

Parte seconda - N. 35

Anno 43

14 marzo 2012

N. 41

Sommario

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

28 FEBBRAIO 2012, N. 71: Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20. (Proposta della Giunta regionale in data 23 gennaio 2012, n. 52)....6

28 FEBBRAIO 2012, N. 72: Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo schema di: "Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)".....23

ATTI DI INDIRIZZO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1789 - Risoluzione proposta dalla consigliera Barbati per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte alla prevenzione della tubercolosi23

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1949 - Risoluzione proposta dal consigliere Mandini per impegnare la Giunta ad adottare misure per ovviare alle criticità segnalate per i lavori della Variante di Valico nel secondo intervento infrastrutturale che interessa la tratta La Quercia - Barberino del Mugello24

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1954 - Risoluzione proposta dai consiglieri Monari, Cevenini, Luciano Vecchi, Pariani, Moriconi, Casadei, Marani, Montanari, Riva e Costi per impegnare la Giunta ad intervenire presso ANAS e Società Autostrade al fine di valutare i danni arrecati nelle Frazioni di Ripoli-Santa Maria Maddalena a seguito dei lavori per la realizzazione della Variante di Valico e ad assicurare che il monitoraggio degli edifici lesionati sia svolto insieme a rappresentanti della pubblica Amministrazione25

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2051 - Risoluzione proposta dai consiglieri Naldi, Sconciaforni, Donini e Meo per impegnare la Giunta a chiedere ad ANAS e alla Società Autostrade la sospensione cautelativa dei lavori di scavo nella galleria Val di Sambro al fine di accertarne la sicurezza per la prosecuzione dei lavori26

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2103 - Risoluzione proposta dalla Presidente della Commissione per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, su mandato della stessa Commissione, per impegnare la Giunta ad informare l'azione programmatica e amministrativa al perseguimento della piena rappresentanza di genere (a firma della consigliera Roberta Mori)27

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2279 - Risoluzione proposta dai consiglieri Ferrari, Monari, Casadei, Mumolo, Barbieri, Costi, Luciano Vecchi, Noè, Pariani, Mori, Moriconi, Alessandrini, Pagani, Zoffoli, Cevenini, Meo, Grillini, Corradi e Cavalli per impegnare la Giunta a combattere la denutrizione e la malnutrizione nel mondo e a sostenere le iniziative sul tema, anche in previsione dell'Expo di Milano 2015 dal tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita"28

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2335 - Risoluzione proposta dai consiglieri Manfredini, Bernardini, Cavalli, Defranceschi, Bartolini, Noè, Bignami, Corradi, Naldi e Monari per invitare la Giunta a porre in essere azioni, anche presso l'Università di Bologna e la Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali, al fine di garantire il recupero e la conservazione della Pieve di Pastino, sita nel comune di Ozzano (BO)28

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2354 - Risoluzione sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio affari generali ed istituzionali" in data 21 febbraio 2012)29

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2355 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della Legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici - COM(2011) 896 definitivo del 20 dicembre 2011; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali - COM(2011) 895 definitivo del 20 dicembre 2011; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - COM(2011) 897 definitivo del 20 dicembre 2011 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio affari generali ed istituzionali" in data 21 febbraio 2012)31

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2356 - Risoluzione sulla propo-

sta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) - COM(2011) 883 definitivo del 19 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della Legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio affari generali ed istituzionali" in data 21 febbraio 2012)33

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2380 - Risoluzione proposta dai consiglieri Barbieri, Monari, Luciano Vecchi, Naldi, Barbati, Grillini, Donini, Villani, Alessandrini, Defranceschi, Noè, Manfredini, Piva, Costi e Montanari per impegnare la Giunta affinché solleciti il Governo ad un formale passo, nel quadro del prossimo vertice UE-Cina, per interrompere le violenze nei confronti della popolazione e dei religiosi tibetani da parte della Repubblica Popolare Cinese35

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2384 - Risoluzione proposta dai consiglieri Lombardi, Luciano Vecchi, Filippi e Manfredini, su mandato della I commissione, sul sistema di credito dell'Emilia-Romagna al fine di utilizzare al meglio il Fondo centrale di Garanzia e il Fondo di Cogaranza regionale.....36

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

6 DICEMBRE 2010, N. 1901: Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Reggio Emilia per la sperimentazione di un osservatorio provinciale degli appalti di lavori pubblici della Provincia di Reggio Emilia denominato OPAL-RE.....37

28 NOVEMBRE 2011, N. 1723: Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, relativamente all'impiego del Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento di attività di competenza regionale. art.4, comma 1, della Legge 6 febbraio 2004, n.36. Proroga convenzione.....43

30 GENNAIO 2012, N. 80: Schema di Statuto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti43

13 FEBBRAIO 2012, N. 141: Procedura di verifica (screening) relativa all'"impianto stoccaggio rifiuti ligneo-cellulosici per produzione di biomasse" nel comune di Cervia (RA), presentato dalla Società Agricola Lunarda Srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)53

13 FEBBRAIO 2012, N. 143: Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale dello stabilimento Boschi Food & Beverages di Fontanellato (PR) - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni).....53

13 FEBBRAIO 2012, N. 156: Parere in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di metanodotto Pontremoli Cortemaggiore DN 900 (36") 75 BAR (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni).....54

20 FEBBRAIO 2012, N. 158: L.R. 30/98 - Delibera regiona-

le n. 1918 del 13/12/2010 - Modifica termini schede progettuali del Progetto G.I.M. ed opere complementari di infomobilità al 31/12/2012 nonché parziale modifica dei criteri di impegno, erogazione e revoca contributo67

20 FEBBRAIO 2012, N. 173: Accordo integrativo regionale ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'Accordo collettivo nazionale 8 luglio 2010 per gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari e Professionisti sanitari76

20 FEBBRAIO 2012, N. 177: Modifica della delibera n. 126/201280

20 FEBBRAIO 2012, N. 179: L.R. 7/98 e s.m. - Ripartizione e assegnazione definitiva delle risorse finanziarie destinate alle Province per la realizzazione dei programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L.) anno 2012 in attuazione della propria delibera 1797/11.....87

20 FEBBRAIO 2012, N. 181: Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Asse 3 - Autorizzazione alle Province all'utilizzo di risorse disponibili.....92

20 FEBBRAIO 2012, N. 182: Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Asse 3 - Differimento dei termini procedurali previsti dalle deliberazioni di giunta regionale 685/08 e 2183/10 a causa dello stato di crisi regionale per neve e ghiaccio93

27 FEBBRAIO 2012, N. 197: Proroga dei termini per procedimenti di contributi regionali per la formazione di strumenti urbanistici comunali già concessi ai sensi dell'art. 48, L.R. 20/0094

27 FEBBRAIO 2012, N. 204: Partecipazione diretta della Regione Emilia-Romagna ad iniziative di promozione del territorio regionale quale sede di produzioni cinetelevisive (L.R. 13/99 - art. 8. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 201298

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

27 FEBBRAIO 2012, N. 26: Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente nel Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Ferrara..... 115

1 MARZO 2012, N. 35: Nomina della signora Debora Casarola come componente della Commissione regionale per l'Artigianato in sostituzione del membro dimissionario sig. Sergio Provasi..... 115

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

24 FEBBRAIO 2012, N. 2037: Nomina Nucleo di valutazione di cui alla DGR n. 61/2012 115

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

28 DICEMBRE 2011, N. 16933: Rinnovo dell'accreditamento del Dipartimento Chirurgico e Dipartimento Internistico dell'Ospedale Civile di Guastalla - Azienda USL di Reggio Emilia 116

- 29 DICEMBRE 2011, N. 16998:** Rinnovo dell'accreditamento dell'Hospice - Centro Residenziale Cure Palliative - Ospedale di Castel San Pietro Terme, afferente al Dipartimento medico della Azienda USL di Imola 117
- 29 DICEMBRE 2011, N. 16999:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Medicina interna e Specialità mediche dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia e accreditamento dei Centri Dialisi ad assistenza limitata (CAL) dell'Azienda USL di Reggio Emilia..... 118
- 29 DICEMBRE 2011, N. 17003:** Rinnovo dell'accreditamento dei Dipartimenti di Chirurgia generale e specialistica, del Dipartimento di Medicina interna specialistica e riabilitativa, del Dipartimento di Emergenza Urgenza e dei Servizi Diagnostici dell'Ospedale di Fidenza-San Secondo dell'Azienda USL di Parma 119
- 7 FEBBRAIO 2012, N. 1219:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Chirurgico Azienda USL di Cesena 120
- 7 FEBBRAIO 2012, N. 1220:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Neuroscienze Azienda USL di Cesena..... 121
- 7 FEBBRAIO 2012, N. 1221:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Medicina specialistica Azienda USL di Cesena..... 122
- 15 FEBBRAIO 2012, N. 1526:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Emergenza-Urgenza Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 123
- 15 FEBBRAIO 2012, N. 1527:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Neuroscienze dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 124
- 15 FEBBRAIO 2012, N. 1528:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Immagini Azienda USL di Cesena..... 125
- 21 FEBBRAIO 2012, N. 1776:** Rinnovo accreditamento Cardio-Toraco-Vascolare dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna..... 126
- 21 FEBBRAIO 2012, N. 1777:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Medico Internistico 2 - Azienda USL Ravenna..... 127
- 21 FEBBRAIO 2012, N. 1778:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Emergenza-Urgenza Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 128
- 21 FEBBRAIO 2012, N. 1779:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Chirurgie specialistiche testa-collo Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena..... 129
- 21 FEBBRAIO 2012, N. 1780:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Chirurgia generale e Specialità chirurgiche Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena..... 130
- 21 FEBBRAIO 2012, N. 1781:** Accreditamento Dipartimento Funzioni radiologiche Azienda USL di Piacenza 131
- 21 FEBBRAIO 2012, N. 1782:** Rettifica determina n. 15387 del 30/12/2010 "Rinnovo accreditamento della struttura: Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato (PR) 132
- 21 FEBBRAIO 2012, N. 1783:** Rettifica determinazione n. 15683 del 31/12/2010 "Accreditamento Dipartimento Laboratori, Anatomia patologica e Medicina legale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena 133
- 21 FEBBRAIO 2012, N. 1784:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Integrato di Neuroscienze dell'Azienda USL di Modena 134
- 21 FEBBRAIO 2012, N. 1785:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Emergenza Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara 135
- 21 FEBBRAIO 2012, N. 1786:** Rinnovo accreditamento della Struttura residenziale di Cure palliative - Hospice "Casa della Solidarietà" di Ferrara..... 136
- 21 FEBBRAIO 2012, N. 1787:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Oncologico e Dipartimento Medicina di laboratorio Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia..... 136
- 1 MARZO 2012, N. 2400:** Rinnovo accreditamento Dipartimento Emergenza Azienda Unità Sanitaria locale di Cesena (FC)..... 137
- 15 FEBBRAIO 2012, N. 1524:** Rinnovo accreditamento della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Centro Diurno" (Rimini), gestita dall'Ente "Cooperativa Sociale Cento Fiori Onlus" (Rimini) 138
- 15 FEBBRAIO 2012, N. 1525:** Accreditamento UOC Dipendenze patologiche del Dipartimento di Salute mentale - Dipendenze patologiche dell'Azienda USL di Imola 139
- 27 FEBBRAIO 2012, N. 2136:** Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Centro Accoglienza Durazzanino Forlì gestita dall'ente Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus, Rimini..... 140
- 27 FEBBRAIO 2012, N. 2137:** Accreditamento provvisorio della struttura per trattamento delle dipendenze patologiche Centro Residenziale Accoglienza, ubicata a Maiolo (RN) 141
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**
- 18 GENNAIO 2012, N. 20:** O.P.C.M. 3933/11 Emergenza Migranti - Atto di affidamento del servizio di assistenza e approvazione schema di convenzione da sottoscrivere tra il soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna e il Comune di San Lazzaro di Savena (BO)..... 143
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO, TURISMO E QUALITÀ AREE TURISTICHE**
- 21 FEBBRAIO 2012, N. 1796:** L.R.7/03 - Art 16 modifiche "condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici" per abrogazione DLgs 206/05 e sostituzione con DLgs 79/11 "Codice del Turismo" 143
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE**
- 17 FEBBRAIO 2012, N. 1643:** Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/1980 relativamente alla realizzazione di impianto tecnologico a servizio della rete di telefonia cellulare UMTS H3G, Stazione denominata "MO2687A Stazione" c/o Stazione esistente Vodafone, previsto in comune di Formigine (MO) Via De Amicis (fg 30 mapp. 518) lungo la linea ferroviaria

Modena-Sassuolo.....147

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO

15 FEBBRAIO 2012, N. 1498: Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004 n. 3 e dal DLgs 19/8/2005 n. 214.....148

27 FEBBRAIO 2012, N. 2111: Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004 n. 3, e dal DLgs 19/8/2005, n. 214.....149

1 MARZO 2012, N. 2346: Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004 n.3, e dal DLgs19/8/2005, n. 214.....150

1 MARZO 2012, N. 2347: Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004 n. 3, e dal DLgs 19/8/2005, n. 214.....151

22 FEBBRAIO 2012, N. 1840: Delimitazione dell'area di insediamento e prescrizioni fitosanitarie relative a *Dryocosmus Kuriphilus* ai sensi del D.M. 30/10/2007. Anno 2012152

27 FEBBRAIO 2012, N. 2119: Definizione dei limiti per l'esonero dalla dichiarazione di produzione di piante per autoconsumo e relativi adempimenti. L.R. 3/04155

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRASPORTO LOCALE

24 FEBBRAIO 2012, N. 2033: Accordo Qualità dell'Aria 2006-2007. Liquidazione a favore del Comune di Traversetolo dei contributi relativi al II periodo dell'iniziativa delle trasformazioni dei veicoli da benzina a metano o GPL165

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERCORSI DI QUALITÀ, RELAZIONI DI MERCATO E INTEGRAZIONE DI FILIERA

28 FEBBRAIO 2012, N. 2185: L.R. 24/00 - Estensione dell'iscrizione all'Elenco regionale dell'O.P. "Agri Piacenza Latte Società Agricola Consortile a r.l." quale O.P. con soci in più Regioni - O.P. interregionale operante anche nella Regione Lombardia.....165

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

28 OTTOBRE 2011, N. 13457: Pratica n. MO76A0001/98RN01 - Calcestruzzi SpA - Rinnovo e variante di concessione di derivazione con procedura ordinaria di acque pubbliche superficiali dal fiume Secchia in comune di Prignano s.S.....165

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA

27 FEBBRAIO 2012, N. 2170: Ditta Massarenti Gabriele: rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali, con procedura ordinaria, dal canale Po Morto di Primaro, per uso irrigazione, in località Traghetto del comune di Argenta (FE) - Pratica n. FE11A0004166

DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

25 GENNAIO 2012, N. 704: Consorzio acquedotto rurale Gazzano di Villa Minozzo - Concessione derivazione acque pubbliche dalle sorgenti "Fontana Fredda" in loc. Cervarolo e "Fontana

Sterlina" in loc. Sommaterra in comune di Villa Minozzo, con procedura ordinaria, ad uso consumo umano tramite l'acquedotto consorziale di Gazzano (Pratica n. 227)166

25 GENNAIO 2012, N. 705: Consorzio Acquedotto Rurale Acquafredda in Cervarolo di Villa Minozzo - Concessione derivazione acque pubbliche dalla sorgente "Fontana Fredda" in loc. Cervarolo del comune di Villa Minozzo, con procedura ordinaria, ad uso consumo umano tramite l'acquedotto consorziale di Cervarolo (Pratica n. 228).....166

COMUNICATI REGIONALI

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE

Richiesta di modifica del disciplinare della denominazione "Amarone Brusche di Modena".....167

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...173

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...174

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica ..174

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica...176

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...176

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ..177

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...178

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni.....179

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni180

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA - FERRARA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni.....181

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni.....182

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni.....187

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni188

PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.....188

PROVINCIA DI FERRARA 191

PROVINCIA DI MODENA 192

PROVINCIA DI PIACENZA..... 193

PROVINCIA DI RAVENNA..... 194

PROVINCIA DI RIMINI..... 194

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA..... 195

COMUNE DI BOLOGNA 195

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)..... 196

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MODENA)..... 196

AVVISI DI DEPOSITO DI PIANI E PROGRAMMI E RELATIVE VAS

COMUNE DI CESENA (FORLÌ-CESENA)..... 197

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia; Comuni di Agazzano, Albareto, Coriano, Crespellano, Ferriere, Fontanellato, Forlì, Grizzana Morandi, Imola, Mercato Saraceno, Minerbio, Parma, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, Varano de' Melegari, Vernasca198

Modifiche Statuto del Comune di Gattatico.....204**Occupazioni temporanee e d'urgenza per conto di enti terzi, pronunce di espropriazione o di asservimento, determinazione di indennità provvisorie, nulla osta di svincolo di indennità di esproprio** delle Province di Bologna, Parma, Piacenza; dei Comuni di Ferrara, Malalbergo, Parma204**Comunicazioni relative a bandi di concorso e/o graduatorie per l'assegnazione di alloggi erp** dell'Unione Terre d'Argine (Modena).....213**Comunicazioni relative ad autorizzazioni per la costruzione ed esercizio di impianti elettrici** presentate da Provincia di Bologna; Enel Distribuziobne SpA; HERA SpA; HERA SpA - Struttura Operativa territoriale di Imola/Faenza213

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 FEBBRAIO 2012, N. 71

Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20. (Proposta della Giunta regionale in data 23 gennaio 2012, n. 52)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 52 del 23 gennaio 2012, recante ad oggetto "Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/06 e dell'art. 16 della L.R. 20/00. Proposta all'Assemblea legislativa";

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 7114 in data 22 febbraio 2012,

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale (52/12) e qui allegato;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, delibera:

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 52 del 23 gennaio 2012, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 28 luglio 2006, n. 12 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico";

Richiamato, in particolare, l'art 4 "Modalità per l'attuazione degli indirizzi generali", il quale prevede che la Giunta regionale proponga all'Assemblea legislativa, per l'approvazione, un atto di programmazione degli insediamenti delle attività cinematografiche per definire i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, individuare gli ambiti territoriali ovvero i bacini d'utenza su cui individuare criteri di sviluppo omogenei, dettare indirizzi e direttive per integrare la programmazione degli insediamenti delle attività cinematografiche con la pianificazione territoriale e urbanistica, nonché individuare il periodo stagionale di funzionamento delle arene;

Considerato che l'atto di programmazione degli insediamenti delle attività cinematografiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2006, detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione degli insediamenti delle attività cinematografiche con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";

Constatato che l'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" prevede:

- al comma 1, che la Regione al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, adotta atti di indirizzo e coordi-

namento delle funzioni pianificatorie delle Province e dei Comuni, nonché atti di coordinamento tecnico, direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate;

- al comma 2, che con gli atti di coordinamento tecnico la Regione detta indirizzi e direttive per l'integrazione dei contenuti della disciplina generale della tutela e dell'uso del territorio con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle legislazioni settoriali;
- al comma 3-bis che, salvo diversa disposizione, gli atti di indirizzo e gli atti di coordinamento tecnico prevalgono sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione;

Visto il Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/06 e dell'art. 16 della L.R. 20/2000, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato dalla Direzione Cultura, Formazione e Lavoro, in collaborazione con la Direzione Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali;

Considerati gli emendamenti proposti nel parere del Consiglio Autonomie Locali nella seduta del 19 dicembre 2011 (giusta nota prot. n. PG/2011/307172 del 20/12/2011), ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 12/06;

Rilevato che tali emendamenti riguardano e chiariscono la cosiddetta complementarietà dei parcheggi ovvero l'ipotesi che gli spazi destinati a parcheggi pubblici e pertinenziali siano a beneficio di più esercizi commerciali aventi diverse fasce orarie di apertura;

Ritenuto di condividere pienamente tali emendamenti e di inserirli integralmente nel presente atto, in quanto diretti ad evitare l'inutile consumo di suolo qualora sia verificata la disponibilità dei parcheggi pertinenziali in orari differenziati e, relativamente ai parcheggi pubblici, ne sia monetizzata la quota non realizzata;

Sentito il parere dell'ANEC, l'organizzazione degli esercenti cinematografici maggiormente rappresentativa sul territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 12/06;

Richiamate le proprie deliberazioni 1057/06, 1663/06, 2060/10 e 1377/10 così come rettificata dalla deliberazione 1950/10, 2416/08 e ss. mm.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sport e dell'Assessore alla Programmazione territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti;

a voti unanimi e palesi

delibera:

di proporre all'Assemblea legislativa:

1. l'approvazione del "Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche, atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/2006 e dell'art. 16 della L.R. 20/2000", di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. l'interpretazione autentica dei paragrafi 4.3.1 e 4.3.3 del "Programma per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/2006 e dell'art. 16 della L.R. 20/2000", approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa 25 luglio 2007,

n. 128, nel senso:

- che, in attuazione dell'obiettivo generale di contenimento del consumo del territorio, secondo criteri di sostenibilità ambientale, di cui al paragrafo 3.1., la disponibilità delle quote di parcheggi pubblici e pertinenziali per gli esercizi cinematografici da collocarsi in ambiti destinati ad una pluralità di funzioni integrate fra loro, può essere assicurata dagli strumenti urbanistici comunali attraverso la previsione della complementarietà d'uso parziale o totale dei parcheggi pubblici e pertinenziali delle altre strutture presenti nella medesima area;
 - che tale complementarietà d'uso dei parcheggi è disciplinata dalla convenzione urbanistica, a seguito di verifica da parte dell'amministrazione comunale che nelle diverse fasce orarie siano disponibili le quote di parcheggi prescritte per ciascuna funzione, ed è subordinata alla monetizzazione della quota di parcheggi pubblici non realizzata;
3. la pubblicazione, ad avvenuta approvazione, dell'atto dell'Assemblea legislativa regionale nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato parte integrante - 1

Regione Emilia-Romagna

PROGRAMMA QUADRIENNALE 2012-2015 PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO TECNICO, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 12/2006 E DELL'ART. 16 DELLA L.R. 20/2000.

INDICE

- 1. Quadro conoscitivo e obiettivi della programmazione**
- 2. Classificazione degli esercizi di interesse sovracomunale e individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali per la programmazione degli insediamenti**
- 3. Condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi di interesse sovracomunale e indirizzi per la pianificazione territoriale e urbanistica**
- 4. Dotazioni infrastrutturali e territoriali**
- 5. Attestazione di conformità alla programmazione regionale**
- 6. Periodo stagionale di funzionamento delle arene**
- 7. Aggiornamento del programma e monitoraggio**

1. QUADRO CONOSCITIVO E OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE

1.1 La diffusione dell'esercizio cinematografico in regione

Al 31 dicembre del 2010 risultano attivi in regione 239 esercizi cinematografici, suddivisi in 146 monosale, 30 medie multisale (da 2 a 6 sale e fino a 1200 posti), 20 grandi multisale (oltre 6 sale e 1200 posti) e 43 arene estive, per un totale di 452 schermi. Con 10 schermi ogni centomila abitanti, l'Emilia-Romagna si colloca tra le realtà europee a più forte offerta di cinema, ben al di sopra del dato nazionale, che, nel 2009, registra la presenza di poco più di 6 schermi ogni centomila abitanti. La posizione di eccellenza è confermata anche dalla dotazione di schermi in rapporto all'estensione territoriale (20 schermi ogni mille chilometri quadrati, a fronte di un indice nazionale di 13).

Per valutare la presenza, la diffusione ed il peso relativo delle differenti tipologie di esercizio in un dato territorio, gli studi più avanzati del settore hanno introdotto il concetto di densità degli schermi, ovvero la percentuale degli schermi presenti per tipologia di esercizio sul totale degli schermi in attività. Escluse le arene estive, in Emilia Romagna la densità di schermi in cinema monosala raggiunge il 35%, a fronte di una densità di schermi in medie multisale e grandi multisale ripartita rispettivamente al 22% e al 43%. Il confronto con la situazione nazionale (monosale 17%; strutture da 2 a 4 sale 26%, strutture da 5 a 7 sale 17%, grandi multisale con più di 7 schermi 40%), mostra una presenza di schermi in grandi multisale comparabile a quella nazionale, una maggiore densità di schermi in esercizi monosala e, conseguentemente, una minore densità in esercizi in media multisala.

La lettura dei dati sulla diffusione degli esercizi a livello provinciale, mostra una presenza di schermi significativamente superiore alla media regionale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ove sono presenti rispettivamente 13, 13 e 12 schermi ogni centomila abitanti; la presenza di sale cinematografiche è significativamente inferiore alla media regionale nelle provincia di Parma e Modena, ove si registrano 8 schermi ogni centomila abitanti.

Nelle province di Parma e Piacenza, le sale cinematografiche sono sostanzialmente concentrate nelle città capoluogo e, quindi, vaste aree del territorio montano e di pianura risultano prive di esercizi cinematografici. In Provincia di Bologna, si nota una scarsa presenza di sale cinematografiche nei Comuni del Circondario Imolese. Nella città di Ravenna gli schermi sono concentrati in due grandi multisale; la scarsa presenza di monosale e l'assenza di medie multisale è in parte compensata da un numero consistente di arene estive in città e di cinema monosala nei comuni della provincia.

1.2 Dinamiche dell'offerta cinematografica

Nel corso del quadriennio 2007-2010, l'offerta cinematografica nella regione non ha registrato significativi cambiamenti nel numero di esercizi passando da 238 a 239 unità. Durante il primo biennio si è assistito ad una significativa diminuzione del numero di schermi attivi in strutture monosala, equamente distribuito fra capoluoghi di provincia e piccoli comuni periferici. Il fenomeno, indubbiamente accentuato dalla crisi economica generale, sembra essersi arrestato negli anni seguenti.

Nel medesimo periodo, il numero delle arene estive è incrementato del 10% circa ed il numero di multisale è rimasto sostanzialmente invariato.

Confrontando l'evoluzione dell'offerta cinematografica del periodo preso in considerazione con il quadriennio precedente si può notare che, dopo una delicata fase in cui molte monosale hanno dovuto chiudere e cedere il passo a più moderni esercizi cinematografici multisala, la situazione si sta stabilizzando. Ad una tenuta dei piccoli esercizi si aggiunge la constatazione che, dall'entrata in vigore della L.R. 12/2007, non è stata rilasciata nessuna autorizzazione per l'apertura di multisale.

Ad oggi, la sfida più grande che attende gli esercizi cinematografici riguarda il processo di digitalizzazione delle sale. La difficoltà nel reperimento di investimenti atti ad ammodernare le tecniche di proiezione cinematografica rischia di essere un fardello molto pesante, il cui peso è destinato a ricadere in maniera preponderante sulle spalle dei piccoli esercenti.

1.3 La domanda del mercato cinematografico

Seconda nel panorama nazionale, dietro solamente al Lazio, per numero di biglietti venduti in rapporto alla popolazione, l'Emilia-Romagna registra nel triennio 2007-2009 una sostanziale tenuta della domanda. Secondo dati SIAE, il numero di spettatori nel 2009 è stato pari a 11.561.684, per una spesa totale di 71.040.297 euro. Rispetto ai dati dell'anno precedente (11.473.784 spettatori, per un totale di 67.389.214 euro spesi), il numero degli spettatori è aumentato dello 0,8% e quello gli incassi del 5,4%. Il confronto con l'anno 2007 vede una flessione dell'1% sul totale degli spettatori ed un aumento del 5% sulla spesa totale per spettacoli cinematografici.

Il dato regionale mostra un discreto stato di salute se lo si confronta con quello nazionale che evidenzia, nel triennio, una flessione del 7% degli spettatori ed una sostanziale parità delle spese al botteghino.

Anche per quanto riguarda il numero degli spettacoli si è registrato un incremento maggiore di quattro punti percentuali rispetto al dato nazionale.

Per quanto riguarda invece la domanda, e soprattutto la spesa del pubblico, bisogna ricordare che l'attività cinematografica è stata caratterizzata nel 2009 dalla considerevole diffusione nelle sale dei film in 3D. Questo fenomeno, che è ancora in fase di espansione, sta decisamente incidendo sulla modalità di fruizione degli spettacoli cinematografici. Per quanto interessa ai fini delle rilevazioni statistiche, tale offerta ha avuto una consistente ripercussione sul costo medio di fruizione degli spettacoli cinematografici (dal momento che il costo sostenuto per il noleggio degli occhialini utilizzati per la visione in 3D va ad incidere sul prezzo di ingresso agli spettacoli). Infatti il costo medio dell'ingresso al cinema del 2009 ha registrato, rispetto al 2008, un incremento del 6,11%. Sicuramente le proiezioni di film in 3D hanno polarizzato l'interesse del pubblico nel 2009, dato che i titoli proposti in questo formato hanno registrato record di incassi. Nei prossimi anni si dovrà valutare se tale fenomeno sarà stato di breve durata o se inciderà in misura permanente sugli andamenti del settore.

Questo tipo di tecnologia, però, è quasi ad esclusivo appannaggio dei grandi gruppi che gestiscono le sale cinematografiche. I soli in grado di affrontare investimenti economici per programmare il passaggio al digitale.

Non altrettanto è avvenuto per il piccolo esercizio cinematografico che sconta fondamentali ostacoli da superare.

1.4 Finalità e indirizzi generali della legge regionale

Con la L.R. 12/2006, all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna ha definito i principi di riferimento per l'azione amministrativa in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività cinematografiche. Essi possono essere così sintetizzati:

- a) centralità dello spettatore, affinché possa contare su una rete di sale e arene efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
- b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture e attività cinematografiche;
- c) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

Lo sviluppo e l'innovazione della rete di sale e arene cinematografiche sono finalità esplicite della legge regionale che, all'art. 3, individua gli indirizzi generali che orientano l'azione amministrativa e di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni. Gli indirizzi generali sono così definiti:

- a) favorire l'offerta in relazione alle diversificate esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- b) favorire la crescita di attività che promuovano la qualità urbana nonché la riqualificazione di aree urbanizzate e il riuso di contenitori dismessi, al fine di migliorare la vivibilità e la sicurezza delle aree di insediamento;

- c) salvaguardare i centri storici, favorendo un'adeguata presenza, la riqualificazione e l'ammodernamento degli esercizi;
- d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei comuni minori, nelle frazioni e nelle aree svantaggiate;
- e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio;
- f) programmare gli insediamenti delle attività cinematografiche, in stretto raccordo con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di assicurare la loro sostenibilità territoriale e ambientale.

1.5 Attuazione degli indirizzi generali

Per l'attuazione degli indirizzi generali e degli obiettivi richiamati, la L.R. 12/2006 individua misure e strumenti diversi, oltre ad una pluralità di soggetti attuatori, sulla base delle loro specifiche competenze. In particolare, la Regione, con propri atti di programmazione, definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, dettando indirizzi e direttive per integrare la programmazione degli insediamenti cinematografici con i processi di pianificazione territoriale urbanistica.

La legge regionale assegna alle Province il compito di individuare le aree idonee agli insediamenti di nuove multisale di interesse sovracomunale. Le Province, nel corso della prima fase di attuazione della L.R. 12/2006, hanno provveduto alla localizzazione mediante apposite conferenze dei servizi; nella fase attuale questo processo avviene attraverso adeguamenti ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Successivamente all'entrata in vigore della L. R. 12/2006 le Province di Parma e di Bologna hanno convocato la conferenza di servizi per l'individuazione dei siti idonei; mentre le Province di Modena, Reggio Emilia e Forlì-Cesena hanno provveduto ad adeguare i propri PTCP in conformità alle esigenze emerse.

La L.R. 12/2006 disciplina in particolare il procedimento e i contenuti della programmazione regionale e della pianificazione territoriale degli insediamenti di interesse sovracomunale. Gli esercizi cinematografici che, per dimensione, non sono qualificabili come esercizi di interesse sovracomunale sono disciplinati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. L'unico limite amministrativo all'apertura di sale e arene che non siano di interesse sovracomunale è da individuare, infatti, negli strumenti della pianificazione comunale, cui la L.R. 12/2006, peraltro, assegna il compito di favorire la riapertura di sale dismesse o la trasformazione delle sale esistenti nei centri storici

Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono fondamentali al fine di garantire una diffusione equilibrata degli insediamenti sul territorio. E' evidente tuttavia che la qualificazione e l'innovazione della rete di sale, così come la salvaguardia degli esercizi dei centri storici o lo sviluppo della presenza di sale nei centri minori e nelle aree montane non possano essere perseguite solamente definendo obiettivi e condizioni di sviluppo o misure di pianificazione territoriale, bensì con idonei strumenti e incentivi di natura economica e finanziaria.

A questo riguardo è opportuno ribadire che i contributi economici alla costruzione, alla ristrutturazione e all'ammodernamento tecnologico degli esercizi sono tuttora disciplinati da norme statali ed erogati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali in base al D.Lgs. 28/2004, senza un diretto coinvolgimento delle Regioni. Altro limite significativo all'adozione di misure efficaci per la qualificazione e lo sviluppo dell'esercizio, è quello rappresentato dall'art. 3, comma 18 della legge 350/2003, norma che riduce fortemente le possibilità di erogare contributi in conto capitale a soggetti privati.

Al fine di sostenere e promuovere l'ammodernamento e la trasformazione delle monosale esistenti nei centri storici, spesso dotate di un notevole numero di posti, le procedure di autorizzazione alla trasformazione sono state semplificate grazie alla norma prevista all'art. 6, comma 3 della L.R. 12/2006, agevolando gli interventi mirati alla trasformazione in multisale delle monosale. Poiché la tendenza attuale dell'offerta cinematografica è orientata ad una riduzione del numero medio dei posti per schermo, si è ritenuto opportuno indirizzare la trasformazione di questi grandi spazi esistenti verso la creazione di piccole multisale, che rappresentano un modello economicamente più sostenibile. All'art. 4, comma 4, della L.R. 12/2006 è inoltre previsto che i Comuni sostengano la trasformazione di grandi monosale in multisale anche attraverso la parziale

modifica della destinazione d'uso, rendendo meno onerosa la riconversione a carico dei privati, grazie ad una possibile maggiore remunerazione dell'investimento.

1.6 Obiettivi della programmazione

Tenuto conto delle finalità e degli indirizzi generali della legge regionale, nonché dei dati relativi alla domanda e all'offerta nel settore cinematografico, la Regione, le Province e i Comuni, assicurando il principio della libera concorrenza, orientano le loro azioni al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) agevolare l'insediamento di medie multisale nei centri urbani di media grandezza, situati al centro di bacini d'utenza di dimensione demografica significativa, distanti da grandi città e privi di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale;
- b) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nei centri storici, nelle zone montane, nei comuni minori, nelle frazioni e nelle aree svantaggiate;
- c) limitare l'insediamento di grandi multisale ai soli ambiti territoriali carenti di tali strutture in rapporto alla loro diffusione media regionale.

2. CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE E INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

2.1 Tipologie di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale

In coerenza con i principi e le finalità della legge regionale ed in base ad una valutazione del differente effetto ed impatto sul territorio e sulle dinamiche dell'offerta cinematografica, tenuto conto della realtà demografica della Regione Emilia-Romagna, si ritiene opportuno mantenere la suddivisione degli esercizi di interesse sovracomunale adottata nel precedente Programma in due tipologie: medie multisale e grandi multisale. Le due tipologie di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, in termini di classi dimensionali, sono determinate dalla capacità ricettiva della struttura in termini di numero di sale e posti a sedere, secondo le seguenti definizioni:

- a) Medie multisale: sono medie multisale gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale con un numero di sale non superiore a 6 e un numero di posti non superiore a 1.200.
- b) Grandi multisale: sono grandi multisale gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale con un numero di posti superiore a 1.200 ovvero un numero di schermi superiore a 6.

2.2 Individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali (ATS) per la programmazione degli insediamenti

Ai fini della programmazione degli insediamenti cinematografici di interesse sovracomunale, la L.R. 12/2006 prevede che il territorio regionale sia suddiviso in ambiti sovracomunali intesi come aree metropolitane omogenee ovvero aree sovracomunali configurabili come unico bacino d'utenza. L'individuazione degli ATS tiene conto dei seguenti fattori:

- a) la distribuzione demografico-insediativa ed i flussi degli spostamenti in relazione alle infrastrutture della mobilità;
- b) la coerenza degli ATS con i confini delle aree su cui agiscono gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in primo luogo, nonché i confini degli enti o associazioni di enti che esercitano funzioni amministrative rilevanti per il territorio. Le attività di interesse sovracomunale generano spostamenti e flussi di utenti che prescindono, ovviamente, dai confini amministrativi. Anche al fine di determinare misure di programmazione efficaci, l'assetto delle competenze in materia di governo del territorio

rende tuttavia preferibile l'individuazione di ATS, ove necessario, di carattere infraprovinciale, non già interprovinciale;

c) la presenza nell'ATS di un centro urbano di almeno 50.000 abitanti.

Gli ATS individuati sono i seguenti:

ATS	COMUNI APPARTENENTI ALL'ATS
BOLOGNA 860.037 ab.	I comuni della Provincia di Bologna, escluso il Circondario Imolese.
IMOLA 131.961 ab.	I comuni del Circondario Imolese: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano.
MODENA 508.955 ab.	Modena, Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Spilamberto, Vignola, Zocca.
CARPI 191.959 ab.	Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera.
FORLÌ 187.698 ab.	Bertinoro, Castrocaro Terme, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio.
CESENA 207.788 ab.	Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto.
RAVENNA 187.919 ab.	Cervia, Ravenna.
FAENZA 204.539 ab.	Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Val Senio, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.
FERRARA 359.994 ab.	L'ambito territoriale sovracomunale coincide con il territorio provinciale.
PARMA 442.070 ab.	L'ambito territoriale sovracomunale coincide con il territorio provinciale.
PIACENZA 289.887 ab.	L'ambito territoriale sovracomunale coincide con il territorio provinciale.
REGGIO EMILIA 530.388 ab.	L'ambito territoriale sovracomunale coincide con il territorio provinciale.
RIMINI 329.244 ab.	L'ambito territoriale sovracomunale coincide con il territorio provinciale.

3. CONDIZIONI DI PRESENZA E SVILUPPO DEGLI ESERCIZI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE E INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

3.1 Indirizzi generali in materia di pianificazione territoriale

Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono l'obiettivo del contenimento del consumo del territorio e di operare per una mobilità sostenibile, pertanto, nella programmazione di aree destinate ad ospitare esercizi cinematografici è necessario che venga privilegiato il recupero di edifici esistenti dismessi nonché il recupero e la ristrutturazione di esercizi cinematografici esistenti.

Nelle aree urbane, con particolare riferimento ai centri storici ed agli ambiti consolidati, gli insediamenti di grandi e medie multisale dovranno essere contestualizzati anche mediante interventi complementari rivolti alla crescita complessiva della qualità urbana. Ciò al fine di incentivare il processo di qualificazione di centri urbani e dei centri storici per migliorare la vivibilità e la sicurezza dei luoghi, favorire la capacità attrattiva e l'aggregazione sociale, anche favorendo l'integrazione fra funzioni ed usi complementari, quali attività di servizio, commerciali e direzionali.

Dovranno altresì essere favoriti insediamenti in ambiti destinati ad una pluralità di funzioni integrate fra loro (ricreative, culturali, commerciali, terziarie, di ristorazione), con tendenza all'aggregazione delle rispettive dotazioni territoriali, con particolare riferimento al verde pubblico e/o alle dotazioni ecologiche ed ambientali.

Per la realizzazione di nuovi insediamenti ricreativi (come le grandi e le medie multisale) è richiesto agli operatori un concorso per soddisfare il fabbisogno di alloggi per l'edilizia residenziale sociale. Detto concorso è previsto e disciplinato dagli articoli A-6-bis e A-6-ter della L.R. 20/2000 e trova applicazione nei casi e con le modalità di cui all'art. 64, commi 4 e 5, della L.R. 6/2009.

3.2 Grandi multisale

3.2.1 Indirizzi di pianificazione territoriale per l'insediamento di grandi multisale

La localizzazione delle aree per l'insediamento di grandi multisale è orientata prioritariamente verso gli ambiti da riqualificare (art. A-11 L.R. 20/2000) e, secondariamente, verso gli ambiti per nuovi insediamenti (art. A-12 L.R. 20/2000), previa verifica della sostenibilità territoriale ed ambientale, da attuarsi esclusivamente mediante pianificazione urbanistica attuativa. La localizzazione tiene conto delle sale cinematografiche ed in particolare delle medie e grandi multisale già presenti nel Comune e nell'ATS, nonché dell'accessibilità complessiva rispetto al sistema viario e ciclabile di riferimento, con elaborazione di uno studio degli effetti del traffico, e con verifica del livello dell'accessibilità territoriale del Trasporto Pubblico Locale (TPL), anche in relazione ai nodi di interscambio e ai costi del servizio.

In ogni caso sono richieste dotazioni territoriali extra standard relative ad opere di mitigazione ambientale e di interventi finalizzati a migliorare l'accessibilità urbana e territoriale. Le grandi multisale costituiscono attività dalla forte attrattività ed elevata partecipazione di pubblico e sono quindi considerate poli funzionali così come previsto dall'art. A-15, comma 2, lettera h) della L.R. 20/2000, qualora prevedano la realizzazione di quindici o più sale, di un numero di posti superiore a tremila, ovvero l'insediamento riguardi una superficie territoriale superiore a 5 Ha.

3.2.2 Condizioni di sviluppo per grandi multisale

La realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a grandi multisale sono ammesse qualora il numero degli schermi delle grandi multisale ogni centomila abitanti calcolato nell'ATS, sia inferiore di più di una unità al numero medio di schermi in grandi multisale nella Regione. Il numero degli schermi delle grandi multisale è calcolato con riferimento agli esercizi attivi e agli esercizi autorizzati, come individuati al punto 3.3.5. Il quoziente è calcolato alla prima cifra decimale, ottenuta con arrotondamento per eccesso. Nel caso in cui l'ATS confini con un Comune in cui siano presenti esercizi cinematografici classificabili come grandi multisale, siano

essi attivi o autorizzati, gli schermi relativi sono inclusi al cinquanta per cento nel calcolo del numero di schermi ogni centomila abitanti presenti nell'ATS considerato.

Qualora ricorressero le condizioni di sviluppo sopra individuate, negli ATS privi di medie e grandi multisale, attive o autorizzate, è ammesso l'insediamento di una grande multisala fino a nove schermi e duemila posti.

In tutti gli altri casi, il numero massimo di schermi/sale insediabili è determinato in modo che il numero di schermi della grande multisala per cui è richiesta l'autorizzazione all'insediamento, sommato agli schermi delle altre grandi multisale dell'ATS e al cinquanta per cento degli schermi/sale delle grandi multisale attive o autorizzate in Comuni confinanti con l'ATS, in rapporto a centomila abitanti, non superi il numero di schermi ogni centomila abitanti calcolato su base regionale. Il numero massimo di posti autorizzabili è determinato calcolando duecentotrenta posti per ogni schermo richiesto.

3.2.3 Condizioni per la ristrutturazione e l'ampliamento di grandi multisale

La ristrutturazione e l'ampliamento di grandi multisale sono ammessi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. 12/2006. La ristrutturazione e l'ampliamento di grandi multisale con aumento dei posti superiore al limite di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. 12/2006, ai fini della verifica della loro ammissibilità, sono assimilate agli interventi di nuova realizzazione e coerenti con le determinazioni del PTCP o della conferenza dei servizi adottate dalle Amministrazioni provinciali.

3.3 Medie multisale

3.3.1 Indirizzi di pianificazione territoriale per l'insediamento di medie multisale

Fermo restando l'obiettivo prioritario della riattivazione degli esercizi dismessi e il recupero di contenitori edilizi esistenti, la localizzazione delle aree per l'insediamento di medie multisale è orientata prioritariamente verso gli ambiti da riqualificare (Art. A-11 L.R. 20/2000), gli ambiti urbani consolidati a prevalente funzione residenziale e mista, qualora possibile, e, secondariamente, verso gli ambiti per nuovi insediamenti (art. A-12 L.R. 20/2000), previa verifica della sostenibilità territoriale ed ambientale. La localizzazione tiene conto delle sale cinematografiche ed in particolare delle medie e grandi multisale già presenti nel Comune e nei Comuni contermini, nonché dell'accessibilità complessiva rispetto al sistema viario e ciclabile di riferimento con elaborazione di uno studio degli effetti del traffico e con verifica del livello dell'accessibilità territoriale del Trasporto Pubblico Locale (TPL), anche in relazione ai nodi di interscambio e ai costi del servizio.

3.3.2 Condizioni di sviluppo per medie multisale

a) Nei Comuni con popolazione fino a trentamila abitanti, la realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a medie multisale è ammessa ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la popolazione totale del sub-ambito formato dal Comune in cui è richiesto l'insediamento di una media multisala sommata alla popolazione dei Comuni contermini, anche se di ATS diversi o al di fuori del territorio regionale, sia pari o superiore a ottantamila abitanti;
- 2) nel Comune in cui è richiesto l'insediamento di una media multisala e nei Comuni contermini non siano presenti multisale in attività o autorizzate;
- 3) il numero di abitanti per schermo dell'ATS superi il numero medio di abitanti per schermo su base regionale.

Qualora la popolazione del sub-ambito di cui alla condizione 1) risulti superiore a trentacinquemila abitanti e sia rispettata la condizione 2), è ammesso l'insediamento di una media multisala fino a quattro sale e ottocento posti.

Il numero di abitanti per schermo è calcolato escludendo le arene e con riferimento agli schermi degli esercizi cinematografici attivi e degli esercizi cinematografici autorizzati, come individuati al punto 3.3.5.

- c) **Nei Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti**, la realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a medie multisale è ammessa ove ricorrano le seguenti condizioni:
- 1) il numero di abitanti per schermo calcolato nel sub-ambito formato dal Comune in cui è richiesto l'insediamento di una media multisala e dai Comuni contermini, anche se di ATS diversi o al di fuori del territorio regionale, superi il numero di abitanti per schermo su base regionale;
 - 2) il numero di abitanti per schermo calcolato nell'ATS superi del venti per cento il numero medio di abitanti per schermo su base regionale.

Il numero di abitanti per schermo è calcolato escludendo le arene e con riferimento agli esercizi cinematografici attivi e degli esercizi cinematografici autorizzati, come individuati al punto 3.3.5.

3.3.3 Condizioni per la ristrutturazione e l'ampliamento di medie multisale

La ristrutturazione e l'ampliamento di medie multisale sono ammessi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. 12/2006. La ristrutturazione e l'ampliamento di medie multisale con aumento dei posti superiore al limite di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. 12/2006, ovvero nei casi in cui comporti il passaggio della media multisala alla tipologia della grande multisala, per numero di posti od anche soltanto per numero di sale, ai fini della verifica della loro ammissibilità, sono assimilate agli interventi di nuovo insediamento di una media multisala o di una grande multisala, in relazione ai posti e alle sale risultanti a seguito dell'intervento richiesto.

Qualora il passaggio della media multisala alla tipologia della grande multisala avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. 12/2006, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sviluppo per l'ambito di riferimento, il Comune competente trasmette alla Regione copia della domanda di autorizzazione unica all'insediamento; la Regione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, comunica al Comune la sussistenza o meno delle condizioni per l'accoglimento della domanda. Nel caso siano inoltrate alla Regione più domande relative al medesimo ambito, si applicano i criteri di cui al punto 5.2.

3.3.4 Condizioni di sviluppo delle medie multisale nelle aree montane

Al fine di agevolare la diffusione di esercizi cinematografici nelle aree montane, nei Comuni delle Comunità montane con popolazione superiore ai diecimila abitanti privi di sale cinematografiche attive o autorizzate è ammessa la realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a medie multisale fino a quattro schermi e ottocento posti.

3.3.5 Definizione di esercizio cinematografico attivo ed esercizio cinematografico autorizzato e calcolo degli abitanti

Ai fini del presente Programma, per esercizio cinematografico attivo si intende l'esercizio cinematografico, di interesse sovracomunale o meno, che nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione abbia svolto attività di programmazione cinematografica superiore a venti giorni, ad esclusione delle arene; per esercizio cinematografico autorizzato si intende l'esercizio cinematografico non ancora in attività, per cui sia stata rilasciata l'autorizzazione unica di cui all'art. 6 della L.R. 12/2006, ovvero sia stato rilasciato un titolo edilizio precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 12/2006.

La popolazione dei Comuni, degli ATS e della Regione si riferisce alla popolazione residente ed è calcolata sulla base dei dati più aggiornati resi disponibili dal Servizio della Regione competente in materia statistica.

4. DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI E TERRITORIALI

4.1 Definizione di parametri ai fini della determinazione degli standard di dotazioni territoriali

4.1.1 Definizione di superficie di un esercizio cinematografico ai fini del calcolo dei parcheggi pubblici

Per superficie di un esercizio cinematografico, ai fini della determinazione della quantità di parcheggi pubblici, si intende la superficie lorda di pavimento di tutti i piani utilizzabili, misurata al netto di murature, pilastri tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi, con esclusione dei vani destinati ad impianti tecnologici (ascensori, centrali termiche, sala di proiezione ecc.).

4.1.2 Determinazione dei posti a sedere nell'ambito di un esercizio cinematografico.

I posti a sedere di un esercizio cinematografico sono determinati dalla capacità ricettiva della struttura, tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi previste per l'esercizio di attività di pubblico spettacolo e sono espressamente individuati ed attestati nel progetto edilizio allegato al permesso di costruire.

4.1.3 Definizione di parcheggi pubblici – criteri di misurazione.

Costituiscono gli spazi da cedere al Comune per parcheggi pubblici ai sensi dell'art. A-24 della L.R. 20/2000 e art. 2, comma 4 della L.R. 35/1990; sono determinati da "posti auto" considerati delle dimensioni minime di metri 2,50 x 5,00.

Ai fini del calcolo dello standard richiesto si considerano di mq 25 per posto auto, comprensivi dei relativi spazi di manovra.

4.1.4 Definizione di parcheggi pertinenziali – criteri di misurazione

I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni o loro porzioni, adibiti a parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato esercizio cinematografico e da mantenersi a carico del privato.

Nei parcheggi pertinenziali le dimensioni lineari dei posti auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a metri 2,50 x 5,00.

4.1.5 Definizione di verde pubblico

Costituisce lo spazio aperto ed attrezzato per attività per il tempo libero, o a dotazioni ecologiche e ambientali da cedere al comune ai sensi degli artt. A 24 e A-25 della L.R. 20/2000.

4.2 Accessibilità

Per insediamenti di medie e grandi multisale devono essere assicurati requisiti di localizzazione tali da offrire un'efficace accessibilità, rispetto al bacino d'utenza previsto, attraverso un sistema integrato della mobilità e minimizzando l'impatto dell'insediamento sulla rete stradale esistente anche attraverso un'adeguata organizzazione degli accessi.

4.2.1 Idoneità della collocazione rispetto alla rete viaria

Si definiscono i seguenti livelli di prestazione:

- a) insediamento raggiungibile direttamente da strada con le caratteristiche di tipo A (autostrada) o di tipo B (strada extraurbana principale di cui all'art. 2 del Codice della Strada) o quantomeno costituita quest'ultima da carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie per ogni senso di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso (larghezza complessiva della carreggiata mt 18,00 e banchine di larghezza mt. 1,75 ciascuna (ex III CNR). Per "raggiungibile direttamente" si intende in questo caso che fra la strada con le caratteristiche richieste e l'accesso ai parcheggi pertinenziali dell'insediamento cinematografico si percorre un raccordo stradale di uso pubblico vi sia un percorso stradale di lunghezza non superiore a due chilometri, di sezione adeguata al traffico e senza attraversare zone urbane.
- b) insediamento con accesso diretto da strada di tipo C di cui all'art. 2 del Codice della Strada, (extraurbana secondaria ad unica carreggiata) di larghezza minima di mt. 7,50, con almeno una corsia per senso di marcia, e banchine laterali di larghezza pari a mt. 1,50 ciascuna (ex IV CNR).
- c) insediamento con accesso diretto da strada di tipo C di cui all'art. 2 del Codice della Strada (extraurbana secondaria ad unica carreggiata) o quantomeno di larghezza minima di mt. 7,00, con almeno una corsia per senso di marcia, e banchine laterali di larghezza pari a mt. 1,25 ciascuna (ex V CNR).
- d) insediamento raggiungibile direttamente da una strada di tipo D di cui all'art. 2 del Codice della Strada (strada urbana di scorrimento) o quantomeno costituita da carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra di mt 1,00, e marciapiedi di mt 1,50 (larghezza complessiva della carreggiata mt 16,00, banchine di larghezza mt. 1,00 ciascuna, marciapiedi di larghezza mt 1,50 ciascuno, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate. Per "raggiungibile direttamente si intende in questo caso che fra la strada di scorrimento e l'accesso ai parcheggi pertinenziali dell'insediamento cinematografico si percorre un raccordo stradale vi sia un percorso stradale di lunghezza non superiore a cinquecento metri, di sezione adeguata al traffico atteso.

Per le grandi multisale che costituiscono poli funzionali si richiede il livello a).

Per le grandi multisale si richiede il livello b) o c).

Per le medie multisale, ad esclusione di quelle previste nei centri storici, in ambiti consolidati e nei Comuni montani, si richiede il livello c) o d).

4.2.2 Efficacia della collocazione rispetto alla rete TPL

Si definiscono i seguenti livelli di prestazione:

- a) collocazione a meno di 600 metri da una stazione del Servizio Ferroviario Regionale o di servizi ferroviari di bacino ad elevata frequenza; la distanza è calcolata dall'accesso/uscita della stazione all'accesso/uscita della sala cinematografica.
- b) collocazione presso una fermata di servizi di trasporto urbano collettivo TPL opportunamente modulato in rapporto al flusso atteso ed in posizione tale che il parcheggio pubblico realizzato dalla struttura cinematografica come standard possa svolgere funzioni di parcheggio scambiatore per il raggiungimento del centro urbano;
- c) collocazione a meno di cento 150 metri fra l'ingresso alla struttura cinematografica e una fermata di servizi di trasporto urbano o suburbano collettivo TPL a media o elevata adeguata frequenza.

Per le grandi multisale che costituiscono poli funzionali si richiede il livello a) o b).

Per le grandi multisale si richiede il livello b) o c).

Per le medie multisale, escluse quelle previste nei centri storici, in ambiti consolidati o in Comuni montani, si richiede il livello c).

4.2.3 Efficienza dell'innesto fra la viabilità pubblica e privata

Si definiscono i seguenti livelli di efficienza:

- a) innesto ad uso esclusivo dell'insediamento cinematografico o dell'area polifunzionale cui è inserito l'esercizio stesso, con corsie di accelerazione e decelerazione, senza intersezioni a raso;
- b) innesto canalizzato ad uso esclusivo dell'insediamento cinematografico o dell'area polifunzionale cui è inserito l'esercizio stesso, con corsie di accelerazione, di decelerazione e di accumulo, per la svolta a sinistra, di lunghezza adeguata ai flussi di traffico attesi;
- c) innesto canalizzato ad uso esclusivo dell'insediamento cinematografico.

Per le grandi multisale che costituiscono "poli funzionali" si richiede il livello a).

Per le grandi multisale si richiede il livello b) o c).

Per le medie multisale, escluse quelle previste nei centri storici, in ambiti consolidati o nei Comuni montani, si richiede il livello c).

4.3 Standard urbanistici

In materia di aree ed opere pubbliche da cedere si applicano le norme di cui all'allegato A-24 della L.R. 20/2000, come di seguito indicato.

4.3.1 Standard pubblici

Secondo quanto disposto dall'art. A 24, comma 3 lettera b) e comma 10, della L.R. 20/2000 e art. 2, comma 4, della L.R. 35/1990, gli standard pubblici sono determinati come di seguito indicato.

- a) Parcheggi pubblici: la dotazione minima è di 80 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento come definita al precedente punto 4.1.1.
- b) Verde pubblico: la dotazione minima è di 120 mq ogni 100 mq di superfici lorda di pavimento come definita al precedente punto 4.1.1.

4.3.2 Localizzazione e organizzazione delle aree pubbliche

In caso di nuovi esercizi cinematografici i parcheggi pubblici potranno essere localizzati anche in adiacenza ai parcheggi pertinenziali di cui al successivo punto b) in caso di poli funzionali, o di aggregazioni multifunzionali (commerciale, terziario, pubblici esercizi, residenziale), lo strumento urbanistico attuativo potrà prevedere che gli standard per parcheggi pubblici e di verde pubblico previsti per ciascuna destinazione, siano rispettivamente accorpati in una unica struttura organizzata.

Negli ambiti urbanizzati gli standard di parcheggio potranno anche essere localizzati in aree decentrate rispetto all'esercizio cinematografico qualora necessari per il raggiungimento della dotazione minima in contesti insediativi carenti.

4.3.3 Parcheggi pertinenziali

Costituiscono spazi di uso comune, destinati a tutti i clienti e dovranno essere strettamente afferenti l'insediamento cinematografico.

a) Localizzazione e organizzazione

I parcheggi pertinenziali di esercizi cinematografici devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti e debbono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi.

I parcheggi pertinenziali possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene il complesso cinematografico di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura cinematografica con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in adiacenza ma in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni. In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi all'esercizio cinematografico, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

c) Dotazione di parcheggi pertinenziali

Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono per le medie e grandi multisale le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione ai diversi ambiti urbani, nel rispetto del valore di 1 posto auto ogni 2 posti a sedere.

Qualora gli esercizi cinematografici siano collocati in aree plurifunzionali (compresenza con altre funzioni di tipo commerciale, terziario, ristorativo, ricreativo, culturale a forte attrattività di pubblico), la dotazione è determinata in 1 posto auto ogni 2,5 posti a sedere.

Nel caso di strutture cinematografiche che comprendano altre attività complementari (commerciali, residenziali, terziarie, pubblici esercizi, ecc.), alle dotazioni di parcheggi pertinenziali relativi agli esercizi cinematografici stessi si sommano le corrispondenti dotazioni relative alle altre funzioni presenti o previste, nella misura prescritta dallo strumento urbanistico comunale vigente.

Le dotazioni sopra definite per i parcheggi pertinenziali possono essere ampliate nell'ambito di indicazioni previste negli strumenti pianificatori, o dal PUT, o da accordi sottoscritti con il Comune, per l'utilizzo di tali posti come parcheggi scambiatori per l'accesso al servizio di TPL.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere la diminuzione delle dotazioni sopra definite, fino a un valore minimo di 1 posto auto ogni 4 posti a sedere, esclusivamente in presenza di un servizio di TPL che risulti, sulla base di un apposito studio, idoneo per capacità, frequenza e orari di funzionamento.

4.3.4 Casi di possibile variazione delle dotazioni

a) Standard pubblici

Nei centri storici, negli ambiti urbani consolidati ed in quelli da riqualificare, al fine di favorire processi di riqualificazione e valorizzazione delle aree urbane, i Comuni possono prevedere la "monetizzazione" parziale o totale di parcheggi pubblici e di verde pubblico, come stabilito dall'art. 26, comma 7, della L.R. 20 del 2000, nel caso di interventi di cambio d'uso e di ristrutturazione edilizia, anche con incremento della superficie utile all'interno dei volumi esistenti, relativamente ad insediamenti per medie multisale.

b) Parcheggi pertinenziali

Nei centri storici, negli ambiti urbani consolidati ed in quelli da riqualificare, al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento delle medie multisale esistenti, i Comuni possono prevedere dotazioni per parcheggi pertinenziali inferiori a quelli di cui al precedente punto 4.3.3. Il Comune può altresì richiedere, in alternativa, la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento dell'accessibilità ciclo-pedonale, nel contesto insediativo di riferimento.

c) Aree multifunzionali

Nel caso di esercizi cinematografici da collocarsi in ambiti destinati ad una pluralità di funzioni integrate fra loro, al fine di conseguire l'obiettivo del contenimento del consumo del

territorio, secondo criteri di sostenibilità ambientale, e nel contempo assicurare la disponibilità dei parcheggi pubblici e pertinenziali nelle quote stabilite ai precedenti paragrafi, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere la complementarietà d'uso, parziale o totale, dei parcheggi pubblici e pertinenziali delle altre strutture presenti nella medesima area.

Tale complementarietà d'uso è disciplinata dalla convenzione urbanistica, a seguito di verifica da parte dell'amministrazione comunale che nelle diverse fasce orarie siano disponibili le quote di parcheggi prescritte per ciascuna funzione, ed è subordinata alla monetizzazione della quota di parcheggi pubblici non realizzata.

4.3.5 Caratteristiche tipologiche

a) Parcheggi pubblici e pertinenziali

La pianificazione urbanistica comunale definisce criteri costruttivi dei parcheggi tenendo conto dei principi di bioarchitettura e di mobilità sostenibile, con particolare riferimento ai requisiti di permeabilità e di verde, all'integrazione con le dotazioni di verde pubblico, e alla realizzazione di percorsi pedonali con soluzioni in sicurezza e di moderazione della velocità.

I parcheggi pubblici sono realizzati preferibilmente in superficie ed alberati. I parcheggi pertinenziali sono da preferire in soluzioni interrato o, se fuori terra, in soluzioni multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dallo strumento urbanistico comunale, che minimizzino l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata. Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capienza superiore a cento posti-auto in aree ad elevata permeabilità, quali terrazzi fluviali e i conoidi dell'alta pianura.

b) Verde pubblico

Il verde pubblico dovrà essere dotato di adeguati percorsi di accessibilità, di attrezzature di arredo quali panchine e giochi, di impianti arbustivi e di alberature di alto fusto secondo quanto previsto dal regolamento comunale del verde. Dovranno essere altresì previste infrastrutture a rete, quali sistema fognario ed illuminazione pubblica con soluzioni anti-inquinamento luminoso.

Nei centri storici e negli ambiti consolidati, il verde pubblico dovrà costituire prioritariamente elemento di ricucitura e riqualificazione dello spazio urbano.

5. ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

5.1 Procedure

L'autorizzazione unica per l'insediamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, rilasciata dal Comune territorialmente competente, deve essere subordinata all'accertamento, da parte della Regione, della conformità al presente Programma ed all'ottenimento della relativa attestazione.

L'accertamento non è dovuto se l'ampliamento o la ristrutturazione di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, o che divengano tali a seguito delle opere richieste, non comporti un aumento di posti superiore al dieci per cento di quelli indicati nella licenza di agibilità ovvero nell'autorizzazione unica originaria.

5.2 Criteri di priorità

Nel caso in cui siano inoltrate all'Amministrazione regionale più istanze per l'accertamento di conformità di domande di autorizzazioni di cui all'art. 6 della L.R. 12/2006 relative al medesimo ambito territoriale ed in base ai criteri di cui al precedente capitolo 2 non possano risultare tutte contemporaneamente conformi alle disposizioni del presente programma, costituiscono criteri di priorità:

- a) la trasformazione o ristrutturazione di esercizi esistenti;
- b) il trasferimento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale esistenti in altra zona dello stesso ambito;

- c) l'attività di esercizio rientrante in progetti di intervento urbano-territoriale di qualificazione (legge regionale n. 19/1998), o di valorizzazione commerciale (legge regionale n. 14/1999);
- d) l'insediamento in aree già urbanizzate (dismesse, degradate, sottoutilizzate), o in contenitori dismessi, da preferire a progetti che prevedono la costruzione di esercizi cinematografici ex-novo;
- e) l'integrazione delle attività cinematografiche con altre attività che valorizzano l'identità culturale del territorio;
- f) l'integrazione delle attività cinematografiche con attività economiche con accesso dal medesimo ingresso (col medesimo numero civico) della struttura cinematografica e dirette a fornire servizi accessori ai fruitori del cinema, quali (a mero titolo esemplificativo): esercizi di somministrazione di cibi e bevande, internet-point, mediateca, baby-sitting, altri servizi commerciali (librerie specializzate, home-video);
- g) sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica regionale, di valorizzazione ricettiva e culturale e di rilancio del potere attrattivo del territorio, ai sensi della legge regionale n. 40/2002.
- h) il minore impatto ambientale, con particolare attenzione al traffico indotto sulla rete infrastrutturale esistente.

L'attestazione di conformità sarà rilasciata prioritariamente all'istanza che risponde positivamente al maggior numero dei criteri elencati.

6. PERIODO STAGIONALE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ARENE

Le arene cinematografiche sono attive nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 15 settembre di ogni anno.

8. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA E MONITORAGGIO

Il presente Programma per l'insediamento degli esercizi cinematografici è aggiornato con cadenza quadriennale. Ai fini dell'attuazione del Programma e dell'aggiornamento delle indicazioni in esso contenute, in coerenza con quanto previsto all'art. 8 della L.R. 12/2006, la Regione produce un rapporto, a cadenza annuale, sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici ed effettua un monitoraggio del sistema dell'offerta cinematografica basato sui dati raccolti nella banca dati informatizzata delle sale ed arene cinematografiche presenti in regione.

Per valutare l'attuazione del Programma e formulare eventuali proposte di modifica è istituito un Nucleo di Monitoraggio, composto da un rappresentante, rispettivamente, dell'ANCI, dell'UPI e dell'ANEC – associazione di esercenti cinematografici maggiormente rappresentativa sul territorio regionale – nonché dal dirigente responsabile del Servizio competente per materia che ne coordina il lavoro.

Il Nucleo di Monitoraggio è convocato, con cadenza annuale o ogni qual volta almeno uno dei componenti ne faccia richiesta, presso il Servizio regionale competente per materia. Ai lavori del Nucleo di Monitoraggio possono essere invitati a partecipare i referenti di altre Direzioni Generali della Regione di volta in volta individuati sulla base dei temi in discussione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 FEBBRAIO 2012, N. 72

Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo schema di: "Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visti:

- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005, n. 13) ed, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma 4 lett. n) recita "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge";

- lo schema di regolamento della Giunta regionale recante

in oggetto: "Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)" (prot. n. 40553 del 12 dicembre 2011);

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Politiche economiche" con nota prot. n. 6372 del 16 febbraio 2012;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:

- di esprimere il parere di conformità allo Statuto e alla legge dello schema di "Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)", ai sensi della lettera n), comma 4, dell'art. 28 dello Statuto regionale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1789 - Risoluzione proposta dalla consigliera Barbati per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte alla prevenzione della tubercolosi

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

- in Italia si verificano cinquemila casi di Tbc ogni anno, di cui 500 solo in Emilia-Romagna, cifra che ci colloca tra le regioni con il più alto tasso di incidenza della malattia. Addirittura la città di Bologna ha la maglia nera delle città italiane per quanto riguarda il 2010 con 130-150 casi di Tbc;

- il 16% dei batteri isolati all'Ospedale S. Orsola di Bologna nel 2011 è resistente ai farmaci più efficaci e causa infezioni difficilmente trattabili, segnando così l'avvento di una nuova emergenza dei ceppi cosiddetti 'mdr' (multi-drug resistant) resistenti ai più efficaci farmaci antitubercolari, prevalentemente provenienti da soggetti nati all'estero;

- l'incidenza della malattia è alta anche tra il personale sanitario in quanto la vaccinazione è obbligatoria, ma l'efficacia del vaccino non è altissima e molti soggetti si rifiutano di farla. I reparti più a rischio per la contrazione della Tbc da parte del personale sanitario sono nello specifico: pronto soccorso, pneumologia, anatomia patologica, microbiologia, malattie infettive e radiologia cardio-pneumologica;

- peraltro, come rilevato dal "Piano sociale e sanitario 2008-2010", "L'incidenza di tubercolosi non ha mostrato flessioni nell'ultimo decennio, nonostante gli interventi attuati; indagini recenti hanno evidenziato la necessità di migliorare la tempestività diagnostica ed il follow-up dei pazienti".

Rilevato che

- la delibera di Giunta regionale 7 febbraio 2005, n. 186 (recante Attivazione di un "Sistema di segnalazione rapida" di

eventi epidemici ed eventi sentinella nelle strutture sanitarie e nella popolazione generale) ha istituito - ad integrazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in tema di sistema informativo delle malattie infettive - un sistema di segnalazione rapida di eventi epidemici ed eventi sentinella nelle strutture sanitarie e nella popolazione generale, finalizzato alla sorveglianza di malattie infettive e diffuse richiedenti, per specifiche caratteristiche epidemiologiche o della popolazione coinvolta, piani di risposta rapidi e interventi adeguati al controllo della diffusione delle stesse;

- la determina regionale 1 febbraio 2006, n. 1925 (recante "Approvazione del documento che disciplina il sistema di segnalazione rapida di eventi epidemici ed eventi sentinella nelle strutture sanitarie e nella popolazione generale, istituito con Delib. GR. n. 186/2005"), ha disciplinato - sotto il profilo operativo - le modalità di segnalazione rapida delle malattie infettive, tra cui la tubercolosi, che colpisca un operatore sanitario ovvero un cittadino;

- nonostante tali interventi, il "Piano sociale e sanitario 2008 - 2010" ha espressamente indicato, tra gli obiettivi da perseguire mediante l'adozione di strategie e misure efficienti, "Il consolidamento e lo sviluppo di sistemi di sorveglianza [delle malattie infettive, tra cui - ovviamente - la TBC] più sensibili e tempestivi" e segnatamente " - il miglioramento dei piani di intervento per le malattie infettive rilevanti, in particolare all'interno della collettività (TB, legionellosi, meningiti, ecc.) (...), e lo sviluppo di piani di risposta in caso di (...) emergenze epidemiche (...); miglioramento che deve prevedere un esplicito e costante riferimento all'integrazione coi servizi clinici e alla definizione delle rispettive azioni e delle opportune sequenze; - il consolidamento ed il miglioramento dei programmi per la sorveglianza ed il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria (...), anche attraverso un'azione sinergica con il comitato delle infezioni ospedaliere e con la Commissione terapeutica locale e con le iniziative messe a punto nei Nuclei delle cure primarie per il miglioramento dell'appropriatezza farmaceutica; - interventi atti-

vi per assicurare il mantenimento degli elevati livelli di copertura vaccinale raggiunti in questa regione per le vaccinazioni ormai consolidate, il miglioramento della capacità di raggiungere attivamente le persone a rischio e l'attivazione di nuovi programmi vaccinali (...), anche qui valorizzando gli impegni di educazione sanitaria assunti dai Nuclei delle cure primarie”.

Visti

- l'art. 32, comma 1, Cost., ai sensi del quale “La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”;

- la L. 23 dicembre 1978, n. 833 (“Istituzione del servizio sanitario nazionale”), che promuove la tutela della salute e la qualità delle prestazioni sanitarie in tutte le loro forme;

- il “Piano sanitario nazionale 2011-2013”;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, recante “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale”.

Impegna la Giunta regionale

- a stimare le criticità ancora sussistenti nel sistema di rilevazione e di prevenzione della malattia della tubercolosi tra gli operatori sanitari e nelle strutture sanitarie;

- a potenziare strategie efficienti ed efficaci di controllo e prevenzione al fine di evitare una diffusione della TBC tra gli operatori sanitari, e di conseguenza tra i pazienti, anche implementando l'attività di controllo e monitoraggio volta ad assicurare che le misure precauzionali siano effettivamente rese operative ed eseguite da parte degli operatori sanitari e in tutte le strutture sanitarie;

- ad incrementare le misure precauzionali nelle scuole e, più in generale, nei luoghi pubblici maggiormente esposti al rischio di diffusione del virus;

- a promuovere campagne informative e di sensibilizzazione in modo capillare, sia tra i cittadini che tra gli operatori sanitari.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1949 - Risoluzione proposta dal consigliere Mandini per impegnare la Giunta ad adottare misure per ovviare alle criticità segnalate per i lavori della Variante di Valico nel secondo intervento infrastrutturale che interessa la tratta La Quercia - Barberino del Mugello

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

come noto, la Variante di Valico rappresenta un'opera viaria di realizzazione di un tratto autostradale compreso tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello, di lunghezza complessiva pari a circa 63 Km;

in particolare, l'opera in esame si articola in due macro interventi infrastrutturali;

un primo intervento, riguardante la tratta autostradale Sasso Marconi-La Quercia (19,4 Km), consiste nell'adeguamento dell'attuale Autostrada A1 mediante la costruzione della terza corsia di marcia e nel rifacimento dello svincolo di Sasso Marconi. I lavori risultano ultimati e ad ottobre 2006 la tratta è stata

aperta al traffico;

un secondo intervento infrastrutturale, che più specificamente rileva in tal sede, interessa la tratta La Quercia-Barberino del Mugello e consiste nella realizzazione ex novo di un nuovo tracciato autostradale di 37 km da affiancare all'attuale Autostrada A1, nonché nel rifacimento e spostamento di alcuni svincoli autostradali. I lavori sono attualmente in corso e l'apertura al traffico è prevista per l'anno 2013;

la tratta La Quercia-Barberino del Mugello presenta - oggettivamente e come comprovato dalle relazioni tecniche allegate agli atti progettuali - significative ed importanti difficoltà realizzative a causa della particolare morfologia del territorio appenninico tosco-emiliano. Segnatamente, la nuova tratta autostradale e le gallerie all'uopo necessarie insistono su aree geologiche instabili e ricche di sacche di gas, che rendono alquanto complicati gli scavi sotterranei e la posa dei pilastri.

Rilevato che

tra i Comuni interessati dalla realizzazione dell'opera infrastrutturale, vi è il Comune di San Benedetto Val di Sambro, il cui territorio è - come noto - attraversato dall'omonima galleria della Variante di Valico (galleria di circa 4 Km);

nonostante gli studi di fattibilità e le relazioni tecniche approntate da ASPI S.p.A. nel corso dell'iter realizzativo dell'opera, che espressamente (r)assicurano in ordine alla realizzabilità dell'opera senza conseguenze di rilievo con riferimento agli abitati circostanti e alla stabilità del territorio, è dato oggettivo (documentato da scatti fotografici e da rilievi tecnici) che le abitazioni localizzate nella frazione di Ripoli Santa Maria Maddalena (Comune di San Benedetto Val di Sambro) riportano gravi danni strutturali e che il paese sta lentamente collassando verso valle a causa di un significativo fenomeno di costante erosione;

in ordine al fenomeno franoso, i dati sono parziali e la sua gravità è solamente ipotizzabile: ad oggi, nulla esclude che esso continui anche a lavori ultimati, con conseguenze drammatiche;

peraltro, il fenomeno risulta aggravato dalle infiltrazioni acquifere che interessano il territorio e, ad oggi, non risulta che siano stati effettuati da parte di ASPI S.p.A. rilevamenti tecnici né - tanto meno - che siano stati predisposti interventi di consolidamento o messa in sicurezza comunque denominati;

a conferma della gravità di tale situazione complessiva, risulta che diverse abitazioni localizzate in Ripoli Santa Maria Maddalena sono state precauzionalmente (e necessariamente) sgombrate mediante ordinanza del Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro;

la criticità della situazione è confermata da un parere tecnico dell'Assessorato Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile del 20 ottobre 2011, in cui si conferma che la tutela della pubblica incolumità nei territori interessati non può essere garantita, anche in considerazione del fatto che è ragionevole prevedere che gli spostamenti tellurici possano provocare danni anche seri alle strutture abitative coinvolte, oltre che all'opera stessa.

Rilevato altresì che

già nell'ottobre 2010, alcuni geotecnici dell'Università di Napoli avevano elaborato uno studio in ordine alla galleria Val di Sambro, evidenziando le criticità connesse alla realizzazione dell'opera;

già dal 2010, le segnalazioni dei cittadini evidenziavano, quanto meno, una situazione di pericolosità e di dissesto geomorfologico, causativo di danni alle abitazioni;

già a maggio 2011, la Procura di Bologna aveva aperto un fascicolo conoscitivo, anche in relazione alle indagini condotte dai carabinieri di Vergato, fascicolo conoscitivo sfociato nella formale apertura di un'inchiesta contro ignoti (il reato ipotizzato è quello di disastro colposo);

è quindi un dato oggettivo che le criticità connesse alla realizzazione della galleria Val di Sambro erano note e già state segnalate da molto tempo e da numerose fonti; ciononostante, i soggetti interessati e preposti al monitoraggio non hanno adottato le opportune misure precauzionali né condotto un'attività conoscitiva e di monitoraggio idonea ad evidenziare preventivamente le criticità e i difetti progettuali, strutturali e realizzativi dell'opera.

Impegna la Giunta

ad adottare misure urgenti, nei limiti della propria competenza, per ovviare alle criticità segnalate, eventualmente promuovendo la costituzione di un tavolo concertativo tra tutti i soggetti istituzionalmente interessati anche al fine di rappresentare la necessità che gli abitanti pregiudicati siano indennizzati o risarciti;

più in generale, ad adottare misure precauzionali preordinate alla tutela degli abitanti dei paesi localizzati in prossimità della galleria Val di Sambro;

ad adottare misure di costante monitoraggio al fine di adottare tutte le strategie tempestive che si rivelassero necessarie in relazione all'evoluzione della situazione complessiva;

in applicazione della normativa regionale in materia di sicurezza nei cantieri, ad attivare strategie per verificare la sussistenza di eventuali rischi per i lavoratori impegnati negli scavi e, nell'eventualità, ad adottare misure per ovviare alle relative criticità;

a valutare - nell'ambito delle attività spettanti alla Giunta ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i), dello Statuto e ricorrendone i presupposti sostanziali e processuali - l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi (collettivi e diffusi) lesi nella vicenda in esame, ivi compresa la costituzione in giudizio nell'eventuale (futuro) processo.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1954 - Risoluzione proposta dai consiglieri Monari, Cevenini, Luciano Vecchi, Pariani, Moriconi, Casadei, Marani, Montanari, Riva e Costi per impegnare la Giunta ad intervenire presso ANAS e Società Autostrade al fine di valutare i danni arrecati nelle Frazioni di Ripoli-Santa Maria Maddalena a seguito dei lavori per la realizzazione della Variante di Valico e ad assicurare che il monitoraggio degli edifici lesionati sia svolto insieme a rappresentanti della pubblica Amministrazione

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

ANAS, attraverso la società concessionaria Autostrade per l'Italia, sta procedendo alla realizzazione dei lotti 6 e 7 della Variante di Valico, relativi al tratto compreso tra la galleria Val di Sambro e la località Badia Nuova, per uno sviluppo complessivo pari a circa 7,5 km, comprendenti gli scavi per la galleria

Val di Sambro e la galleria Sparvo;

durante i lavori di scavo della galleria Sambro alcuni edifici in frazione Ripoli - Santa Maria Maddalena, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, hanno riportato lesioni che hanno destato la preoccupazione degli abitanti, dell'Amministrazione comunale e della stessa Regione.

Evidenziato che

su richiesta del Sindaco, l'Assessorato alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile ha attivato fin dallo scorso inverno un'attività di supporto tecnico da parte dei tecnici dei Servizi regionali competenti in materia (Servizio Tecnico Bacino Reno e Servizio Geologico Sismico), che si è concretizzato nella stesura di due approfondite valutazioni relative agli studi di stabilità del versante redatti dalla società Autostrade per l'Italia nell'ambito della galleria Val di Sambro, lotto 5b Variante di Valico;

i dati forniti dalla strumentazione installata, e quelli derivati dal contestuale sistema di monitoraggio laser da parte della Regione Emilia-Romagna, hanno rilevato che il versante risulta interessato da due movimenti franosi attivi - di cui uno più a nord (in prossimità e a valle della proprietà Scaramuzza) con profondità variabile da pochi metri fino a circa 20 metri, che ha evidenziato movimenti complessivi superiori a 35 cm in circa 10 mesi ed è attualmente in fase di rallentamento, e l'altro (più direttamente interessante l'abitato di Ripoli) con profondità da 26 a 70 metri e con spostamenti complessivi in profondità fino a 4 cm e in superficie fino a 8 cm.

Sottolineato che

sebbene lo studio non permetta con certezza di definire l'effettiva criticità dei movimenti, è ragionevole ritenere che spostamenti dell'entità prevista possano arrecare futuri danni agli edifici, da cui i provvedimenti di sgombero cautelativo emessi dal Sindaco, né è attualmente possibile garantire, con lo scavo in atto, il mantenimento delle esistenti condizioni strutturali degli edifici coinvolti;

per assicurare l'incolumità degli abitanti ed il maggior contenimento possibile dei danni agli edifici è pertanto indispensabile conoscere l'esatta entità dei movimenti del versante (idoneamente assicurata dal sistema di monitoraggio installato dalla Regione) e la costante evoluzione delle condizioni statiche degli edifici interessati da tali movimenti, attraverso un controllo operato da tecnici esperti e qualificati e preceduto dal rilievo delle condizioni degli edifici;

ciò al fine di fornire al Sindaco tutti gli elementi utili alla valutazione dell'effettivo rischio per la pubblica incolumità, alla cui determinazione concorre tanto la pericolosità del fenomeno franoso in corso, quanto la vulnerabilità degli edifici coinvolti.

Considerato che

la galleria Sambro costituisce parte essenziale della Variante di Valico, che rappresenta a sua volta l'opera infrastrutturale di maggior rilievo, sia economico che logistico, attualmente in corso nella nostra Regione, opera strategica a livello nazionale e internazionale specificamente destinata a risolvere le insostenibili criticità unanimemente riconosciute nell'attuale tracciato dell'Autostrada A1;

affinché la realizzazione di tale infrastruttura strategica avvenga con la piena salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, dell'integrità del patrimonio e della tutela dell'ambiente, è necessario che il versante di Ripoli - Santa Maria Maddalena sia oggetto della massima attenzione e che su tutti gli edifici coin-

volti siano effettuate valutazioni tecniche puntuali, qualificate e costantemente aggiornate nel tempo, al fine di consentire a tutti gli Enti istituzionalmente interessati di valutare al meglio la situazione nel suo evolversi e di assumere le decisioni di competenza con la più ampia cognizione di causa.

Prende atto con apprezzamento

della concreta attivazione congiunta degli Assessorati regionali competenti (Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile e Assessorato Programmazione territoriale, Urbanistica, Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, Logistica e Trasporti) nei confronti dell'Osservatorio Ambientale per la Variante di Valico (cui spetta il compito di evidenziare situazioni problematiche nel corso dei lavori), al fine di ottenere la formalizzazione di un Protocollo di monitoraggio degli edifici e valutazione dei fenomeni riscontrati, che garantisca la terzietà nella lettura degli effetti e metta quindi i decisori - ciascuno per quanto di rispettiva competenza - nelle condizioni di assumere immediatamente i provvedimenti di volta in volta ritenuti più opportuni;

della disponibilità offerta dall'Assessorato alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile al Comune di San Benedetto Val di Sambro, finalizzata ad assicurare - attraverso esperti qualificati dei Servizi competenti - il massimo supporto tecnico alle attività di monitoraggio degli edifici e dei movimenti del versante.

Impegna la Giunta

a proseguire nell'attività fin qui svolta, riferendone puntualmente gli esiti a questa Assemblea;

ad assicurare che il monitoraggio degli edifici non sia svolto unilateralmente dai soggetti preposti alla realizzazione dell'opera - il cui interesse principale, pur nella necessità di autotutela nei confronti di terzi, è la prosecuzione dei lavori autostradali - bensì congiuntamente con rappresentanti della pubblica amministrazione che ne garantiscano l'oggettività e la rispondenza alle finalità di salvaguardare l'incolumità dei cittadini, l'integrità del patrimonio e la tutela dell'ambiente;

ad esercitare ogni utile interessamento affinché l'attività di monitoraggio degli edifici e del versante prosegua a carico della società concessionaria, al termine dei lavori di realizzazione della galleria, per un periodo non inferiore ai successivi cinque anni;

ad adoperarsi nei confronti dell'Osservatorio Ambientale affinché provveda con la massima tempestività:

- a formulare le proprie valutazioni al riguardo, anche al fine di indicare ai competenti Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture l'eventuale necessità di rettificare le proprie prescrizioni rese in fase approvativa delle opere;

- ad istituire un sistema di periodica, capillare e costante informazione, al fine di assicurare alla popolazione della frazione di Ripoli - Santa Maria Maddalena, in tempo reale e con assoluta oggettività, la conoscenza dello stato dei lavori e del livello di sicurezza degli edifici della frazione, di volta in volta accertato dal Collegio dei Tecnici di cui al Protocollo operativo in corso di formalizzazione;

ad intervenire presso ANAS e la società Autostrade al fine:

- di una adeguata valutazione dei danni arrecati al patrimonio edilizio e ambientale, nonché dei danni sociali alla stessa comunità di Ripoli - Santa Maria Maddalena, in conseguenza dei lavori di realizzazione della galleria Val di Sambro e, nel suo complesso, della Variante di Valico, con particolare riferimento ai tratti di maggior vulnerabilità del territorio appenninico;

- dell'adozione, da parte dei soggetti esecutori, di tecniche di escavazione aventi minor impatto sul delicato tessuto geologico e geomorfologico del versante in esame e degli altri versanti interessati dai lavori.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2051 - Risoluzione proposta dai consiglieri Naldi, Sconciaforni, Donini e Meo per impegnare la Giunta a chiedere ad ANAS e alla Società Autostrade la sospensione cautelativa dei lavori di scavo nella galleria Val di Sambro al fine di accertarne la sicurezza per la prosecuzione dei lavori

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

- la Variante di Valico, inserita nell'ambito del progetto di potenziamento dell'autostrada A1 Milano-Napoli, si estende per 60 chilometri tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello attraversando il territorio di otto comuni, tra i quali quello di San Benedetto Val di Sambro (BO), interessando in particolare le frazioni di S. Cristina in Ripoli e di Santa Maria Maddalena in Ripoli;

- nell'ambito della realizzazione del lotto 5b di tale opera, durante i lavori di scavo della galleria Val di Sambro, alcuni edifici situati nelle frazioni citate hanno riportato lesioni che hanno destato la preoccupazione degli abitanti, dell'Amministrazione comunale e della stessa Regione;

- le unità geologiche presenti, sono rappresentate dai depositi di copertura (depositi di frana quiescente e in evoluzione) e dal substrato costituito dalle Formazioni del Monghidoro (MOH), un "flysch" composto da un'alternanza di strati arenacei e argillosi in parte "tettonizzati" e a struttura caotica, in parte a stratificazione orizzontale;

- gli imbocchi delle due canne della galleria Val di Sambro si intestano entro un corpo di frana, inizialmente classificato come "quiescente", attivatosi già durante la fase di realizzazione delle opere di imbocco;

- l'attraversamento dell'ammasso in frana ha richiesto molto più tempo del previsto in quanto la sua lunghezza si è rivelata molto maggiore rispetto alle previsioni contenute nel progetto definitivo e ciò ha determinato ritardi per la necessaria realizzazione di interventi di consolidamento, interventi risultati utili per consentire lo scavo, ma non sufficienti per garantire la stabilità del versante sul quale sorgono gli abitati.

Considerato che

- il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha già emesso diverse ordinanze di sgombero cautelativo di edifici lesionati dai movimenti franosi in atto;

- è stato recentemente sottoscritto un Protocollo operativo fra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di San Benedetto Val di Sambro, Prefettura di Bologna, Osservatorio Ambientale e Socio-economico e Società Autostrade al fine di procedere con estrema sollecitudine ad un monitoraggio congiunto continuativo dello stato dei fabbricati dell'abitato di S. Maria Maddalena di Ripoli e delle relative aree, finalizzato ad acquisire informazioni tempestive sulla presenza, consistenza e

progressione delle lesioni già manifestatesi e di quelle che dovessero verificarsi nel periodo di validità del Protocollo, nonché sulle conseguenti iniziative da intraprendersi al fine di garantire la pubblica incolumità degli abitanti;

- tale costante azione di monitoraggio precederà sempre l'avanzamento dei lavori e proseguirà per i cinque anni successivi alla fine dei lavori di costruzione della galleria;

- i movimenti franosi attivati dallo scavo della galleria e la natura geologica e stratigrafica della zona potrebbero non garantire sia le condizioni di sicurezza della popolazione residente e dei lavoratori impegnati nei cantieri, sia la tenuta strutturale nel tempo della stessa galleria.

Valutato che

- risulta evidente che nel progetto della galleria Val di Sambro si sia sottovalutata la condizione di stabilità dei versanti attraversati e del contesto geologico estremamente fragile e difficile, che difficilmente potrebbe essere consolidato attraverso interventi successivi alla realizzazione dell'infrastruttura.

Impegna la Giunta regionale

- a chiedere ad ANAS e alla Società Autostrade la sospensione cautelativa dei lavori di scavo della galleria fino alla conclusione delle indagini della Procura, al fine di accertare conclusivamente, con il contributo di tutti i soggetti coinvolti, se la loro prosecuzione possa garantire le condizioni di sicurezza o se invece sia necessario individuare una variante plano-altimetrica del tracciato della galleria in contesti geologici stabili per salvaguardare i residenti, le abitazioni e l'opera stessa;

- a prevedere il coinvolgimento diretto del comitato dei residenti di Ripoli Santa Maria Maddalena attraverso suoi rappresentanti nei Collegi dei Tecnici e dei Periti istituiti sulla base del Protocollo operativo definito presso la Prefettura di Bologna in data 9 novembre 2011;

- ad attivarsi presso ANAS e Società Autostrade affinché anche le spese di eventuali futuri lavori di difesa del suolo, che si rendessero necessari in seguito ai movimenti franosi attivati dallo scavo della galleria, vengano posti a carico dei proponenti dell'opera.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2103 - Risoluzione proposta dalla Presidente della Commissione per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, su mandato della stessa Commissione, per impegnare la Giunta ad informare l'azione programmatica e amministrativa al perseguimento della piena rappresentanza di genere (a firma della consigliera Roberta Mori)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la promozione delle pari opportunità nell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive rientra tra i principi generali dell'ordinamento ai quali il Legislatore, statale e regionale, deve attenersi nell'esercizio della propria potestà legislativa;

le Regioni promuovono, come organi costituzionali e istituzioni della Repubblica, la rimozione degli ostacoli che

impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive.

Considerato che

la rappresentanza femminile nelle cariche istituzionali ed elettive italiane è una delle più basse d'Europa, con una percentuale di donne parlamentari pari al 18,3% al Senato, 21,1% alla Camera e 21% all'Europarlamento e che tale percentuale crolla a livello territoriale;

anche in Emilia-Romagna le donne sono sottorappresentate nelle posizioni apicali e di responsabilità, siano esse incardinate in sedi istituzionali, elettive, pubbliche o private e, nello specifico, le presidenti di giunta nelle amministrazioni provinciali si attestano al 33% e si fermano al 19,7% le donne sindaco (numeri esigui ma pure i più alti in Italia), mentre rappresentano il 38,4% della Giunta regionale ma solo il 18% dell'Assemblea legislativa.

Ritenuto che

solo rafforzando le politiche di promozione della parità di genere si può realizzare una presenza equilibrata tra uomini e donne nelle istituzioni e nei posti di responsabilità degli organi economici, amministrativi e politici;

risulta, inoltre, imprescindibile un dialogo strutturato tra le forze politiche e la società civile al fine di garantire il principio della parità dei sessi nell'accesso alle cariche elettive.

Sottolineato che

al fine di tutelare, promuovere e garantire il riequilibrio della rappresentanza e conseguire un'autentica parità di genere è essenziale intervenire in maniera coordinata sulla legislazione regionale, applicando le norme antidiscriminatorie e di democrazia paritaria previste nello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

anche alla luce delle più recenti sentenze della Corte costituzionale risulta necessario intervenire in materia elettorale ove non si sia già provveduto, con misure volte a garantire la parità di genere;

in tale ambito di riequilibrio della rappresentanza, appare indispensabile realizzare, anche con interventi legislativi, la piena cittadinanza politica, sociale ed economica delle donne attraverso la parità di accesso alle cariche direttive delle società partecipate pubbliche e controllate da regioni ed enti locali.

Dato atto che

si è tenuto il 17 e 18 novembre 2011 a Roma il 1° Forum delle Elette nelle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, organismo trasversale dei parlamenti regionali;

si è approvato in seduta plenaria un documento unitario che costituisce un punto di partenza condiviso per la diffusione della prospettiva di genere e l'evoluzione della rappresentanza paritaria nelle istituzioni;

il testo della presente risoluzione è stato condiviso all'unanimità dalla Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.

Si impegna

a convocarsi in seduta straordinaria per affrontare l'emergenza della presenza femminile nelle istituzioni regionali e approfondire il tema degli strumenti normativi elettorali a riequilibrio e garanzia della parità di genere;

ad avviare un percorso volto a introdurre nella normativa regionale, compresi i regolamenti interni di funzionamento degli organi regionali, principi e provvedimenti tali da perseguire la

piena rappresentanza di genere;

a coinvolgere in tale percorso organismi e associazioni della rappresentanza sociale, istituzionale e di genere attraverso la collaborazione degli assessorati e delle commissioni assembleari competenti, in particolare della neo costituita Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.

Impegna la Giunta

ad assumere i principi sopraesposti quali informatori dell'azione programmatica e amministrativa in ogni sede di confronto, di rappresentanza e di decisione, nonché a sostenere e promuovere tale percorso in stretta collaborazione con l'Assemblea legislativa e le Commissioni competenti.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2279 - Risoluzione proposta dai consiglieri Ferrari, Monari, Casadei, Mumolo, Barbieri, Costi, Luciano Vecchi, Noè, Pariani, Mori, Moriconi, Alessandrini, Pagani, Zoffoli, Cevenini, Meo, Grillini, Corradi e Cavalli per impegnare la Giunta a combattere la denutrizione e la malnutrizione nel mondo e a sostenere le iniziative sul tema, anche in previsione dell'Expo di Milano 2015 dal tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita".

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

dal 12 al 14 ottobre prossimi a Parma si svolgerà la manifestazione "Kuminda festival del cibo equo e sostenibile", una manifestazione conosciuta in ogni continente, che per il sesto appuntamento, ha scelto di riunirsi in regione e di lanciare un appello al nostro territorio, per fare crescere l'attenzione sul tema del diritto al cibo per tutti e della sovranità alimentare in attesa dell'Expo di Milano 2015, dal tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita".

L'iniziativa è promossa da numerose organizzazioni del territorio regionale tra le quali "cibopertutti" (una rete di 26 organizzazioni di Parma e Reggio Emilia), con la partecipazione di agricoltori e delle loro associazioni provenienti da oltre trenta Paesi di Asia, Africa e America latina e che, negli ultimi tre anni, ha visto la co-organizzazione da parte del "Comitato italiano per la sovranità alimentare" (CISA) e di "Terre di mezzo".

Rilevato che

oggi, la fame e la scarsità di cibo colpiscono oltre un miliardo di persone, nonostante nel mondo si producano alimenti sufficienti a nutrire ben 11 miliardi di persone.

Secondo il "Global Food Losses and Food Waste studio FAO - SIK, Istituto svedese per il cibo", un terzo delle risorse alimentari commestibili prodotte per il consumo umano va perso o viene buttato, per un equivalente di 1,3 miliardi di tonnellate l'anno.

La morte per fame e miseria è il frutto malato di un disordine economico ed etico mondiale che non riconosce come diritto il cibo per tutti, che non sostiene la sovranità alimentare dei popoli.

Considerato che

Parma e l'Emilia-Romagna sono un territorio a forte vocazione alimentare che può diventare un laboratorio per uno sviluppo

del mondo che sconfigga fame e denutrizione, "crimine contro l'umanità".

Il territorio regionale, famoso nel mondo per la qualità e la tradizione della sua alimentazione e del sistema agro-industriale che lo caratterizza, ha superato nel secolo scorso la fame, la denutrizione e la malnutrizione, grazie alla riforma agraria, la cooperazione e una continua azione di accordi lungo tutta la filiera alimentare (dall'agricoltura al commercio), il riconoscimento della qualità e della tradizione dei suoi prodotti e il valore anche economico della produzione alimentare in tutti i suoi passaggi.

Valutato che

Nel nostro territorio operano molte realtà attive per riaffermare il diritto al cibo e la sovranità alimentare di ogni popolo, tra esse soggetti istituzionali, ONG, associazioni di volontariato e imprese sociali.

Occorre mettere in campo un'azione coordinata di sistema che possa valorizzare e integrare i tanti eventi presenti sul nostro territorio, al fine di recepire la ricchezza di esperienze, competenze e proposte sul tema del diritto al cibo per tutti e per la sovranità alimentare di ogni popolo come diritto di tutta l'umanità.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta

ad esprimere l'impegno del nostro territorio nel combattere la denutrizione e la malnutrizione nel mondo.

A sostenere e valorizzare tutte le iniziative di portata internazionale che si svolgeranno nelle città dell'Emilia-Romagna su questi temi, dandone adeguato risalto.

A valorizzare e favorire l'integrazione tra le varie iniziative che ogni anno si realizzano affinché possano partecipare all'Expo 2015 con un patrimonio di iniziative, ricerche, esperienze e proposte del nostro territorio.

A promuovere protocolli d'intesa tra le varie province per sostenere e coordinare le iniziative locali sul diritto al cibo da realizzare nel triennio 2012-2014 al fine di presentare le analisi e le proposte emerse nell'Expo 2015.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2335 - Risoluzione proposta dai consiglieri Manfredini, Bernardini, Cavalli, Defranceschi, Bartolini, Noè, Bignami, Corradi, Naldi e Monari per invitare la Giunta a porre in essere azioni, anche presso l'Università di Bologna e la Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali, al fine di garantire il recupero e la conservazione della Pieve di Pastino, sita nel comune di Ozzano (BO)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

nelle colline a sud-est di Bologna, all'interno del Parco regionale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa, in comune di Ozzano Emilia in località Settefonti, si trova la Pieve di Pastino (*nota 1*), uno dei più antichi monumenti e siti archeologici dal periodo Tardo Antico al periodo Medievale;

la Pieve si trova oggi in uno stato di abbandono e degrado che ne lascia presagire un crollo imminente, con notevoli danni

sia per la memoria storica e culturale conservata nel paesaggio della zona sia per il valore turistico che il Parco riveste per l'intera Regione Emilia-Romagna;

il complesso della Pieve di Pastino è sottoposto a vincoli da parte della Soprintendenza regionale per i Beni Culturali e paesaggistici, dichiarati nel 2004 e rettificati nel 2010;

risulta di proprietà dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna che, con avviso d'asta Rep. 3310/2011 del 6 dicembre 2011, ripubblicato con rettifiche il 30 gennaio 2012, intende procedere alla vendita del complesso immobiliare, identificato come 'Lotto 3', per mezzo di asta pubblica che si terrà il 23 febbraio 2012, indicando in Euro 652.000,00 il prezzo base e in Euro 65.200,00 il deposito a garanzia dell'offerta.

Dato atto che

per cercare di salvare l'antica Pieve è in atto una mobilitazione di cittadini, archeologi, restauratori, storici, ambientalisti, associazioni e istituzioni pubbliche;

il Consiglio comunale di San Lazzaro di Savena all'unanimità, in data 20 dicembre 2011, ha approvato una mozione per salvare la Pieve;

la Giunta regionale, appositamente interrogata (*nota 2*) sullo stato di conservazione della Pieve di Pastino, ha precisato che;

- nel Piano Territoriale del Parco rientrano la tutela del paesaggio agrario e la conservazione e tutela delle testimonianze storiche dell'insediamento umano. Negli ultimi dieci anni, infatti, sono stati eseguiti interventi su diversi beni di interesse storico archeologico quali la Chiesa e campanile di Settefonti;

- l'ente parco assicura il proprio impegno ad agevolare al massimo le iniziative di conservazione degli edifici in questione;

la Provincia di Bologna, in sede di Commissioni congiunte Sesta e Settima, si è riunita il 27 gennaio 2012 per discutere sul recupero della Pieve di Pastino, ed in quella sede:

- il prof. Ferrari dell'Università di Bologna ha spiegato che l'Università nel 1996 aveva sottoscritto un accordo di programma per cedere gratuitamente la Pieve al Comune di Ozzano, dato che i vincoli posti dalla Soprintendenza prevedevano la cessione esclusivamente ad ente pubblico ed anche a titolo gratuito; successivamente la stessa Soprintendenza ha 'rilassato' i vincoli consentendone la cessione anche a privati, pur mantenendo la fruizione del sito al pubblico;

- il dott. Riso, responsabile del settore patrimonio dell'Università di Bologna ha riferito che la Soprintendenza regionale, nel decreto di autorizzazione a vendere ha indicato tra le destinazioni d'uso, la possibilità di attività culturali, ricettive, terziarie e di residenza.

Considerato necessario salvaguardare la Pieve, per il valore storico, archeologico, ambientale che riveste, garantendone la fruibilità pubblica ed una destinazione culturale e museale, così come negli anni scorsi è stato fatto per la Chiesa e campanile di Settefonti, l'ex cava a Filo, l'oratorio dei Boschi, gli scavi archeologici di epoca romana e gli scavi paleontologici.

Visto l'articolo 107 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Invita la Giunta regionale

ad attivarsi con urgenza presso l'Università di Bologna, la Soprintendenza regionale per i Beni Culturali, e tutte le istituzioni pubbliche interessate, affinché si garantisca il recupero e la conservazione della Pieve di Pastino, il mantenimento della fruibilità pubblica del sito ed una destinazione di natura

esclusivamente culturale, museale e archeologica.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 2012

(*nota 1*) Attestata fin dal 1027, la Pieve di Pastino è sicuramente uno degli edifici più importanti da inserire nel circuito delle pieve del territorio bolognese. Intitolata a San Giovanni Battista, è oggi ridotta a pochi ruderi che si trovano poco lontani dal comune di Ozzano, verso Settefonti. L'antica pieve sorgeva in un punto estremamente panoramico, dal quale si domina la pianura. Il nome, secondo una leggenda, deriva da un precedente tempio pagano dedicato a Pan. Del nobile passato oggi rimane solo il semplice oratorio; nei muri del vicino edificio rurale cinquecentesco, costruito utilizzando materiali della vecchia pieve (lapidei, ffr di marmi e mattoni d'età romana), sono inseriti blocchi di selenite ed elementi decorativi. L'inconfondibile profilo della vecchia torre campanaria emerge, dalla fitta boscaglia, sulla sommità del colle di Settefonti. Fa parte dei notevoli ruderi, restaurati a cura del Parco, della seicentesca parrocchia di S. Maria, situata al centro di un borgo medioevale fortificato, di cui restano tracce delle mura (della chiesa sono emerse strutture murarie e l'abside in selenite risalenti al XI secolo). Alla base del colle, all'inizio di Via Medali, è presente il piccolo cimitero storico e un'area attrezzata per la sosta.

(*nota 2*) Interrogazione oggetto 1748 del Capogruppo Lega Nord Mauro Manfredini.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2354 - Risoluzione sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio affari generali ed istituzionali" in data 21 febbraio 2012)

La I Commissione "Bilancio Affari generali ed istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;

Visto l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2011", in particolare le lettere m), n), o), v);

Vista la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 2502 del 23 gennaio 2011);

Vista la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011;

Visto l'art. 196 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Visto il parere reso dalla III Commissione Territorio, ambiente e mobilità nella seduta del 9 febbraio 2012 (prot. n. 5323 del 9 febbraio 2012);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile);

Considerato che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo regionale nel processo decisionale dell'Unione europea, introducendo, con il Protocollo n. 2 ad esso allegato, il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system";

Considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea alla luce dei recenti sviluppi del dialogo politico (cd. procedura Barroso) tra Parlamenti nazionali e Commissione europea;

Considerato che la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile fa parte degli atti segnalati nell'ambito della sessione comunitaria 2011, sui quali l'Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea;

Considerato che già a seguito della segnalazione effettuata nel corso della sessione comunitaria 2010, la I Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" aveva inviato osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria - COM(2010) 600 definitivo del 26 ottobre 2010, in cui si delineava la strategia dell'Unione europea nel settore della protezione civile, anticipando l'adozione di successivi atti legislativi;

Considerato che la proposta di decisione su un meccanismo unionale di protezione civile vuole conseguire un efficiente livello di protezione dalle catastrofi naturali o provocate dall'uomo, prevenendone e riducendone gli effetti e promuovendo una cultura di prevenzione, attraverso il miglioramento della capacità di reazione e intervento dell'Unione europea e, in caso di gravi catastrofi, della capacità di porre in essere interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci, e che la proposta di decisione contribuisce alla semplificazione dell'attuale quadro normativo accorpando in un unico testo le disposizioni di cui alle precedenti Decisioni 2007/779/CE, Euratom "Istituzione del meccanismo comunitario di protezione civile" e 2007/162/CE, Euratom "Istituzione di uno strumento finanziario per la protezione civile";

Si esprime con riferimento agli aspetti di cui ai successivi punti a), b) e c) rilevando quanto segue:

a) la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 196 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

b) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collabo-

razione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system", la proposta di decisione appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definito dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;

c) Per quanto attiene il merito della proposta, osserva che:

- tenuto conto del significativo aumento in questi anni del numero e della gravità delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, si condivide l'impostazione della proposta di decisione che evidenzia l'importanza di un approccio integrato alla gestione delle catastrofi, in cui l'Unione europea sostiene, coordina e integra l'operato degli Stati membri, anche con l'obiettivo di potenziare l'efficacia e il funzionamento della protezione civile a livello nazionale e locale;

- con riferimento agli interventi di prevenzione, la proposta di decisione prevede in capo alla Commissione europea azioni di miglioramento e condivisione delle conoscenze di base sui rischi; zonazione del rischio; aggiornamento della panoramica dei rischi; promozione dello sviluppo ed attuazione da parte degli Stati membri di piani di gestione dei rischi e sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Più nel dettaglio, il Piano di gestione dei rischi (che costituirà lo strumento di previsione, stima dell'impatto, messa a punto ed attuazione di misure di riduzione e mitigazione dei rischi) dovrebbe essere elaborato da ciascun Stato membro sulla base degli orientamenti della Commissione e comunicato a quest'ultima entro la fine del 2016, per garantire una efficace cooperazione nell'ambito del meccanismo istituito. Considerato che nel nostro Paese il piano di gestione dei rischi trova corrispondenza nel Programma di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, la cui elaborazione è demandata dalla vigente normativa nazionale alle Regioni che esercitano la propria competenza legislativa e le funzioni operative e gestionali, si segnala l'opportunità che il Governo, in sede di negoziato a livello europeo, monitori e valuti, coinvolgendo e informando le Regioni, l'impatto che l'approvazione della proposta di decisione potrebbe avere sull'attuale normativa statale e regionale, nonché sui meccanismi di funzionamento della protezione civile;

- con riferimento alle attività di preparazione e risposta, la proposta di decisione prevede una serie articolata di misure sia in capo alla Commissione europea che agli Stati membri, tra cui per quanto qui rileva, la mobilitazione di moduli e mezzi di risposta alle emergenze. Poiché nel nostro Paese il sistema di costituzione, gestione e mobilitazione dei moduli e mezzi di assistenza e di soccorso, ha una composizione mista e prevede la compresenza di mezzi e moduli non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e di altri enti territoriali, si rileva che l'eventuale decisione da parte del Governo italiano, in attuazione di quanto previsto dalla proposta di decisione, di mettere a disposizione di altri Stati membri che ne facciano richiesta, moduli e mezzi di risposta emergenziale che fanno capo alle Regioni, dovrebbe essere previamente concordata con la o le Regioni interessate;

- sempre con riferimento alle attività di preparazione e risposta, si sottolinea l'opportunità di proporre anche a livello europeo, come modello di riferimento metodologico ed organizzativo, il progetto "Colonna Mobile nazionale delle Regioni", sviluppato in raccordo con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile che, riguardo ai moduli di assistenza alla popolazione, ha visto negli ultimi anni la costituzione e l'organizzazione di un insieme di operatori specializzati e la messa a punto di attrezzature, mezzi e materiali assistenziali che rispondono a criteri e requisiti standard, condivisi e definiti di comune accordo, tenuto conto anche della capacità di intervento, dei risultati conseguiti e dell'esperienza

positiva maturata da alcune Regioni, tra cui l'Emilia-Romagna;

- Infine, la proposta di decisione prevede in capo alla Commissione europea il compito di gestire l'assistenza finanziaria conformemente al Regolamento finanziario. L'assistenza finanziaria potrà assumere varie forme e dovrà essere gestita nell'ambito di programmi di lavoro annuali per attività preventivabili, in cui saranno definiti gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le priorità, le azioni da finanziare ed il relativo importo. La misura dei contributi finanziari dovrà essere determinata in relazione alle diverse tipologie di azioni. Nel caso delle sovvenzioni, i programmi annuali di cui sopra indicheranno i principali criteri di valutazione e il tasso massimo di finanziamento. Con riferimento alle modalità di assistenza finanziaria, sarebbe opportuno che la proposta di decisione chiarisse meglio la possibilità di erogazione in via diretta dei finanziamenti non solo a favore degli Stati membri, ma anche dei rispettivi enti territoriali, soprattutto se questi ultimi, come nel caso delle Regioni italiane, sono titolari di potestà legislativa e funzioni operative in materia di protezione civile.

d) Sulla base di quanto precede rileva l'opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 11/05, ai fini della formazione della posizione italiana.

e) Dispone l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea;

f) Dispone l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento;

g) Impegna la Giunta ad assicurare un'adeguata informazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile - COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011, informando le competenti Commissioni assembleari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee;

h) Dispone inoltre l'invio della presente Risoluzione, per opportuna conoscenza, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

Approvata all'unanimità nella seduta del 21 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e della legge regionale n. 16 del 2008

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2355 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della Legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio sugli appalti pubblici - COM(2011) 896 definitivo del 20 dicembre 2011; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali - COM(2011) 895 definitivo del 20 dicembre 2011; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - COM(2011) 897 definitivo del 20 dicembre 2011 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio affari generali ed istituzionali" in data 21 febbraio 2012)

La I Commissione "Bilancio Affari generali ed istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché l'art. 6, comma 2 della Legge regionale n. 16 del 2008;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge 11/2005;

Vista la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2011", in particolare le lettere m), n), o), v);

Viste le lettere del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 1667 e 1669 del 17 gennaio 2012 e prot. n. 2506 del 23 gennaio 2012);

Viste la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici - COM(2011) 896 definitivo del 20 dicembre 2011; la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali - COM(2011) 895 definitivo del 20 dicembre 2011 e la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - COM(2011) 897 definitivo del 20 dicembre 2011;

Visti i pareri resi dalla III Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità nella seduta del 9 febbraio 2012 (prot. n. 5293 e 5296 del 9 febbraio 2012);

Vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First), Uno "Small Business Act" per l'Europa - COM(2008) 394 definitivo/2 del 30 settembre 2008 e la successiva revisione effettuata dalla Commissione europea con la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa - COM(2011) 78 definitivo del 23 febbraio 2011;

Visto il Libro verde sulla Modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti - COM(2011) 15 definitivo del 27 gennaio 2011 e gli esiti della consultazione conclusasi il 18 aprile 2011;

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia "Insieme per una nuova crescita" - COM(2011) 206 definitivo del 13 aprile 2011;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata);

Considerato che le proposte di direttive in esame fanno parte degli atti segnalati nell'ambito della sessione comunitaria 2011, sui quali l'Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea;

Considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea alla luce dei recenti sviluppi del dialogo politico (cd. procedura Barroso) tra Parlamenti nazionali e Commissione europea;

Considerato che la modernizzazione del quadro legislativo sugli appalti pubblici rappresenta uno degli strumenti di maggior rilievo per l'attuazione della strategia Europa 2020, in considerazione del fatto che un sistema più efficiente di affidamento degli appalti è in grado di migliorare il clima imprenditoriale, il contesto per l'innovazione delle imprese e di favorire un uso più efficace ed efficiente dei contratti d'appalto pubblici, anche a sostegno dello sviluppo delle altre politiche dell'Unione europea, e che, la definizione di un nuovo quadro giuridico in materia di appalti, costituisce una delle 12 azioni chiave prioritarie segnalate dalla Commissione europea nella Comunicazione "L'Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia" del 13 aprile 2011;

Considerato che le proposte di direttive sugli appalti pubblici sono state precedute da un'ampia consultazione delle parti interessate promossa dalla Commissione europea attraverso la pubblicazione del Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici - Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti, dalla quale sono emerse una serie di indicazioni, collegate alla necessità di semplificare e rendere più flessibili le procedure di affidamento degli appalti pubblici soprattutto nell'ottica di sostenere e favorire l'accesso al mercato delle Piccole e medie imprese (PMI) in attuazione, tra l'altro, della strategia già delineata dalla Commissione europea nello "Small business Act per l'Europa" del 2008 e riesaminata, di recente, nella Comunicazione del 23 febbraio 2011 "Riesame dello Small business Act per l'Europa";

Considerato infine che il tema degli appalti pubblici è strettamente connesso con il tema della legalità e che la Regione Emilia-Romagna con l'approvazione della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata), sta già adottando politiche mirate a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa che interessano, sempre di più, il settore degli appalti pubblici e privati attraverso la promozione di iniziative volte ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale, nonché di qualificazione e di idoneità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche;

Prende atto delle proposte in oggetto, osservando quanto segue

- Si condivide, in linea generale, l'obiettivo delle proposte di direttive di modificare l'attuale quadro normativo in materia di affidamento degli appalti pubblici attraverso l'introduzione di misure in grado di rendere più efficace, efficiente e trasparente la spesa pubblica, favorendo, al contempo, l'accesso al mercato delle Piccole e medie imprese (PMI), attraverso, ad esempio, la suddivisione in lotti degli appalti e la previsione della possibilità di pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente, e sostenendo, attraverso gli appalti pubblici, il conseguimento di

obiettivi sociali comuni quali la tutela dell'ambiente, l'efficienza energetica, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale;

- Pur nella consapevolezza che l'obiettivo principale delle proposte di direttiva è la creazione di un mercato degli appalti pubblici concorrenziale, trasparente, equo e attento alle esigenze delle PMI e che il conseguimento di tale obiettivo potrebbe apportare vantaggi positivi anche in termini di tutela della legalità, si sottolinea la diffusione, sempre più evidente, di fenomeni di illegalità diffusa e infiltrazione da parte di organizzazioni criminali nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici e privati e la necessità di affrontare questo problema in una prospettiva più ampia, non solo locale e nazionale, ma anche europea, già a partire dalla definizione delle regole di funzionamento delle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti;

- In quest'ottica si sottolinea con favore l'inserimento nelle proposte di direttive di una serie di disposizioni, come ad esempio l'articolo 55 della proposta di direttiva sugli appalti pubblici che, tra i motivi di esclusione dalla partecipazione ad un appalto, prevede la partecipazione ad organizzazioni criminali, l'accertamento di responsabilità per corruzione, frode, reati terroristici e riciclaggio, volte a contrastare comportamenti illeciti nelle procedure di affidamento dei contratti d'appalto, ma si segnala l'importanza di valutare, nel corso dei negoziati e delle procedure che porteranno l'approvazione definitiva delle proposte (fase ascendente), l'adeguatezza delle disposizioni già presenti e l'opportunità di prevederne ulteriori, maggiormente incisive e più mirate su questo specifico tema;

- Infine, si sottolinea che, anche nella fase di recepimento e attuazione che farà seguito all'approvazione definitiva delle proposte di direttive, lo Stato e le Regioni, nel rispetto delle rispettive competenze, dovrebbero tener conto anche dei possibili risvolti dell'adozione delle varie disposizioni sul tema della tutela della legalità.

a) Sulla base di quanto precede rileva l'opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana.

b) Dispone l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;

c) Dispone l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento.

d) Impegna la Giunta ad assicurare un'adeguata informazione sulle proposte di direttiva, informando le competenti Commissioni assembleari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee;

e) Dispone inoltre l'invio della presente Risoluzione, per opportuna conoscenza, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

Approvata all'unanimità nella seduta del 21 febbraio 2012, ai

sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e della legge regionale n. 16 del 2008.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2356 - Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) - COM(2011) 883 definitivo del 19 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della Legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio affari generali ed istituzionali" in data 21 febbraio 2012)

La I Commissione "Bilancio Affari generali ed istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge 11/2005;

Visto l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sul trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2011", in particolare le lettere m), n), o), v);

Vista la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 2510 del 23 gennaio 2012);

Vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) - COM(2011) 883 definitivo del 19 dicembre 2011;

Visti gli articoli 46, 53 paragrafo 1 e gli articoli 62 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Visto il parere reso dalla V Commissione Turismo, Cultura, Scuola, Formazione. Lavoro, Sport nella seduta del 1 febbraio 2012 (prot. n. 4204 del 1 febbraio 2012);

Vista la Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);

Vista la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la Legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale);

Considerato che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona

il 1 dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo regionale nel processo decisionale dell'Unione europea, introducendo, con il Protocollo n. 2 ad esso allegato, il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system";

Considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea alla luce dei recenti sviluppi del dialogo politico (cd. procedura Barroso) tra Parlamenti nazionali e Commissione europea;

Considerato che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) fa parte degli atti segnalati nell'ambito della sessione comunitaria 2011, sui quali l'Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea;

Considerato che la proposta di direttiva fa parte della strategia Europa 2020 che mira a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che l'ammodernamento dell'attuale sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali costituisce una delle dodici leve previste nell'Atto per il mercato unico per potenziare la crescita e rafforzare la fiducia tra i cittadini;

Considerato che secondo la Commissione europea il riconoscimento delle qualifiche professionali rappresenta un elemento chiave per l'efficace funzionamento delle libertà fondamentali previste dal mercato interno per i cittadini dell'UE e che la revisione della attuale direttiva 2005/36/CE, mirata a potenziare le possibilità di spostamento all'interno dell'Unione europea di lavoratori qualificati, potrebbe consentire agli Stati membri di far fronte alla crescente carenza di forza lavoro qualificata e, al contempo, di incrementare l'occupazione dei cittadini dell'Unione europea in un momento di forte crisi economica;

Considerato infine, che il potenziale impatto a livello regionale e locale dell'adozione delle misure contenute nella proposta di direttiva in termini di organizzazione, gestione e spesa e il collegamento delle tematiche oggetto della proposta con le politiche e le azioni poste in essere dalla Regione Emilia-Romagna nel settore della formazione, dell'occupazione e del riconoscimento delle qualifiche professionali richiedono la partecipazione, già in fase ascendente, alla definizione dei contenuti dell'atto e ai negoziati sulla proposta di direttiva, attraverso l'attivazione di tutti gli strumenti e le procedure che consentono alla Regione la partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea;

Si esprime con riferimento agli aspetti di cui ai successivi punti a), b) e c) rilevando quanto segue:

a) la base giuridica appare correttamente individuata negli articoli 46, 53 paragrafo 1 e negli articoli 62 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

b) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system", la proposta di direttiva appare conforme al principio di sussidiarietà come definito dall'articolo 5,

paragrafo 3 del TUE;

c) con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità come definito dall'articolo 5, paragrafo 4 del TUE, si rileva che, se la scelta dello strumento della direttiva appare effettivamente la più appropriata per il conseguimento degli obiettivi, tuttavia, nella definizione degli obblighi attuativi e procedurali a carico degli Stati membri, il testo della proposta presenta un livello di dettaglio e un'articolazione che sembrano eccessivi e non del tutto pertinenti allo strumento della direttiva, mentre, viceversa, nel caso delle misure più innovative (come ad esempio l'introduzione del Quadro comune di formazione e delle Verifiche professionali comuni) non stabilisce ambiti e modalità di applicazione, rimandando la definizione di aspetti fondamentali per l'attuazione delle misure proposte a successivi atti regolamentari della Commissione europea;

Per quanto attiene il merito della proposta, osserva che:

d) da un punto di vista generale:

- la proposta di direttiva parte dall'assunto, condiviso, che la mobilità professionale è un elemento chiave della competitività dell'Unione Europea, di conseguenza si pone l'obiettivo di superare le problematiche che sono derivate dall'attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (collegate soprattutto alla complessità e, talvolta, macchinosità delle procedure di riconoscimento) attraverso la previsione di una serie di modifiche mirate al testo della citata direttiva. Dalla sua impostazione emerge lo sforzo da parte della Commissione europea di individuare modalità e strumenti in grado di facilitare effettivamente la mobilità delle persone, tuttavia i contenuti della proposta non risultano sempre chiari e in linea con l'obiettivo dichiarato dell'intervento. Da un lato è evidente il tentativo di collegare il "tema" del riconoscimento delle qualifiche professionali con gli altri strumenti esistenti (IMI, EQF, ECTS), dall'altro, però, le soluzioni proposte mancano talvolta di organicità e coerenza e, infatti, se per le proposte di modifica più nuove e significative (come ad esempio l'introduzione del Quadro comune di formazione (art. 49bis della proposta) e delle Verifiche professionali comuni (art. 49ter della proposta)) non vengono individuati ambiti e modalità di applicazione precisi, rimandando a successivi atti regolamentari della Commissione europea, al contrario la definizione degli aspetti attuativi e procedurali a carico degli Stati membri presenta un livello di dettaglio e un'articolazione che sembrano eccessivi e non del tutto pertinenti allo strumento della direttiva;

- la proposta di direttiva conferisce agli sportelli unici istituiti con la direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE) un ruolo primario nel sistema per il riconoscimento delle qualifiche professionali che si intende rafforzare, stabilendo che lo sportello dovrà essere l'unico interlocutore di tutti coloro che intendano richiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali. Tuttavia il campo di applicazione della direttiva servizi e della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali non coincidono e sulle problematiche connesse al necessario coordinamento con la direttiva servizi la proposta di direttiva in esame non fornisce indicazioni precise, ma solo alcune indicazioni di massima. La mancanza di adeguate misure di coordinamento tra le due direttive potrebbe, però, incidere sulla funzionalità degli sportelli unici, che saranno chiamati a fornire servizi diversi nel caso in cui gestiscano le informazioni e le procedure relative all'accesso/esercizio delle attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi, rispetto ai casi in cui saranno chiamati a gestire le procedure relative al riconoscimento delle qualifiche professio-

nali, andando a discapito di quelle trasparenza e accessibilità al sistema di riconoscimento delle qualifiche che la proposta di direttiva intende perseguire;

- sarebbe opportuno iniziare a valutare sin d'ora e far presente nelle opportune sedi il possibile impatto che i futuri recepimento e attuazione della proposta di direttiva potrebbero avere sul piano interno. E' appena il caso di ricordare che lo Stato italiano ha dato attuazione a quanto previsto dalla direttiva servizi sugli sportelli unici collocandone le funzioni nell'ambito degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Considerato che in linea di massima nei comuni le risorse umane e materiali dedicate al SUAP sono spesso limitate e già fortemente oberate dagli attuali carichi di lavoro, sarebbe opportuno che nella proposta di direttiva fossero chiariti meglio una serie di aspetti che non emergono a sufficienza dal testo attuale e, in particolare, se la funzione riconosciuta ai SUAP sia solo di tipo informativo (o se gli stessi non debbano anche essere preposti al ricevimento delle istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali) e le modalità attraverso le quali i SUAP dovranno fornire tale servizio (ad esempio, se il materiale informativo sarà messo a disposizione dallo Stato membro e spetti al SUAP la semplice erogazione dell'informazione o se dovrà essere il SUAP ad acquisire ed elaborare le informazioni, magari attraverso il coordinamento con le diverse associazioni di categoria). Potenzialmente, infatti, l'aggravio in termini organizzativi ed economici per i SUAP potrebbe essere enorme e dovrebbe essere controbilanciato da misure di sostegno adeguate, mentre al momento, con riferimento alle conseguenze organizzative sulle strutture chiamate concretamente ad agire (i SUAP, appunto), l'unica indicazione chiara contenuta nella proposta di direttiva si rinvia all'art. 57, comma 4, dove si specifica che gli Stati membri e la Commissione dovranno adottare misure di accompagnamento intese a garantire che gli sportelli unici forniscano le informazioni contenute nella direttiva in altre lingue ufficiali dell'Unione europea.

e) Con riferimento alle specifiche misure previste nella proposta di direttiva:

- l'istituzione della tessera professionale europea (nuovo art. 4bis) introduce una modalità alternativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali orientata a sostenere e facilitare il cittadino che vuole esercitare stabilmente o temporaneamente una professione in un altro Stato membro. La proposta di direttiva su questo punto entra puntualmente e dettagliatamente nel merito anche di aspetti procedurali relativi al rilascio delle tessere, ivi compresa l'allocatione dei costi e dei carichi di spesa, posti per lo più, a carico dell'autorità competente dello Stato membro di origine. Rispetto all'attuale sistema, si effettua un cambio radicale di prospettiva: non è più lo Stato membro ricevente ad assumersi l'onere del riconoscimento, bensì è lo Stato membro di origine che, effettuate le verifiche necessarie, provvede al rilascio della tessera. Per agevolare questa procedura si prevede il ricorso al sistema di informazione del mercato interno (IMI), già operante nel contesto di applicazione della direttiva servizi, ma mai pienamente decollato nell'ambito del riconoscimento delle qualifiche. Dal punto di vista del professionista al quale lo Stato membro di origine rilascia la tessera professionale europea, questo strumento consentirebbe di dimostrare le sue credenziali lavorative (il possesso delle qualifiche necessarie, l'abilitazione all'esercizio della professione, etc.) facilitando le verifiche sulla validità delle informazioni ricevute dal professionista da parte dello Stato ospitante, con evidente risparmio sui tempi e, probabilmente, sui costi del riconoscimento stesso. Nelle ipotesi di mobilità temporanea, tra l'altro, si renderebbe superflua la dichiarazione preventiva in ca-

so di spostamento del prestatore prevista dall'art. 7 della attuale direttiva 2005/36/CE, che potrebbe essere sostituita dalla semplice esibizione della tessera. Anche nei casi del riconoscimento automatico delle qualifiche in base ai requisiti minimi armonizzati di formazione, la tessera potrebbe portare evidenti vantaggi, in quanto lo Stato "ricevente" non dovrebbe più procedere alla verifica delle qualifiche, dato che lo Stato membro che ha rilasciato il titolo ha già effettuato le opportune indagini al momento della richiesta della tessera da parte del professionista. Analoghe considerazioni si possono fare nel caso del riconoscimento non automatico delle qualifiche (sistema generale). Tuttavia, l'introduzione della tessera professionale europea impone anche una riflessione più ampia in rapporto all'impatto sulle politiche e iniziative già avviate a livello nazionale e regionale. Si pensi, ad esempio, al collegamento con il libretto formativo del cittadino, attualmente in via di implementazione nel nostro paese, e con il dibattito nazionale in corso sugli standard minimi di certificazione delle competenze. Si esprimono, inoltre, alcune perplessità, non fugate da quanto previsto nel testo attuale della proposta di direttiva, circa i costi e tempi per l'adozione di questa nuova tessera. Al momento, infatti, sono difficilmente prevedibili gli impatti sulla Regione - in termini economici, organizzativi e gestionali - che dipenderanno in misura determinante dalla concreta distribuzione delle competenze tra Stato e regioni e dai criteri attraverso i quali sarà individuata, in fase di recepimento della futura direttiva, l'Autorità competente;

- l'introduzione della domanda di tessera professionale e creazione del fascicolo IMI (nuovo art. 4ter) dovrebbe implicare che l'autorità competente, nell'accogliere la domanda di tessera professionale, costituisca un fascicolo contenente tutti i documenti giustificativi, utilizzando il sistema d'informazione del mercato interno (IMI) e garantendo procedure snelle di scambio d'informazioni e una risposta più celere alle domande di riconoscimento. Sul punto si sottolinea l'innegabile vantaggio dell'espletamento di tutta la procedura on-line, che potrebbe incidere positivamente sui tempi del procedimento, semplificando la procedura ed eliminando la produzione di documenti cartacei;

- la proposta di direttiva consente l'accesso parziale a una professione (nuovo art. 4septies) nel caso in cui le differenze tra i campi di attività della professione considerata nello Stato membro di origine e nello Stato ospitante siano tali da non poter essere compensate con misure aggiuntive, ad eccezione dei casi in cui la restrizione all'accesso a una determinata professione sia giustificata da motivi di interesse generale. L'inserimento nella proposta di direttiva di questo principio è da valutare positivamente, in quanto consentirebbe di estendere l'applicazione del riconoscimento delle qualifiche anche a quei soggetti la cui professione non trova riscontro nelle attività economiche dello Stato ospitante (ad es. onicotecnici);

- per facilitare la mobilità dei lavoratori, laddove non esista il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, la proposta di direttiva prevede la possibilità di individuare una serie di criteri concordati preventivamente e congiuntamente, finalizzati a definire un quadro di riferimento comune di formazione (nuovi articoli 49bis e 49ter relativi a Quadro comune di formazione e Verifiche professionali comuni). Tali criteri potrebbero essere utilizzati per ridurre le differenze nei requisiti formativi richiesti nei vari Stati membri. Inoltre, per agevolare la creazione delle suddette piattaforme, è previsto l'abbassamento da 2/3 ad 1/3 del numero degli Stati membri in cui la professione considerata deve essere regolamentata o, comunque, riconosciuta (9 Stati su 27) e la riduzione di tale soglia potrebbe in effetti consentire un uso

più immediato ed efficace del quadro comune di formazione. Tuttavia la disposizione lascia alla Commissione europea un ampio spazio d'intervento sull'individuazione dell'insieme condiviso di conoscenze, capacità e competenze nonché sulle qualifiche del quadro di formazione comune, che non viene declinato nella proposta di direttiva in esame;

- le modifiche proposte con riferimento all'attuale articolo 12 "Titoli di formazione assimilati" della direttiva 2005/36/CE rendono difficile la comprensione del senso dell'articolo così come riformulato;

- nell'ambito delle modifiche proposte con riferimento all'attuale articolo 14 "Provvedimenti di compensazione" della direttiva 2005/36/CE si fa riferimento a periodi di tirocinio di adattamento non superiore ai tre anni, per i quali al momento non risulta in vigore nel nostro paese una disciplina attuativa.

f) Sulla base di quanto precede rileva l'opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana.

g) Dispone l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea;

h) Dispone l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento;

i) Impegna la Giunta ad assicurare un'adeguata informazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI), informando le competenti Commissioni assembleari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee;

j) Dispone inoltre l'invio della presente Risoluzione, per opportuna conoscenza, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

Approvata a maggioranza nella seduta del 21 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e della legge regionale n. 16 del 2008.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2380 - Risoluzione proposta dai consiglieri Barbieri, Monari, Luciano Vecchi, Naldi, Barbaresi, Grillini, Donini, Villani, Alessandrini, Defranceschi, Noè, Manfredini, Piva, Costi e Montanari per impegnare la Giunta

affinché solleciti il Governo ad un formale passo, nel quadro del prossimo vertice UE-Cina, per interrompere le violenze nei confronti della popolazione e dei religiosi tibetani da parte della Repubblica Popolare Cinese

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visto

il voto unanime da parte della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati alla risoluzione n. 7-00763 relativa alla repressione della popolazione tibetana che così si esprime:

mentre in tutta la Repubblica Popolare Cinese avvenivano le celebrazioni per il capodanno, i giorni 23 e 24 gennaio le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco in modo indiscriminato nei confronti di centinaia di tibetani che protestavano in modo pacifico nei centri di Drakgo, Serthat, Ngaba, Gyarong, con un bilancio di sei tibetani uccisi e secondo notizie di stampa oltre sessanta feriti, alcuni in modo grave;

a questi episodi si aggiungono le molte e tragiche auto-immolazioni che si sono succedute in questi mesi di monaci tibetani per protestare nei confronti del regime della Repubblica Popolare Cinese che persiste nel negare alla minoranza tibetana i suoi diritti fondamentali;

sono sedici i monaci e le monache che si sono dati fuoco a partire dal marzo del 2011, di cui quattro nel solo mese di gennaio del 2012;

tali episodi testimoniano la disperazione estrema in cui vivono i religiosi tibetani ai quali viene sistematicamente negato il diritto di professare liberamente il proprio credo;

dopo più di sessant'anni dall'occupazione militare del Tibet nel 1959, il Governo della Repubblica Popolare Cinese ha praticato una politica di assimilazione forzata e di marginalizzazione del Tibet;

i diritti umani fondamentali sono sistematicamente negati per i tibetani: non è concessa alcuna libertà politica, la lingua e la cultura tibetana sono progressivamente assimilate, non vi è libertà religiosa e il solo possedere un'immagine del Dalai Lama è considerato un reato, i tibetani sono sistematicamente marginalizzati nelle attività economiche e nell'accesso all'istruzione;

il Tibet è dal 2008, l'anno dell'ultima e diffusa rivolta popolare tibetana, praticamente inaccessibile al turismo straniero e nell'intera regione è applicata una non dichiarata legge marziale.

Considerato

che il 10 marzo ricorre il cinquantatreesimo anniversario dell'insurrezione di Lhasa, capitale tibetana, contro l'occupazione cinese.

Impegna la Giunta

a sollecitare il Governo, nel quadro dell'imminente Vertice UE-Cina, ad un passo formale affinché nella Repubblica Popolare Cinese vengano immediatamente interrotte le violenze nei confronti della popolazione e dei religiosi tibetani e che si crei nelle aree popolate dalla minoranza tibetana un clima di dialogo e tolleranza;

a chiedere la ripresa del dialogo fra il Governo della Repubblica Popolare Cinese e gli inviati del Dalai Lama, finalizzato all'individuazione di una soluzione condivisa, in grado di permettere alla comunità tibetana in Cina di poter godere di una genuina autonomia e di riaprire il Tibet al mondo esterno permettendo un accesso libero e senza condizioni ai media internazionali;

a sollecitare, attraverso le istanze dedicate delle Nazioni Unite, in particolare l'Alto Commissariato per i diritti umani e il Consiglio per i diritti umani, un'azione di monitoraggio sulla situazione del rispetto dei diritti umani in Tibet;

a promuovere iniziative di sensibilizzazione e simboliche e di valutare il sostegno a proposte politico-culturali volte a mantenere alta l'attenzione su questo tema.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2384 - Risoluzione proposta dai consiglieri Lombardi, Luciano Vecchi, Filippi e Manfredini, su mandato della I commissione, sul sistema di credito dell'Emilia-Romagna al fine di utilizzare al meglio il Fondo centrale di Garanzia e il Fondo di Cogaranzia regionale

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

nel dicembre scorso la Banca Centrale Europea ha concesso una linea di credito triennale di oltre 489 miliardi di euro, a favore di 523 Banche Europee per aumentare la liquidità di istituti di credito che concorrono al 75% del finanziamento dell'economia dell'eurozona;

in data 21 febbraio, il Presidente Mario Draghi a margine di una riunione della BCE ha confermato la già annunciata emissione di ulteriori prestiti agevolati, destinati alle banche europee, che saranno erogati entro la fine di febbraio;

l'iniziativa della BCE si propone di aiutare la soluzione di una pluralità di problemi quali la capitalizzazione degli istituti di credito, il rifinanziamento dei debiti sovrani, il funzionamento del credito interbancario e l'afflusso del credito alle imprese.

Rilevato

che le decisioni dell'EBA siano state eccessivamente rigide e procicliche in tema di patrimonio di vigilanza e che pertanto si rende necessaria una riconsiderazione di tali politiche.

Ritenuto che

la BCE, alla luce delle previsioni di recessione economica, potrebbe riconsiderare il livello del tasso di riferimento.

Considerato inoltre

- che il Governo Monti ha inserito nel Decreto Salva Italia la norma di garanzia delle nuove passività bancarie e ha aumentato la dotazione del Fondo Centrale di Garanzia di 400 milioni di euro;

- che la Regione, per rafforzare e sostenere le condizioni di accesso al credito per le PMI, nel 2010 ha istituito un fondo straordinario di garanzia con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, con Consorzi fidi dell'Industria, dell'Artigianato e della Cooperazione, e che ad oggi il fondo ha attivato un volume di finanziamenti assistiti da garanzia di oltre 1000 milioni di euro per le imprese.

Invita

la Giunta ad intervenire sul sistema di credito dell'Emilia-Romagna, nell'ambito del Tavolo costituito per:

- non circoscrivere la propria operatività nell'acquisto di soli titoli di Stato;

- garantire, in particolare al sistema delle piccole e medie imprese, il mantenimento dei volumi di credito necessari all'esercizio e agli investimenti a tassi compatibili con l'esigenza di garantire la ripresa dell'economia;
- prestare grande attenzione al contenimento dei costi;
- affinare la capacità di valutazione del merito creditizio, evitando misure di carattere indiscriminato e di cogliere le opportunità di crescita del sistema produttivo sano;

- per estendere la portata dell'accordo sulla nuova moratoria relativa ai prestiti contratti dalle piccole e medie imprese, anche a finanziamenti a breve ed alle anticipazioni di fatture a 270 giorni.

Di utilizzare al meglio gli strumenti della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia del livello nazionale sia del Fondo di Cogranzia Regionale afferente il livello regionale.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 2012.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 DICEMBRE 2010, N. 1901

Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Reggio Emilia per la sperimentazione di un osservatorio provinciale degli appalti di lavori pubblici della Provincia di Reggio Emilia denominato OPAL-RE

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

- le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori, come l'Emilia-Romagna, tradizionalmente estranei al proprio ambito di operatività, richiedendo un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;

- è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;

- le tematiche del governo dell'attività edilizia, della sicurezza delle costruzioni e dell'assetto complessivo del territorio hanno visto un forte e crescente impegno della Regione, che si è concretizzato nell'approvazione delle leggi regionali:

- 10/08, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni";

- 19/08, recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";

- 2/09, recante "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile";

- 6/09, recante "Governo e riqualificazione solidale del territorio";

- 23/09, recante "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in merito alla Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)"

Tenuto conto che l'articolo 7, comma 1 del DLgs 163/06, prevede che nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici operi l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una Sezione centrale e da Sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome.

Preso atto del processo di evoluzione normativa che ha trasformato l'originario "Osservatorio regionale dei lavori pubblici", istituito con propria deliberazione n. nell'attuale "Osservatorio

regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", con un considerevole ampliamento delle competenze e delle responsabilità in merito ai flussi informativi;

Preso atto inoltre che in data 28 marzo 2008 è stato sottoscritto il protocollo generale d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il cui allegato "B" costituito dal nuovo schema di protocollo attuativo tra Autorità e Regioni, prevede che sia ridefinita l'articolazione territoriale dell'Osservatorio, definita la modalità di cooperazione ed individuata la struttura organizzativa della Regione che assolva a tali funzioni;

Considerato che:

- con propria deliberazione n. 1603 del 26 ottobre 2009 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Emilia-Romagna per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla progettazione del sistema monitoraggio investimenti pubblici - MIP;

- con propria deliberazione n. 2220 del 28 dicembre 2009 si è provveduto ad istituire presso la Direzione generale "Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali" il "Servizio Lavori pubblici ed Osservatorio dei contratti e degli investimenti pubblici. Edilizia e sicurezza dei cantieri edili" per lo svolgimento delle funzioni ed attività ivi descritte nell'allegato A;

- il Programma di Governo 2010-2015 del Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, presentato all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna il 3 giugno 2010, prevede di attivare un Osservatorio nell'ambito di un nuovo progetto per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata e mafiosa nonché di utilizzare la potestà legislativa regionale per premiare le imprese che lavorano nella legalità e colpire chi è fuori dalla legalità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, le norme contrattuali, le norme sugli appalti e subappalti;

- la Regione Emilia-Romagna promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della qualità del lavoro, e della legalità; favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi;

- la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze legislative, intende affrontare i temi dell'edilizia pubblica e privata, estremamente complessi, e che in tale ambito è stata approvata la Legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata", che prevede i seguenti punti:

- l'adeguatezza delle imprese che operano nel mercato;
- la trasparenza delle procedure di appalto e di rilascio dei

titoli abilitativi;

- il potenziamento dell'attività di controllo dei cantieri;
- il rispetto del sistema di norme nei contratti pubblici;
- la semplificazione dei procedimenti e degli endoprocedimenti, ivi compresa la dematerializzazione delle procedure di gara, di presentazione delle pratiche edilizie per il rilascio dei titoli abilitativi, nonché degli eventuali certificati o comunicazioni previste dalle disposizioni normative vigenti sul fronte dell'edilizia privata;
- l'attività di controllo e monitoraggio dei contratti e degli investimenti pubblici, dei titoli abilitativi edilizi, ivi comprese funzioni specifiche di segnalazione agli enti competenti;
- la formazione e il supporto di tipo organizzativo e tecnico dei committenti pubblici e dei committenti privati (cd. qualificazione della committenza);

Valutato che:

- vi è l'esigenza da parte della Regione Emilia-Romagna in materia di regolarità del lavoro a operare a tutela della trasparenza negli appalti di lavori, della sicurezza e regolarità dei lavoratori nei cantieri di lavori pubblici e privati attualmente caratterizzati da:

- un'eccessiva presenza del subappalto;
- il frequente ricorso, nei rapporti di subappalto, ad imprese non adeguatamente strutturate;
- l'utilizzo troppo elevato del criterio del prezzo più basso;
- la scarsa attività di controllo rispetto ai numeri elevati di cantieri sia pubblici, sia privati;
- le difficoltà nel giungere alla conclusione dell'iter di realizzazione degli interventi edilizi;
- una bassa qualità delle prestazioni rese (ovvero dei lavori realizzati);
- un elevato tasso di incidenti, anche mortali, sui luoghi di lavoro;
- un'alterazione del mercato delle costruzioni;
- o la diffusione di comportamenti illegali e di infiltrazioni della criminalità organizzata;

- vi è la necessità per la Regione Emilia-Romagna di affrontare, nell'ambito delle proprie competenze, queste gravi problematiche sociali, cooperando con lo Stato, con le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell'ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che, in questa situazione caratterizzata da una grave crisi economica diffusa, alterano in misura rilevante il mercato e la libera concorrenza così come emerge dalle relazioni annuali al Parlamento della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture nonché dalle relazioni semestrali del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia;

- l'entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia." e s.m.i. evidenzia l'importanza del ruolo svolto dalla Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- la Provincia di Reggio nell'Emilia, nell'ambito delle competenze ad essa riservata, si è fatta promotrice, insieme alla maggioranza delle stazioni appaltanti ubicate nel territorio provinciale reggiano di:

- un "Protocollo contro il lavoro nero e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici", sottoscritto nel 2006, nel quale si prevedeva che "sia costituita in seno alla Provincia o al Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione Emilia-Romagna (SITAR), un'unica Banca Dati degli appalti pubblici;
- un "Protocollo d'intesa per la regolarità delle assunzioni e per la sicurezza nei cantieri di lavoro", sottoscritto nel 2007, in cui esplicitamente si cita che la Provincia si impegna a "mettere a disposizione anche della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo e delle Forze di Polizia territoriali le informazioni contenute nella banca dati degli appalti pubblici prevista dal più volte citato Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici...";
- un "Protocollo d'intesa sulla realizzazione dell'Osservatorio provinciale degli appalti di lavori pubblici della provincia di Reggio Emilia. OPAL-RE", siglato il 9 marzo 2009 tra la Provincia, la Prefettura, i Comuni, le altre principali stazioni appaltanti pubbliche, oltre che dalla Camera di Commercio, da INPS, INAIL, DPL, IPESL e dalle forze sociali, in cui ciascun soggetto si impegna alla realizzazione del Progetto di una Banca dati, secondo le indicazioni contenute nei precedenti protocolli;

Ritenuto pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguita mediante la sottoscrizione tra pubbliche amministrazioni del presente accordo quale primo e significativo passo verso l'istituzione di un sistema a rete diffuso su scala regionale di "Osservatori provinciali degli appalti di lavori pubblici" al fine di potenziare l'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere pubbliche, così come previsto dalla delibera della Giunta della Provincia di Reggio nell'Emilia n. 334 del 22 novembre 2010;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24/7/2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;

- n. 1663 del 27/11/2006, concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente" e s.m.i.;

- n. 1720 del 4/12/2006 concernente "Conferimento degli incarichi di responsabilità delle Direzioni Generali della Giunta Regionale";

- n. 2416 del 29/12/2008, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

- n. 1173 del 27/7/2009 concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2009)";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore regionale alle Attività produttive. Piano energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli;

a voti unanimi e palesi
delibera:

1. di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Reggio Emilia per la sperimentazione di un Osservatorio provinciale degli appalti di lavori pubblici della provincia di Reggio Emilia denominato OPAL-RE” (Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare la stipula di detto accordo, anche apportando

in sede di sottoscrizione modifiche non sostanziali al testo, che si approva con il presente provvedimento, all’Assessore alle “Attività produttive. Piano energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata”, Gian Carlo Muzzarelli;

3. di individuare nel “Servizio Lavori pubblici ed Osservatorio dei contratti e degli investimenti pubblici. Edilizia e sicurezza dei cantieri edili” il referente regionale per i rapporti derivanti dalla sottoscrizione di detto accordo;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Reggio Emilia per la sperimentazione di un Osservatorio provinciale degli appalti di lavori pubblici della provincia di Reggio Emilia denominato OPAL-RE

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna ha costituito l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, lavori, servizi e forniture che svolge anche i compiti di sezione regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);
- la Regione attraverso anche la recente approvazione del Progetto di legge "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata", intende potenziare l'attività dell'Osservatorio regionale attraverso un'azione di verifica e segnalazione agli enti competenti delle eventuali anomalie degli appalti dalla fase di predisposizione dei bandi alla fase di esecuzione dei lavori. Ciò consentirà di valorizzare le imprese qualificate, di supportare le stazioni appaltanti, fornendo loro servizi aggiuntivi, promuovendo anche la sottoscrizione di accordi, intese e progetti con gli enti interessati.
- l'Osservatorio regionale attraverso il SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale), comprende anche gli adempimenti ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
- nel 2009 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Regione e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per realizzare, in collaborazione applicativa, il monitoraggio degli investimenti pubblici. L'ambito soggettivo è costituito da tutte le amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici che si realizzano sul territorio della Regione Emilia Romagna;
- la Provincia di Reggio Emilia, che è tra le principali stazioni appaltanti locali, è stata insieme alle forze sociali ed agli organi ispettivi fra i promotori dell'estensione a tutte le stazioni appaltanti pubbliche locali del "Protocollo contro il lavoro nero e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici", sottoscritto nel 2006, nel quale si prevedeva che "sia costituita in seno alla Provincia o al Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione Emilia Romagna (SITAR), un'unica Banca Dati degli appalti pubblici. In tale banca dati dovranno confluire tutte le notizie relative ai bandi, alle aggiudicazioni di lavori edili, di manutenzioni a carattere edile e di fornitura di servizi inerenti l'edilizia, nonché le informazioni relative alle imprese esecutrici degli stessi, agli eventuali subappalti o forniture di noli, e alle denunce di inizio lavori nei cantieri pubblici dell'intero territorio provinciale. Tale banca dati deve essere consultabile dagli Enti e dagli operatori interessati", ribadito poi nel Protocollo di promozione prefettizia del 2007 "Protocollo d'intesa per la regolarità delle assunzioni e per la sicurezza nei cantieri di lavoro", in cui esplicitamente si cita che la Provincia si impegna a "mettere a disposizione anche della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo e delle Forze di Polizia territoriali le informazioni contenute nella banca dati degli appalti pubblici prevista dal più volte citato Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici...", sancito infine dal "Protocollo d'intesa sulla realizzazione dell'Osservatorio provinciale degli appalti di lavori pubblici della provincia di Reggio Emilia. OPAL-RE", siglato il 9 marzo 2009 tra la Provincia, la Prefettura, i Comuni, le altre principali stazioni appaltanti pubbliche, oltre che dalla Camera di Commercio, da INPS, INAIL, DPL, IPESL e dalle forze sociali, in cui ciascun soggetto si impegna alla realizzazione del Progetto di una Banca dati, secondo le indicazioni contenute nei precedenti protocolli.

Oltre all'interesse, comune alle altre stazioni appaltanti pubbliche, per uno sviluppo della massima trasparenza verso l'opinione pubblica e di più adeguate capacità di controllo dei LL.PP. dalla fase di gara al completamento dei lavori, il ruolo assunto dalla Provincia consegue alle sue competenze in materia di lavoro e, in specifico, al ruolo crescente progressivamente assunto in materia di sicurezza sul lavoro e di contrasto al lavoro irregolare.

Considerato che:

OPAL-RE si configura come un progetto per sviluppare all'interno di SITAR le funzionalità degli adempimenti relativi alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie alle Prefetture (GAP e sub-contraenti). L'attuazione del progetto nella Provincia di Reggio Emilia viene considerata dalla Regione Emilia-Romagna una prima sperimentazione da estendere a tutto il territorio regionale coerentemente con gli obiettivi sopra descritti.

Valutato che:

OPAL-RE, sulla base di uno studio di fattibilità commissionato a suo tempo dalla Provincia di Reggio Emilia alla società pubblica NuovaQuasco e oggi rivisitato alla luce delle nuove esigenze citate, si sostanzia come segue:

Ambito di riferimento

Oggetto dell'attività di monitoraggio dell'Osservatorio OPAL-RE saranno i contratti aventi per oggetto i lavori pubblici, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente (procedura aperta, procedura ristretta, cottimo, affidamento diretto, ecc.) in particolare quelli il cui importo sia maggiore o uguale a 51.645,69 euro (IVA esclusa, anche se il sistema informativo è predisposto per monitorare anche contratti di importo inferiore) che si realizzano sul territorio della provincia di Reggio Emilia, affidati in qualunque forma dalle amministrazioni di diritto pubblico che abbiano sottoscritto lo specifico Protocollo provinciale d'accordo nel cui ambito è stata condivisa e si realizza questa iniziativa.

Strumentazioni operative

- Progettazione e realizzazione di un data-base che si alimenta attraverso l'esportazione selettiva di dati caricati dalle stazioni appaltanti e dalle ditte appaltatrici sul sistema informativo SITAR dell'Osservatorio regionale Emilia-Romagna.
- Progettazione e realizzazione di un sito internet OPAL-RE, attraverso un applicativo web in cui si svilupperanno le sezioni informative ed il front-end di lavoro che opererà in piena collaborazione informativa col sistema informativo SITAR Emilia-Romagna. Il sito sarà accessibile al link www.opal-re.it in cui si realizzeranno, oltre che le pagine informative e descrittive, due principali sezioni dinamiche: la mappa dei cantieri di lavori pubblici oggetto di monitoraggio da parte di OPAL-RE da cui accedere al "cartello di cantiere virtuale" aggiornato in tempo quasi reale; l'archivio delle fasi di monitoraggio dei contratti di lavori pubblici delle amministrazioni d'ambito provinciale; entrambi riferiti a interventi inseriti nell'elenco annuale della programmazione triennale e suddivisi in: lavori in fase di affidamento; lavori già affidati e non ancora iniziati; lavori in corso, iniziati e non ancora conclusi; lavori conclusi (relativi all'ultimo biennio). Naturalmente i livelli di accesso saranno differenziati tra quelli "ad accesso libero", rivolti a tutti i cittadini, e quelli "ad accesso riservato", per istituzioni pubbliche e organi ispettivi sottoscrittori dei protocolli.
- Gestione dei modelli GAP e altre comunicazioni obbligatorie verso le Prefetture, con modalità telematiche, attraverso la de-materializzazione dei modelli GAP (per aziende appaltatrici e sub-appaltatrici) e delle comunicazioni obbligatorie sui contratti-modello G118 (per i sub-contraenti, analogamente ai modelli GAP), che avverrà sull'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e precisamente sul sistema

informativo SITAR Emilia-Romagna e sarà implementata attraverso modalità sincronizzate sulla piattaforma di OPAL-RE.

- Realizzazione di rapporti periodici redatti sulla base dei dati contenuti nel data-base di OPAL-RE. Si prevede la elaborazione di due tipologie di rapporti: un rapporto semestrale di tipo quantitativo (presentazione ed analisi di sintesi; gli appalti di lavori; le imprese coinvolte; altre elaborazioni) e un rapporto annuale di tipo quanti/qualitativo (presentazione ed analisi qualitativa; la domanda e l'offerta di lavori; i lavori in corso e realizzati; una sezione specifica su sicurezza e regolarità) che saranno concordati in collaborazione con i soggetti firmatari del protocollo.

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue:

la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Reggio Emilia, nel condividere e perseguire gli obiettivi di massima trasparenza nel settore degli appalti di lavori pubblici, di contrasto al lavoro irregolare e per innalzare il livello di legalità in tale settore per impedire fenomeni di infiltrazione mafiosa e criminalità organizzata;

si impegnano:

alla realizzazione di un Osservatorio provinciale degli appalti di lavori pubblici in provincia di Reggio Emilia, denominato OPAL-RE, quale sperimentazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale citato, mediante la realizzazione di un software specifico interconnesso e sincronizzato con in sistema informatico SITAR della Regione Emilia-Romagna;

in particolare:

La Regione Emilia-Romagna si impegna a mettere a disposizione il proprio sistema informativo SITAR e le risorse necessarie all'implementazione delle procedure utili all'alimentazione delle informazioni previste dal Progetto OPAL-RE, nonché a seguire operativamente gli sviluppi della sperimentazione medesima con l'obiettivo di estenderla a tutto il territorio regionale; nello stesso tempo si impegna, in accordo con la Conferenza regionale dei Prefetti, a sottoscrivere un accordo per avviare in via sperimentale nella provincia di Reggio Emilia il flusso telematico dei dati relativi alle comunicazioni GAP;

la Provincia di Reggio Emilia si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie alla realizzazione del data-base di OPAL-RE e delle strumentazioni descritte in premessa, al coordinamento dei vari soggetti pubblici e associativi sottoscrittori dei protocolli citati, nonché alla supervisione della sperimentazione in stretto raccordo con la Regione Emilia-Romagna;

entrambe, la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Reggio Emilia, condividono l'opportunità di affidare alla Società NuovaQuasco, società pubblica controllata dalla Regione Emilia-Romagna e partecipata da altre amministrazioni pubbliche tra cui anche la Provincia di Reggio Emilia, la realizzazione della sperimentazione e dell'intero Progetto OPAL-RE.

_____, li _____

per la Regione Emilia-Romagna _____

per la Provincia di Reggio Emilia _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 NOVEMBRE 2011, N. 1723

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, relativamente all'impiego del Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento di attività di competenza regionale. art. 4, comma 1, della Legge 6 febbraio 2004, n. 36. Proroga convenzione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 15 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 che prevede l'impiego del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione in materia di forestazione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, tramite apposita Convenzione con il Ministero per l'Agricoltura e le Foreste ora denominato Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

- la legge 6 febbraio 2004, n. 36, che all'art. 4, comma 1, prevede la possibilità per le Regioni di stipulare convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di funzioni e compiti di propria competenza, secondo principi e criteri generali comuni definiti a livello nazionale;

- l'accordo-quadro nazionale regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, approvato in data 15 dicembre 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. (Accordo rep. n. 2397)";

- la legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1154 del 21/07/2008 che approva lo schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato;

Dato atto che:

- la convenzione approvata con la deliberazione sopracitata,

di durata triennale, è stata sottoscritta in data 13 febbraio 2009 ed è pertanto prossima alla scadenza e che l'art. 7 della stessa prevede la possibilità di proroga previa intesa fra le parti contraenti;

- sulla base dei buoni risultati conseguiti, risulta opportuno, per ragioni di continuità delle attività svolte, prorogare la convenzione per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 2014;

- in merito all'ipotesi di rinnovo, è stato espresso parere favorevole del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato per l'Emilia-Romagna (nota prot. n. 17135 in data 11/10/2011);

Ritenuto opportuno, in considerazione delle competenze esercitate in materia di Ambiente, che alla gestione dei procedimenti e al coordinamento della attività provveda il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le deliberazioni della Giunta regionale nn. 1057 del 24/7/2006, 1663 del 27/11/2006, 1030 del 19/7/2010 e 1222 del 4/8/2011;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Riqualficazione urbana;

a voti unanimi e palesi
delibera:

1. di prorogare fino al 31/12/2014 la Convenzione fra Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, approvata con la deliberazione della G.R. 1154/08, concernente l'impiego del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione Emilia-Romagna;

2. di provvedere agli oneri conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, con impegni di spesa da assumersi con specifici provvedimenti su appositi capitoli del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 GENNAIO 2012, N. 80

Schema di Statuto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in particolare l'art. 2, comma 186-bis;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la Legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

- la Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni";

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

Premesso che:

- con la L.R. 23/11 la Regione Emilia-Romagna ha dettato le

norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali, e in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, abrogando in parte le precedenti leggi regionali 25/99 e 10/08;

-la medesima legge ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al DLgs 152/06;

-in riferimento all'ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio regionale, l'Agenzia a far data dal 1/1/2012 è subentrata nei rapporti giuridici e nelle funzioni delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/08, che dalla medesima data sono soppresse in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis, della Legge 191/09 e poste in liquidazione;

- la L.R. 23/11 prevede che l'Agenzia opera su due livelli, cui competono distinte funzioni di governo: le funzioni di primo livello sono esercitate dal Consiglio d'ambito con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale, mentre le funzioni di secondo livello sono esercitate dai Consigli locali con riferimento, in sede di prima applicazione della legge, ai territori provinciali;

- con decreto n. 251 del 30/12/2011, il Presidente della Giunta regionale ha nominato il Direttore generale all'Ambiente e difesa del suolo e della costa della Regione quale soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia e della liquidazione delle forme di cooperazione di cui alla L.R. 10/08, il quale fino alla nomina del Presidente dell'Agenzia ha la legale rappresentanza dell'ente, e fino alla nomina del Direttore ne cura la gestione ordinaria;

Dato atto che ai fini dell'attivazione e della completa operatività dell'Agenzia, nel rispetto dell'art. 19, commi 2 e 8, della L.R. 23/11, la Regione:

- convoca i Consigli locali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale;
- successivamente alla nomina, da parte dei Consigli locali, dei componenti del Consiglio d'ambito, convoca questi ultimi per la seduta di insediamento;
- predisporre uno schema di statuto dell'Agenzia;

Richiamato l'art. 19, comma 2, della L.R. 23/11, il quale prevede che entro i 60 giorni successivi al proprio insediamento il Consiglio d'ambito approva lo statuto dell'Agenzia e il bilancio d'esercizio;

Ritenuto quindi di approvare, nel rispetto dell'art. 19 della L.R. 23/11, l'allegato schema di statuto dell'Agenzia, nel quale sono indicati i contenuti essenziali delle regole di organizzazione e funzionamento dell'ente, che costituiscono diretta attuazione delle previsioni contenute nella medesima legge regionale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente. Assessore Finanze. Europa. Cooperazione col sistema delle autonomie. Regolazione dei servizi pubblici locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 23/11, l'allegato I "Schema di statuto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti", parte integrante del presente atto, nel quale sono indicati i contenuti essenziali delle regole di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia che costituiscono diretta attuazione delle previsioni contenute nella medesima legge regionale;

2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Schema di Statuto
(art. 19, comma 8, LR n. 23/2011)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Natura giuridica e finalità dell'Agenzia
- Art. 2 - Sede legale
- Art. 3 - Modifiche statutarie
- Art. 4 - Competenze dell'Agenzia
- Art. 5 - Informazione e pubblicità

TITOLO II - STRUTTURA E ORGANI

- Art. 6 - Organi dell'Agenzia
- Art. 7 - Presidente
- Art. 8 - Consiglio d'Ambito
- Art. 9 - Competenze del Consiglio d'Ambito
- Art. 10 - Funzionamento del Consiglio d'Ambito
- Art. 11 - Consigli locali
- Art. 12 - Competenze dei Consigli locali
- Art. 13 - Funzionamento dei Consigli locali
- Art. 14 - Struttura amministrativa
- Art. 15 - Direttore
- Art. 16 - Collegio dei revisori
- Art. 17 - Incompatibilità

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI E FINALI

- Art. 18 - Gestione finanziaria e contabile
- Art. 19 - Finanziamento dell'Agenzia
- Art. 20 - Programmazione e bilancio
- Art. 21 - Patrimonio
- Art. 22 - Attività contrattuale
- Art. 23 - Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura giuridica e finalità dell’Agenzia

1. L’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito “Agenzia”, esercita le funzioni previste dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per l’ambito territoriale ottimale corrispondente all’intero territorio regionale, ai sensi della L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente) e in conformità agli articoli 147 e 200 del medesimo D.Lgs n. 152/2006.
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, ai sensi della LR n. 23/2011; ad essa sono imputati tutti i rapporti giuridici conseguenti all’esercizio delle funzioni da parte dei propri organi e del Direttore.
3. L’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Autorità d’ambito ottimale di cui alla L.R. 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

Art. 2 – Sede legale

1. L’Agenzia ha sede legale a Bologna, in via -----.
2. La struttura operativa può essere organizzata per articolazioni territoriali, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della LR n. 23/2011.

Art. 3 - Modifiche statutarie

1. Tranne che per la forma giuridica, le finalità, gli organi e la loro composizione, e ogni altra previsione che costituisce attuazione di disposizioni di legge, il presente Statuto può essere modificato con deliberazione del Consiglio d’Ambito.

Art. 4 – Competenze dell’Agenzia

1. L’Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 152/2006 ed alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani) per quanto non abrogato dalla L.R. n. 23/2011.
2. Sono di competenza dell’Agenzia le attività relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate dalle Autorità d’ambito ottimale di cui alla L.R. n. 10/2008.
3. Ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 25/1999 il Consiglio d’Ambito può affidare all’Agenzia funzioni amministrative relative ad altri servizi, nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia. Contestualmente alla decisione di affidare all’Agenzia le competenze relative ai nuovi servizi, il Consiglio d’Ambito determina le condizioni e le modalità per l’esercizio delle relative funzioni amministrative e le quote di partecipazione limitatamente agli Enti Locali interessati.

Art. 5 – Informazione e pubblicità

1. Gli atti dell’Agenzia per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono pubblicati in via telematica sul sito informatico dell’Agenzia, salvi i casi in

cui, in base a disposizioni specifiche, sia prevista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

2. L'Agenzia assicura l'informazione permanente sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.

TITOLO II - STRUTTURA E ORGANI

Art. 6 – Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2011:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio d'ambito;
- c) i Consigli locali;
- d) il Collegio dei revisori.

2. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/2011 ai componenti degli organi dell'Agenzia di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta sostenute.

Art. 7 – Presidente

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 23/2011 il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è nominato in seno al Consiglio d'ambito nella seduta di insediamento. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'ambito e cura i rapporti con i coordinatori dei Consigli locali; può delegare la gestione dei rapporti con i Consigli locali ad un componente del Consiglio d'ambito.

2. Il Presidente in particolare:

- a) rappresenta l'Agenzia in giudizio;
- b) presiede il Consiglio d'ambito e ne sottoscrive i relativi processi verbali;
- c) vigila sull'adempimento delle deliberazioni adottate, nonché sul rispetto del presente Statuto;
- d) vigila sul buon funzionamento dell'Agenzia;
- e) nomina il Collegio dei revisori.

3. Il Presidente convoca il Consiglio d'ambito per il regolare espletamento delle funzioni dell'Agenzia e quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso o il Collegio dei revisori.

4. Il Presidente è rinnovato ogni cinque anni, al rinnovo del Consiglio d'ambito.

5. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia, decade anche dalla carica di Presidente dell'Agenzia e si procede a nuova nomina da parte del Consiglio d'ambito, previa nomina da parte del Consiglio locale del nuovo componente del Consiglio d'ambito nel seggio rimasto vacante. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli Amministratori locali delegati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 23/2011, i quali cessano anche in caso di cessazione del soggetto delegante.

6. Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio d'ambito un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo; in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio d'ambito più giovane di età.

Art. 8 – Consiglio d'ambito

1. In applicazione della L.R. 23/2011, il Consiglio d'ambito è costituito da 9 componenti, nominati dai Consigli locali. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 23/2011, ciascun Consiglio locale nomina un componente, scelto tra soggetti che ricoprono le cariche di Sindaci, Presidenti della Provincia, o Amministratori locali da loro delegati in via permanente. Il Consiglio d'ambito è rinnovato ogni cinque anni.

2. Qualora un componente del Consiglio d'ambito cessi dalla carica di Sindaco o di Presidente della

Provincia, si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli Amministratori locali delegati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 23/2011, i quali cessano anche in caso di cessazione del soggetto delegante.

Art. 9 – Competenze del Consiglio d'ambito

1. Il Consiglio d'ambito svolge le funzioni di primo livello ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 23/2011. Al Consiglio d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'Agenzia e che non rientri nelle attribuzioni della dirigenza, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali). In particolare, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 23/2011 provvede, sia per il servizio idrico integrato, sia per quello di gestione dei rifiuti:

- a) all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
- b) alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
- c) all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;
- d) all'approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- e) alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;
- f) all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
- g) alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;
- h) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
- i) al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;
- j) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- k) a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- l) ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.

2. Il Consiglio d'ambito inoltre delibera:

- a) le modifiche del presente Statuto alle condizioni previste dall'art. 3;
- b) l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale di previsione, previo parere di cui all'art. 12, comma 2, e del conto consuntivo;
- c) l'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia;
- d) le operazioni immobiliari quali acquisti, alienazioni e permuta, qualora non siano connesse con l'ordinaria amministrazione e funzionamento dell'Agenzia;
- e) l'assunzione del Direttore, o l'attribuzione del suo incarico;
- f) l'adozione, compatibilmente con la natura e le funzioni dell'Agenzia, degli atti per la creazione di forme di collaborazione stabili e vincolanti con soggetti titolari delle stesse funzioni in altre Regioni.

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio d'ambito

1. Il Consiglio d'ambito si riunisce per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Si riunisce altresì su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio d'ambito o del Collegio dei revisori.

2. Il Consiglio d'ambito è convocato dal Presidente mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica con conferma di recapito all'indirizzo del destinatario o, in caso di temporaneo impedimento tecnico, con fax. La convocazione è di norma inviata con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Nei casi di

comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. In mancanza delle formalità di cui ai commi 2 e 3 il Consiglio si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i 9 componenti.

5. Il Consiglio d'ambito è validamente costituito con la presenza di almeno 3 componenti compreso il Presidente. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei votanti. Ogni componente ha a disposizione un voto.

6. Delle sedute del Consiglio d'ambito è redatto sintetico processo verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante, ed è inviato agli Enti Locali mediante posta elettronica.

7. Le deliberazioni del Consiglio d'ambito sono pubblicate nel sito informatico dell'Agenzia, e acquistano efficacia dalla data di pubblicazione salvo diversa disposizione indicata negli atti stessi.

Art. 11 – Consigli locali

1. Ogni Consiglio locale è costituito dai Comuni della Provincia e da quelli confinanti di altre Regioni che siano stati inclusi nell'ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente, o dagli Amministratori locali delegati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2011.

2. I Comuni costituiti in Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati, all'interno di ogni Consiglio locale, dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. n. 23/2011 con riferimento a tutti i Comuni associati.

3. I Consigli locali prendono atto del variare dei propri membri in relazione alle mutazioni delle cariche presso gli Enti locali, senza necessità di formali atti di rinnovo. Gli Amministratori locali delegati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2011 cessano anche in caso di cessazione del soggetto delegante.

Art. 12 - Competenze dei Consigli locali

1. I Consigli locali svolgono le funzioni di secondo livello ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della L.R. n. 23/2011. Provvedono, per entrambi i servizi, ai compiti previsti dall'art. 8 della L.R. n. 23/2011, in particolare:

- a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;
- b) a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
- c) all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g) della L.R. n. 23/2011;
- d) alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g) della L.R. n. 23/2011;
- e) al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.

2. I Consigli locali esprimono un parere sulla proposta di bilancio preventivo entro trenta giorni dalla trasmissione della stessa.

3. Il Consiglio locale, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti. A tale fine il Consiglio locale adotta un apposito regolamento entro novanta giorni dall'insediamento.

4. Il Consiglio locale invia ai Consigli comunali una relazione annuale sullo stato dei servizi ai fini della sua discussione.

Art. 13 – Funzionamento dei Consigli locali

1. Ogni Consiglio locale elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
2. La regolamentazione del funzionamento del Consiglio, prevista dall'art. 8, comma 7, della L.R. n. 23/2011, è espressa con deliberazione del Consiglio locale. I Consigli locali, ovvero i loro uffici di presidenza qualora previsti, possono riunirsi in seduta congiunta per esaminare decisioni che coinvolgano più territori provinciali.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 23/2011, il Consiglio locale è validamente costituito in presenza di un numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti locali e almeno il 50 per cento delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento, calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale.
4. Con deliberazione assunta con la maggioranza delle quote di partecipazione è possibile fondere più Consigli locali. Il Consiglio locale derivante dalla fusione di più Consigli esprime nel Consiglio d'ambito un numero di rappresentanti pari a quello espresso originariamente dai territori aggregati.
5. Le deliberazioni dei Consigli locali di cui all'art. 12, comma 1, lett. d) sono pubblicate nel sito informatico dell'Agenzia, e acquistano efficacia dalla data di pubblicazione salvo diversa disposizione indicata negli atti stessi.

Art. 14 – Struttura amministrativa

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 23/2011, l'Agenzia è dotata di una struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del Direttore. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.
2. L'Agenzia può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti Locali, messi a disposizione tramite convenzione.

Art. 15 - Direttore

1. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 23/2011 l'Agenzia ha un Direttore, di qualifica dirigenziale, assunto o incaricato con deliberazione del Consiglio d'Ambito.
2. Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e ad esso spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Autorità verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla L.R. n. 23/2011 o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo attribuite agli organi di governo dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e al D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare:
 - a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'ambito e ai Consigli locali;
 - b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
 - d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
 - g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
 - h) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo ed alla sua sottoposizione preliminare ai Consigli locali, redatto secondo i principi di trasparenza e leggibilità, e strutturato

mediante disaggregazione delle voci al fine di renderlo leggibile ai cittadini.

3. L'incarico di Direttore può essere revocato con deliberazione del Consiglio d'ambito nel rispetto della normativa in materia di revoca degli incarichi dirigenziali.

4. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio d'ambito individua un altro soggetto incaricato di sostituirlo. Nel caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e comunque limitatamente ad attività di ordinaria amministrazione, è lo stesso Direttore che individua il proprio sostituto

Art. 16 – Collegio dei revisori

1. Il Presidente, su proposta del Consiglio d'Ambito, nomina il Collegio dei revisori, composto da tre membri, scelti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto all'art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 17 del presente Statuto.

Art. 17 – Incompatibilità

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio d'ambito e del Collegio dei revisori non devono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione dei servizi pubblici locali di competenza dell'Agenzia, e non devono prestare a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore dei gestori dei servizi. Il divieto si applica anche nel caso in cui tali attività sono state svolte nei tre anni precedenti la nomina negli organi dell'Agenzia.

2. L'incompatibilità può essere rilevata in qualunque momento dal Consiglio d'ambito. A tale fine il Consiglio contesta la causa di incompatibilità all'interessato, il quale ha 5 giorni di tempo per formulare osservazioni, decorsi i quali il Consiglio delibera in merito alla decadenza.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI E FINALI

Art. 18 - Gestione finanziaria e contabile

1. La gestione dell'Ente persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio, e si uniforma ai principi e alle norme contabili stabiliti per la formazione, la gestione e la rendicontazione del bilancio degli Enti Locali, adottandone gli schemi formali, le classificazioni contabili, le codifiche tecniche e le procedure di gestione delle entrate e delle spese così come stabiliti dal D.Lgs n. 267/2000.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il Servizio di Tesoreria è affidato con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto del D.Lgs n. 267/2000. L'Agenzia può servirsi del servizio di tesoreria affidato dalla Regione o da un Ente Locale del territorio regionale qualora ciò sia previsto dal bando di gara e dal contratto di servizio.

4. I beni dell'Agenzia sono inventariati secondo norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 19 – Finanziamento dell'Agenzia

1. I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e delle tariffe del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ovvero del costo del servizio nei Comuni dove è ancora attiva la tassa dei rifiuti, nel rispetto della vigente normativa statale e del limite di costo di funzionamento fissato dalla Regione ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) della L.R. n. 23/2011.

2. Per gli eventuali costi dell'Agenzia che non trovano copertura secondo le modalità di cui al comma precedente, gli Enti Locali provvedono attraverso trasferimenti in misura proporzionale alle quote di contribuzione previste per la copertura del costo di funzionamento dei servizi aggiuntivi da loro richiesti, previa deliberazione del Consiglio d'ambito.

3. Le modalità di versamento delle quote di finanziamento o di altre somme a qualunque titolo dovute all'Agenzia dai gestori e/o dagli Enti Locali sono definite con uno o più regolamenti. Tali regolamenti devono prevedere la possibilità per l'Agenzia di applicare interessi moratori e di irrogare penali a fronte di ritardati pagamenti.

4. Al fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell'assestamento di bilancio degli Enti locali nei termini previsti dalla legge, l'Agenzia provvede ai propri adempimenti con congruo anticipo.

Art. 20 – Programmazione e bilancio

1. Ai sensi della L.R. n. 23/2011 l'Agenzia redige annualmente la Relazione previsionale e programmatica contenente le linee di indirizzo gestionale e il bilancio di previsione per la gestione delle attività, ai quali possono essere apportate variazioni con deliberazione del Consiglio d'ambito.

2. I documenti di cui al comma 1 sono approvati entro termini compatibili con le scadenze che gli Enti Locali devono osservare in base al proprio ordinamento finanziario e contabile.

3. I documenti di bilancio annuale di previsione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Agenzia.

Art. 21 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da:

- a) beni immobili e mobili trasferiti all'Agenzia a seguito della liquidazione delle Autorità di cui alla L.R. n. 10/2008;
- b) beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- c) ogni diritto che venga acquisito dall'Agenzia o a questo devoluto.

Art. 22 - Attività contrattuale

1. I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di opere, lavori o servizi, l'acquisizione di forniture, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e gli altri contratti che l'Agenzia pone in essere nell'ambito della propria capacità negoziale, sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.

2. L'Agenzia approva un regolamento, che in particolare disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture in economia per gli aspetti che la normativa statale riserva all'autonomia regolamentare delle stazioni appaltanti.

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione la L.R. n. 23/2011 e le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2012, N. 141

Procedura di verifica (screening) relativa all'”impianto stoccaggio rifiuti ligneo-cellulosici per produzione di biomasse” nel comune di Cervia(RA), presentato dalla Società Agricola Lunarda Srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di assoggettare, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad ulteriore procedura di VIA il progetto denominato “impianto di stoccaggio rifiuti ligneo-cellulosici per la produzione di Biomasse” nel comune di Cervia (RA), presentato dalla Società Agricola Lunarda srl, in quanto si ritengono necessari ulteriori approfondimenti per la completa e corretta individuazione e valutazione degli impatti ambientali determinati da tale progetto ed in particolare:

1. devono essere accuratamente considerate prioritariamente le prescrizioni e i vincoli previste dalla pianificazione territoriale e accertare la conformità ad esse;
2. in particolare, come da nota del Comune di Cervia acquisita al protocollo PG/2011/0250974 del 17/10/2011, “l'intervento ricade in Area produttiva agricola E di cui all'art. 29 delle NTA del vigente PRG; il PRG relativamente alla zona agricola E consente unicamente le attività agricole produttive legate alla conduzione del fondo agricolo; per quanto sopra esposto, l'intervento risulta non conforme al PRG”;
3. in progetto, gli impatti sulla matrice aria vengono genericamente indicati e non presentano un livello di approfondimento tale da potere escludere significativi impatti sull'atmosfera;
4. in particolare, le regole di buona gestione per ridurre le problematiche odorigene specificate in progetto risultano carenti e non adeguatamente specificate;
5. in progetto si dichiara inoltre che l'unica criticità presentata dal progetto, è rappresentata da una curva di ridotto raggio, posta in prossimità dell'impianto (mappale 42, foglio 69), per la quale si prevede un eventuale adeguamento funzionale al transito di autotreni;
6. infine data la vicinanza con l'area protetta “Salina di Cervia” che è la stazione più a sud del Parco Regionale del Delta del Po e poiché in progetto si dichiara che “è stata scelta un'area di studio non molto vasta, con un diametro di 5-600 metri attorno all'area di progetto che però mantiene salve tutte le considerazioni possibili, anche oltre i 2 chilometri dall'area di progetto, per quanto riguarda la salina”, si ritiene che, data la prossimità a tale sito, debbano essere effettuate scelte progettuali e analisi ambientali tali da potere consentire di quantificare e minimizzare i possibili impatti diretti od indiretti dell'opera sull'ecosistema tutelato;
7. gli approfondimenti documentali necessari ad esprimere un giudizio circostanziato, siano tali da configurare la necessità di effettuare una procedura di VIA, all'interno della quale si possano acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati

preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all'interno della suddetta procedura di VIA;

b. di trasmettere la presente delibera alla Società Agricola Lunarda srl, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Cervia, all'ARPA e all'AUSL di Ravenna;

c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento di assoggettabilità.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2012, N. 143

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale dello stabilimento Boschi Food & Beverages di Fontanellato (PR) - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni della domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale dello stabilimento Boschi Food & Beverages di Via Ghiara, in comune di Fontanellato (PR) presentata dalla Ditta Boschi Food & Beverages SpA, cui è subentrata per incorporazione la Società Cooperativa Consorzio Casalasco del Pomodoro, poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 3 novembre 2011, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile il rilascio della concessione di derivazione di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. il rinnovo della concessione in esame, con scadenza 31/12/2015, sarà subordinato alla messa in atto degli interventi tesi al risparmio e riciclo della risorsa programmati e dichiarati nel SIA, nonché alla valutazione e verifica di fattibilità di ulteriori misure di risparmio, quali ad esempio quella dell'utilizzo delle acque di scarico del depuratore a scopo irriguo, che dovranno essere tali da comportare una significativa riduzione dei prelievi attuali;

2. dovrà essere attuato il programma dei monitoraggi per il controllo quali-quantitativo degli acquiferi sfruttati dal campo pozzi, che dovrà essere conforme al progetto contenuto nel SIA;

3. i dati di monitoraggio delle portate e dei volumi prelevati dai soli pozzi ad uso industriale (pozzi 1, 2, 3, 4 e 5), ai sensi dell'art. 95 del DLgs 152/2006 e s.m.i. dovranno essere trasmessi

con cadenza almeno annuale alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po) e all'Autorità di Bacino competente per territorio;

c) di dare atto che il parere dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, è compreso all'interno del Rapporto di cui alla lettera b);

d) di dare atto che il parere previsto dall'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni di competenza del Comune di Fontanellato, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si intende positivo ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

e) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano ha rilasciato la concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del R.R. 41/2001, con determinazione n. 16800 del 23 dicembre 2011 a firma del Responsabile del Servizio Dott. Gianfranco Larini, che costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

f) di dare atto che i pareri di competenza della Provincia di Parma e del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna ai sensi del R.R. 41/2001 sono compresi all'interno del Rapporto di cui alla lettera b);

g) di dare atto che l'Autorità di Bacino del Po ha rilasciato il parere previsto dal R.R. 41/2001 con nota prot. n. 7453 del 2 novembre 2011 a firma del Segretario Generale Dott. Francesco Puma, che costituisce l'Allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

h) di dare atto che il giudizio di qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi del DLgs 31/2001 verrà rilasciato dall'AUSL di Parma successivamente alla conclusione della presente procedura di VIA;

i) di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni che vengono rilasciate nell'ambito della Conferenza di Servizi assumono efficacia immediata all'atto dell'approvazione della presente deliberazione;

j) di stabilire ai sensi dell'art. 26, comma 6 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto oggetto della presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla sua approvazione, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;

k) di stabilire che il presente provvedimento di VIA viene rilasciato al Consorzio Casalasco del Pomodoro in qualità di soggetto subentrato alla ditta proponente Boschi Food & Beverages S.p.A. nella titolarità della domanda di concessione a seguito della fusione tra le suddette società;

l) di stabilire che la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ai sensi del R.R. 41/2001, di cui alla Determinazione n. 16800 del 23 dicembre 2011 sarà volturata al Consorzio Casalasco del Pomodoro in qualità di soggetto subentrato alla ditta proponente Boschi Food & Beverages S.p.A. nella titolarità della domanda di concessione a seguito della fusione tra le suddette società;

m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al Consorzio Casalasco del Pomodoro in qualità di soggetto subentrato alla ditta proponente Boschi Food & Beverages S.p.A. nella titolarità della domanda di concessione;

n) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Parma, al Comune di Fontanellato, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Parma, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, all'Autorità di Bacino del Po, all'AUSL di Parma e all'ARPA Sezione provinciale di Parma;

o) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

p) di pubblicare il presente atto su sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2012, N. 156

Parere in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di metanodotto Pontremoli Cortemaggiore DN 900 (36") 75 BAR (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

- a) di esprimere ai sensi dell'art 25 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il parere che il progetto di "metanodotto Pontremoli Cortemaggiore DN 900 (36") 75 bar", presentato da Snam Rete Gas SpA, sia ambientalmente compatibile subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 1 considerato che il progetto presentato risulta in contrasto con le tutele poste in essere all'interno della "zone di tutela naturalistica" individuate dai vigenti PTCP di Parma e Piacenza:
 - Snam Rete Gas SpA, preliminarmente alle successive fasi dell'iter autorizzativo, dovrà definire progettualmente varianti di tracciato del nuovo metanodotto che consentano di non interferire con le "zone di tutela naturalistica" attualmente attraversate sia in Provincia di Parma [m 200 in Comune di Albareto ad Est della confluenza del T. Gotra nel F. Taro] sia in Provincia di Piacenza [m 900 circa in Comune di Morfasso, zona di Monte Castellaccio, Groppo di Gora];
 - i tratti di metanodotto in dimissione ricadenti nelle stesse zone oggetto di tutela, non potranno essere rimossi, ma dovranno essere inertizzati limitando al minimo i necessari interventi;la Regione Emilia-Romagna provvederà alla verifica di ottemperanza sulle varianti richieste;
 - 2 per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei PTCP vigenti delle Province di Parma e Piacenza dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) delle singole zone interferite, in particolare, con riferimento al comma 9 dell'art. 8 del vigente PTCP della Provincia di Piacenza, prima dell'inizio lavori dovranno essere concordati col competente Servizio Provinciale, gli interventi compensativi richiesti dallo stesso articolo;
 - 3 per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei diversi strumenti urbanistici vigenti, dovranno essere rispettate le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite, in particolare:
 - Comune di Morfasso
 - nelle "Zone per servizi ed attrezzature pubbliche - zone omogenee F e G" la realizzazione del metanodotto è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 17 delle NTA del PTCP della Provincia di Piacenza, nonché degli articoli da 28 a 37 delle NTA del vigente PRG del Comune di Morfasso;
 - 4 con riferimento al nuovo metanodotto DN 900 (36") ed ai

terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, gestito in relazione ai diversi ambiti regionali dalla Comunità Montana Valli Taro e Ceno, dalla Comunità Montana Valli Nure e Arda e dall'Amministrazione provinciale di Piacenza, prima dell'inizio lavori, dovrà essere richiesta ed acquisita ai sensi delle norme vigenti in materia, l'approvazione tecnica del progetto esecutivo, comprensivo delle opere di presidio previste, fermo restando che, per quanto riguarda gli ambiti di competenza delle Comunità Montane "Valli Taro e Ceno" e "Valli Nure e Arda":

- Snam Rete Gas SpA dovrà assicurare la presenza di un geologo prescelto tra rose individuate tra i professionisti di fiducia delle rispettive Comunità Montane, durante la realizzazione delle opere di scavo per le fondazioni e di sbancamento per le piazzole e per la fascia di lavoro e di ripristino morfologico; detto geologo svolgerà prestazioni di supervisione lavori e trasmetterà alle stesse Comunità Montane, secondo un programma concordato preliminarmente all'inizio lavori, rapporti sull'andamento dei lavori ed al termine degli stessi;
- Snam Rete Gas SpA dovrà assicurare la presenza di un forestale prescelto tra rose individuate tra i professionisti di fiducia delle rispettive Comunità Montane, che sovrintenda gli interventi di ripristino agro-forestale (operazioni di prelievo, stoccaggio e trapianto del cotico erboso, di semina e/o piantagione di specie arbustive e/o arboree autoctone), di sistemazione idraulico-forestale (palizzate, siepi-cespuglio, fascinate, semina e messa a dimora di piantine, di ripristino e di manutenzione della viabilità agro-forestale di servizio);
- dovrà essere comunicata al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, la data di inizio e quella dell'avvenuto termine dei lavori;
- il legname e le ramaglie di risulta delle piante abbattute, dovranno essere depezzati ed accatastati in luoghi opportuni ad evitare la propagazione di eventuali incendi e dovranno essere asportati entro i termini previsti dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti;
- il materiale di risulta delle opere di scavo se non localmente riutilizzato dovrà essere portato a rifiuto in aree o discariche atte allo scopo, comunque non dovrà essere abbandonato e divenire causa di dissesto e di alterazione del regime delle acque;
- eventuali piste di accesso ad opere complementari, non incluse negli elaborati tecnici presentati, dovranno essere autorizzate con apposito atto;
- dovranno essere raccolte e regimate con opportuni manufatti tutte le acque gravanti sull'opera, acque che dovranno essere governate nella rete idrografica evitando la dispersione nei terreni circostanti;

- dovrà essere trasmessa alle Comunità Montane tutta la documentazione in merito alle strumentazioni di monitoraggio (piezometri, inclinometri ecc.), le risultanze dei rilievi eseguiti nonché la loro ubicazione cartografica [per il territorio di competenza della Comunità Montana Valli Taro e Ceno, in particolare, il riferimento è alle strumentazioni di cui è prevista l'installazione nelle aree denominate Area 44 - Area 57 - Area 62 - Area 63 - Area 65 nel VOL 1A - elaborato LA-E-83016_v0 (Quadro Ambientale, paragrafo "Stabilità dei versanti")];
- 5 con riferimento ai tratti di metanodotto in dismissione, le Amministrazioni competenti territorialmente alla gestione del vincolo idrogeologico [Comunità Montana Valli Taro e Ceno, Comunità Montana Valli Nure e Arda ed Amministrazione provinciale di Piacenza] valuteranno, in sede della necessaria, successiva, approvazione del progetto esecutivo della singola dismissione, se sia più opportuno rimuovere le tubazioni o procedere all'inertizzazione delle stesse, fermo restando che:
- a) dovranno essere inertizzati:
 - i tratti di condotta che insistono su terreni in frana attiva;
 - i tratti di condotta ricadenti nel territorio del Comune di Morfasso;
 - b) Snam Rete Gas SpA dovrà garantire che le operazioni di rimozione non determinino fenomeni di instabilità a carico dei versanti attraversati;
- 6 nell'ambito dell'approvazione di cui al punto precedente, le stesse Amministrazioni deputate alla tutela del vincolo idrogeologico, decideranno quali opere realizzate da Snam Rete Gas a presidio delle condotte, siano da mantenere perché necessarie ed utili alla stabilità dei versanti, e quali, al contrario, siano da rimuovere: tra le Amministrazioni competenti alla gestione del vincolo e Snam Rete Gas SpA, dovranno essere stipulati gli atti occorrenti alla consegna delle opere di cui sarà riconosciuta la necessità;
- 7 per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nel sito di Rete Natura 2000 interferito e compensare le innegabili ricadute negative del progetto:
- le attività di cantiere (preparazione della pista, scavo, posa della condotta e reinterro) non potranno essere svolte nel periodo compreso tra la metà di marzo e tutto il mese di luglio;
 - con riferimento alle aree interessate dalla presenza dell'habitat 5130 "*Formazione a Juniperus communis su lande o prati calcicoli*" dovranno essere ricostituite, in modo completo e soddisfacente, le praterie acidofile nelle aree interessate dai lavori e dal cantiere attraverso interventi di ripristino vegetazionale;

- per le con riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat 6230* "Formazioni erbose a *Nardus*" dovranno essere ricostituite, in modo completo e soddisfacente, le praterie nelle aree interessate dai lavori e dal cantiere attraverso interventi di ripristino vegetazionale, garantendo, altresì, lo sfalcio ripetuto per un periodo di 5 anni;
- dovranno essere realizzati n. 5 stagni finalizzati a migliorare le possibilità riproduttive del tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), oltre alle altre specie di anfibi presenti nel SIC; gli stagni dovranno avere forma irregolare ed una superficie non inferiore a mq 400 ciascuno, oltre ad una profondità variabile da cm 0 a cm 160, con rive a diversa acclività; il fondo dovrà essere impermeabilizzato con opportuni materiali naturali; dovrà esservi garantita la presenza di acqua nei periodi siccitosi e dovrà altresì essere garantita l'assenza di fauna ittica (pesci) che comprometterebbe gli scopi prefissati;
- dovranno essere posizionate n. 20 cataste di legno di latifoglia in vari punti degli ambienti forestali del SIC con lo scopo di aumentare la necromassa al suolo e di favorire, quindi, la presenza degli insetti xilofagi [in particolare il Cervo volante (*Lucanus cervus*)], che nel legno morto o marcescente depongono le uova e trascorrono la fase larvale; le cataste di legna, ciascuna composta da circa mc 2 di legna in tronchetti di faggio, carpino nero e quercia, dovranno essere poste in ambienti idonei alla presenza dei coleotteri;
- dovranno essere collocate cassette nido per uccelli nidificanti in cavità, sugli alberi posti al limitare dell'area di passaggio del metanodotto allo scopo di facilitarne l'insediamento e la riproduzione; dovrà essere previsto l'impiego di 200 cassette nido di varia tipologia per dimensioni e foro di ingresso, in modo da favorire un'ampia gamma di specie, dai rapaci notturni ai piccoli passeriformi;
- su alberi posti al limitare dell'area di passaggio del metanodotto, dovranno essere collocate n. 100 Bat-box per Chiropteri, allo scopo di facilitare il loro insediamento e la riproduzione;
- dovranno essere effettuati monitoraggi annuali della vegetazione e della fauna in corrispondenza di aree test rappresentative all'interno del SIC per un periodo minimo di 5 anni, al fine di verificare il recupero ecologico degli habitat ed eventualmente intervenire con opportune misure correttive;
- dovranno essere previste, lungo tutte le piste di lavoro, periodiche attività di sfalcio;
- dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie a non produrre inquinamento delle acque superficiali, e del suolo, durante le operazioni di scavo al fine di prevenire anche i versamenti

- accidentali (da macchinari di scavo e dagli automezzi) di sostanze inquinanti;
- dovranno essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri, durante la movimentazione dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione dei piazzali ed adeguata copertura con teloni dei cassoni adibiti al trasporto inerti;
 - le eventuali aree di sosta e di rifornimento di carburante e lubrificanti, dovranno essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale e dalle acque di prima pioggia;
 - a lavori ultimati, eventuali rifiuti prodotti o rinvenuti in loco, dovranno essere smaltiti in appositi impianti autorizzati;
 - la tubatura DN 750 (30") nei tratti interni al sito Natura 2000, non potrà essere rimossa e si dovrà procedere alla sua inertizzazione, rimuovendo eventuali manufatti non interrati;
 - Snam Rete Gas SpA dovrà contribuire, rapportandosi con le Amministrazioni deputate, all'attuazione delle schede di progetto del redigendo Piano di gestione del sito, con riferimento sia al monitoraggio della batracofauna e della fauna ittica ivi presente sia alla realizzazione e posa di cartellonistica didattico/informativa come previsto a tutela delle popolazioni di anfibi presenti del Lago del Gallo in comune di Morfasso (PC) [in primis *Triturus carnifex*];
- 8 considerata la complessità della corretta esecuzione del recupero ambientale al fine della ricostruzione degli habitat, di cui alle prescrizioni riportate al punto precedente, la Direzione Lavori dovrà essere affiancata da un tecnico (forestale, laureato in scienze ambientali o naturali, agronomo) di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico, che avrà il compito di indirizzare gli interventi di ripristino e monitorarli, definendo le eventuali modifiche ritenute necessarie in corso d'opera per ottimizzare la riuscita del recupero; detto tecnico, il cui onere è a carico della Società proponente, dovrà essere individuato di concerto con la Regione Emilia-Romagna ed i Servizi delle Province di Parma e Piacenza competenti alla gestione del sito di Rete Natura 2000, con i quali dovrà rapportarsi direttamente, fornendo report annuali;
- 9 con riferimento al territorio del Comune di Vernasca, Snam Rete Gas SpA, preliminarmente alle successive fasi dell'iter autorizzativo, dovrà verificare la fattibilità dell'alternativa di tracciato tra il km 71 ed il km 74 illustrata nella planimetria che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera, concordando la variante di progetto con l'Amministrazione comunale di Vernasca, a

cui è demandata la verifica di ottemperanza relativa;

- 10 con riferimento al territorio del Comune di Morfasso, particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico, Snam Rete Gas SpA, in maniera propedeutica alle successive fasi dell'iter autorizzativo, dovrà verificare la fattibilità di uno spostamento del tratto di metanodotto che attualmente attraversa trasversalmente una zona ad alto rischio di frana a valle dell'abitato di Favale; la variante richiesta, che dovrà essere concordata con l'Amministrazione comunale di Morfasso a cui è demandata la verifica di ottemperanza relativa, potrebbe utilizzare la strada interpoderale che, partendo immediatamente a valle dell'abitato di Gazzola, raggiunge l'abitato di Favale per poi attraversare il versante e spostarsi, sempre lungo strade interpoderali, all'abitato di Monte, da cui raggiungere la Val Chero;
- 11 con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua da parte della nuova condotta in progetto:
- in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere approfonditi i rischi di incidenti, definiti gli eventuali accorgimenti per limitarli e verificata l'opportunità di immettere tutti i dispositivi di sicurezza in entrata ed in uscita della condotta, nel percorso in subalveo;
 - in sede di progetto esecutivo, dovrà essere verificato che le modalità operative adottate non comportino la creazione di vie preferenziali per l'acqua (formazioni di possibili fontanazzi, sifonamenti, ecc.);
 - le dimensioni e le quote delle opere saranno definite per ogni singolo attraversamento in sede di rilascio da parte del Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po competente per territorio, di specifica "concessione" ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7, sulla base del progetto esecutivo e dei sondaggi che Snam Rete Gas SpA è tenuta a presentare;
 - le condizioni per la realizzazione di piste, piazzali, depositi di cantiere e quant'altro necessitatesse, in ambito demaniale, per l'esecuzione dei lavori saranno definite di volta in volta in sede di rilascio da parte del competente Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po di specifica di "concessione" ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7; resta fermo che dovrà essere sempre garantito il transito dei mezzi di pronto intervento o di polizia idraulica;
 - le opere accessorie che si renderanno necessarie e che saranno fuori terra (pozzetti, segnalatori, cabine di rilancio ecc.), dovranno essere viste caso per caso e concesionate ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7, se insisteranno su terreni demaniali o con semplice autorizzazione se insisteranno nella fascia di rispetto del demanio idraulico;

- i prelievi di acqua dall'asta principale previsti in progetto, sia durante i lavori sia per i necessari collaudi della condotta, dovranno essere regolarizzati con specifica richiesta di attingimento al competente Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po;
 - gli scavi in prossimità dei corpi arginali, necessari per la realizzazione delle opere propedeutiche agli attraversamenti in sub alveo, dovranno essere eseguiti ad una distanza dall'unghia esterna del piede arginale non inferiore a ml. 30,00;
- 12 per quanto riguarda gli attraversamenti fluviali dei tratti arginati, è opportuno evidenziare che il parere del competente Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po è da ritenersi favorevole alla sola ed esclusiva localizzazione di massima: l'approvazione tecnica del progetto definitivo/esecutivo dei singoli attraversamenti dovrà essere acquisita in sede di istruttoria delle singole concessioni demaniali, che dovranno essere rilasciate prima dell'esecuzione dei lavori;
- 13 per quanto riguarda la dismissione dei tratti di condotta in attraversamento di corsi d'acqua, l'approvazione tecnica del progetto definitivo/esecutivo della singola dismissione dovrà essere acquisita in sede di istruttoria delle nuove concessioni demaniali, che dovranno essere rilasciate prima dell'esecuzione dei lavori; in detta sede il Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po competente per territorio, valuterà se sia più opportuno, sotto il profilo ambientale, lasciare in posto le opere idrauliche esistenti e procedere all'inertizzazione della condotta dismessa; la proprietà e quindi la manutenzione delle opere ritenute necessarie da un punto di vista idraulico, ma non più per la difesa della condotta, passerà in capo al Demanio idraulico e, per competenza, al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po;
- 14 con riferimento alle interferenze del progetto con la rete dei canali di bonifica:
metanodotto DN 900 (36") di nuova realizzazione
- le modalità di attraversamento dovranno essere appositamente disciplinate da specifica concessione amministrativa che verrà rilasciata dai Consorzi competenti, ai sensi del Regolamento sulle Bonificazioni approvato con RD 8 maggio 1904 n. 368;
 - tale concessione prevederà in ogni caso la facoltà del Consorzio, o di chi per esso, di procedere alla copertura (tombinatura) dei canali nei tratti interessati dalle interferenze; in tal caso, Snam Rete Gas SpA, in qualità di ditta concessionaria, dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'adeguamento del tratto di metanodotto interferente con il manufatto di copertura;

- il ripristino degli scavi in corrispondenza delle interferenze con i cavi/canali completamente in trincea dovrà avvenire mediante posa di massi ciclopici costipati con malta cementizia; in caso di opere arginate dovrà invece essere rivestita l'intera sezione del corso d'acqua con getto in cls. armato con rete elettrosaldata per una lunghezza di almeno ml 5.00;
metanodotto DN 750 (30") in dismissione
 - dovrà essere rimosso laddove la tubazione passa sopra le opere di bonifica (canali e tubazioni);
 - si dovrà procedere all'inertizzazione del metanodotto laddove esso passa sotto le opere di bonifica (canali e tubazioni);
- 15 per quanto riguarda le infrastrutture stradali utilizzate per il transito dei mezzi da e per le aree di cantiere, è necessario:
- a) che preventivamente all'attivazione dei cantieri venga valutato, con i competenti uffici dei Comuni e/o delle Province interessati, lo stato di consistenza/conservazione degli assi viari da utilizzare;
 - b) che le opere di adeguamento delle infrastrutture stradali necessarie al passaggio dei mezzi siano concordate con i competenti uffici dei Comuni e/o delle Province interessati, che dovranno esprimere specifico nulla osta/autorizzazione alla loro esecuzione;
 - c) che gli eventuali danni causati alle infrastrutture stradali dai mezzi in transito da e per i cantieri, siano immediatamente segnalati ai Comuni e/o alle Province interessati a cura del proponente, con ripristino, a propria cura e spese, delle condizioni preesistenti, secondo le indicazioni tecniche e i tempi forniti dagli uffici competenti;
 - d) che a garanzia di quanto sopra prescritto, la Società proponente presti apposita fidejussione nella misura indicata dagli uffici comunali e/o provinciali competenti successivamente alla valutazione di cui al punto a) e prima dell'attivazione dei cantieri;
 - e) che le fasi lavorative che comportano limitazioni o modifiche alla circolazione nella viabilità, siano concordate con congruo anticipo con i competenti uffici comunali e/o provinciali, al fine di ottenere le necessarie ordinanze di modifica temporanea della disciplina circolatoria delle strade interessate, in un quadro di accettabilità complessiva del livello di servizio della rete circostante;
 - f) che gli accessi alle piazzole di stoccaggio siano costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura sulla sede stradale; gli accessi, inoltre, dovranno essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona

di svincolo, possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e dovranno essere realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata;

- 16 per i previsti attraversamenti delle strade provinciali e comunali, in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere presi gli opportuni contatti con i Servizi competenti delle diverse Amministrazioni interessate, al fine del rilascio delle autorizzazioni di legge;
- 17 i manufatti non interrati (tubazioni di scarico in atmosfera e relative opere di sostegno, eventuali apparecchiature elettriche, fabbricati vari ecc.) dovranno essere posizionati a congrua distanza dalle intersezioni stradali e dalla sede stradale (normalmente fuori dalle fasce di rispetto o per manufatti di modesta entità a non meno di m 5 dalla sede stradale) e non limitare la visibilità per la circolazione; in casi particolari, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, detti manufatti andranno "protetti" con idonee barriere di protezione;
- 18 prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentato e sottoposto ad approvazione dei singoli Comuni interessati, il progetto esecutivo relativo alle opere di mitigazione e compensazione ambientale ed ai ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio attraversati (incolti, aree agricole, vegetazione ripariale, siepi arboree e arbustive, boschetti, zone umide, ecc.); tale progetto dovrà contemplare anche le cure colturali per i primi tre anni, dal momento dell'impianto;
- 19 per ogni area eventualmente interessata da interventi finanziati dalla Comunità Europea nell'ambito delle misure e azioni previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale, Snam Rete Gas SpA:
 - dovrà rapportarsi con i Servizi provinciali competenti alla gestione dei finanziamenti comunitari, al fine di verificare eventuali adempimenti;
 - dovrà risarcire i beneficiari dei contributi comunitari del mancato o ridotto introito conseguente la realizzazione del metanodotto;
- 20 nelle zone in cui il progetto contempla l'attraversamento delle zone di rispetto (R = m 200) di alcuni campi pozzi nei Comuni di Albareto, Compiano e Bardi, le opere di scavo, tunnel, trenchless e le perforazioni in genere dovranno essere progettati e realizzati adottando tutte le possibili precauzioni, impiegando tecnologie costruttive atte ad evitare abbassamenti, intorbidimenti e inquinamenti, anche parziali o temporanei, della falda acquifera che alimenta le fonti di approvvigionamento idropotabile;

almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, la Società proponente dovrà contattare per iscritto l'ufficio tecnico di Montagna 2000 S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato, e l'AUSL di Parma - Distretto Valli Taro e Ceno - Dipartimento Sanità Pubblica per la segnalazione degli scavi e la predisposizione di un adeguato monitoraggio; le modalità di attraversamento delle condotte dovranno essere preventivamente concordate con il suddetto ufficio tecnico di Montagna 2000 S.p.A. ed essere comunque conformi alle "Prescrizioni Minime" del disciplinare tecnico della stessa Società;

- 21 la Società proponente dovrà garantire il rispetto dei limiti di legge per NO₂ e PM₁₀ nelle zone adibite a residenza o in presenza di recettori sensibili; a tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi;
- 22 al fine della verifica puntuale dell'impatto acustico generato dai cantieri e della conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15, della delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e degli specifici regolamenti comunali, è necessario che Snam Rete Gas, prima dell'inizio lavori, presenti ai singoli Comuni interessati per il successivo inoltramento alle ARPA territorialmente competenti, un documento di previsione di impatto acustico redatto conformemente ai criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 673 del 1 aprile 2004; in tale documentazione tecnica dovrà essere valutato l'impatto acustico previsto presso i ricettori sensibili, anche al fine di valutare la messa in opera di mitigazioni acustiche gestionali e passive (per es. barriere mobili);
- 23 per consentire una verifica di quanto asserito dalla Società proponente circa la fase di collaudo della condotta, è necessario che, al momento del primo collaudo, siano fornite alle ARPA territorialmente competenti le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita con determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi;
- 24 considerato che lo scarico delle acque di collaudo delle condotte si configura come scarico di acque reflue, ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152, dovranno essere richieste le relative Autorizzazioni alle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti;
- 25 considerato che la condotta in progetto, nei tratti in attraversamento dei diversi corsi d'acqua, può interferire con i punti di campionamento delle acque superficiali della rete di monitoraggio regionale, per evitare che le valutazioni sulla qualità delle acque

possano essere inficiate dalle operazioni di cantiere, la ditta esecutrice dovrà informare l'ARPA territorialmente competente delle date di inizio e fine dei lavori degli attraversamenti sopraccitati, onde eventualmente interrompere per quel periodo i campionamenti mensili previsti per la rete di monitoraggio;

- 26 considerate le modalità di realizzazione delle opere in sotterraneo in progetto e la presenza in superficie di manufatti, la Società proponente, prima dell'attivazione dei relativi cantieri, dovrà presentare ad ARPA territorialmente competente uno studio sulle vibrazioni indotte e relative mitigazioni o cautele da adottarsi;
- 27 al fine di tutelare le acque superficiali e il suolo, nessuna operazione di manutenzione su mezzi meccanici, dovrà essere effettuata in aree di cantiere e/o di operatività; dette operazioni dovranno essere eseguite solo ed esclusivamente in zone protette ed idonee per tali operazioni;
- 28 in riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal DGLS 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
- visto allegato IX del Decreto Legislativo citato, in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio, ed in particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto Qualificato redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso Decreto Legislativo, con particolare riferimento alle le norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza;
 - dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 22 del DGLS 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni alle autorità competenti;
 - la relazione preliminare dovrà essere integrata dall'esperto qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;
 - dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali norme dovrà essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;

- dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;
 - dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti;
- b) di dare atto che la realizzazione del progetto è subordinata al rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni, le intese ed i pareri necessari in base alle vigenti disposizioni di legge;
- c) di dare atto che sussiste l'opportunità di utilizzare le condotte in Comune di Morfasso, di cui si è esclusa la rimozione, per favorire la metanizzazione delle frazioni del territorio comunale attraversate o in prossimità del tracciato [Casali, Pedina, Levei, ecc.] attualmente non servite dalla rete locale di distribuzione gas;
- d) di dare atto che i Comuni interessati, nell'esprimere il parere circa la compatibilità ambientale del progetto hanno sottolineato che intendono avvalersi del diritto, previsto dall'art. 1, comma 5 della L 23 agosto 2004, n. 239, di *"stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale"*;
- e) di trasmettere, ai sensi dell'art 25 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- f) di trasmettere per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione alla proponente Snam Rete Gas SpA; alla Regione Toscana; al Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna; alla "Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali" della Regione Emilia-Romagna; al Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna; alle Province di Parma e Piacenza; al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po sedi di Parma e Piacenza; alla Comunità Montana Valli Nure e Arda; alla Comunità Montana Valli Taro e Ceno; ai Comuni di Borgo Val di Taro, Albareto, Compiano, Bedonia, Bardi, Bore, Morfasso, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Gropparello, Castell'Arquato, Fiorenzuola d'Arda, Carpaneto Piacentino, Cadeo, Cortemaggiore; al Consorzio di Bonifica di Piacenza; al Consorzio della Bonifica Parmense; ad ARPA Sez. Prov. di Parma; ad ARPA Sez. Prov. di Piacenza; ad AUSL Distretto Borgo Val di Taro; a Montagna 2000 SpA.
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 FEBBRAIO 2012, N. 158

L.R. 30/98 - Delibera regionale n. 1918 del 13/12/2010 - Modifica termini schede progettuali del Progetto G.I.M. ed opere complementari di infomobilità al 31/12/2012 nonché parziale modifica dei criteri di impegno, erogazione e revoca contributo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la Legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale", all'art. 12 prevede la stipula di Accordi di Programma triennali con gli Enti locali e le loro Agenzie, definiti sulla base di un Atto di indirizzo generale dell'Assemblea legislativa (art. 8) e di un'Intesa sui servizi minimi (art. 10);

- la propria deliberazione n. 2136 del 9 dicembre 2008 ha approvato gli Accordi di Programma per la Mobilità sostenibile e per i servizi minimi autofiloviari per il 2007-2010 nei nove bacini provinciali della Regione Emilia-Romagna: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena, Rimini;

- con delibera dell'Assemblea Regionale n. 32 del 20 dicembre 2010 è stato approvato l'Atto di Indirizzo generale triennale 2011-13 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico locale (Proposta della Giunta regionale 1357/10);

- la Legge regionale n. 21 del 22 dicembre 2011 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012-2014", in particolare l'art. 29, comma 3 in cui si stabilisce la revoca delle risorse regionali, con programmazione di spesa disposta alla data 31 dicembre 2009, "qualora non siano completate le procedure per l'aggiudicazione dei lavori o per le forniture dei beni e servizi, entro il 30/6/2012";

Richiamata nello specifico la convenzione sottoscritta il 19 Maggio 2009 tra Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio e la Provincia di Milano, quale Ente capofila delle aggregazioni di amministrazioni partecipanti alla realizzazione del progetto G.i.M. - Gestione Informata della Mobilità EE.LL. (sei regioni italiane e ventuno Enti locali per l'attuazione di un progetto integrato e interoperabile di Infomobilità pubblica e privata) che ha ammesso tale Progetto al finanziamento ministeriale ai sensi del secondo avviso del Bando del "Programma Elisa", di cui all'art. 1, comma 893, della Legge 296/2006;

Tenuto conto che in data 24 marzo 2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa dagli 11 EE.LL. della Regione Emilia-Romagna (Provincia e Comune di Piacenza, Provincia e Comune di Reggio Emilia, Provincia e Comune di Ferrara, Provincia di Ravenna, Provincia di Forlì - Cesena, Comuni di Cesena e Forlì e Provincia di Rimini), dai 4 EE.LL. della Regione Marche (Provincia di Ancona, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Macerata e Provincia di Pesaro - Urbino) e dalla Regione Marche stessa, che hanno attività comuni e complementari nel "Progetto G.i.M." per lo sviluppo della parte di progetto integrato relativa all'Infomobilità pubblica che prevede la fornitura e l'installazione di infrastrutture e tecnologie (come AVM e tecnologie di controllo e gestione del percorso "on time" nei veicoli del trasporto pubbli-

co, paline intelligenti alle fermate del TPL e pannelli a messaggio variabile nelle strutture viarie;

Viste:

- la propria deliberazione n. 481 del 20 aprile 2009 ad oggetto "Presa d'atto del protocollo d'intesa fra EE.LL. della Regione Emilia-Romagna e Regione Marche per il 'Progetto G.I.M.' e definizione delle schede progettuali degli accordi di programma 2007-2010 di cui alla Delibera n. 2136/2008";

- la propria deliberazione n. 1599 del 26 ottobre 2009 recante "Programmazione finanziaria dei contributi regionali per interventi di Infomobilità di cui agli Accordi di Programma 2007-2010. Annualità 2009. Progetto G.I.M. - Annualità 2009. Deliberazioni di Giunta regionale n. 2136/2008 e n. 481/2009." Il cui ammontare di risorse regionali sono pari a € 1.997.288,00 e poste a carico del cap. 43270 dell'esercizio finanziario 2009;

- la propria deliberazione n. 931 del 5 luglio 2010 ad oggetto "L.R. 30/98. Programmazione finanziaria per gli interventi di cui agli Accordi di Programma 2007-2010. annualità 2010 "Progetto G.i.M." Deliberazioni di Giunta 2136/08 e 481/09" il cui ammontare di risorse regionali sono pari a Euro 1.956.257,00 e poste a carico del Cap. 43270 dell'esercizio finanziario 2010;

- la deliberazione n. 1918 del 13 dicembre 2010 avente per oggetto "L.R. 30/98. Delibere di Giunta regionale n. 1599/2009 e 931/2010. Proroga delle schede progettuali relative al Progetto G.i.M." che proroga il termine per la concessione e impegno del contributo regionale al 31 dicembre 2011, per un ammontare complessivo di risorse regionali pari a Euro 3.543.545,00;

Rilevato in particolare che:

- nella DGR 931/10 al punto 3. del dispositivo vengono indicate le schede progettuali del "Progetto G.i.M." per il bacino di Forlì - Cesena, ovvero: per il Comune di Forlì la scheda n. 3.2 (ammissione a contributo con delibera n. 931/10) e per la Provincia di Forlì - Cesena la scheda progettuale n. 4.3 (ammissione a contributo con delibera 1599/09);

- nella DGR 1918/10 viene ribadito il concetto espresso dalla delibera 931/10: nel bacino di Forlì - Cesena le schede progettuali non facenti più parte del citato progetto ammontano a Euro 410.000,00 di contributo regionale e nello specifico riguardano la sk. n. 4.1 del Comune di Forlì, la sk. n. 4.2 e la sk. n. 4.4 della Provincia di Forlì - Cesena, come richiamato al punto 3. del dispositivo e tutte programmate finanziariamente con delibera n. 1599 del 26/10/2009;

Dato atto che con la deliberazione di Giunta regionale 1232/10:

1. è costituito il "Gruppo d'acquisto" per l'acquisizione e installazione delle forniture sopraccitate con capofila la Regione Emilia-Romagna;

2. è sottoscritto il 16 settembre 2010 il Protocollo d'Intesa tra la Regione, Intercent-ER e la Provincia di Reggio Emilia (Ente coordinatore del Protocollo del 24/3/2009);

3. viene disposto l'espletamento di una gara unica tramite Intercent-ER l'Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, con procedura aperta in ambito comunitario e per un importo di Euro 5.406.584,47 (IVA esclusa);

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna si è impegnata a coordinare le attività previste negli 11 EE.LL. regionali che hanno aderito al "Gruppo d'acquisto". Tale azione, che ha previsto anche un impegno finanziario complessivo del finanziamento degli

Enti locali, del cofinanziamento regionale e ministeriale per un totale di Euro 7.025.656,00, ha avuto l'obiettivo di installare sui singoli territori sistemi di Infomobilità pubblica uniformi, che potessero essere elementi di un unico centro regionale con l'obiettivo finale di essere estesi a tutto il territorio;

- dopo la pubblicazione della gara per l'acquisizione di apparati di bordo e apparati a terra, avvenuta in data 28/9/2010 e data la complessità delle procedure attivate, il prolungarsi della tempistica causa la risoluzione di alcuni contenziosi, la Commissione tecnica ha concluso la valutazione delle offerte pervenute e in data 21/7/2011;
- con determinazione dirigenziale n. 182 del Direttore di Intercent-ER, si è avuta l'aggiudicazione provvisoria della gara e infine è stata sottoscritta la convenzione del 13 ottobre 2011 con rep. N. 1128 tra Intercent-ER e la RTI aggiudicataria delle forniture per Euro 5.136.255,25 (IVA esclusa);

Valutato che la convenzione con R.T.I. (tra Telecom Italia SpA di Milano e Mizar Automazione S.p.A. di Torino) e Intercent-ER per "Acquisizione e installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto G.i.M.", non impegna finanziariamente l'Agenzia telematica regionale, ma successivamente gli EE.LL. della Regione, che hanno costituito il Gruppo di Acquisto, hanno proceduto a firmare digitalmente, tramite la piattaforma telematica, gli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) per un totale di Euro 4.220.223,59 (IVA esclusa) entro la data odierna;

Preso atto che con nota del 22/12/2011 prot. n. 65665/1/2008 la Provincia di Reggio Emilia, ente Coordinatore dell'aggregazione degli EE.LL. del progetto G.i.M., ha richiesto con istanza motivata, la proroga per la sua completa attuazione, nonché l'ente capofila del "Progetto G.i.M." la Provincia di Milano ha formulato al Ministero competente istanza di proroga fino al 31/12/2012, allegando relativa nota motivata dell'Assessore regionale alla Programmazione territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e Trasporti;

Vista la lettera datata 29 dicembre 2011 prot. n. 660/PO-RE/2011 e pervenuta in data 13 febbraio 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, di assenso alla citata proroga e in cui viene specificato che il progetto G.i.M. "in considerazione del particolare contesto finanziario e delle innovazioni introdotte in materia di perenzione amministrativa, non sarà possibile garantire la disponibilità dei fondi ministeriali assegnati al Progetto, oltre la nuova data di scadenza del 31/12/2012";

Giudicata opportuna tale proroga concessa per le risorse ministeriali, visti i contratti già firmati da dieci Enti Locali, e la priorità degli obiettivi e finalità di attuazione del progetto stesso e delle ulteriori opere complementari di Infomobilità, si riconoscono le cause di forza maggiore e si ritiene necessario prorogare i termini per la concessione e impegno del contributo regionale al 31/12/2012;

Tenuto conto che:

- l'impegno degli 11 EE.LL. è di onorare almeno le quote indicate nel Protocollo di Intesa del 24/3/2009, risorse richiamate anche nel Protocollo del 16/09/2010 relativo alla costituzione del "Gruppo di Acquisto", e che le relative quote regionali del citato Progetto G.i.M. sono di € 2.703.828,00 e i cui criteri sono modificati con il presente atto;
- la programmazione finanziaria regionale ha previsto maggiori quote di contributo per opere di Infomobilità complementari al progetto G.i.M. (come si evince dall'Allegato 1) con un

totale di Euro 839.717,00, per le quali i criteri di impegno, erogazione e revoca, sono stabiliti dall'Allegato A) delibera 1233/09 e s.m. se non in contrasto con il presente atto;

Rilevato pertanto che l'onere relativo ai contributi programmati finanziariamente anno 2009 e 2010, ammontano a complessivi Euro 3.543.545,00, è posto a carico del capitolo n. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) LR 2 ottobre 1998, n. 30).", afferente all'UPB 1.4.3.3.16010;

Richiamata la citata L.R. 21 del 22/12/2011 e in particolare l'art. 29, comma 3 e 4 in cui si stabilisce la revoca delle risorse regionali, con programmazione di spesa disposta alla data 31 dicembre 2009, "qualora non siano completate le procedure per l'aggiudicazione dei lavori o per le forniture dei beni e servizi entro il 30/06/2012" e pertanto ne consegue che:

- la quota regionale del Progetto G.i.M. essendo avvenuta l'aggiudicazione definitiva entro il 2011, non è sottoposta a tale disposizione di revoca;
- le quote regionali delle opere complementari di Infomobilità se programmate con delibera n. 1599/2009 dovranno avere progetto esecutivo approvato, relativa copertura finanziaria e aggiudicazione della gara di tali opere entro il 30/6/2012, pena la revoca delle risorse regionali;
- nell'Allegato 1), parte integrante del presente atto, si rileva che l'unica scheda progettuale programmata nel 2009 con ulteriori opere di Infomobilità, oltre al "Progetto G.i.M.", è la n. 4.3 della Provincia di Forlì - Cesena con una spesa ammissibile di Euro 30.542,00 e contributo regionale di Euro 15.271,00;

In conseguenza di tutto quello sopra indicato, si reputa che i criteri indicati nell'allegato A) della deliberazione n. 1233/2009 e parzialmente modificati dalle DGR n. 1599/2009 e n. 1918/2010, debbano essere aggiornati e integrati in base alle procedure di gara attivate, per l'attuazione del Progetto G.i.M. nel sotto citato punto 2):

2) Presentazione delle domande e documentazione richiesta

La domanda del Soggetto beneficiario del contributo regionale, in carta semplice per gli Enti locali, per la concessione-impegno e/o liquidazione ed erogazione del contributo andrà presentata alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Regionale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità- Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale, allegando la seguente *documentazione in copia conforme o in originale. E' ammessa l'eventuale trasmissione tramite il sistema di posta elettronica certificata che dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti.*

2a) per la concessione-impegno:

- *Presa d'atto da parte dell'Ente beneficiario, del capitolato di gara del progetto G.i.M. approvato dalla Provincia di Reggio Emilia, quale Ente Coordinatore del Protocollo di intesa del 24/3/2009 per l'aggregazione degli EE.LL. del Gruppo d'acquisto di cui alla delibera n. 1232/2010. L'Ente beneficiario dovrà provvedere all'approvazione con proprio atto delle specifiche tecniche delle forniture e/o del progetto esecutivo e del relativo quadro economico con copertura finanziaria;*

- *dichiarazione da parte del dirigente competente del soggetto beneficiario che, per l'intervento oggetto del contributo, non sono stati percepiti ulteriori contributi regionali, complessivamente eccedenti il 70% della spesa ammessa a contributo;*

- *relazione generale, eventuali elaborati grafici di inquadra-*

mento e di localizzazione, con riferimento alla pianificazione di settore vigente e del progetto esecutivo, con gli elementi progettuali più significativi, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e cronoprogramma;

- dati identificativi della Struttura Competente all'attuazione dell'intervento e del Responsabile Unico del Procedimento;

- Attestazioni dell'Ente pubblico a firma del responsabile del procedimento o di settore:

- di coerenza e compatibilità dell'intervento rispetto alle norme e regolamenti di settore vigenti;
- agli strumenti di pianificazione regionali, provinciali e comunali;
- agli indirizzi e previsioni dei piani di settore e generali vigenti;
- di rispetto alle norme vigenti in materia di risparmio energetico, di mitigazione degli impatti ambientali e della sicurezza;
- del rispetto delle norme di cui all'art. 3, c. 18 Legge 350/2003, con l'impegno ad attivare tutte le procedure necessarie, qualora i beni e/o le aree non appartengano al demanio pubblico;
- dell'avvenuto ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta necessari all'attuazione dell'intervento stesso;
- del termine previsto di inizio e di fine delle forniture e/o lavori;
- dichiarazione del soggetto beneficiario da parte del dirigente competente o del RUP relativa al n. CUP.

Il Servizio regionale competente si riserva di chiedere ogni altra documentazione integrativa a quella presentata dal Soggetto beneficiario.

2b) per la liquidazione ed erogazione del contributo:

Si provvederà alla liquidazione ed erogazione del contributo avendo già acquisito la documentazione necessaria per la concessione-impegno, a presentazione degli atti relativi a:

2b.1) per la liquidazione ed erogazione del primo acconto (pari al 40% del contributo concesso e impegnato):

- Presa d'atto da parte dell'Ente beneficiario del provvedimento di aggiudicazione della gara, espletata da Intercent-ER in ordine ai beni e/o alle opere ammesse a contributo, con anche il rispetto delle norme vigenti ad evidenza pubblica nell'affidamento dei lavori e delle forniture e di congruità della spesa prevista;
- Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) dei beni e/o di realizzazione delle opere ammesse a contributo, da parte dei singoli Enti beneficiari, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione quadro, stipulata il 13/10/2011 rep. 1128 fra Intercent-ER e la ditta aggiudicataria, e nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 16/10/2010 e per gli importi previsti in Allegato 1);
- verbale di consegna (o documento equipollente) delle forniture e/o lavori recante anche la relativa data di fine consegna forniture e/o installazione.

Nel caso di consegna parziale delle forniture e/o lavori, il soggetto beneficiario dovrà presentare istanza motivata ai fini della valutazione di congruità, da parte del Servizio regionale competente, rispetto alla funzionalità dell'intervento nel suo complesso. In caso di valutazione regionale positiva, si avrà una riduzione proporzionale della liquidazione del contributo in base al relativo importo dei lavori aggiudicati e consegnati;

2b.2) per la liquidazione ed erogazione di un ulteriore accon-

to (pari al 40% del contributo concesso e impegnato) con invio di fatture per un importo pari ad almeno il 50% del totale della spesa ammessa a finanziamento:

- le fatture in copia conforme all'originale e relativi mandati di pagamento, oppure attestazione di avvenuto pagamento da parte del Responsabile di Settore;
- certificati di pagamento relativi agli Stati di Avanzamento Lavori;

2b.3) per la liquidazione ed erogazione del saldo (pari al 20%, fermo restando l'ammontare del contributo concesso e impegnato ed eventualmente già erogato o riproporzionato sulla spesa ammissibile ed effettiva):

- le fatture in copia conforme all'originale e relativi mandati di pagamento quietanzati, oppure attestazione di avvenuto pagamento da parte del Responsabile di Settore, comprovanti la spesa complessivamente sostenuta;
- certificazioni relative allo stato finale dei lavori e/o delle forniture;
- certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, approvati dal soggetto beneficiario qualora previsto;
- attestazione di attivazione e messa in esercizio delle opere e/o delle forniture, con una previsione esplicita di impegno alla continuità dell'esercizio per un numero quantificato di anni, congruo rispetto al tipo di intervento effettuato.

In aggiunta alla documentazione già indicata, si richiede:

- attestazione del responsabile del procedimento o di settore che le procedure espropriative, se attivate, per il rispetto della Legge 350/03, art. 3, c. 18, sono concluse, comprese quelle relative ad eventuale comodato d'uso da parte di soggetto privato;

Relativamente a tutti gli altri punti sono confermati le condizioni generali, criteri e le modalità definiti dall'allegato A) deliberazione 1233/09 e s.m. se non in contrasto con il presente atto;

Ritenuto inoltre opportuno evidenziare che la quota parte del contributo regionale eventualmente eccedente il Progetto G.i.M., debba essere utilizzata dai soggetti beneficiari per opere complementari di Infomobilità previste nell'ambito degli interventi descritti nella delibera 2136/08, secondo i criteri, le condizioni generali e le modalità di concessione-impegno, erogazione, controllo e revoca di cui all'allegato A) deliberazione 1233/09 e s.m. se non in contrasto con il presente atto;

Richiamate infine le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente" e s.m.i.;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07." e s.m.;

- n. 2060 del 20 dicembre 2010 concernente "Rinnovo incarichi ai Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 101 del 10/5/2010 avente ad oggetto “Nomina dei componenti della Giunta regionale e specificazione delle relative competenze” e n. 130 del 3/06/2010 di modifica ed integrazione allo stesso;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore a “Programmazione territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e Trasporti”;

A voti unanimi e palesi
delibera:

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono espressamente richiamate:

1. di riconoscere le cause di forza maggiore e conseguentemente di prorogare i termini per la concessione e impegno del contributo regionale al 31 dicembre 2012, con riferimento agli investimenti di cui alla misura 4 “Interventi per la mobilità delle persone e l’intermodalità” e alla misura 3 “Potenziamento della mobilità ciclo-pedonale” degli Accordi di Programma 2007-2010, degli interventi compresi nelle schede progettuali degli Accordi di Programma inerenti lo sviluppo dei progetti di Infomobilità alle quali è riferita altresì, la quota di compartecipazione finanziaria regionale al Progetto G.i.M annualità 2009 e 2010, di cui alle deliberazioni 1599/09, 931/10 e 1918/10 (Allegato 1);

2. di dare atto che l’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, indica per ogni bacino provinciale, il beneficiario del contributo, la scheda progettuale di riferimento nell’ambito degli Accordi di Programma 2007-2010, la descrizione degli interventi, i corrispondenti importi dei contributi regionali e delle spese ammissibili presunte a cui rapportare i contributi, per il “Progetto G.i.M.” e per le opere complementari di Infomobilità;

3. di evidenziare che in base alla L.R. n. 21 del 21/12/2011 e in particolare l’art. 29, comma 3 e 4, si stabilisce la revoca delle risorse regionali, con programmazione di spesa disposta alla data 31 dicembre 2009, “qualora non siano completate le procedure per l’aggiudicazione dei lavori o per le forniture dei beni e servizi entro il 30/6/2012”, dell’unica scheda progettuale programmata nel 2009 per ulteriori opere di Infomobilità, oltre al “Progetto G.i.M.”, e nello specifico della n. 4.3 della Provincia di Forlì - Cesena con una spesa ammissibile di Euro 30.542,00 e contributo regionale di Euro 15.271,00;

4. di approvare per l’attuazione del Progetto G.i.M. i criteri aggiornati e integrati dell’allegato A) della deliberazione 1233/09 e parzialmente modificati dalla DGR 1599/09 e 1918/10 e ulteriormente nel sotto citato punto 2):

2) Presentazione delle domande e documentazione richiesta

La domanda del Soggetto beneficiario del contributo regionale, in carta semplice per gli Enti locali, per la concessione-impegno e/o liquidazione ed erogazione del contributo andrà presentata alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Regionale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità- Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale, allegando la seguente *documentazione in copia conforme o in originale. E’ ammessa l’eventuale trasmissione*

tramite il sistema di posta elettronica certificata che dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti.

2a) per la concessione-impegno:

- *Presa d’atto da parte dell’Ente beneficiario, del capitolato di gara del progetto G.i.M. approvato dalla Provincia di Reggio Emilia, quale Ente Coordinatore del Protocollo di intesa del 24/03/2009 per l’aggregazione degli EE.LL. del Gruppo d’acquisto di cui alla delibera regionale 1232/10. L’Ente beneficiario dovrà provvedere all’approvazione con proprio atto delle specifiche tecniche delle forniture e/o del progetto esecutivo e del relativo quadro economico con copertura finanziaria;*
- *dichiarazione da parte del dirigente competente del soggetto beneficiario che, per l’intervento oggetto del contributo, non sono stati percepiti ulteriori contributi regionali, complessivamente eccedenti il 70% della spesa ammessa a contributo;*
- *relazione generale, eventuali elaborati grafici di inquadramento e di localizzazione, con riferimento alla pianificazione di settore vigente e del progetto esecutivo, con gli elementi progettuali più significativi, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e cronoprogramma;*
- *dati identificativi della Struttura Competente all’attuazione dell’intervento e del Responsabile Unico del Procedimento;*
- *Attestazioni dell’Ente pubblico a firma del responsabile del procedimento o di settore:*
 - *di coerenza e compatibilità dell’intervento rispetto alle norme e regolamenti di settore vigenti;*
 - *agli strumenti di pianificazione regionali, provinciali e comunali;*
 - *agli indirizzi e previsioni dei piani di settore e generali vigenti;*
 - *di rispetto alle norme vigenti in materia di risparmio energetico, di mitigazione degli impatti ambientali e della sicurezza;*
 - *dell’avvenuto ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta necessari all’attuazione dell’intervento stesso;*
 - *del rispetto delle norme di cui all’art. 3, c. 18 Legge 350/03, con l’impegno ad attivare tutte le procedure necessarie, qualora i beni e/o le aree non appartengano al demanio pubblico;*
 - *del termine previsto di inizio e di fine delle forniture e/o lavori;*
 - *dichiarazione del soggetto beneficiario da parte del dirigente competente o del RUP relativa al n. CUP.*

Il Servizio regionale competente si riserva di chiedere ogni altra documentazione integrativa a quella presentata dal Soggetto beneficiario;

2b) per la liquidazione ed erogazione del contributo:

Si provvederà alla liquidazione ed erogazione del contributo avendo già acquisito la documentazione necessaria per la concessione-impegno, a presentazione degli atti relativi a:

2b.1) per la liquidazione ed erogazione del primo acconto (pari al 40% del contributo concesso e impegnato):

- *Presa d’atto da parte dell’Ente beneficiario del provvedimento di aggiudicazione della gara, espletata da Intercent-ER in ordine ai beni e/o alle opere ammesse a contributo, con anche il rispetto delle norme vigenti ad evidenza pubblica nell’affidamento dei lavori e delle forniture e di congruità*

della spesa prevista;

- *Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) dei beni e/o di realizzazione delle opere ammesse a contributo, da parte dei singoli Enti beneficiari, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione quadro, stipulata il 13/10/2011 rep. 1128 fra Intercent-ER e la ditta aggiudicataria, e nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 16/10/2010 e per gli importi previsti in Allegato1) ;*
- *verbale di consegna (o documento equipollente) delle forniture e/o lavori recante anche la relativa data di fine consegna forniture e/o installazione.*

Nel caso di consegna parziale delle forniture e/o lavori, il soggetto beneficiario dovrà presentare istanza motivata ai fini della valutazione di congruità, da parte del Servizio regionale competente, rispetto alla funzionalità dell'intervento nel suo complesso. In caso di valutazione regionale positiva, si avrà una riduzione proporzionale della liquidazione del contributo in base al relativo importo dei lavori aggiudicati e consegnati;

2b.2) per la liquidazione ed erogazione di un ulteriore acconto (pari al 40% del contributo concesso e impegnato) con invio di fatture per un importo pari ad almeno il 50% del totale della spesa ammessa a finanziamento:

- le fatture in copia conforme all'originale e relativi mandati di pagamento, oppure attestazione di avvenuto pagamento da parte del Responsabile di Settore;
- certificati di pagamento relativi agli Stati di Avanzamento Lavori.

2b.3) per la liquidazione ed erogazione del saldo (pari al 20%, fermo restando l'ammontare del contributo concesso e impegnato ed eventualmente già erogato o riproporzionato sulla spesa ammissibile ed effettiva):

- le fatture in copia conforme all'originale e relativi mandati di pagamento quietanzati, oppure attestazione di avvenuto pagamento da parte del Responsabile di Settore, comprovanti la spesa complessivamente sostenuta;
- certificazioni relative allo stato finale dei lavori e/o delle forniture;
- certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione,

approvati dal soggetto beneficiario qualora previsto;

- *attestazione di attivazione e messa in esercizio delle opere e/o delle forniture, con una previsione esplicita di impegno alla continuità dell'esercizio per un numero quantificato di anni, congruo rispetto al tipo di intervento effettuato.*

In aggiunta alla documentazione già indicata, si richiede:

- *attestazione del responsabile del procedimento o di settore che le procedure espropriative, se attivate, per il rispetto della Legge 350/2003, art. 3, c. 18, sono concluse, comprese quelle relative ad eventuale comodato d'uso da parte di soggetto privato;*

Relativamente a tutti gli altri punti sono confermati le condizioni generali, i criteri e le modalità definiti dall'allegato A) deliberazione n. 1233/2009 e s.m. se non in contrasto con il presente atto;

5. di confermare, per quanto non in contrasto con il presente atto, i criteri, condizioni generali e modalità per la concessione-impegno, erogazione nonché controllo e revoca dei contributi sugli investimenti, approvati con propria delibera n. 1233 del 27 luglio 2009, Allegato A), per la quota parte del contributo regionale eventualmente eccedente il Progetto G.i.M. e utilizzata dai soggetti beneficiari per opere previste nell'ambito degli interventi complementari di Infomobilità, facenti parte e descritti nell'Allegato 1);

6. di dare atto che, ai sensi delle normative regionali vigenti e degli atti amministrativi attuativi, il Dirigente competente provvederà con propri atti formali alla concessione, impegno, liquidazione ed erogazione dei contributi, eventuale revoca, nonché alle determinazioni conseguenti alle verifiche di cui all'art. 20 degli Accordi di Programma 2007/2010, nel rispetto della L.R. 21 del 22/12/2011, art. 29, comma 3 e 4;

7. di dare atto infine, che le attività di pianificazione, concertazione istituzionale e monitoraggio relative al presente programma, nonché quelle di esecuzione degli impegni regionali ivi assunti e di vigilanza dell'esecuzione degli Accordi, fanno riferimento al Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale della Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità;

8. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

**ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTUALI DEL "PROGETTO G.i.M." E
INTERVENTI DI INFOMOBILITA' PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(AdP 2007-2010 - delibera n. 2136/2008)**

ALLEGATO 1)

BACINO DI REGGIO EMILIA						
BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO	SCHEDA N°	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONTRIBUTO REGIONALE GIM (annualità 2009 per € 300.000 e annualità 2010 per € 19.257)	IMPORTO SPESA AMMISSIBILE PRESUNTA GIM (al netto di IVA)	CONTRIBUTO REGIONALE opere di Infomobilità (annualità 2010)	IMPORTO SPESA AMMISSIBILE opere di Infomobilità (al netto di IVA)
Provincia di Reggio Emilia	4.1	Sistemi di Infomobilità del Trasporto Pubblico Locale: Realizzazione di un sistema di monitoraggio e di preferenziazione del TPL.	319.257,50	638.515,00	130.742,50	261.485,00
Comune di Reggio Emilia	4.1	Sistemi di Infomobilità del Trasporto Pubblico Locale: Realizzazione di un sistema di monitoraggio e di preferenziazione del TPL.	319.257,50	638.515,00	130.742,50	261.485,00
TOTALE RE			638.515,00	1.277.030,00	261.485,00	522.970,00

BACINO DI FERRARA						
BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO	SCHEDA N°	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONTRIBUTO REGIONALE GIM (annualità 2009 per € 97.394,00 e annualità 2010 per € 207.718,50)	IMPORTO SPESA AMMISSIBILE PRESUNTA GIM (al netto di IVA)	CONTRIBUTO REGIONALE opere di Infomobilità	IMPORTO SPESA AMMISSIBILE PRESUNTA opere Infomobilità (al netto di IVA)
Provincia di Ferrara	4.2	Servizi di Infomobilità del Trasporto Pubblico Locale: Installazione sistema AVM per le flotte bus completo di paline, centrale operativa e pannelli a messaggio variabile.	305.112,50	610.225,00		
Comune di Ferrara	4.2	Servizi di Infomobilità del Trasporto Pubblico Locale: Installazione sistema AVM per le flotte bus completo di paline, centrale operativa e pannelli a messaggio variabile.	305.112,50	610.225,00		
TOTALE FE			610.225,00	1.220.450,00	-	-

BACINO DI FORLÌ-CESENA						
BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO	SCHEDA N°	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONTRIBUTO REGIONALE GIM	IMPORTO SPESA AMMISSIBILE PRESUNTA GIM (al netto di IVA)	CONTRIBUTO REGIONALE opere di Infomobilità (annualità 2009 e 2010)	IMPORTO SPESA AMMISSIBILE PRESUNTA opere Infomobilità (al netto di IVA)
Comune di Forlì annualità 2010	3.2	Realizzazione di pista ciclabile bidirezionale di collegamento Forlimpopoli e Forlì con rifunionalizzazione delle fermate del trasporto pubblico presenti	84.729,00	169.458,00	180.591,00	1.030.542,00
Provincia di Forlì - Cesena annualità 2009	4.3	Interventi di preferenziazione del TPL, adeguamento delle fermate di attesa, installazione di pensiline sulle fermate principali della rete, installazione di paline intelligenti e di pannelli informativi a messaggio variabile.	84.729,00	169.458,00	15.271,00	30.542,00
Comune di Cesena annualità 2010	4.5	Interventi stradali di messa in sicurezza delle fermate autobus e installazione di pensiline d'attesa sulle fermate principali della rete urbana e per infomobilità del TPL con installazione di pannelli informati a messaggio variabile	84.729,00	169.458,00	115.271,00	230.542,00
TOTALE FC			254.187,00	508.374,00	311.133,00	1.291.626,00
BACINO DI RIMINI						
BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO	SCHEDA N°	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONTRIBUTO REGIONALE GIM (annualità 2009 per € 337.500,00 e annualità 2010 per € 205.537,00)	IMPORTO SPESA AMMISSIBILE PRESUNTA GIM (al netto di IVA)	CONTRIBUTO REGIONALE opere di Infomobilità (annualità 2010)	IMPORTO SPESA AMMISSIBILE PRESUNTA opere Infomobilità (al netto di IVA)
Provincia di Rimini	4.1	Sistemi di infomobilità per il Trasporto Pubblico Locale: Realizzazione di un sistema informativo di bordo e di sistema per il controllo della flotta. Integrazione con sistema STRIMER e finalizzazione progetto di Infomobilità pubblica TPL.	543.037,00	1.086.074,00	131.963,00	311.926,00
TOTALI DEI BACINI			2.703.828,00	5.424.656,00	839.717,00	2.396.794,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 FEBBRAIO 2012, N. 173

Accordo integrativo regionale ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'Accordo collettivo nazionale 8 luglio 2010 per gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari e Professionisti sanitari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi)-reso esecutivo in data 8 luglio 2010 (repertorio 80/10) mediante intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni - che agli artt. 4,5 e 8 individua i contenuti, le aree tematiche, le azioni demandate alla contrattazione regionale e definisce la disponibilità economica;

Rilevato che detto Accordo rappresenta il rinnovo del biennio economico 2008-2009 ed integra il quadro normativo dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.;

Preso atto che alla trattativa per la definizione dell'Accordo regionale hanno partecipato le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell' A.C.N 8 luglio 2010, SUMAI, CISL Medici e Federazione Medici aderente UIL FPL, e che l'attività di negoziazione e di confronto fra parte pubblica e parte sindacale ha portato al rag-

giungimento di intese sui contenuti e gli obiettivi dell'Accordo regionale ed alla elaborazione di un testo condiviso e sottoscritto dall'Assessore alle Politiche per la Salute e dalle Organizzazioni sindacali sopraindicate, in data 24 gennaio 2012;

Considerato che l'accordo integrativo rispetta il vincolo delle risorse assegnate e riservate alla contrattazione regionale dall'ACN 8 luglio 2010, in quanto prevede l'assegnazione di quote per assistito di importo pari a quelli indicati nell'ACN;

Richiamate le proprie deliberazioni 1057/06, 1663/06, 2416/08, 1377/10, 1222/11, 1511/11;

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

a voti unanimi e palesi

delibera:

per quanto espresso in premessa ed integralmente richiamato:

a) di recepire l'”Accordo Integrativo Regionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010” sottoscritto dall'Assessore alle Politiche per la Salute e dalle Organizzazioni Sindacali SUMAI, CISL Medici e Federazione Medici aderente UIL FPL, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato A);

b) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna

Allegato A**ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 8 LUGLIO 2010 PER GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E PROFESSIONISTI SANITARI**

L'integrazione dell'ACN dell'8 luglio 2010 ha individuato alcune aree tematiche di riferimento per gli Accordi Integrativi Regionali:

- attuazione delle nuove forme organizzative (AFT e UCCP) di cui all'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, come modificato ed integrato dagli AA.CC.NN 29 luglio 2009 e 8 luglio 2010
- relazioni funzionali tra i professionisti
- azioni per favorire gli utenti e l'accesso ai servizi
- possibilità di accesso in tempo reale, per i professionisti operanti nelle sedi di UCCP, ai dati clinici di tutti gli assistiti del territorio di riferimento
- sviluppo delle attività di prevenzione e dei programmi assistenziali rivolti ai casi più complessi
- miglioramento della presa in carico degli assistiti affetti da patologia cronica e adesione ai livelli assistenziali di diagnosi e cura
- definizione e monitoraggio di indicatori di qualità dell'assistenza
- valutazione dell'appropriatezza dei servizi erogati.

Si confermano inoltre, quali obiettivi ed impegni prioritari, la realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete integrata di servizi finalizzati all'erogazione delle cure primarie, al fine di garantire la continuità dell'assistenza, l'individuazione e l'intercettazione della domanda di salute, la presa in carico dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e sociali in una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica. La realizzazione di tali impegni consentirà, a livello territoriale, di soddisfare la domanda di salute a partire dal primo intervento, perseguendo anche l'obiettivo di ricondurre le liste di attesa entro i tempi accettabili.

In relazione al tema delle liste di attesa, si concorda di promuovere, all'interno delle Aziende USL, la collaborazione tra specialisti aventi specifiche funzioni di coordinamento (responsabile di branca e coordinatore aziendale) con le figure aziendali di riferimento (ad esempio, Direttori Dipartimento Cure Primarie, Direttori di Distretto, Direzione Sanitaria) per la predisposizione di progetti relativi al governo dei tempi di attesa in occasione della definizione del Piano annuale di produzione.

In Regione Emilia-Romagna si concorda di sviluppare le seguenti aree tematiche, ritenute di importanza strategica per la programmazione, organizzazione e valorizzazione dell'assistenza territoriale.

1. Informatizzazione dei professionisti

La normativa nazionale e regionale comporta, per i medici specialisti ambulatoriali, l'adesione e l'utilizzo dei sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione e dalle Aziende.

In particolare, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2011 fissa nel 1° maggio 2011, per la regione Emilia-Romagna, la data di avvio a regime del proprio sistema informativo regionale: da tale data, ai sensi dell' Articolo 28ter, comma 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, come modificato ed integrato dagli AA.CC.NN 29 luglio 2009 e 8 luglio 2010 (ACN) il medico specialista è tenuto alla trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze. L'applicazione dell'articolo 28ter comporta inoltre che in caso di inadempienza il medico in rapporto di convenzione sia soggetto alla riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15% su base annua. Il DM 21 febbraio 2011 ha stabilito che, in fase di prima applicazione, tale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette

compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale.

Si concorda pertanto che l'utilizzo dei sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione e dalle Aziende (Sistema SOLE) sono condizioni irrinunciabili sia per l'accesso che per il mantenimento della convenzione con il SSN, come peraltro indicato esplicitamente dall'Articolo 13bis, comma 6 del vigente ACN.

La riduzione del trattamento economico non sarà applicabile in caso di inadempienze derivanti da cause tecniche e quindi non ascrivibili alla responsabilità del medico.

Per supportare i professionisti nel processo di informatizzazione, le Aziende USL porranno in atto, anche in collaborazione con i rappresentanti delle OOSS firmatarie del presente accordo, tutte le iniziative, anche di carattere formativo, necessarie per la piena realizzazione di quanto previsto, prevedendo, inoltre, momenti di accompagnamento dei professionisti, in considerazione dei nuovi impegni derivanti dal processo di innovazione.

2. Comunicazione "paperless"

I requisiti strutturali richiesti dalle Amministrazioni Centrali per il riconoscimento di conformità del sistema informativo regionale (Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011) sono tali da attestare la sicurezza delle infrastrutture informative regionali.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 dell'ACN 8 luglio 2010, si concorda l'attivazione della "comunicazione senza carta", con oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, della trasmissione tramite posta elettronica delle comunicazioni tra Aziende Sanitarie e Medici specialisti interni (e viceversa), ad esempio (a titolo meramente esemplificativo), della seguente documentazione/modulistica:

DA AZIENDA A MEDICO	DA MEDICO AD AZIENDA
- Note aziendali e regionali	- Comunicazione assenze
- Prontuari terapeutici aziendali e regionali	- Comunicazioni di distacco sindacale
- Locandine ed informazioni su eventi formativi	- Comunicazione di partecipazione a congressi
- Reportistica	
- Convocazioni a riunioni	

3. Forme organizzative dell'assistenza specialistica ambulatoriale

Il vigente ACN, all'art.13 bis, prevede tra i compiti e le funzioni degli specialisti ambulatoriali, lo svolgimento della propria attività nell'ambito di una aggregazione funzionale territoriale di medici specialisti ambulatoriali finalizzata a favorire il processo integrativo, le cui caratteristiche vanno definite con accordi regionali.

L'aggregazione funzionale, cui i medici debbono obbligatoriamente partecipare, è finalizzata, attraverso il raccordo fra gli specialisti ambulatoriali operanti in ambito distrettuale e/o aziendale, alla promozione dell'equità di accesso, all'individuazione di percorsi di integrazione, alla condivisione di indirizzi, linee guida e modalità assistenziali, all'affinamento delle pratiche professionali ed alla promozione della continuità della cura.

In ambito aziendale, la diversificata presenza di medici specialisti (aggregati in poliambulatori o in altre sedi territoriali) e la differente disponibilità di professionisti nelle varie discipline non consentono, salvi particolari casi, di ricondurre agevolmente tali professionisti ad aggregazioni funzionali sovrapponibili a quelle dei medici di medicina generale (Nuclei di Cure Primarie).

In tale contesto, assume particolare rilevanza la promozione di condizioni per l'integrazione ed il coordinamento fra professionisti della medesima branca e fra professionisti sanitari (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri...) nel relativo ambito di riferimento territoriale, avuto riguardo all'articolazione dell'offerta ed alla strutturazione di percorsi assistenziali. È demandata, pertanto, alle Aziende USL l'articolazione di tali ambiti di aggregazione funzionale, da realizzare secondo il livello territoriale ritenuto più rispondente alle finalità indicate all'art. 30-bis

dell'ACN vigente: aziendale, dipartimentale, distrettuale oppure, ove possibile, di singolo Nucleo di Cure Primarie.

La nuova organizzazione è finalizzata alla piena valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti professionali all'interno del sistema.

Con la finalità di dare piena attuazione al percorso di valorizzazione professionale degli specialisti ambulatoriali, le Aziende individuano un Coordinatore Aziendale per l'area della Specialistica Ambulatoriale, con funzioni di coordinatore dei responsabili di branca e di referente per il Direttore del Dipartimento Cure Primarie o per i Responsabili Aziendali del Programma Cure Primarie ove presenti.

1. Risorse economiche

Le risorse disponibili sono così ripartite:

- **comma 2 dell'Articolo 8 dell'ACN 8 luglio 2010:** le risorse disponibili sono così articolate:

- o **0,46 euro/ora** per gli specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato
- o **0,33 euro/ora** per biologi, psicologi e chimici a tempo indeterminato
- o **0,44 euro /ora** per specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti a tempo determinato

Per il calcolo della disponibilità finanziaria a livello aziendale si concorda di prendere a riferimento le ore di incarico al 1 gennaio di ogni anno. Il pagamento è avvenuto nel 2010 in base al numero di ore di incarico. Per il 2011 le Aziende ripartiranno tale disponibilità, in base al numero di ore di incarico, tra tutti i professionisti che utilizzeranno i mezzi informatici messi a disposizione dalle Aziende; la quota parte del fondo eventualmente non distribuita per il mancato utilizzo dei mezzi informatici sarà distribuita tra i professionisti che si avvalgono dei sistemi informatici

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 16-17 e 24 della Legge 122/2010 (Manovra finanziaria) le risorse non sono suscettibili di aumenti, né a livello aziendale né regionale.

Norme finali

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento deliberativo di recepimento ed integra l'AIR 2006 vigente, se non modificato dal presente testo, che conserva inalterati tutti i disposti normativi e le voci economiche fino alla stipula di nuovi Accordi Integrativi Regionali.

Dichiarazione congiunta

Le parti concordano di :

- a) avviare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, un percorso di revisione ed aggiornamento di disposizioni e istituti previsti nell'Accordo Integrativo Regionale recepito con deliberazione di Giunta Regionale n.1807/2006;
- b) richiamare le Aziende USL alla puntuale e corretta applicazione delle disposizioni contrattuali ed evitare, per quanto possibile, il ricorso ad incarichi libero professionali per prestazioni riconducibili alle attività previste dall'ACN;
- c) definire, in sede di Comitato Consultivo Regionale, linee di indirizzo per le Aziende USL in materia di formazione, con particolare riferimento ad iniziative formative di specifico interesse regionale.

Bologna, 24 gennaio 2012

- | | | |
|---|--|----------------|
| - | ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE | <i>firmato</i> |
| - | SUMAI | <i>firmato</i> |
| - | CISL Medici | <i>firmato</i> |
| - | Federazione Medici aderente UIL FPL | <i>firmato</i> |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 FEBBRAIO 2012, N. 177

Modifica della delibera n. 126/2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 6 febbraio 2012, avente ad oggetto "Atto aggiuntivo alla convenzione con i gestori del Fondo di cogaranzia regionale costituito con Delibera 231/2010";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 08 febbraio 2010, avente ad oggetto "Costituzione di un Fondo di cogaranzia regionale ai sensi dell'art. 58, comma 2 della l.r. n. 3/1999. Affidamento della gestione, approvazione della convenzione con i gestori e impegno di spesa" con la quale, in particolare, si stabilisce:

- al punto 1) del dispositivo di costituire, ai sensi dell'art. 58, comma 2 della Legge Regionale n. 3/1999, un Fondo regionale di garanzia finalizzato ad agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese dell'Emilia-Romagna di seguito (Fondo)
- al punto 5) del dispositivo l'affidamento della gestione del Fondo, rispettivamente, ai seguenti consorzi fidi regionali, Fidindustria Emilia-Romagna, per quanto riguarda la sezione del Fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell'industria e dei servizi alla produzione, Unifidi Emilia-Romagna Soc.Coop. a r.l., per quanto riguarda la sezione del Fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell'artigianato, Cooperfidi, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (COOPERFIDI ITALIA), per quanto riguarda la sezione del Fondo dedicata alle imprese operanti nel settore della cooperazione;
- al punto 9) del dispositivo l'approvazione dello schema di convenzione tra Regione e i citati Consorzi fidi regionali, successivamente sottoscritta dalle parti il 5 marzo 2010 e acquisita agli atti del competente Servizio Regionale;
- al punto 11) del dispositivo che, al fine di esercitare il controllo in merito alla gestione delle sezioni del Fondo che venga costituito, presso la Regione, un apposito "Comitato di indirizzo e di controllo", composto fino a 5 membri designati dalla Regione medesima, con apposito provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo nel rispetto della normativa vigente;

- la determinazione n. 6059 del 9 giugno 2010 ed in particolare l'Allegato A "Schema di convenzione avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l'accesso ai finanziamenti bancari che saranno assistiti dalla garanzia complessiva del Fondo regionale costituito ai sensi della delibera di giunta n. 231/2010";

- la determinazione n. 8684 del 14 luglio 2011 ed in particolare l'Allegato 1 "Schema di atto aggiuntivo allo schema di convenzione approvata con Determinazione Dirigenziale 6059/2010 avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l'accesso ai finanziamenti bancari che saranno assistiti dalla garanzia complessiva del Fondo regionale costituito ai sensi della delibera di giunta n. 231/2010";

Preso atto che la Regione, i citati Consorzi fidi regionali e 63 istituti bancari hanno provveduto a sottoscrivere la Convenzione,

approvata con la citata determinazione n. 6059 del 09/06/2010, nonché l'Atto aggiuntivo approvato con la citata determinazione n. 8684 del 14/07/2011 e che tutta la documentazione è conservata agli atti del competente Servizio regionale;

Considerate:

- le mutate condizioni di accesso alle provviste da parte delle banche che attestano un'estrema difficoltà a sostenere le condizioni concordate nell'ambito della Convenzione sottoscritta;

- le proposte relative alle nuove modalità per la completa operatività del Fondo di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 08 febbraio 2010 emerse in data 20 gennaio 2012 al Tavolo con banche e consorzi fidi;

Verificato che tali proposte prevedono un affidamento, ai consorzi fidi gestori, della responsabilità di trovare un accordo con le banche che venga successivamente sottoposto ad un parere del citato Comitato di Indirizzo e Controllo;

Considerato, inoltre, che:

- le proposte relative alle condizioni sul credito offerto dalle banche e supportato dalla garanzia offerta tramite il Fondo dovranno essere migliorative rispetto alle correnti condizioni di mercato e specificare, in termini di convenienza e di sconto sul TAEG, il valore della cogaranzia offerta tramite il Fondo regionale di cogaranzia;

- le attuali condizioni del mercato del credito sono caratterizzate da un periodo di forte instabilità e incidono sulle condizioni economiche da applicare ai finanziamenti sorretti dal Fondo;

- tale revisione delle condizioni concordate con le banche è necessaria per un'efficiente ed efficace gestione del Fondo da parte dei gestori e ad una efficace erogazione del credito alle imprese da parte delle banche;

- tale revisione rende quindi necessario l'aggiornamento delle condizioni di credito concordate con le Banche e contenute nell'art. 3 della citata Convenzione oggi in essere con la Regione, come modificata dal citato atto aggiuntivo;

- le attuali condizioni del mercato del credito rendono necessaria anche una revisione del metodo individuato dalla richiamata Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Consorzi fidi regionali sottoscritta il 5 marzo 2010, il cui schema è stato approvato con la più volte citata Deliberazione di Giunta 231/2010 ed in particolare dell'Art. 14 di detta Convenzione che descrive le attività connesse all'individuazione delle condizioni di credito e di servizio per accedere ai finanziamenti;

- sia necessario, al fine di garantire la massima operatività possibile al Fondo Regionale di Cogaranzia, rivedere in parte le condizioni fissate nella propria Deliberazione n. 126/2012 per quanto riguarda l'impegno delle banche ad erogare credito supportato dal Fondo in misura non inferiore al volume di credito complessivamente erogato nel 2011;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- procedere celermente alla messa a punto di modalità che garantiscano efficacia ed efficienza nel perseguimento degli obiettivi preposti alla costituzione del Fondo, in particolare, attraverso il raggiungimento di accordi con le banche finalizzati a sbloccare l'erogazione di credito alle imprese attraverso l'attivazione del Fondo medesimo;

- di approvare l'Allegato 1) alla presente Deliberazione "Schema di atto aggiuntivo allo Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e _____ avente ad oggetto la gestione del Fondo di cogaranzia istituito ai sensi

dell'art. 58, comma 2 della L.R. n. 3/1999 e succ. mod. e costituito con deliberazione di Giunta 231/2010", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale viene modificato in particolare l'Art. 14 di detta convenzione che descrive le attività connesse all'individuazione delle condizioni di credito e di servizio per accedere ai finanziamenti supportati dal Fondo da parte delle imprese con le seguenti modalità:

- ai Gestori del Fondo è demandata la proposta di un accordo con le banche che prospetti una adeguata valutazione relativa ai costi a carico delle imprese sui finanziamenti supportati dal Fondo. Tali costi dovranno essere migliorativi rispetto alle condizioni di mercato correnti tempo per tempo ed essere specificati secondo lo schema espresso dalle tabelle di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che costituiranno il tetto massimo delle condizioni praticate dalle banche a valere sui finanziamenti garantiti dal Fondo;

- al citato Comitato di Indirizzo e Controllo del Fondo e costituito con la Determinazione dirigenziale 1818/2010, è demandato un parere su detta proposta dei soggetti gestori, motivato da considerazioni di merito relative al mercato del credito;

- demandare al dirigente regionale competente la fissazione delle nuove condizioni attraverso apposita determinazione;

- che detta proposta è aggiornata di norma ogni due mesi;

- che i Consorzi Fidi Gestori si impegnino a pubblicizzare, in una apposita sezione del proprio sito internet, le eventuali condizioni migliorative concordate con singole banche rispetto ai termini dell'accordo riportante le condizioni massime;

- di approvare l'allegato 2) riformulando l'allegato 3) della deliberazione n. 126/2012 "Schema di II atto aggiuntivo alla Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e _____ avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l'accesso ai finanziamenti bancari che saranno assistiti dalla garanzia complessiva del Fondo regionale di costituito ai sensi della delibera di giunta n. 231/2010" che viene integralmente sostituito con l'Allegato 2 della presente deliberazione prevedendo in particolare che:

- ai Gestori del Fondo sia demandata la proposta di un accordo con le banche sottoscrittrici che prospetti un'adeguata valutazione relativa ai costi a carico delle imprese sui finanziamenti supportati dal Fondo di cogaranzia regionale istituito con deliberazione di Giunta 231/2010;

- tali costi dovranno essere migliorativi rispetto alle condizioni di mercato correnti tempo per tempo ed essere specificati secondo uno schema che tenga conto della natura dell'operazione, della classe di rischio e delle garanzie prestate;

- su richiesta dei soggetti gestori del Fondo, sentito il parere del Comitato di Indirizzo e controllo e di norma ogni bimestre, il dirigente regionale competente provveda alla fissazione delle nuove condizioni attraverso apposita determinazione;

- solo per il bimestre decorrente dal 16 febbraio 2012, vengono fissate le condizioni massime da applicare ai finanziamenti sorretti dal Fondo di Cogaranzia Regionale secondo le tabelle riportate nell'Allegato 2) della presente deliberazione;

Ritenuto altresì opportuno:

- che, data la forte volatilità del mercato del credito, si consideri sospesa la vigente convenzione con le banche, fissata dalla Determinazione dirigenziale n. 8684 del 14/07/2011, per il periodo che va dal 20 dicembre 2011 al 15 febbraio 2012;

- di confermare ogni altra disposizione per quanto riguarda la gestione del Fondo secondo quanto disposto dalla propria Deliberazione n. 231/2010 e successive modificazioni, nonché della relativa convenzione con i soggetti gestori sottoscritta in data 5 marzo 2010;

Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1222 del 4/8/2011;

- la propria delibera n. 2416/2008, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare l'Allegato 1) alla presente deliberazione "Schema di atto aggiuntivo allo Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e i soggetti gestori avente ad oggetto la gestione del Fondo di cogaranzia istituito ai sensi dell'art. 58, comma 2 della L.R. n. 3/1999 e succ. mod. e costituito dalla deliberazione di Giunta 231/2010" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con il quale viene modificato in particolare l'Art. 14 di detta convenzione che descrive le attività connesse all'individuazione delle condizioni di credito e di servizio per accedere ai finanziamenti supportati dal Fondo da parte delle imprese con le seguenti modalità:

- ai Gestori del Fondo è demandata la proposta di un accordo con le banche che prospetti una adeguata valutazione relativa ai costi a carico delle imprese sui finanziamenti supportati dal Fondo di cogaranzia regionale istituito con deliberazione di Giunta 231/2010. Tali costi dovranno essere migliorativi rispetto alle condizioni di mercato correnti tempo per tempo ed essere specificati secondo lo schema espresso dalle tabelle di cui all'allegato 2), da intendersi approvato con la presente deliberazione, che costituiranno il tetto massimo delle condizioni praticate dalle banche a valere sui finanziamenti garantiti dal Fondo Regionale di cogaranzia;

- al Comitato di Indirizzo e Controllo del Fondo di Cogaranzia regionale, previsto al punto 11 del dispositivo della sopraccitata deliberazione di Giunta 231/2010 e costituito con la Determinazione dirigenziale 1818/2010 è demandato un parere su detta proposta dei soggetti gestori, motivato da considerazioni economiche e relative al mercato del credito;

- al dirigente regionale competente è demandata la fissazione delle nuove condizioni attraverso apposita determinazione;

- detta proposta è aggiornata di norma ogni due mesi;

- i Consorzi Fidi Gestori si impegnano a pubblicizzare, in una apposita sezione del proprio sito internet, le eventuali condizioni migliorative concordate con singole banche rispetto ai termini dell'accordo riportante le condizioni massime;

2) che, solo per il bimestre decorrente dal 16 febbraio 2012, vengono fissate le condizioni massime da applicare ai finanziamenti sorretti dal Fondo come riportato nelle tabelle di cui all'Allegato 2) alla presente deliberazione;

3) di approvare l'allegato 2 riformulando l'allega-

to 3) della deliberazione n. 126/2012 “Schema di II atto aggiuntivo alla Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e _____ avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l’accesso ai finanziamenti bancari che saranno assistiti dalla garanzia complessiva del Fondo regionale costituito ai sensi della delibera di giunta n. 231/2010” che viene integralmente sostituito con l’Allegato 2 della presente deliberazione prevedendo in particolare che:

- ai Gestori del Fondo sia demandata la proposta di un accordo con le banche sottoscrittrici che prospetti un’adeguata valutazione relativa ai costi a carico delle imprese sui finanziamenti supportati dal Fondo di cogaranzia regionale istituito con deliberazione di Giunta 231/2010;
- tali costi dovranno essere migliorativi rispetto alle condizioni di mercato correnti tempo per tempo ed essere specificati secondo uno schema che tenga conto della natura dell’operazione, della classe di rischio e delle garanzie prestate;
- su richiesta dei soggetti gestori del Fondo, sentito il parere del Comitato di Indirizzo e controllo e di norma ogni bimestre,

il dirigente regionale competente provveda alla fissazione delle nuove condizioni attraverso apposita determinazione;

- Solo per il bimestre decorrente dal 16 febbraio 2012, vengono fissate le condizioni massime da applicare ai finanziamenti sorretti dal Fondo di Cogaranzia Regionale secondo le tabelle riportate nell’Allegato 2) della presente deliberazione;

4) di confermare ogni altra disposizione per quanto riguarda la gestione del Fondo secondo quanto disposto dalla propria Deliberazione n. 231/2010 e successive modificazioni, nonché della relativa convenzione con i soggetti gestori sottoscritta in data 5 marzo 2010;

5) di modificare le disposizioni della propria deliberazione n. 126/2012 con la presente deliberazione;

6) di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione e i relativi allegati 1) e 2) nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di disporre che la stessa deliberazione sia diffusa tramite il sito Internet: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it>.

ALLEGATO 1)

Schema di atto aggiuntivo allo Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e _____ avente ad oggetto la gestione del Fondo di cogaranzia istituito ai sensi dell'art. 58, comma 2 della l.r. N. 3/1999 e succ. mod. e costituito dalla Deliberazione di Giunta 231/2010

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 44, 40127, codice fiscale 80062590379, rappresentata dal Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo _____, nata a _____ il _____;

E

Il consorzio di garanzia collettiva fidi _____, di seguito denominato gestore della sezione _____ del Fondo", con sede in _____, Via _____, _____, C.F. _____, rappresentato dal Presidente, _____, nato a _____ il _____;

VISTA

la convenzione sottoscritta tra Regione e Confidi gestori in data 5 marzo 2010;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Sostituzione dell'Art. 14 alla convenzione avente ad oggetto "Attività connesse alla individuazione delle condizioni di credito e di servizio per accedere ai finanziamenti" che viene sostituito dalla formulazione seguente:

Art. 14

Attività connesse alla individuazione delle condizioni di credito e di servizio per accedere ai finanziamenti

1. Di norma ogni due mesi, ai Gestori del Fondo è demandata la proposta di un accordo con le banche che prospetti una adeguata valutazione relativa ai costi a carico delle imprese sui finanziamenti supportati dal Fondo di cogaranzia regionale istituito con Deliberazione di Giunta 231/2010. Tali costi dovranno essere migliorativi rispetto alle condizioni di mercato correnti tempo per tempo ed essere specificati secondo lo schema di cui al punto 2, tenendo conto della natura dell'operazione, della classe di rischio dell'impresa beneficiaria e delle garanzie prestate.

2. Solo per il bimestre decorrente dal 16 febbraio 2012, vengono fissate le condizioni massime da applicare ai finanziamenti sorretti dal Fondo di Cogaranzia Regionale secondo le seguenti tabelle:

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI O ASSISTITI DA GARANZIE REALI PER INVESTIMENTI, PRESTITI PARTECIPATIVI E CONSOLIDAMENTO PASSIVITÀ

Classe di rischio	Spread massimo % su Euribor 3 m.m.m.p, con garanzia fino al 50%	Sconto rispetto alla colonna precedente, espresso in tasso %, per garanzia al'80%
Medio -Basso	4,85	0,25
Medio	5,5	0,25
Rilevante	6,25	0,25

Commissione istruttoria 0,25% con un massimo di 2.000 €

FINANZIAMENTI di C/C A BREVE TERMINE (max 12 mesi)

Classe di rischio	Spread massimo % su Euribor 3 m.m.m.p, con garanzia fino al 50%	Sconto rispetto alla colonna precedente, espresso in tasso %, per garanzia al'80%
Medio -Basso	3,9	0,25
Medio	4,8	0,25
Rilevante	6,0	0,25

Commissione disponibilità fondi massimo 0,20% medio fisso trimestrale

3. I costi così espressi secondo le tabelle di cui al punto precedente costituiscono il tetto massimo delle condizioni praticate dalle banche a valere sui finanziamenti garantiti dal Fondo Regionale di cogaranzia. Per quanto riguarda altre operazioni, quali ad esempio *l'anticipo fatture* ed il *salvo buon fine*, i tassi potranno essere concordati direttamente con i gestori entro il tetto massimo definito per i finanziamenti a breve termine.

4. Al Comitato di Indirizzo e Controllo del Fondo di Cogaranzia regionale, previsto al punto 11 del dispositivo della sopraccitata deliberazione di Giunta 231/2010 e costituito con la Determinazione Dirigenziale 1818/2010 è demandato un parere su detta proposta dei soggetti gestori, motivato da considerazioni economiche e relative al mercato del credito.

5. Il dirigente regionale competente provvede alla fissazione delle nuove condizioni di spread attraverso apposita determinazione di norma ogni due mesi.

6. La tabella di cui al punto 1 verrà comunicata per la parte relativa agli spread con semplice lettera dei soggetti gestori del Fondo alle banche sottoscrittrici dell'atto aggiuntivo alla convenzione.

7. Il consorzio di garanzia collettiva fidi _____, si impegna a pubblicizzare, in una apposita sezione del proprio sito internet, le eventuali condizioni migliorative, concordate con singole banche, rispetto ai termini dell'accordo riportante le condizioni massime.

_____ lì _____

per la Regione Emilia-Romagna

Il Direttore Generale alle Attività Produttive Commercio e Turismo

Consorzio di garanzia collettiva fidi

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO 2)

Schema di II atto aggiuntivo allo schema di convenzione approvata con Determinazione Dirigenziale 6059/2010 avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l'accesso ai finanziamenti bancari che saranno assistiti dalla garanzia complessiva del Fondo regionale costituito ai sensi della delibera di giunta n. 231/2010

TRA

la **Regione Emilia-Romagna**, di seguito denominata "**Regione**", con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 44, 40127, codice fiscale 80062590379, rappresentata da _____, nato a _____, il _____;

E

Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l., di seguito denominato "**Unifidi**", con sede in Bologna, Via Brugnoli 6, C.F. 92002380373, rappresentato da _____, nato a _____ il _____;

E

Fidindustria Emilia Romagna soc. coop., di seguito denominato "**Fidindustria**", con sede in Bologna, Via Brini 45, C.F. 92003300370, partita iva 02985351200, rappresentato da _____, nato a _____, il _____;

E

Cooperfidi, Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, di seguito denominato "**Cooperfidi**", con sede legale in Roma, Via Torino 146 e sede operativa in Bologna, via Brini 45 C.F. 10732701007, rappresentato da _____, nato a _____, il _____;

E

la **Banca** _____, di seguito denominata "**Banca**" con sede in _____, via _____, n. _____, C.F. _____, rappresentata da _____, nato a _____, il _____;

VISTA

Vista la convenzione sottoscritta tra Regione, Confidi gestori e Banca _____ in data _____;

Visto, altresì, l'Atto Aggiuntivo alla suddetta Convenzione sottoscritta tra Regione, Confidi gestori e Banca _____ in data _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1**

Sostituzione dell'Art. 3 della convenzione avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l'accesso ai finanziamenti bancari che saranno assistiti dalla garanzia complessiva del Fondo regionale costituito ai sensi della delibera di Giunta n. 231/2010

Art. 3

**Modalità di individuazione delle condizioni di credito
per accedere ai finanziamenti bancari**

1. Ai Gestori del Fondo, citati in premessa è demandata la proposta di un accordo con le banche sottoscrittrici che prospetti un'adeguata valutazione relativa ai costi a carico delle imprese sui finanziamenti supportati dal Fondo di cogaranzia regionale istituito con Deliberazione di Giunta 231/2010. Tali costi dovranno essere migliorativi rispetto alle condizioni di mercato correnti tempo per tempo ed essere specificati secondo lo schema di cui al punto 2, tenendo conto della natura dell'operazione, della classe di rischio e delle garanzie prestate.

2. Solo per il bimestre decorrente dal 16 febbraio 2012, vengono fissate le condizioni massime da applicare ai finanziamenti sorretti dal Fondo di Cogaranzia Regionale secondo le tabelle seguenti:

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI O ASSISTITI DA GARANZIE REALI PER INVESTIMENTI, PRESTITI PARTECIPATIVI E CONSOLIDAMENTO PASSIVITÀ

Classe di rischio	Spread massimo % su Euribor 3 m.m.m.p, con garanzia fino al 50%	Sconto rispetto alla colonna precedente, espresso in tasso %, per garanzia al'80%
Medio-Basso	4,85	0,25
Medio	5,5	0,25
Rilevante	6,25	0,25

Commissione istruttoria 0,25% con un massimo di 2.000 €

FINANZIAMENTI di C/C A BREVE TERMINE (max 12 mesi)

Classe di rischio	Spread massimo % su Euribor 3 m.m.m.p, con garanzia fino al 50%	Sconto rispetto alla colonna precedente, espresso in tasso %, per garanzia al'80%
Medio-Basso	3,9	0,25
Medio	4,8	0,25
Rilevante	6,0	0,25

Commissione disponibilità fondi massimo 0,20% medio fisso trimestrale

3. I costi espressi secondo le tabelle di cui al punto precedenti costituiscono il tetto massimo delle condizioni praticate dalle banche a valere sui finanziamenti garantiti dal Fondo Regionale di cogaranzia. Per quanto riguarda altre operazioni, quali ad esempio *l'anticipo fatture* ed il *salvo buon fine*, i tassi potranno essere concordati direttamente con i gestori entro il tetto massimo definito per i finanziamenti a breve termine.

4. Su richiesta dei soggetti gestori del Fondo e sentito il parere del Comitato di Indirizzo e Controllo, il dirigente regionale competente provvede alla fissazione delle nuove condizioni attraverso apposita determinazione. Detta proposta è aggiornata di norma ogni due mesi e tempestivamente comunicata ai soggetti gestori.

5. La tabella di cui al punto 2 si intenderà aggiornata per la parte relativa agli spread con semplice lettera dei soggetti gestori del Fondo alle banche sottoscrittrici del presente atto aggiuntivo alla convenzione.

_____ lì _____

per la **Regione Emilia-Romagna**

Il Direttore Generale alle Attività Produttive Commercio e Turismo _____

per **Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l**

Il Legale Rappresentante _____

per **Fidindustria Emilia Romagna soc. coop**

Il Legale Rappresentante _____

per **Cooperfidi, Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi**

Il Legale Rappresentante _____

per la Banca _____

Il Legale Rappresentante _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 FEBBRAIO 2012, N. 179

L.R. 7/98 e s.m. - Ripartizione e assegnazione definitiva delle risorse finanziarie destinate alle Province per la realizzazione dei programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L.) anno 2012 in attuazione della propria delibera 1797/11

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e s.m.;

Richiamate, altresì, le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 592 del 4 maggio 2009 avente ad oggetto: "L.R. 7/98 e succ. mod. - Modalità, procedure e termini per l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica" e s.m.;
- n. 1797 del 5 dicembre 2011 avente ad oggetto: "L.R. n. 7/1998 e s.m. - Ripartizione provvisoria delle risorse destinate alle Province per la realizzazione dei Programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L.) Anno 2012";

Richiamato il punto 5. del Paragrafo 1 del Capitolo 5 dell'Allegato A della citata delibera n. 592/2009 e s.m., che stabilisce che la Giunta Regionale provvede con proprio atto:

- a disporre la ripartizione e la contestuale assegnazione provvisoria delle risorse destinate al finanziamento delle attività di promozione a carattere locale entro il mese di novembre precedente all'esercizio di riferimento e comunque ad avvenuta presentazione del progetto di legge regionale concernente il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario di riferimento all'Assemblea legislativa;
- ad assegnare definitivamente, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento, le risorse destinate al finanziamento delle attività di promozione a carattere locale, nonché ad assumere l'impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio;

Considerato che con delibera n. 1797/2011, la Giunta Regionale ha:

- o dato atto delle risorse finanziarie complessivamente attribuibili alle Province, per la realizzazione dei Programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L.) anno 2012, ammontanti ad Euro 3.700.000,00 ed allocate, nell'ambito del Progetto di Legge concernente il "Bilancio di Previsione della Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e Bilancio Pluriennale 2012-2014" di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1644/2011, al capitolo n. 25561 "Assegnazione alle Province per il finanziamento dei progetti, attività ed iniziative compresi nei programmi turistici di promozione locale (art. 6, art. 7, comma 3, lett. A) L.R. 4 marzo 1998, n. 7), di cui all'U.P.B. n. 1.3.3.2.9100;
- o approvato la seguente Tabella n. 2 riportante la suddivisione provvisoria delle predette risorse finanziarie destinate alle Province per la realizzazione dei Programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L.) per l'anno 2012;

Tabella 2

Beneficiario	Sistema di ripartizione di cui al 4° punto - Paragrafo 1 - Capitolo 5 della D.G.R. 592/2009 e s.m.			Totale Riparto 2012
	Prima Quota del 10%	% di Riparto di cui alla Tab. A DI. G.R. 2728/1997	Applicazione della % sulla restante quota	
Provincia di BOLOGNA	41.111,11	13,16	438.228,00	479.339,11
Provincia di FERRARA	41.111,11	11,29	375.957,00	417.068,11
Provincia di FORLI' CESENA	41.111,11	9,11	303.363,00	344.474,11
Provincia di MODENA	41.111,11	4,58	152.514,00	193.625,11
Provincia di PARMA	41.111,11	5,90	196.470,00	237.581,11
Provincia di PIACENZA	41.111,11	2,10	69.930,00	111.041,11
Provincia di RAVENNA	41.111,11	15,26	508.158,00	549.269,11
Provincia di REGGIO EMILIA	41.111,11	3,43	114.219,00	155.330,11
Provincia di RIMINI	41.111,12	35,17	1.171.161,00	1.212.272,12
TOTALE GENERALE	370.000,00	100,00	3.330.000,00	3.700.000,00

- o dato atto che, solo a seguito dell'entrata in vigore della "Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'art. 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Emilia Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012-2014" e della Legge di "Bilancio di Previsione della Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e Bilancio Pluriennale 2012-2014", sarà possibile confermare od eventualmente rimodulare, nonché impegnare le più volte citate risorse finanziarie;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

- le LL.RR. 22 dicembre 2011, n. 21 e n.22, rispettivamente, legge finanziaria e legge di bilancio della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012;

Dato atto che:

- le risorse finanziarie complessivamente attribuibili alle Province, per l'anno 2012, ammontanti ad € 3.700.000,00, risultano allocate, nell'ambito del Bilancio di Previsione della Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 2012 al capitolo n. 25561 "Assegnazione alle Province per il finanziamento dei progetti, attività ed iniziative compresi nei programmi turistici di promozione locale (art. 6, art. 7, comma 3, lett. A) L.R. 4 marzo 1998, n. 7)", di cui all'U.P.B. n. 1.3.3.2.9100;
- l'impegno di spesa può essere assunto con il presente atto perché ricorrono tutti gli elementi di cui all'art. 47, 2° comma, della L.R. n. 40/2001;

Ritenuto quindi di:

- approvare la precitata Tabella n. 2 che riporta, in applicazione dei criteri stabiliti al punto 4 del Paragrafo 1 del Capitolo 5 dell'Allegato A della citata delibera n. 592/2009 e s.m., la definitiva ripartizione fra le Province delle risorse finanziarie di complessive € 3.700.000,00, destinate alla realizzazione dei Programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L.) per l'anno 2012, disponibili sul Bilancio regionale di previsione della Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 2012 sul capitolo di spesa precedentemente specificato;
- assegnare a ciascuna Provincia, per l'anno 2012, la somma a fianco indicata nella colonna "Totale Riparto 2012" della predetta Tabella n. 2;
- impegnare, la somma complessiva di € 3.700.000,00, allocata sul capitolo n. 25561 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 che è dotato della necessaria disponibilità;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n.

4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'art 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Considerato, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Commercio, Turismo e Qualità aree turistiche:

- o che con il presente atto si dispone l'assegnazione di risorse per la realizzazione da parte delle Province di attività di competenza ai sensi dell'art 6 della L.R. 7/1998 e s. m.;
- o che, pertanto, per la fattispecie qui in esame non sussiste in capo alla Regione l'obbligo di cui al citato art. 11 della Legge n. 3/2003 in quanto il Codice Unico di Progetto - non richiesto per i trasferimenti di risorse tra Regioni e Province - dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario da parte di ciascuna Provincia in sede di concessione agli soggetti beneficiari delle somme qui assegnate;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 10 del 10 gennaio 2011 e n. 1222 del 4 agosto 2011;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e s. m.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Regionale Turismo. Commercio.

a voti unanimi e palesi

delibera:

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Tabella n. 2 riportata in premessa che indica, in applicazione dei criteri stabiliti al punto 4 del Paragrafo 1 del Capitolo 5 dell'Allegato A della citata delibera n. 592/2009 e s.m., la definitiva ripartizione fra le Province delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei Programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L.) per l'anno 2012, pari a complessivi € 3.700.000,00;

2. di assegnare a ciascuna Provincia, per l'anno 2012, la somma a fianco indicata nella colonna "Totale Riparto 2012" della Tabella n. 2 di cui alle premesse;
 3. di imputare la somma complessiva di € 3.700.000,00, registrata al numero di impegno 418 sul capitolo n. 25561 "Assegnazione alle Province per il finanziamento dei progetti, attività ed iniziative compresi nei programmi turistici di promozione locale (art. 6, art. 7, comma 3, lett. A) L.R. 4 marzo 1998, n. 7)", di cui all'U.P.B. n. 1.3.3.2.9100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 che è dotato della necessaria disponibilità;
 4. di dare atto che alla liquidazione alle Province degli acconti e dei saldi delle somme assegnate col presente atto, nonché alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento, provvederà con proprio atto formale il Dirigente regionale competente in materia, ai sensi dell'art.51 della L.R. 40/2001 e della propria delibera n. 2416/2008 e s.m., sulla base delle richieste presentate dalle Province secondo le modalità stabilite dal punto 6 del Paragrafo 1 del Capitolo 5 dell'Allegato A della citata delibera n. 592/2009 e s.m.;
 5. di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che il Codice Unico di Progetto - non richiesto per i trasferimenti di risorse tra Regioni e Province - dovrà eventualmente essere acquisito da parte di ciascuna Provincia in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui assegnate;
 6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione.
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 FEBBRAIO 2012, N. 181

Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Asse 3 - Autorizzazione alle Province all'utilizzo di risorse disponibili

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio Europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 del Consiglio Europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio Europeo relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come modificata dalla Decisione n. 61/2009 dello stesso Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione Europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Commissione Europea che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure dello sviluppo rurale, abrogando il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007, con la quale è stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 attuativo del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;

- la Decisione della Commissione Europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007, di approvazione del Programma medesimo;

- la propria deliberazione n. 1439 del 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della Decisione comunitaria di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito per brevità PSR), nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura al n. PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;

Atteso:

- che il PSR è stato oggetto di successive modifiche sottoposte all'esame della Commissione europea e da questa approvate;

- che, da ultimo, con propria deliberazione n. 1122 del 27 luglio 2011 si è preso atto della formulazione del PSR (Versione 6), approvata dalla Commissione Europea con comunicazione Ares (2011) 816091 in data 27 luglio 2011, a seguito delle modificazioni proposte con deliberazione n. 569 del 27 aprile 2011 e del negoziato condotto con i servizi della Commissione dalla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

Richiamati i contenuti di cui al Capitolo 5.3.3. del PSR relativi all'Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale", ed in particolare le procedure attuative d'Asse, che individuano le Province quali referenti unici per l'attuazione delle Misure - ad eccezione della 321 Azione 4,

323 e 341 - e prevedono l'approvazione degli schemi di avviso pubblico per Misura e/o Azione a cui le Province stesse devono attenersi;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 2183 del 27 dicembre 2010 di approvazione del Programma Operativo dell'Asse 3 per le annualità 2011-2013 che definisce le modalità di attuazione e gli schemi di avviso a bando e a programmazione negoziata per la presentazione delle istanze d'aiuto sulle Misure a gestione provinciale e specificamente:

- Misure/Azioni a bando:

- 311 "Diversificazione in attività non agricole", Azione 1 "Agriturismo", Azione 2 "Ospitalità turistica", Azione 3 "Impianti per energia da fonti alternative";
- 313 "Incentivazione delle attività turistiche";
- 321 "Investimenti per servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Azione 2 "Miglioramento viabilità rurale locale";
- 331 "Formazione e informazione degli operatori economici;
- Misure/Azioni a programmazione negoziata:
- 321 "Investimenti per servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale", Azione 1 "Ottimizzazione rete acquedottistica rurale", Azione 3 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da biomassa locale";
- 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi";

Dato atto che la suddetta deliberazione 2183/10 dispone che, per quanto attiene le disponibilità finanziarie, l'importo delle risorse destinate al finanziamento delle domande a valere sulle diverse Misure venga indicato negli stessi avvisi provinciali in conformità alle scelte strategiche ed alla programmazione prevista nei diversi PRIP;

Preso atto che le Province hanno provveduto ad approvare le graduatorie di tutte le Misure/Azioni sia a bando che a programmazione negoziata;

Atteso che, ai sensi della più volte citata deliberazione 2183/10, nell'ambito di validità temporale degli avvisi, gli Enti territoriali competenti possono utilizzare immediatamente le eventuali economie maturate nell'ambito di ciascuna graduatoria per finanziare progetti ammissibili e inseriti nella stessa graduatoria mentre eventuali spostamenti di risorse su altre Misure/Azioni devono essere oggetto di specifica autorizzazione regionale;

Considerato - per quanto attiene le Misure 311 e 321 - che, in alcuni casi, le risorse previste negli avvisi pubblici hanno consentito il finanziamento integrale di tutte le domande ammissibili e che pertanto le Amministrazioni provinciali hanno richiesto di poter avvalersi della possibilità di dar luogo ad eventuali spostamenti su graduatorie di altre Azioni relative alle medesime Misure per soddisfare domande ammissibili ed inevase per carenza di fondi;

Valutata l'opportunità di assentire a tali spostamenti per offrire maggiori possibilità di investimento specie in questo momento di grave crisi economica e di difficoltà nel reperimento di risorse sia da parte delle imprese che degli Enti pubblici con la finalità di garantire un efficace utilizzo dei fondi comunitari disponibili, senza modificare sostanzialmente la strategia di attuazione dell'Asse 3 del PSR 2007-2013;

Dato atto che tali spostamenti non incidono sull'importo complessivo previsto per le citate Misure nelle tabelle finanziarie del PSR e dei rispettivi PRIP;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare le Amministrazioni pro-

vinciali ad utilizzare le risorse non utilizzate nelle graduatorie sulle Azioni delle Misure 311 e 321 per soddisfare domande ammissibili ed inevase per carenza di risorse in graduatorie di altre Azioni della medesima Misura ed in particolare a compiere le seguenti operazioni:

- spostamento totale delle risorse in una o più Azioni della stessa Misura fino al totale esaurimento di una graduatoria ovvero al completo utilizzo delle somme disponibili;
- spostamento parziale delle risorse fino all'esaurimento delle domande ammissibili presenti in altra graduatoria della medesima Misura;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e sue modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi
delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di autorizzare le Amministrazioni provinciali ad utilizzare le risorse non utilizzate nelle graduatorie sulle Azioni delle Misure 311 e 321 per soddisfare domande ammissibili ed inevase per carenza di risorse in graduatorie di altre Azioni della medesima Misura ed in particolare a compiere le seguenti operazioni:

- spostamento totale delle risorse in una o più Azioni della stessa Misura fino al totale esaurimento di una graduatoria ovvero al completo utilizzo delle somme disponibili;
- spostamento parziale delle risorse disponibili fino all'esaurimento delle domande ammissibili presenti in altra graduatoria della medesima Misura;

3) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando mandato al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie di provvedere alla più ampia diffusione dei contenuti dello stesso anche tramite pubblicazione sul sito E-R Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 FEBBRAIO 2012, N. 182

Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Asse 3 - Differimento dei termini procedurali previsti dalle deliberazioni

di Giunta regionale 685/08 e 2183/10 a causa dello stato di crisi regionale per neve e ghiaccio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione 144/06 del Consiglio Europeo relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come modificata dalla Decisione n. 61/2009 dello stesso Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

- il Regolamento (UE) n. 65/11 della Commissione europea, che stabilisce modalità di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativamente all'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure dello sviluppo rurale, abrogando il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure;

- la propria deliberazione n. 1439 del 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della decisione comunitaria di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito per brevità indicato PSR), nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione generale Agricoltura al n. PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;

Atteso:

- che il PSR è stato oggetto di successive modifiche sottoposte all'esame della Commissione europea e da questa approvate;

- che, da ultimo, con propria deliberazione n. 1122 del 27 luglio 2011 si è preso atto della formulazione del PSR (Versione 6), approvata dalla Commissione Europea con comunicazione Ares (2011) 816091 in data 27 luglio 2011, a seguito delle modificazioni proposte con deliberazione n. 569 del 27 aprile 2011 e del negoziato condotto con i servizi della Commissione dalla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

- che i contenuti di cui al Capitolo 5.3.3. del PSR relativi all'Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale", ed in particolare le procedure attuative d'Asse, individuano le Province quali referenti unici per l'attuazione delle Misure - ad eccezione della 321 Azione 4, 323 e 341 - e prevedono l'approvazione degli schemi di avviso pubblico per Misura e/o Azione a cui le Province stesse devono attenersi;

Richiamate a tal proposito le proprie deliberazioni:

- n. 685 del 12 maggio 2008 con la quale sono stati approvati il Programma Operativo dell'Asse 3 del PSR per la prima sessione di attivazione dei procedimenti di erogazione degli aiu-

ti (annualità 2007-2010) nonché gli schemi di avviso pubblico riferiti alle Misure dell'Asse medesimo;

- n. 2183 del 27 dicembre 2010 con la quale sono stati approvati il Programma Operativo dell'Asse 3 del PSR per la seconda sessione di attivazione dei procedimenti di erogazione degli aiuti (annualità 2011-2013) nonché gli schemi di avviso pubblico riferiti alle Misure dell'Asse medesimo;

Dato atto che nelle predette deliberazioni n. 685/2008 e n. 2183/2010 sono state, tra l'altro, individuate le tempistiche degli iter procedurali e istruttori a cui i beneficiari e le Amministrazioni provinciali devono attenersi;

Atteso che tra la fine del mese di gennaio e l'inizio di febbraio 2012 la Regione Emilia-Romagna è stata colpita da eccezionali eventi climatici con neve e gelo che hanno interessato gran parte del territorio regionale e per i quali il Presidente della Giunta regionale con decreto n. 11 del 6 febbraio 2012 ha dichiarato lo stato di crisi regionale a decorrere dal 31 gennaio;

Accertato che tali eventi eccezionali hanno:

- impegnato i Comuni, soprattutto quelli rurali di montagna, e tutte le Amministrazioni pubbliche locali in capillari opere di soccorso con l'impiego di tutte le risorse umane disponibili;

- causato diffusi danni infrastrutturali ed in particolare alle strutture agricole esistenti;

- impedito agli imprenditori di portare a termine gli investimenti programmati nei tempi previsti;

Accertato inoltre che seppur per altri profili, relativi alla quantificazione dei danni subiti dalle imprese agricole, anche le Amministrazioni Provinciali ed in particolare i Servizi Agricoltura sono stati direttamente coinvolti nella fase di monitoraggio e valutazione istruttoria dei danni arrecati dai suddetti eventi eccezionali;

Considerato:

- che molti Comuni hanno rappresentato una reale difficoltà a portare a compimento gli interventi finanziati con il PSR chiedendo la concessione di proroghe alle tempistiche previste negli avvisi pubblici;

- che anche le Amministrazioni provinciali hanno espresso la necessità di ottenere una dilazione dei termini riferiti alle attività istruttorie in corso, senza tuttavia pregiudicare gli interessi dei beneficiari;

Valutata l'opportunità, al fine di consentire l'ultimazione delle opere e la loro rendicontazione, di differire di 60 giorni tutti i termini in scadenza nel periodo dal 1 febbraio 2012 al 31 marzo 2012, per alcune Misure/Azioni a bando (Misura 311 Azioni 1,

2 e 3, Misura 313 e Misura 321 Azione 2) e per le Misure/Azioni a programmazione negoziata (Misura 321 Azioni 1 e 3, Misura 322), stabiliti dalle più volte citate deliberazioni 685/08 e 2183/10 e riportati negli avvisi pubblici provinciali;

Ritenuto al contempo di disporre che il differimento riguardi anche le scadenze che ricadono nel suddetto arco temporale riferite all'espletamento delle attività istruttorie e procedurali da parte delle Amministrazioni Provinciali;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e sue modificazioni;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di differire di 60 giorni tutti i termini in scadenza nel periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 marzo 2012, per alcune Misure/Azioni a bando dell'Asse 3 del PSR 2007-2013 (Misura 311 Azioni 1, 2 e 3, Misura 313 e Misura 321 Azione 2) e per le Misure/Azioni a programmazione negoziata (Misura 321 Azioni 1 e 3, Misura 322), già stabiliti dalle deliberazioni n. 685/2008 e n. 2183/2010 e riportati negli avvisi pubblici provinciali;

3) di disporre che il differimento riguardi anche le scadenze che ricadono nel suddetto arco temporale riferite all'espletamento delle attività istruttorie e procedurali da parte delle Amministrazioni Provinciali;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico - venatorie provvederà a darne ampia diffusione anche tramite il sito internet E-R- Agricoltura.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2012, N. 197

Proroga dei termini per procedimenti di contributi regionali per la formazione di strumenti urbanistici comunali già concessi ai sensi dell'art. 48, L.R. 20/2000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e successive modificazioni;

Richiamate, tra le altre, le proprie deliberazioni n. 2347/2002, n. 2507/2004, n. 302/2005, n. 2175/2005, n. 1682/2007, con cui tra il 2001 ed il 2007 ha concesso contributi a diversi Enti per la formazione di una prima generazione di nuovi Piani Strutturali Comunali (PSC) in attuazione dell'art. 48 della LR 20/2000, con l'obiettivo di favorire il passaggio al nuovo sistema di pianificazione urbanistica previsto dalla legge regionale 20 del 2000, privilegiando la formazione di piani redatti in forma associata tra Comuni;

Preso atto:

- che in base agli atti richiamati ed alle convenzioni e programmi di lavoro sottoscritti con gli Enti beneficiari di tali contributi, la conclusione dei procedimenti per la concessione di tali contributi regionali è determinata dall'approvazione del PSC da parte di tutti i Consigli Comunali o da parte dell'organo assembleare e dalla consegna alla Regione dei materiali convenuti;
- che il termine di rispettivi procedimenti per i seguenti Enti, in base ai programmi di finanziamento richiamati ed a successivi atti dirigenziali di proroga concessi, era fissato entro l'anno 2011 alla data indicata per ciascuno, come evidenziato nel seguente prospetto in cui sono indicati anche le deliberazioni di riferimento ed i Comuni associati per la formazione del PSC:

Ente beneficiario	Comuni associati per la formazione del PSC	Delibera GR di finanziamento	Termine del procedimento
Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano	Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Busana	2347/2002	31/12/2011
Comune di Correggio	Correggio, Rio Saliceto, San Martino in Rio (Associazione Comuni Reggio Nord)	2507/2004	31/12/2011
Nuovo Circondario Imolese	Imola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo Di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Medicina, Mordano	2507/2004	31/12/2011
Unione di Comuni Terre di Castelli	Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto	2507/2004	31/12/2011
Unione di Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia (già C.M. Appennino Modena Ovest)	Montefiorino, Palagano, Prignano Sulla Secchia	302/2005	31/12/2011
Comunità Montana dell'Appennino Reggiano	Canossa, Baiso, Casina, Vetto, Villa Minozzo	302/2005	31/12/2011
Unione dei Comuni Terre e Fiumi (già Comune di Copparo)	Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo	2175/2005	31/12/2011
Unione dei Comuni della Valle del Samoggia	Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Savigno, Zola Predosa	2175/2005	31/12/2011
Comune di Cento (già Comune di Bondeno)	Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda (Associazione Intercomunale Alto Ferrarese)	1682/2007	12/11/2011

- che tutti gli Enti in argomento hanno costituito Uffici di piano associati per la formazione dei rispettivi strumenti urbanistici

e che tutti, tranne l'Unione Terre di Castelli, hanno indetto le conferenze di pianificazione previste nel processo di formazione dei rispettivi piani;

- che l'Unione Terre di Castelli ha dovuto interrompere l'avviato processo di formazione dei propri strumenti per motivate cause di forza maggiore, e prevede di avviare la propria conferenza di pianificazione nel corso del 2012 a seguito delle elezioni amministrative previste ed all'insediamento dei nuovi organi assembleari nel comune di Castelnuovo Rangone;
- che tutti gli Enti hanno motivato i propri ritardi nell'attuazione delle attività previste ed hanno presentato le tempistiche per la conclusione dei procedimenti con rispettive note indicate a seguito:

Ente	Nota n.	In data
Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano	-	29/12/2011
Associazione Comuni Reggio Nord	13500	30/12/2011
Nuovo Circondario Imolese	7125/8	28/12/2011
Unione di Comuni Terre di Castelli	33295	29/12/2011
Unione di Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia	2074	08/10/2011
Comunità Montana dell'Appennino Reggiano	6409	27/12/2011
Unione dei Comuni Terre e Fiumi (già Associazione Intercomunale Comuni del Copparese)	7410	19/12/2011
Unione dei Comuni della Valle del Samoggia	12847/01	29/08/2011
Comune di Cento	45355	10/11/2011

- che pur con diverse articolazioni tutti gli Enti in base ai crono programmi presentati prevedono di poter concludere i rispettivi procedimenti con l'approvazione dei PSC in tutti i Comuni associati entro l'anno 2013;
- che tutta la documentazione in argomento è conservata agli atti del Servizio "Opere e lavori pubblici. Legalità e sicurezza. Edilizia pubblica e privata";

Ritenuto:

- che sia opportuno concedere proroga dei termini per i finanziamenti regionali assegnati agli Enti in argomento per consentire loro di giungere all'approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione generale, dato che tutti hanno avviato i processi di adeguamento della propria strumentazione urbanistica al nuovo ordinamento della LR 20/2000 in forma associata e dato che tutti risultano in stato di avanzata formazione;
- che il nuovo termine del procedimento richiesto da tutti entro l'anno 2013 in base ai rispettivi crono programmi presentati, sia congruo con lo stato di avanzamento delle attività e con gli adempimenti previsti dalla legislazione regionale per procedimenti complessi quali sono quelli di formazione della strumentazione urbanistica di carattere generale;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle direzioni generali della giunta e del gabinetto del presidente"

e s.m.i.;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e s.m.;
- n. 2060 del 20 dicembre 2010 concernente "Rinnovo incarichi ai Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";
- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1 agosto 2011)";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore regionale alle Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di concedere, sulla base della premessa che si intende integralmente approvata, proroga al 31/12/2013 dei termini dei procedimenti per la concessione di contributi regionali per la formazione di strumenti urbanistici comunali discendenti dalle proprie deliberazioni indicate nel seguente prospetto riepilogativo a fianco di ciascun Ente:

Ente beneficiario	Comuni associati per la formazione del PSC	Delibera GR di finanziamento
Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano	Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Busana	2347/2002
Comune di Correggio	Correggio, Rio Saliceto, San Martino in Rio (Associazione comuni Reggio Nord)	2507/2004
Nuovo Circondario Imolese	Imola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo Di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Medicina, Mordano	2507/2004
Unione di Comuni Terre di Castelli	Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto	2507/2004
Unione di Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia (già C.M. Appennino Modena Ovest)	Montefiorino, Palagano, Prignano Sulla Secchia	302/2005
Comunità Montana dell'Appennino Reggiano	Canossa, Baiso, Casina, Vetto, Villa Minozzo	302/2005
Unione dei Comuni Terre e Fiumi (già Comune di Copparo)	Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo	2175/2005
Unione dei Comuni della Valle del Samoggia	Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno, Zola Predosa	2175/2005
Comune di Cento (già Comune di Bondeno)	Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda (Associazione Intercomunale Alto Ferrarese)	1682/2007

2) di stabilire che il Dirigente regionale competente provvederà alla liquidazione dei contributi dei singoli procedimenti secondo quanto già previsto nei rispettivi programmi di finanziamento e negli atti in loro attuazione;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2012, N. 204

Partecipazione diretta della Regione Emilia-Romagna ad iniziative di promozione del territorio regionale quale sede di produzioni cinetelevisive (L.R. 13/99 - art. 8. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo" ed in particolare l'art. 8 che prevede, tra l'altro, che la Regione possa provvedere direttamente all'organizzazione di attività di promozione del territorio regionale quale sede di produzioni cinetelevisive;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 70 del 17/1/2012 "Programma regionale in materia di spettacolo ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 luglio 1999, n. 13 - obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2012/2014. (Proposta della Giunta regionale in data 12 dicembre 2011, n. 1836)" che prevede quali azioni prioritarie nell'ambito degli interventi diretti (punto 3.2 sessione A, lett. b) "l'attuazione diretta di iniziative e progetti, o la partecipazione a quelli presentati da soggetti pubblici e privati, finalizzati a promuovere il territorio quale sede di produzioni cinetelevisive, con particolare attenzione al documentario e al cinema d'animazione";

- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014", che è pubblicata nel B.U.R. Telematico n. 191 del 22 dicembre 2011;

- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 22, "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014", che è pubblicata nel B.U.R. Telematico nn. 192, 192.1 e 192.2, del 22 dicembre 2011;

- la L.R. 40/01;

- la L.R. n. 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Rilevata la necessità, ai fini dell'attuazione degli interventi diretti di cui al punto 3.2 sessione A, lett. b) sopra riportato, di definire le linee di indirizzo per l'anno 2012;

Visto in proposito l'Allegato A) alla presente deliberazione, recante "Partecipazione diretta della Regione Emilia-Romagna alle iniziative di promozione del territorio regionale quale sede di produzioni cinetelevisive (L.R. 13/99 - art. 8). Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2012";

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057/06, n. 1663/06, 2416/08 e succ. mod., 1222/11, 1642/11, 1903/11, 2060/10 e 1377/10 così come rettificata dalla delibera della Giunta regionale 1950/10;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare gli obiettivi, le azioni prioritarie, i criteri di spesa e le procedure per la partecipazione diretta della Regione Emilia-Romagna alle iniziative di promozione del territorio regionale quale sede di produzioni cinetelevisive di cui alla L.R. 13/99, art. 8, per l'anno 2012, così come indicati nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente provvedimento, pari a complessivi Euro 180.000,00, trovano copertura finanziaria sul capitolo 70674 "Spese per attività dirette della Regione nel settore dello spettacolo (art. 8, L.R. 13/99)" U.P.B.1.6.5.2.27100 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

3) di stabilire che con proprio successivo atto si procederà all'individuazione dei progetti cui la Regione intende partecipare ed alla quantificazione di tale partecipazione, in attuazione e nel rispetto degli obiettivi e dei criteri citati nel precedente punto 1, e più dettagliatamente nell'Allegato A) alla presente deliberazione;

4) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato A)

PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE QUALE SEDE DI PRODUZIONI CINETELEVISIVE (L.R. 13/99 - art. 8). OBIETTIVI, AZIONI PRIORITARIE, CRITERI DI SPESA E PROCEDURE PER L'ANNO 2012

PREMESSA

Il territorio regionale negli ultimi anni è stato sede di un numero crescente di produzioni di documentari e di opere di animazione. Infatti si è passati dai 30 documentari nel corso del 2007 ai 53 documentari del 2010; per le opere di animazione dai 4 progetti presentati nel 2009 ai 7 del 2011.

L'incremento numerico e qualitativo delle opere realizzate, e la loro distribuzione a festival, canali tematici televisivi ed altre iniziative, ha contribuito ad una maggiore diffusione dell'immagine del nostro territorio sotto l'aspetto culturale, artistico, storico e sociale.

Con il presente provvedimento, che definisce le linee di indirizzo per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla realizzazione di progetti volti alla promozione del territorio regionale quale sede di produzioni cinetelevisive per l'anno 2012 in attuazione della L.R. 5 luglio 1999, n. 13 "Norme in materia di spettacolo", la Regione intende continuare il percorso avviato negli ultimi anni.

1. OBIETTIVI

L'obiettivo che la Regione intende perseguire per l'anno 2012 è la partecipazione diretta a progetti di opere di animazione e documentari che, attraverso lo sviluppo di temi legati alla cultura, alla storia, al paesaggio, all'attualità sociale ed economica, promuovano e valorizzino il territorio regionale.

2. AZIONI PRIORITARIE

A fronte dell'obiettivo sopraindicato vengono riportate di seguito le azioni prioritarie:

- a) Interventi a sostegno della produzione di documentari girati sul territorio regionale;
- b) Interventi a sostegno della produzione di cinema d'animazione realizzati sul territorio regionale.

3. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi si concretizzano nella partecipazione diretta della Regione Emilia-Romagna a progetti presentati da produttori e/o autori e sono finalizzati alla copertura di parte delle spese sostenute sul territorio.

4. RISORSE FINANZIARIE E LORO DESTINAZIONE

4.1 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dell'obiettivo e delle azioni prioritarie sopra indicate sono allocate sul capitolo 70674 "Spese per attività dirette della Regione nel settore dello spettacolo (art. 8, L.R. 13/99)" U.P.B.1.6.5.2.27100 del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2012 nel limite massimo di Euro 190.000,00.

4.2 Destinazione delle risorse

Al fine di offrire un quadro di riferimento finanziario sulle risorse disponibili le stesse vengono suddivise per genere, sulla base delle seguenti percentuali orientative:

- 65-70% a sostegno del genere documentario;
- 30-35% a sostegno del cinema d'animazione.

5. CRITERI DI SPESA

Il finanziamento regionale, per i progetti ammessi, sarà corrispondente al 30% delle spese ammissibili (di cui al successivo punto 8) fino al massimo delle risorse disponibili e comunque non potrà essere superiore a Euro 20.000,00 per i documentari e Euro 30.000,00 per le opere d'animazione.

Il sostegno non è cumulabile con altri finanziamenti della Regione Emilia-Romagna assegnati al medesimo progetto.

Al termine della fase istruttoria si procederà all'elaborazione di una graduatoria finale. Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti per la copertura totale della graduatoria finale, in caso di rinuncia da parte di un soggetto entro il 10 novembre 2012 si scorrerà la suddetta graduatoria. Le risorse economiche che si renderanno disponibili verranno erogate al nuovo soggetto e potranno essere inferiori alla percentuale d'intervento stabilita. I progetti finanziati per scorrimento dovranno avviarsi entro il 31 dicembre 2012.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei finanziamenti regionali i progetti di **documentario** presentati da case di produzione audiovisiva o associazioni iscritte ai Registri Provinciali dell'Associazionismo o del Volontariato, con attività prevalente di "promozione culturale". Tali soggetti devono figurare come produttori del progetto stesso e detenerne la titolarità dei diritti patrimoniali d'autore.

Possono beneficiare dei finanziamenti regionali i progetti di **cinema d'animazione** presentati da case di produzione audiovisiva con sede in Emilia Romagna, associazioni iscritte ai Registri Provinciali dell'Associazionismo o del Volontariato, con attività prevalente di "promozione culturale" e sede in Emilia-Romagna, e autori emiliano-romagnoli dotati di partita IVA. Tali soggetti devono detenere la

titolarità dei diritti patrimoniali d'autore del progetto.

I soggetti beneficiari dovranno:

- inserire nei titoli di coda (o di testa) la dicitura "Realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna - Film Commission";
- fornire due copie dell'opera finita (possibilmente in formato DVD) di cui una rimarrà agli atti dell'ufficio e l'altra verrà depositata presso la Videoteca regionale che ne potrà fare uso per i propri fini istituzionali;
- inserire in tutti materiali di promozione e comunicazione il logo Film Commission della Regione Emilia-Romagna.

7. TIPOLOGIA DI PROGETTI AMMISSIBILI

7.1 Documentari

I documentari potranno riguardare qualsiasi genere, con l'esclusione delle riprese di avvenimenti e manifestazioni, purché valorizzino l'identità regionale ed abbiano una durata superiore a 20'.

La fase produttiva del documentario deve iniziare nel periodo compreso tra il 15 luglio 2012 e il 10 novembre 2012. Il documentario finito dovrà essere consegnato alla Regione Emilia-Romagna entro il 30/06/2013, pena la revoca del finanziamento e la restituzione dell'eventuale acconto ricevuto.

7.2 Opere d'animazione

Per le opere d'animazione i contenuti, la durata e il format sono liberi (corto, pilota, serie tv, ecc.) e dovranno essere di senso compiuto, purché valorizzino l'identità regionale. Sono esclusi gli spot commerciali.

In caso di tecniche miste di realizzazione, la parte di animazione deve essere preponderante.

La fase produttiva dell'opera d'animazione deve iniziare nel periodo compreso tra il 15 luglio 2012 e il 10 novembre 2012. L'opera finita dovrà essere consegnata alla Regione Emilia-Romagna entro il 30/06/2013, pena la revoca del finanziamento e la restituzione dell'eventuale acconto ricevuto.

8. SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili tutte le spese realmente effettuate all'interno del territorio regionale, con decorrenza dal 15 luglio 2012 fino al 30/06/2013. Le spese ammissibili devono riguardare l'acquisto di beni o servizi o l'attivazione di collaborazioni finalizzate alla realizzazione del progetto per cui viene presentata domanda.

Tali spese, che formeranno la base sulla quale verrà applicata la percentuale di partecipazione diretta da parte della Regione Emilia-Romagna, dovranno essere rendicontate prima della liquidazione finale del finanziamento.

9. PROCEDURE

9.1 Termini e modalità per la presentazione delle domande per i documentari

Le domande di partecipazione diretta della Regione Emilia-Romagna alla realizzazione di documentari, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto che presenta il progetto e corredate dalla relativa documentazione, dovranno essere presentate, rispettando la normativa vigente in materia di bollo, **entro il 21 maggio 2012**, utilizzando gli allegati facsimili di domanda ed application form, pena l'esclusione delle stesse.

Le domande dovranno essere indirizzate alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Cultura, Sport - alla cortese attenzione di Claudia Belluzzi - Viale Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna.

Se inviate tramite posta farà fede il timbro postale. In caso di presentazione a mano le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 dello stesso giorno.

Il modello di domanda e l'application form sono disponibili all'indirizzo internet:

<http://cultura.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/film-commission/sostegno-alla-produzione>

e possono essere richiesti per posta elettronica al seguente indirizzo: filmcom@regione.emilia-romagna.it

Per informazioni rivolgersi al settore Promozione Attività cinematografiche e audiovisive (telefono 051 5273646 - 051 5273318 - fax 051 5273370) del Servizio Cultura, Sport.

La domanda, da presentarsi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, e l'Application form dovranno essere compilati in ogni loro parte come da facsimili allegati, pena l'esclusione.

La domanda deve, inoltre, essere corredata da:

- trattamento del documentario;
- eventuali accordi e/o contratti di distribuzione.

Uno stesso soggetto può presentare domande per più progetti, ma solo uno potrà essere ammesso al finanziamento.

Chi ha ricevuto un finanziamento attraverso il bando dell'anno precedente non potrà partecipare al presente bando.

La responsabilità del procedimento amministrativo è affidata alla collaboratrice del Servizio Cultura, Sport: Claudia Belluzzi (tel. 051 5273646; e-mail: cbelluzzi@regione.emilia-romagna.it).

9.2 Termini e modalità per la presentazione delle domande per il cinema d'animazione

Le domande di partecipazione diretta della Regione Emilia-Romagna alla realizzazione di opere d'animazione, sottoscritte dall'autore o dal legale rappresentante del soggetto che presenta il progetto, e corredate dalla relativa documentazione, dovranno essere presentate, rispettando la normativa vigente in materia di bollo, **entro il 21 maggio 2012**, utilizzando gli allegati facsimili di domanda ed application form, pena l'esclusione delle stesse.

Le domande dovranno essere indirizzate alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Cultura, Sport - alla cortese attenzione di Claudia Belluzzi - Viale Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna.

Se inviate tramite posta farà fede il timbro postale. In caso di presentazione a mano le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 dello stesso giorno.

Il modello di domanda e l'Application form sono disponibili all'indirizzo internet:

<http://cultura.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/film-commission/sostegno-alla-produzione>

e possono essere richiesti per posta elettronica al seguente indirizzo: filmcom@regione.emilia-romagna.it

Per informazioni rivolgersi al settore Promozione Attività cinematografiche e audiovisive (telefono 051 5273646 - 051 5273318 - fax 051 5273370) del Servizio Cultura, Sport.

La domanda da presentarsi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, e l'Application form dovranno essere compilati in ogni loro parte come da facsimili allegati, pena l'esclusione.

La domanda dovrà essere corredata da:

- curriculum della società di produzione o dell'associazione, dell'autore e del regista;
- descrizione del progetto (ovvero sinossi, bibbia e character design di almeno un personaggio);
- eventuali contratti e/o accordi di co-produzione.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda.

La responsabilità del procedimento amministrativo è affidata alla collaboratrice del Servizio Cultura, Sport: Claudia Belluzzi (tel. 051 5273646; e-mail: cbelluzzi@regione.emilia-romagna.it).

10. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

L'ammissibilità formale delle domande all'istruttoria, curata dal Servizio Cultura, Sport, è vincolata a:

- utilizzo dei facsimili di domanda e di application form predisposti;
- invio entro il termine perentorio stabilito con il presente atto;
- completezza della domanda, delle informazioni richieste nell'application form, e dei documenti da allegare come specificato al punto 9 "Procedure";
- regolarità della domanda in relazione alla legge sul bollo;
- coerenza dei progetti con l'obiettivo e la tipologia indicati rispettivamente ai precedenti punto 1. "Obiettivi" e punto 7 "Tipologia di progetti ammissibili".

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

11.1 Valutazione dei progetti per il genere documentario

Il Servizio Cultura, Sport, successivamente alla fase istruttoria, provvederà ad elaborare una graduatoria tenendo conto dei seguenti parametri (fra parentesi il peso, in punti):

- a) valorizzazione dei temi legati alla storia, al paesaggio, alla cultura, all'attualità sociale e economica dell'Emilia Romagna (fino a 40);
- b) residenza del soggetto richiedente (regionale 20, non regionale 15);
- c) impatto sul territorio in termini di spesa diretta (fino a 15);
- d) originalità del progetto (fino a 15);
- e) esistenza di accordi e/o contratti di distribuzione (fino a 10).

11.2 Valutazione dei progetti per il cinema d'animazione

Il Servizio Cultura, Sport, successivamente alla fase istruttoria, provvederà ad elaborare una graduatoria tenendo conto dei seguenti parametri (fra parentesi il peso, in punti):

- a) valorizzazione dei temi legati alla storia, al paesaggio, alla cultura, all'attualità sociale e economica dell'Emilia Romagna (fino a 30);
- b) opera interamente realizzata in animazione (20);
- c) opera realizzata in tecnica mista dove la parte in animazione deve rappresentare almeno il 50% (fino a 15);
- d) ricchezza del contenuto del materiale inviato per la descrizione del progetto (fino a 20);
- e) originalità del soggetto (fino a 20);
- f) esistenza di accordi e/o contratti di co-produzione (fino a 10).

12. DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La partecipazione diretta della Regione Emilia-Romagna sarà determinata con atto della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di una prima istruttoria dei progetti presentati per quanto riguarda l'ammissibilità degli stessi e di una valutazione finale sulla base dei parametri di cui al precedente punto 11.

Con il medesimo atto si provvederà alla definizione delle modalità di liquidazione.

All'eventuale scorrimento della graduatoria finale si procederà con atto del Dirigente regionale competente.

13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

1 Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali richiesti con il presente Avviso.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso degli interessati.

2 Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dagli interessati al momento della presentazione della domanda.

3 Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) istruttoria per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna ad iniziative di promozione del territorio;
- b) elaborazioni statistiche.

4 Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5 Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali dei soggetti interessati potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Cultura, Sport e Progetto Giovani della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al precedente paragrafo 3 (Finalità del trattamento) possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7 Diritti dell'Interessato

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8 Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

FACSIMILE DI
**DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 ALLA REALIZZAZIONE DI DOCUMENTARI**

(Ai sensi della L.R.13/99 - art.8)

Marca da Bollo € 14,62

Alla Regione Emilia-Romagna
 Servizio Cultura, Sport
 c.a. Claudia Belluzzi
 Viale Aldo Moro 38
 40127 Bologna

OGGETTO: Richiesta di partecipazione diretta alla realizzazione di documentari

Il sottoscritto _____, nato a _____ Prov. ____ il _____, in qualità di legale rappresentante di (nome della casa di produzione audiovisiva o associazione, come da statuto o iscrizione alla Camera di Commercio)

_____ con sede legale a _____ Indirizzo _____
 Prov. ____ Cap. _____ telefono _____ fax _____
 e-mail _____

Partita IVA/Codice fiscale _____

Inoltre richiesta

Per la partecipazione diretta della Regione, ai sensi della L.R. 13/99 art. 8, alla produzione del documentario (titolo)

_____ regia di _____

dichiara

1. di detenere la titolarità dei diritti patrimoniali d'autore dell'opera;
2. di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000, in particolare all'art. 75 (decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che "chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia".

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. fotocopia di un documento di identità;
2. application form;
3. trattamento del documentario;
4. statuto (solo per associazioni "culturali");
5. eventuali accordi e/o contratti di distribuzione;
6. altro (specificare) _____.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione relativa al progetto.

Si impegna inoltre, in caso di sostegno della Regione Emilia-Romagna, a:

- inserire nei titoli di coda (o di testa) la dicitura "Realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna - Film Commission";
- fornire due copie del documentario finito (possibilmente in formato DVD), di cui una rimarrà agli atti del Servizio Cultura, Sport mentre l'altra verrà depositata presso la Videoteca regionale;
- inserire in tutti i materiali di promozione e comunicazione il logo dell'Emilia-Romagna Film Commission.

Data.....

Timbro e firma leggibile

APPLICATION FORM PER DOCUMENTARI

Il presente documento, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione diretta della Regione.

E' possibile allegare ogni tipo di documento atto ad illustrare il progetto.

DATI DEL RICHIEDENTE	
Ragione Sociale *	
Indirizzo completo *	
Telefono *	
Fax	
E-mail	
Sito web	
Codice Fiscale *	
Registro di iscrizione (solo per le associazioni "culturali") *	
Codice ATECO *	

* dati obbligatori

SCHEDA DEL PROGETTO	
Titolo	
Regia	
Eventuali co-produttori (ragione sociale e nazionalità)	
Durata prevista	
Tecnica di ripresa	
Supporto finale	
Sinossi (max 10/12 righe)	
Destinazione	Sale cinematografiche <input type="checkbox"/> Festival <input type="checkbox"/> Tv <input type="checkbox"/> Altro _____
Piano di lavorazione	Sviluppo: dal _____ al _____
	Riprese: dal _____ al _____ per un totale di gg. _____
	Post-produzione: dal _____ al _____
Presenza sul territorio emiliano-romagnolo (in gg.)	Sviluppo: _____
	Riprese: _____
	Post-produzione: _____
Location in Emilia Romagna (in dettaglio)	
Altre location	

Descrizione di come il documentario promuoverà o valorizzerà
l'identità regionale (max. 10 righe)

--

BUDGET DI PREVISIONE		
Voci di spesa	Totale in €	di cui in Emilia Romagna dal 15/07/2012 al 30/06/2013*
(elencare nel dettaglio)		
"		
"		
"		
"		
"		
TOTALE		

(*) Il totale di queste voci (spese ammissibili) costituirà la base per il calcolo del finanziamento regionale.

COPERTURA FINANZIARIA	
Co-produzioni	
Regione Emilia-Romagna (30% delle spese ammissibili)	
Altri contributi pubblici (specificare quali)	
Risorse proprie	
Proventi da vendite	
Altri proventi (specificare quali)	
Totale	

FACSIMILE DI
**DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ANIMAZIONE**

(Ai sensi della L.R.13/99 - art.8)

Marca da Bollo € 14,62

Alla Regione Emilia-Romagna
 Servizio Cultura, Sport
 c.a. Claudia Belluzzi
 Viale Aldo Moro 38
 40127 Bologna

OGGETTO: Richiesta di partecipazione diretta della Regione Emilia-Romagna alla realizzazione di opere di animazione

Il sottoscritto _____, nato a _____ Prov. _____ il _____, in qualità di:

- autore
 legale rappresentante di (nome della società di produzione audiovisiva o associazione, come da statuto o iscrizione alla Camera di Commercio) _____
 indirizzo _____ Comune _____
 Prov. _____ cap. _____ telefono _____ fax _____
 e-mail _____
 Partita IVA/Codice fiscale _____

Inoltra richiesta

Per la partecipazione diretta della Regione, ai sensi della L.R. 13/99 art. 8, per la produzione dell'opera di animazione (titolo)

_____ dichiara

1. di detenere la titolarità dei diritti patrimoniali d'autore dell'opera;
2. di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000, in particolare all'art. 75 (decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che "chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia".

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. fotocopia di un documento di identità;
2. application form;
3. descrizione del progetto (ovvero sinossi, bibbia e character design di almeno un personaggio);

4. curriculum della società di produzione o dell'associazione;
5. curriculum dell'autore;
6. curriculum del regista;
7. statuto (solo per le associazioni "culturali");
8. eventuali contratti e/o accordi di co-produzione;
9. altro (specificare) _____.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione relativa al progetto.

Si impegna inoltre, in caso di sostegno della Regione, a:

- inserire nei titoli di coda (o di testa) la dicitura "Realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna - Film Commission";
- fornire due copia dell'opera finita (possibilmente in formato DVD), di cui una rimarrà agli atti del Servizio Cultura, Sport mentre l'altra verrà depositata presso la Videoteca regionale;
- inserire in tutti i materiali di promozione e comunicazione il logo dell'Emilia-Romagna Film Commission.

Data.....

Timbro e firma leggibile

APPLICATION FORM PER OPERE D'ANIMAZIONE

Il presente documento, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione diretta della Regione.

E' possibile allegare ogni tipo di documento atto ad illustrare il progetto.

DATI DEL RICHIEDENTE	
Ragione Sociale o Cognome e Nome *	
Indirizzo completo *	
Telefono *	
Fax	
E-mail	
Sito web	
Codice Fiscale/Partita IVA *	
Registro di iscrizione (solo per le associazioni "culturali") *	
Codice ATECO *	

* dati obbligatori

SCHEDA DEL PROGETTO	
Titolo	
Regia	
Autore/i	
Produttore	
Eventuali co-produttori	
Tipologia del prodotto (film, corto, serie tv, pilota, ecc.)	
Durata prevista	
Tecnica di animazione utilizzata (2D, 3D, flash, software open source, ecc.)	
In caso di tecnica mista indicare altri tipi di tecniche (animazione esclusa)	
In caso di tecnica mista indicare la percentuale d'animazione	
Target del prodotto (bambini, giovani, adulti, per tutti)	
Supporto finale	
Piano di produzione	Pre-produzione: dal _____ al _____
	Produzione: dal _____ al _____
	Post-produzione: dal _____ al _____

Descrizione di come l'opera d'animazione promuoverà o valorizzerà l'identità regionale (max. 10 righe)

BUDGET DI PREVISIONE		
Voci di spesa	Totale in €	di cui in Emilia Romagna dal 15/07/2012 al 30/06/2013*
(elencare nel dettaglio)		
"		
"		
"		
"		
"		
TOTALE		

COPERTURA FINANZIARIA	
Co-produzioni	
Regione Emilia-Romagna (30% delle spese ammissibili)	
Altri contributi di Enti Pubblici (specificare quali)	
Risorse proprie	
Proventi da vendite	
Altri proventi (specificare quali)	
Totale	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2012, N. 26

Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente nel Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Ferrara

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

a) di designare nel Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara, sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui integralmente richiamate, per tutta la durata dell'organo pari a quattro anni:

- la sig.ra Sangiorgi Silvia nata a Ro (FE) il 21 ottobre 1953 quale componente effettivo;

- la sig.ra Adami Roberta nata a Rimini (RN) il 5 agosto 1968 quale componente supplente;

b) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 MARZO 2012, N. 35

Nomina della signora Debora Casarola come componente della Commissione regionale per l'Artigianato in sostituzione del membro dimissionario sig. Sergio Provasi

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1) di nominare la Sig.ra Debora Casarola come componente della Commissione regionale per l'Artigianato fino alla durata in carica della attuale Commissione, ossia il 6/4/2016;

2) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 24 FEBBRAIO 2012, N. 2037

Nomina Nucleo di valutazione di cui alla DGR n. 61/2012

IL DIRETTORE

Richiamate:

- la L.R. n. 26 dell'8 agosto 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge regionale 25 maggio 1999, n. 10" e in particolare il comma 2 dell'art. 7 che riconosce alla Regione la competenza a realizzare interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi, i cui criteri sono stabiliti nei relativi Indirizzi;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 24 del 3 novembre 2010 "Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 'Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10' - Approvazione indirizzi regionali per il diritto allo studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 61 del 23/1/2012 "L.R. 26/01, art. 7, comma 2: Approvazione invito a presentare progetti per la realizzazione di interventi di rilevanza regionale. Anno 2012";

Viste:

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e ss.mm., e in particolare l'art. 40, comma 1, lett. m) in cui è previsto che il Direttore generale costituisca temporanei gruppi di lavoro, secondo gli indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamen-

to della delibera 450/2007" e ss.mm., ed in particolare la sezione 2.2.1, punti 38 e 39 in cui sono indicate le norme organizzative relative all'istituzione di gruppi di lavoro;

Dato atto che con la suddetta deliberazione n. 61/2012:

- si approva l'"Invito a presentare progetti per la concessione di finanziamento - interventi di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 26/2001 - anno 2012", Allegato 1) parte integrante e sostanziale della suddetta delibera;

- si stabilisce che la valutazione dei progetti di cui all'Allegato 1) verrà effettuata da un Nucleo di valutazione interno all'Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università e Ricerca, Lavoro nominato con atto del Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro";

Ritenuto pertanto di nominare, in attuazione di quanto previsto al punto 2) del dispositivo della suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 61/2012, il previsto Nucleo di valutazione, come di seguito specificato:

- Sandra Poluzzi, Servizio "Istruzione e Integrazione fra i Sistemi formativi", coordinatore del Nucleo;
- Maura Serrazanetti, Servizio "Istruzione e Integrazione fra i Sistemi formativi", anche con funzione di verbalizzazione e segreteria tecnica;
- Silvia Tolomelli, Servizio "Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro";
- Michele Lollini, Servizio "Programmazione Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro";

Stabilito che la composizione del Nucleo di cui sopra potrà essere modificata anche al fine di acquisire ulteriori competenze specifiche richieste dalla natura dell'offerta da valutare;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità

di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

- n. 1663/2006 “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

- n. 1377 del 20 settembre 2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni generali” così come rettificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1950/2010;

- n. 2060 del 20 dicembre 2010 “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

- n. 1642 del 14 novembre 2011 “Riorganizzazione funzionale di un Servizio della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica all’autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l’Agenzia sanitaria e sociale regionale”;

Attestata la regolarità amministrativa;
determina:

1) di nominare, per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, in attuazione di quanto previsto al punto 2) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 61/2012, il previsto Nucleo di valutazione, che risulta composta come di

seguito specificato:

- Sandra Poluzzi, Servizio “Istruzione e Integrazione fra i Sistemi formativi”, coordinatore del Nucleo;
- Maura Serrazanetti, Servizio “Istruzione e Integrazione fra i Sistemi formativi”, anche con funzione di verbalizzazione e segreteria tecnica;
- Silvia Tolomelli, Servizio “Gestione e Controllo delle attività realizzate nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro”;
- Michele Lollini, Servizio “Programmazione Valutazione e Interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro”;

2) di stabilire che la composizione del Nucleo come sopra riportato potrà essere modificata anche al fine di acquisire ulteriori competenze specifiche richieste dalla natura dell’offerta da valutare;

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

IL DIRETTORE GENERALE
Cristina Balboni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16933

Rinnovo dell’accreditamento del Dipartimento Chirurgico e Dipartimento Internistico dell’Ospedale Civile di Guastalla - Azienda USL di Reggio Emilia

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici

per alcune tipologie di strutture;

- il decreto n. 34 dell’Assessore Regionale alle politiche per la salute del 29/9/2006 con il quale è stato concesso l’accreditamento al Dipartimento Chirurgico ed al Dipartimento Internistico dell’Ospedale Civile di Guastalla;

Viste:

- le note pervenute a questa amministrazione in data 26/3/2010 (prot. n. 30599 e prot. n. 30596 della Azienda USL di Reggio Emilia), conservate agli atti del Servizio Presidi ospedalieri, con le quali il legale rappresentante del Dipartimento Chirurgico e del Dipartimento Internistico dell’Ospedale Civile di Guastalla, Via Donatori di sangue 2 Guastalla, della Azienda USL di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, Via Amendola n. 2, chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Dipartimento Chirurgico e del Dipartimento Internistico così articolati:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Chirurgico

- Chirurgia generale (cod.9)
 - Ostetricia-Ginecologia (cod.37)
 - Ortopedia (cod.36)
 - Anestesia e Rianimazione (cod.49)
 - Urologia (cod.43)
 - Endoscopia Digestiva
- Dipartimento Internistico
- Cardiologia (cod.8)
 - Geriatria (cod.21)
 - Medicina generale (cod.26)
 - Dh Oncologico (cod.26)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Guastalla, prot. n. 18611 del 10/9/2005 e prot. n. 22537 del 1/10/2008;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 9, 10 novembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Viste le relazioni motivate in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2011/10456 e NP/2011/10465 del 13/9/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Chirurgico

- Chirurgia generale (cod.9)
- Ostetricia-Ginecologia (cod.37)
- Ortopedia (cod.36)
- Anestesia e Rianimazione (cod.49)

- Urologia (cod.43)
- Endoscopia Digestiva

Dipartimento Internistico

- Cardiologia (cod.8)
- Geriatria (cod.21)
- Medicina generale (cod.26)
- Dh Oncologico (cod.26)
- CAD (cod.26)
- Pediatria-Nido (cod.39-31)
- Lungodegenza (cod.60)
- Laboratorio

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell'accreditamento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto n. 34 dell'Assessore Regionale alle politiche per la salute del 29/9/2006) e cioè dal 29/9/2010 e, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16998

Rinnovo dell'accreditamento dell'Hospice - Centro Residenziale Cure Palliative - Ospedale di Castel San Pietro Terme, afferente al Dipartimento medico della Azienda USL di Imola

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;

- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

il decreto n. 21 dell'Assessore Regionale alle politiche per la salute del 28/6/2007 con il quale è stato concesso l'accreditamento all'Hospice - Centro residenziale Cure Palliative- dell'Azienda di Imola;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 11/2/2011 (prot. n. 4607 della Azienda USL di Imola) conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Hospice - Centro residenziale Cure Palliative - afferente al Dipartimento Medico della Azienda USL di Imola, con sede presso l'Ospedale di Castel San Pietro Terme, della Azienda USL di Imola, con sede legale in Imola, Via Amendola 2, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale della Struttura:

Hospice - Centro residenziale Cure Palliative

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme, autorizzazioni n. 11008 del 30/5/2007 e n. 29917 del 31/1/2009;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/5683 del 10/5/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di rinnovare l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali

Hospice - Centro residenziale Cure Palliative

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell'accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessoriale n. 21 dell'Assessore Regionale alle politiche per la salute del 28/6/2007) e cioè dal 28/06/2011 e, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16999

Rinnovo accreditamento Dipartimento Medicina interna e Specialità mediche dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia e accreditamento dei Centri Dialisi ad assistenza limitata (CAL) dell'Azienda USL di Reggio Emilia

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni de-

correnti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Visti:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 17/2/2011, PG.2011/4369 dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche della Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, viale Risorgimento n. 57 Reggio Emilia, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche così articolato:

Dipartimento Medicina Interna e Specialità mediche

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Medicina Generale 1 (cod.26)
- Medicina Generale 2 (cod.26)
- Medicina Generale 3 (cod.26)
- Malattie Infettive e Tropicali (cod. 24)
- Nefrologia e Dialisi (cod.29)
- Angiologia (cod.5)
- Dermatologia (cod. 52)
- Lungodegenti (cod.60)
- Reumatologia (cod.71)
- DH Dipartimentale (cod.2)

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 8/7/2011, Prot. 2011/71179 dell'Azienda USL di Reggio Emilia la quale il legale rappresentante dei Centri Dialisi ad assistenza limitata (CAL) della Azienda USL di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia Via Amendola, 2, afferenti al Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, chiede l'accreditamento istituzionale dei Centri dialisi ad assistenza limitata (CAL), collocati nelle sedi sotto riportate:

- Stabilimento ospedaliero "S.Anna"- Castelnovo né Monti - Via Roma, 2
- Stabilimento ospedaliero "San Sebastiano"- Correggio - Via Mandriolo Superiore,11
- Stabilimento ospedaliero Guastalla - Via Donatori di Sangue, 1
- Stabilimento ospedaliero "Franchini"- Montecchio Emilia - Va Barilla, 16
- Stabilimento ospedaliero "Magati"- Scandiano - Via Martiri della Libertà, 6

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute

mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto n. 29 dell'Assessore Regionale alle politiche per la salute del 29/9/2006 relativo al Dipartimento Medicina Interna e Specialità mediche (allora denominato Dipartimento Medico 1°);

Preso atto che il suddetto Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Reggio Emilia, prot. n. 3909 del 22/2/2005 e prot.n. 82/2010 del 12/7/2010;

Preso atto che i Centri Dialisi sono stati autorizzati al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Castelnovo né Monti (prot. n. 1708 del 7/2/2006), di Correggio (prot.n.4938 del 27/8/2010), di Guastalla (prot. n. 18611 del 10/9/2005), di Montecchio Emilia (prot. n.14324/2008-1113/2009 del 24/1/2008), di Scandiano (prot. n.21771, autorizzazione n.24 del 25/8/2005);

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità del Dipartimento Medicina Interna e Specialità mediche dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo NP/2011/5496 del 5/5/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/13739 del 25/11/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accredimento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Medicina Interna e Specialità mediche

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Medicina Generale 1 (cod.26)
- Medicina Generale 2 (cod.26)
- Medicina Generale 3 (cod.26)
- Malattie Infettive e Tropicali (cod. 24)
- Angiologia (cod.5)
- Dermatologia (cod. 52)
- Lungodegenti (cod.60)
- Reumatologia (cod.71)
- DH Dipartimentale (cod.2)
- Nefrologia e Dialisi (cod.29) a cui afferiscono:

Centri dialisi ad assistenza limitata (CAL), collocati nelle sedi sotto riportate:

- Stabilimento ospedaliero "S.Anna"- Castelnovo né Monti -Via Roma, 2
- Stabilimento ospedaliero "San Sebastiano"- Correggio - Via Mandriolo Superiore,11
- Stabilimento ospedaliero Guastalla- via Donatori di Sangue, 1

- Stabilimento ospedaliero "Franchini"- Montecchio Emilia - Via Barilla, 16

- Stabilimento ospedaliero "Magati"- Scandiano - Via Martiri della Libertà, 6

- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

- il rinnovo dell'accredimento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 29 del 29/9/2006), che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di dare mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale, per quanto riguarda i Centri dialisi ad assistenza limitata (CAL), di effettuare entro un tempo massimo di 12 mesi, a decorrere della data di adozione del presente atto, la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l'attività, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 17003

Rinnovo dell'accredimento dei Dipartimenti di Chirurgia generale e specialistica, del Dipartimento di Medicina interna specialistica e riabilitativa, del Dipartimento di Emergenza Urgenza e dei Servizi Diagnostici dell'Ospedale di Fidenza-San Secondo dell'Azienda USL di Parma

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accredimento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accredimento con propria determinazione;

- stabilisce che l'accredimento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accredimento del-

le strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- il decreto n. 56 dell'Assessore Regionale alle politiche per la salute del 5/12/2006 con il quale è stato concesso accreditamento al Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica, al Dipartimento Medicina Interna Specialistica e Riabilitativa ed al Dipartimento di Emergenza Urgenza e dei Servizi Diagnostici dell'Ospedale di Fidenza- Azienda Usl di Parma;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 24/2/2011, PG.107712, dall'Azienda USL di Parma, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Chirurgia Generale e Specialistica, del Dipartimento di Medicina Interna Specialistica e Riabilitativa, del Dipartimento di Emergenza Urgenza e dei Servizi Diagnostici dell'Ospedale di Fidenza-San Secondo, Via Don Enrico Tincati, 5 - Fidenza, della Azienda USL di Parma, con sede legale in Parma, Strada del Quartiere 2/a, chiede il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale del Dipartimento Chirurgia generale e Specialistica, del Dipartimento di Medicina interna specialistica e riabilitativa, del Dipartimento di Emergenza Urgenza e dei Servizi Diagnostici così articolati:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Chirurgia Generale e Specialistica

- Chirurgia
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia Ginecologia
- Urologia

Dipartimento Medicina Interna Specialistica e Riabilitativa

- Medicina Generale 1
- Medicina Interna Specialistica Riabilitativa
- Neurologia
- Cure palliative

Dipartimento di Emergenza Urgenza e dei Servizi Diagnostici

- Radiodiagnostica
- Cardiologia- UTIC
- Anestesia e Rianimazione e Terapia Iperbarica
- Patologia Clinica
- Pronto Soccorso e Astanteria
- Emergenza Territoriale
- Pediatria

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che i suddetti Dipartimenti sono stati autorizzati al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Fidenza, autorizzazione n. 44 del 21/12/2005

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Viste le relazioni motivate in ordine alla accREDITABILITÀ delle strutture in argomento realizzate dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/3878, NP/2011/3879, NP/2011/3880 del

29/3/2011, conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti delle Strutture:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Chirurgia Generale e Specialistica

- Chirurgia
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia Ginecologia
- Urologia

Dipartimento Medicina Interna Specialistica e Riabilitativa

- Medicina Generale 1
- Medicina Interna Specialistica Riabilitativa
- Neurologia

Cure palliative

Dipartimento di Emergenza Urgenza e dei Servizi Diagnostici

- Radiodiagnostica
- Cardiologia- UTIC
- Anestesia e Rianimazione e Terapia Iperbarica
- Patologia Clinica
- Pronto Soccorso e Astanteria
- Emergenza Territoriale
- Pediatria

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell'accREDITAMENTO decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (il decreto n. 56 dell'Assessore Regionale alle politiche per la salute del 5/12/2006) e cioè dal 5/12/2010 e, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 7 FEBBRAIO 2012, N. 1219

Rinnovo accREDITAMENTO Dipartimento Chirurgico Azienda USL di Cesena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro

funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;

- stabilisce che l'accREDITAMENTO è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 28/7/2010 (prot. n.40794 della Azienda USL di Cesena), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Chirurgico (ubicato presso l'Ospedale M. Bufalini, Viale G. Ghirotti n. 286, Cesena, l'Ospedale di Comunità Cappelli Via D. Raggi n. 16, Mercato Saraceno, l'Ospedale Santa Colomba Corso Perticare n. 117, Savignano sul Rubicone, l'Ospedale P. Angioloni Via G. Marconi n. 36 San Piero in Bagno, dell'Azienda USL di Cesena, con sede legale in Cesena, piazza L. Sciascia n. 111, chiede il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale del Dipartimento Chirurgico così articolato:

Area di degenza e relative Aree ambulatoriali:

Dipartimento Chirurgico

- Chirurgia generale (e toracica) (cod. 09)
- Chirurgia Maxillo Facciale (cod.10)
- Chirurgia Vascolare (cod.14)
- Oculistica (cod.34)
- Ostetricia e Ginecologia (cod.37)
- Otorinolaringoiatria (cod.38)
- Urologia (cod.43)
- Anestesia e Rianimazione (cod. 49)
- Dermatologia (cod.52)
- Day Surgery (cod.98)

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che il Dipartimento è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Cesena, autorizzazione n. 228 del 26/7/2005, autorizzazione n. 17 del 26/11/2009, autorizzazione n. 1 del 27/1/2010, (Preso d'atto prot. 8488/2009 del 27/1/2010), del Sindaco del Comune di Mercato Saraceno n. 3 del 12/12/2005, del Sindaco del Comune di Bagno di Romagna n. 2 del 29/3/2007, (Preso d'atto del Comune di

Bagno di Romagna prot. 12990 del 3/7/2009), del Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone prot. n. 21562 del 14/10/2009;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 28 e 29 settembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/4054/2011 del 31/3/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Chirurgico

- Chirurgia generale (e toracica) (cod. 09)
- Chirurgia Maxillo Facciale (cod.10)
- Chirurgia Vascolare (cod.14)
- Oculistica (cod.34)
- Ostetricia e Ginecologia (cod.37)
- Otorinolaringoiatria (cod.38)
- Urologia (cod.43)
- Anestesia e Rianimazione (cod. 49)
- Dermatologia (cod.52)
- Day Surgery (cod.98)

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

- il rinnovo dell'accREDITAMENTO decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 26 del 29/9/2006), che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 7 FEBBRAIO 2012, N. 1220

Rinnovo accREDITAMENTO Dipartimento Neuroscienze Azienda USL di Cesena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro

funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- stabilisce che l'accREDITAMENTO è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 19/04/2010 (prot. n.0019934 della Azienda USL di Cesena), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Neuroscienze (ubicato presso l'Ospedale M. Bufalini, Viale G. Ghirotti n. 286, Cesena, l'Ospedale G. Marconi Via C. Abba n. 102 Cesenatico, l'Ospedale di Comunità Cappelli Via D. Raggi n. 16, Mercato Saraceno, della Azienda USL di Cesena, con sede legale in Cesena, piazza L. Sciascia n. 111, chiede il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale del Dipartimento Neuroscienze così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Neuroscienze

- Neurochirurgia (cod. 30)
- Neurologia (cod.32)
- Recupero e Riabilitazione (cod.56)

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Cesena, autorizzazione n. 228 del 26/7/2005, autorizzazione n. 9 del 16/4/2008, autorizzazione n. 17 del 26/11/2009, autorizzazione n. 1 del 27/01/2010, (Preso d'atto prot. 8488/2009 del 27/01/2010), del Sindaco del Comune di Cesenatico Prot n. 18802 del 27/7/2005 e del Sindaco del Comune di Mercato Saraceno n. 3 del 12/12/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 29 e 30 giugno 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/14682/2010 del 22/11/2010, conservata agli atti del

Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Neuroscienze

- Neurochirurgia (cod. 30)
- Neurologia (cod.32)
- Recupero e Riabilitazione (cod.56)

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007 sopra richiamata;

- il rinnovo dell'accREDITAMENTO concesso decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 7 del 14/6/2006), che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 7 FEBBRAIO 2012, N. 1221

Rinnovo accREDITAMENTO Dipartimento Medicina specialistica Azienda USL di Cesena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- stabilisce che l'accREDITAMENTO è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione,

su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 29/7/2010 (prot. n. 40772 della Azienda USL di Cesena), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Medicina Specialistica (ubicato presso l'Ospedale M. Bufalini, Viale G. Ghirotti n.286, Cesena, l'Ospedale G.Marconi, Via C. Abba n. 102, Cesenatico, l'Ospedale di Comunità "Cappelli"-Via Decio Raggi n. 16, Mercato Saraceno, l'Ospedale "Santa Colomba", Corso Peticari n. 117, Savignano sul Rubicone della Azienda USL di Cesena, con sede legale in Cesena, piazza L. Sciascia n. 111, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento Medicina Specialistica così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Medicina Specialistica

- Cardiologia (cod. 8)
- Unità Coronarica (cod.50)
- Malattie Infettive e tropicali (cod.24)
- Medicina generale (Medicina Cardiovascolare) (cod.26)
- Nefrologia (cod.29)
- Emodialisi (cod.54)
- Pediatria (cod.39)
- Terapia intensiva neonatale (cod. 73)
- Servizio di fibrosi cistica

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto n. 31 dell'Assessore alle politiche per la salute del 29/9/2006 con il quale è stato concesso l'accreditamento Dipartimento Medicina specialistica dell'azienda Usl di Cesena;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Cesena, Prot. n. 228 del 26/7/2005, Prot. n. 17 del 26/11/2009 e Prot. n. 1 del 27/1/2010, (Presa d'atto prot.n. 8488/09 del 27/1/2010), del Sindaco del Comune di Cesenatico, Prot. n. 18802 del 27/7/2005, del Sindaco del Comune di Mercato Saraceno Prot. n. 3 del 12/12/2005, del Sindaco del Comune di Savignano Prot. n. 18167 del 22/6/2005 e Prot. n. 21562 del 14/10/2009;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 28 e 29 settembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/3957 del 30/3/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Medicina Specialistica

- Cardiologia (cod. 8)
- Unità Coronarica (cod.50)
- Malattie Infettive e tropicali (cod.24)
- Medicina generale (Medicina Cardiovascolare) (cod.26)
- Nefrologia (cod.29)
- Emodialisi (cod.54)
- Pediatria (cod.39)
- Terapia intensiva neonatale (cod. 73)
- Servizio di fibrosi cistica

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell'accreditamento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n.31 del 29/9/2006), che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 15 FEBBRAIO 2012, N. 1526

Rinnovo accreditamento Dipartimento Emergenza-Urgenza Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in

presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Visti:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 22/6/2010 (prot. n.19910 della Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Emergenza Urgenza della Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, con sede legale in Parma, Viale Gramsci n. 14, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento Emergenza- Urgenza così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Pronto Soccorso e Astanteria (cod.51)
- Anestesia Rianimazione (cod.82)
- Chirurgia generale (cod. 9)
- Neurochirurgia (cod.30) (Neurotraumatologia)
- Centrale operativa 118

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto n. 55 dell'Assessore Regionale alle politiche per la salute del 5/12/2006 con il quale è stato concesso l'accreditamento al Dipartimento in argomento;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Parma, PG. n. 110828 del 23/6/2011, PG. n. 82866 del 10/5/2010, PG. n. 121688 del 18/7//2006;

Tenuto conto dell'esame della documentazione effettuato dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/14136 del 11/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti del Dipartimento Emergenza Urgenza dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Pronto Soccorso e Astanteria (cod.51)
- Anestesia Rianimazione (cod.82)

- Chirurgia generale (cod. 9)
- Neurochirurgia(cod.30) (Neurotraumatologia)
- Centrale operativa 118

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell'accreditamento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 55 del 5/12/2006), che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 15 FEBBRAIO 2012, N. 1527

Rinnovo accreditamento Dipartimento Neuroscienze dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Visti:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 28/09/2010 (prot. n. 22111 della Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, conservata agli atti del Servizio Presidi

Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Neuroscienze della Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma, con sede legale in Parma, Via Gramsci, n. 14, Parma, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento Neuroscienze così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Neuroscienze

- Neurochirurgia(cod.30)
 - Neurologia (cod.32)
 - Neuroradiologia (cod.104)
- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;
- il decreto n. 5 dell'Assessore alle politiche per la salute del 13/2/2007 con il quale è stato concesso l'accreditamento al Dipartimento in argomento;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Parma, prot. n. 207976 del 24/11/2011 prot. n. 36554 del 16/11/2010 e prot.n. 30267 del 28/9/2010;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2010/14790 del 24/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Neuroscienze

- Neurochirurgia(cod.30)
 - Neurologia (cod.32)
 - Neuroradiologia (cod.104)
- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;
- il rinnovo dell'accreditamento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 5 del 13/2/2007), che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 15 FEBBRAIO 2012, N. 1528

Rinnovo accreditamento Dipartimento Immagini Azienda USL di Cesena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Visti:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 19/4/2010 (prot. n.19973 della Azienda USL di Cesena), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Immagini (ubicato presso l'Ospedale M. Bufalini, Viale G. Ghirotti n. 286, Cesena, e l'Ospedale G.Marconi, Via C. Abba n. 102, Cesenatico, l'Ospedale P. Angioloni Via G. Marconi n. 36 San Piero in Bagno; l'Ospedale di Comunità "Cappelli", Via Decio Raggi n. 16, Mercato Saraceno, l'Ospedale "Santa Colomba", Corso Perticari n. 117, Savignano sul Rubicone; SAUB Corso Cavour n. 180, Cesena, della Azienda USL di Cesena, con sede legale in Cesena, Piazza L. Sciascia n. 111, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento Medicina Specialistica così articolato:

Dipartimento Immagini

- Neuroradiologia
- Medicina nucleare (cod.61)
- Radiologia (cod.69)
- Servizio di fisica sanitaria

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto n. 7 dell'Assessore alle politiche per la salute del 14/6/2006 con il quale è stato concesso l'accreditamento al Dipartimento in argomento;

Preso atto che il Dipartimento è stata autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Cesena, Prot. n. 197 del 21/5/2003, Prot. n. 228 del 26/7/2005, Prot.n. 9 del 16/4/2008, Prot. n.17 del 26/11/2009 e Prot. n.1 del 27/1/2010, (Preso d'atto prot. 8488/2009 del 27/1/2010) del Sindaco del Comune di Cesenatico, Prot. n. 18802 del 27/7/2005, del Sindaco del Comune di Mercato Saraceno Prot. n. 3 del 12/12/2005, del Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone Prot. n. 21562 del 14/10/2009, del Sindaco del Comune di San Piero in Bagno Prot.n. 2 del 29/3/2007, (Preso d'atto Prot. 12990 del 3/7/2009);

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 25 e 26 gennaio 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/11831 del 17/10/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Immagini

- Neuroradiologia
- Medicina nucleare (cod.61)
- Radiologia (cod.69)
- Servizio di fisica sanitaria

- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

- il rinnovo dell'accreditamento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 7 del 14/6/2006), che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2012, N. 1776

Rinnovo accreditamento Cardio-Toraco-Vascolare dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modifica-

zioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Visti:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 12/4/2010 (prot. n. 13388 della Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare della Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Albertoni n. 15, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Anestesia e Rianimazione-Frascaroli (cod 49)
- Angiologia e Malattie della coagulazione "Marino Golinelli"- Palareti (cod 05)
- Cardiocirurgia- Di Bartolomeo (cod 07)
- Cardiocirurgia pediatrica e dell'età evolutiva-Gargiulo (cod 06)
- Cardiologia - Branzi (cod 08)
- Cardiologia - Branzi UTIC (cod 50)
- Cardiologia pediatrica e dell'età evolutiva - Picchio (cod 08)
- Chirurgia toracica -Aurea (cod 13)
- Chirurgia vascolare- Stella (cod 14)
- Pneumologia (cod 68)
- Terapia intensiva Respiratoria (cod 49)
- Cardiologia - Rapezzi (cod 08)
- Cardiologia UTIC Rapezzi (cod 50)
- Radiologia Cardiotoracica - Zompatori (sez. radio III) e (sez. pneumonefro)

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute

mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto n. 25 dell'Assessore Regionale alle Politiche per la salute del 29/9/2006 con il quale è stato concesso accreditamento istituzionale al Dipartimento in argomento;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Bologna, PG.n.5983 del 13/1/2005, PG.n.270822 del 31/12/2004, PG. n. 5987 del 13/1/2005, PG. n. 198846 del 23/9/2004, PG. n. 10226 del 19/1/2005 e PG. n. 10240 del 19/1/2005;

Tenuto conto dell'esame della documentazione effettuato dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2010/14127 del 11/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accredimento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Anestesia e Rianimazione-Frascaroli (cod 49)
- Angiologia e Malattie della coagulazione "Marino Golinelli"- Palareti (cod 05)
- Cardiochirurgia - Di Bartolomeo (cod 07)
- Cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva-Gargiulo (cod 06)
- Cardiologia - Branzi (cod 08)
- Cardiologia - Branzi UTIC (cod 50)
- Cardiologia pediatrica e dell'età evolutiva - Picchio (cod 08)
- Chirurgia toracica - Aurea (cod 13)
- Chirurgia vascolare - Stella (cod 14)
- Pneumologia (cod 68)
- Terapia intensiva Respiratoria (cod 49)
- Cardiologia - Rapezzi (cod 08)
- Cardiologia UTIC Rapezzi (cod 50)
- Radiologia Cardiotoracica - Zompatori (sez. radio III) e (sez. pneumonefro)

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell'accredimento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento di accreditamento (decreto assessorile n. 25 del 29/9/2006) e cioè dal 28/9/2010, e, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2012, N. 1777

Rinnovo accreditamento Dipartimento Medico Internistico 2 - Azienda USL Ravenna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accredimento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che gli artt. 9 e 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accredimento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accredimento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accredimento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 24/3/2011 (prot. n. 22111 della Azienda USL di Ravenna), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Medico Internistico 2 (ubicato presso l'Ospedale di Ravenna, Viale Randi n.5, Ravenna, l'Ospedale di Faenza, Viale Stradone n.9, Faenza, l'Ospedale di Lugo, Viale Dante 10, Lugo della Azienda USL di Ravenna, con sede legale in Ravenna, Via De Gasperi n. 8, chiede il rinnovo dell'accredimento istituzionale del Dipartimento Medico Internistico 2 così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Medico Internistico 2

- Medicina generale Ravenna (cod.26)
- Malattie Infettive e tropicali Ravenna (cod.24)
- Neurologia Ravenna (cod.32)
- Recupero e Riabilitazione Funzionale (cod.56)
- Nefrologia e Dialisi (cod. 29)
- Lungodegenti (post-acuti Ravenna) (cod. 60)
- Lungodegenti (post-acuti Faenza) (cod. 60)

- Lungodegenti (post-acuti Lugo) (cod. 60)

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto n. 13 dell'Assessore regionale alle Politiche per la salute del 27/4/2007 con il quale è stato accreditato il Dipartimento in argomento;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Ravenna, Prot. n. 3175 del 12/1/2007, del Sindaco del Comune di Faenza, Prot. n. 5762 del 13/1/2006, del Sindaco del Comune di Lugo, Prot. n. 14844 del 6/6/2006;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2011/5218 del 29/4/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio.

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Medico Internistico 2

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Medicina generale Ravenna (cod.26)
- Malattie Infettive e tropicali Ravenna (cod.24)
- Neurologia Ravenna (cod.32)
- Recupero e Riabilitazione Funzionale (cod.56)
- Nefrologia (cod. 29)
- Lungodegenti (post-acuti Ravenna) (cod. 60)
- Lungodegenti (post-acuti Faenza) (cod. 60)
- Lungodegenti (post-acuti Lugo) (cod. 60)

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell'accreditamento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 13 del 27/4/2007 e cioè dal 26/4/2011) e, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2012, N. 1778

Rinnovo accreditamento Dipartimento Emergenza-Urgenza Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 14/4/2010 (prot. n.8779 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Emergenza Urgenza della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con sede legale in Modena, Via del Pozzo, n. 71, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento Emergenza Urgenza così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza (Astanteria cod.51)
- Cardiologia (cod.08)
- Medicina generale ed Area critica (cod.51)
- Rianimazione (cod.49)

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto n. 36 dell'Assessore regionale alle politiche per la salute del 29/9/2006;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Modena, prot. n. 86586/X01.03 del 1/7/2009 e prot. n. 3068 del 12/1/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica effettuata il 12 e 13 ottobre 2010 sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2011/10983 del 26/9/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Emergenza Urgenza

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza (Astanteria cod.51)
- Cardiologia (cod.08)
- Medicina generale ed Area critica (cod.51)
- Rianimazione (cod.49)

- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

- il rinnovo dell'accreditamento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 36 del 29/9/2006), che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2012, N. 1779

Rinnovo accreditamento Dipartimento Chirurgie specialistiche testa-collo Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 2/7/2009 (prot. n. 17885 della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Chirurgie Specialistiche Testa-Collo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con sede legale in Modena, Via del Pozzo, n. 71, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento Chirurgie Specialistiche Testa-Collo così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Chirurgia plastica ricostruttiva (cod.12)
- Malattie oftalmologiche (cod.34)
- Odontoiatria e Chirurgia Oro Maxillo - Facciale (cod. 35)
- Otorinolaringoiatria (cod.38)
- Chirurgia Cranio Maxillo-Facciale (cod.10)
- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto n. 26 dell'Assessore regionale alle politiche per la salute del 5/9/2005 con il quale è stato concesso l'accreditamento al Dipartimento in argomento;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Modena, prot. n. 3068 del 12/1/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 23 e 24 marzo 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/14740 del 23/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Chirurgie Specialistiche Testa-Collo

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Chirurgia plastica ricostruttiva(cod.12)
- Malattie oftalmologiche (cod.34)
- Odontoiatria e Chirurgia Oro Maxillo – Facciale (cod. 35)
- Otorinolaringoiatria (cod.38)
- Chirurgia Cranio Maxillo-Facciale (cod.10)
 - per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;
 - il rinnovo dell'accREDITAMENTO decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessoriale n. 26 del 5/9/2005 e cioè dal 4/9/2010), che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
 - di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ
E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2012, N. 1780

**Rinnovo accREDITAMENTO Dipartimento Chirurgia generale
e Specialità chirurgiche Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena**

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10:
 - pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
 - stabilisce che l'accREDITAMENTO è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
 - la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 14/6/2010

(prot. n. 14712 della Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Chirurgia generale e Specialità chirurgiche della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con sede legale in Modena, Via del Pozzo n. 71, chiede il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale del Dipartimento Chirurgia generale e Specialità Chirurgiche così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Chirurgia Generale 1 (cod.09)
- Chirurgia Generale 2 (cod.09)
- Chirurgia Toracica (cod.13)
- Urologia (cod.43)
- Chirurgia dei Trapianti (cod.09)
- Anestesia e Rianimazione 1 (cod.82)
- Anestesia e Rianimazione 2 (cod.82)
- Chirurgia epatica e trapianti di fegato (cod.09)
- Chirurgia oncologica senologica (cod.64)
- Videolaparoscopia chirurgica (cod.09)

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto n. 43 dell'Assessore alle politiche per la salute del 11/10/2006 con il quale è stato accREDITATO il Dipartimento in argomento;

Preso atto che il Dipartimento è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Modena, prot. n. 86586/X01.03 del 1/7/2009 e prot. n. 3068 del 12/1/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica effettuata il 30 novembre e 1 dicembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITABILITÀ della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/4021 del 31/3/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche

- Chirurgia Generale 1 (cod.09)
- Chirurgia Generale 2 (cod.09)
- Chirurgia Toracica (cod.13)
- Urologia (cod.43)
- Chirurgia dei Trapianti (cod.09)
- Anestesia e Rianimazione 1 (cod.82)
- Anestesia e Rianimazione 2(cod.82)

- Chirurgia epatica e trapianti di fegato (cod.09)
- Chirurgia oncologica senologica (cod.64)
- Videolaparoscopia chirurgica (cod.09)
 - per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;
 - il rinnovo dell'accreditamento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 43 del 11/10/2006 e cioè dal 10/10/2010), che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
 - di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ
E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2012, N. 1781

Accreditamento Dipartimento Funzioni radiologiche Azienda USL di Piacenza

IL DIRETTORE:

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Visti:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 25/5/2010, Prot. Azienda USL Piacenza n. 27952 del 12/5/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Funzioni Radiologiche ubicato presso il Presidio Ospedaliero di Piacenza, Via Taverna n.49, Piacenza presso il Presidio Ospedaliero di Fiorenzuola d'Arda, Via Roma, Fiorenzuola d'Arda, presso il Presidio Ospedaliero di Castel San Giovanni, Viale 2 Giugno, Castel San Giovanni, il Presidio Ospedaliero di Bobbio, Viale Garibaldi n.1, Bobbio, il Presidio Ospedaliero di Cortemaggiore, Via Libertà, Corte-

maggiore dell'Azienda USL di Piacenza, con sede legale in Via Taverna n.49, Piacenza, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Funzioni Radiologiche così articolato:

Aree Ambulatoriali:

- Radiologia Piacenza
- Radiologia Val d'Arda
- Radiologia Castel San Giovanni
- Medicina nucleare Piacenza
- Radiologia senologica Piacenza

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Piacenza, PG 32 del 4/10/2005 e PG 17 del 24/2/2006, del Sindaco del Comune di Fiorenzuola d'Arda, PG 4205, autorizzazione 1/2006 del 17/2/2006, del Sindaco del Comune di Castel San Giovanni autorizzazione n. 5 del 13/10/2005, del Sindaco del Comune di Bobbio autorizzazione n. 5 del 19/1/2008, del Sindaco del Comune di Cortemaggiore, autorizzazione n. 7037 del 3/9/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 22 e 23 giugno 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2011/3596 del 22/3/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento Funzioni Radiologiche, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Aree Ambulatoriali:

- Radiologia Piacenza
- Radiologia Val d'Arda
- Radiologia Castel San Giovanni
- Medicina nucleare Piacenza
- Radiologia senologica Piacenza

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2012, N. 1782

Rettifica determina n. 15387 del 30/12/2010 “Rinnovo accreditamento della struttura: Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato (PR)

IL DIRETTORE

Richiamato l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle Strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate, altresì:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere al rinnovo dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione almeno nei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
- attribuisce all'Agenzia Sanitaria e sociale regionale il compito di trasmettere al Direttore Generale competente in materia di sanità una relazione motivata concernente la domanda di rinnovo dell'accreditamento, sulla base dell'esame del questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell'art. 9;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Considerato che:

- con Decreto Assessorile n. 14 dell'11/5/2005 è stato concesso l'accreditamento alla Struttura Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato (PR)
- con propria determinazione n. 15387 del 30/12/2010 è stato rinnovato l'accreditamento al Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato (PR), Struttura appartenente all'Istituto di Riabilitazione S. Stefano Srl con sede legale a Porto Potenza Picena (MC), in Via Aprutina n. 194 e sede operativa a Fontanellato (PR) Via IV Novembre n. 21;

Ravvisato che per mero errore materiale, nella determina n. 15387 del 30/12/2010 non è stato specificato che l'accreditamento si intende concesso in coerenza con quanto previsto dagli

atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e A.I.O.P., di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/2007 (punto A 7) e che conseguentemente, si intendono accreditate anche le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione;

Ravvisato inoltre che, non sono stati correttamente indicati la tipologia ed il numero dei posti letto accreditati;

Ritenuto necessario quindi rettificare la propria determinazione n. 15387 del 30/12/2010 dando atto che le funzioni accreditate sono le seguenti:

- Recupero e Riabilitazione Funzionale (cod 56) posti letto n. 40
- Neuroriabilitazione (cod 75) posti letto n. 43
- Day Hospital (cod 02) posti letto 8
- Funzioni Ambulatoriali esercitate in autorizzazione

Ribadito che l'accreditamento in argomento decorre dalla data di adozione del sopracitato provvedimento n. 15387 del 30/12/2010;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

Dato atto del parere allegato;

determina:

Per quanto esposto in premessa e qui di seguito richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15387 del 30/12/2010 con la quale è stato rinnovato l'accreditamento alla Struttura:

2. Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato (PR), Struttura appartenente all'Istituto di Riabilitazione S. Stefano Srl con sede legale a Porto Potenza Picena (MC), in Via Aprutina n. 194 e sede operativa a Fontanellato (PR) Via IV Novembre n. 21, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, dando atto che le funzioni accreditate sono le seguenti: Posti letto 91

- Recupero e Riabilitazione Funzionale (cod 56) posti letto n. 40
- Neuroriabilitazione (cod 75) posti letto n. 43
- Day Hospital (cod 02) posti letto 8
- Funzioni Ambulatoriali esercitate in autorizzazione

3. di precisare che l'accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8 quater sopracitato, non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo;

4. di confermare la decorrenza, gli effetti e i vincoli stabiliti nella determinazione n. 15387 del 30/12/2010 e che l'accreditamento concesso ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 34/98, e successive modificazioni ha validità quadriennale;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2012, N. 1783

Rettifica determinazione n. 15683 del 31/12/2010 “Accreditamento Dipartimento Laboratori, Anatomia patologica e Medicina legale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Richiamata la propria determinazione n. 15683 del 31/12/2010 con la quale è stato concesso l’accreditamento del Dipartimento Laboratori, Anatomia Patologica e Medicina Legale dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria di Modena;

Ribadito che l’accreditamento in argomento decorre dalla data di adozione del sopra citato provvedimento n. 15683 del 31/12/2010;

Ravvisato che, per mero errore materiale, nell’atto in argomento è stata omessa la Unità Operativa di Laboratorio di Endocrinologia;

Considerato pertanto opportuno provvedere alla integrazione del provvedimento di accreditamento in argomento, confermando i contenuti e i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15683 del 31/12/2010;

Viste:

- le note pervenute a questa amministrazione in data 30/10/2008, conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Modena, con sede di riferimento in Via del Pozzo n. 71, Modena, chiede l’accreditamento istituzionale del Dipartimento Laboratori, Anatomia Patologica e Medicina legale così articolato:

Aree di degenza e relative aree ambulatoriali
Tossicologia e farmacologia clinica
Laboratorio Analisi Chimico cliniche
Microbiologia e Virologia

Anatomia e Istologia Patologica

Medicina Legale

Laboratorio di Endocrinologia

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Modena, PG 3068 del 12/1/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 2 e 3 dicembre 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/11729 del 22.9.2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l’art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di dare atto che, per mero errore materiale, nella propria determinazione n. 15683 del 31/12/2010, con la quale è stato concesso l’accreditamento al Dipartimento Laboratori, Anatomia Patologica e Medicina Legale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Modena, con sede di riferimento in Via de Pozzo n. 71, Modena, non era stata inserita la Unità Operativa di Laboratorio di Endocrinologia;

- di rettificare, di conseguenza, la propria determinazione n. 15683 del 31/12/2010 dando atto che l’accreditamento è stato concesso al Dipartimento in argomento, nei limiti e nei modi sotto definiti:

Aree di degenza e relative aree ambulatoriali

Tossicologia e farmacologia clinica

Laboratorio Analisi Chimico cliniche

Microbiologia e Virologia

Anatomia e Istologia Patologica

Medicina Legale

Laboratorio di Endocrinologia

l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del precedente provvedimento n. 15683 del 31/12/2010 e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di confermare la propria determina n. 15683 del 31/12/2010 in ogni altra sua parte;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2012, N. 1784

Rinnovo accreditamento Dipartimento Integrato di Neuroscienze dell'Azienda USL di Modena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Visti:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 6/4/2011 (prot. n.24508 della Azienda USL di Modena), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Integrato di Neuroscienze, sito in Via Giardini, 1355-Baggiovara e Via Molinari, 2 - Carpi della Azienda USL di Modena, con sede legale in Modena, via S. Giovanni del Cantone, n.23, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento Integrato di Neuroscienze così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Integrato di Neuroscienze

- Neurochirurgia - Baggiovara (cod.30)
- Neurologia - Baggiovara (cod. 32)
- Neurologia - Carpi(cod.32)
- Oculistica - Carpi (cod. 34)
- Otorinolaringoiatria - Carpi (cod. 38)

- Neuroradiologia - Baggiovara
- Neurofisiologia Clinica - Baggiovara
 - la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;
 - il decreto n. 7 dell'Assessore regionale alle Politiche per la salute del 19/3/2007 con il quale è stato concesso l'accreditamento al Dipartimento in argomento;

Preso atto che il Dipartimento è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Modena, prot. n. 103517 del 26/8/2010 e del Sindaco del Comune di Carpi, prot. n. 53751 del 23/12/2004, prot. n. 39432 del 25/7/2006, prot. n. 1801 del 14/1/2010, prot.n. 26034 del 25/5/2009;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/8587 del 14/7/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Integrato di Neuroscienze

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Neurochirurgia - Baggiovara (cod.30)
- Neurologia - Baggiovara (cod. 32)
- Neurologia - Carpi (cod.32)
- Oculistica - Carpi (cod. 34)
- Otorinolaringoiatria- Carpi (cod. 38)
- Neuroradiologia - Baggiovara
- Neurofisiologia Clinica - Baggiovara
 - per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:
 - il rinnovo dell'accreditamento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 7 del 19/3/2007 e cioè dal 18/3/2011), che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
 - di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2012, N. 1785

Rinnovo accreditamento Dipartimento Emergenza Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10: pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell'accreditamento con propria determinazione;

- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione almeno nei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
- attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di trasmettere al Direttore Generale competente in materia di sanità una relazione motivata concernente la domanda di rinnovo dell'accreditamento, sulla base dell'esame del questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell'art. 9;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 08/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri (P.G 274675/2010), con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Emergenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con sede di riferimento in Corso Giovecca 203, Ferrara, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento Emergenza così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Cardiologia (cod. 008);
- Ortopedia traumatologia (cod.036);
- Terapia intensiva Ospedaliera (cod.049);
- Terapia intensiva universitaria (cod.049);

- Astanteria (cod.051);
- Pneumologia (Fisiopatologia respiratoria) (cod.068)
 - la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto assessorile n. 49 del 6/11/2006 con il quale è stato concesso l'accreditamento al Dipartimento in argomento;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Ferrara, Prot. n. 42808 del 22/5/2006 e Prot. n. 109277 del 15/12/2008;

Tenuto conto delle risultanze dell'esame della documentazione agli atti, effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/2323 del 22/2/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Emergenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con sede di riferimento in Corso Giovecca n. 203, Ferrara per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Cardiologia (cod. 008);
- Ortopedia traumatologia (cod.036);
- Terapia intensiva ospedaliera (cod.049);
- Terapia intensiva universitaria (cod.049);
- Astanteria (cod.051);
- Pneumologia (Fisiopatologia respiratoria) (cod.068)

il presente rinnovo decorre dalla data di scadenza dell'accreditamento concesso con il decreto assessorile n. 49 del 6/11/2006 e cioè dal 5/11/2010 e, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2012, N. 1786

Rinnovo accreditamento della Struttura residenziale di Cure palliative - Hospice “Casa della Solidarietà” di Ferrara

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli art. 9 e 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 4/4/2011 (P.G. n. 84456) conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Struttura sanitaria Hospice territoriale di Ferrara “Casa della Solidarietà, con sede legale in Ferrara, Via Vittore Veneziani n. 54, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura;

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto n. 42 dell'Assessore regionale alle Politiche per la salute del 29/10/2007 con il quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura in argomento;

Preso atto che l'Hospice è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Ferrara, autorizzazione P.G. n. 16750/01 del 9/7/2001;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche: esame della documentazione e visita in data 22/6/2011, effettuata dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale,

protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2012/973 del 30/1/2012, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie; dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- i concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Hospice “Casa della solidarietà”, dotato di 12 posti letto

- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell'accreditamento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 42 del 29/10/2007) e cioè dal 28/10/2011 e, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2012, N. 1787

Rinnovo accreditamento Dipartimento Oncologico e Dipartimento Medicina di laboratorio Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha

tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Visti:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 17/2/2011, PG.2011/4369 dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Oncologico e del Dipartimento di Medicina di Laboratorio, della Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, viale Risorgimento n. 57 Reggio Emilia, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento Oncologico e del Dipartimento di Medicina di Laboratorio così articolati:

Dipartimento Oncologico

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Oncologia (cod.64)
- Ematologia (cod.18)
- Anatomia Patologica
- Laboratorio di Genetica
- Medicina TrASFusionale
- Laboratorio biologia molecolare
- Screening prevenzione tumori del collo dell'utero

Dipartimento Medicina di Laboratorio

- Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e di Endocrinologia
- Laboratorio di Microbiologia
- Autoimmunità, Allergologia e Biotecnologie Innovative

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto n. 39 dell'Assessore Regionale alle politiche per la salute del 9/10/2006 relativo al Dipartimento Oncologico (allora denominato Dipartimento di Oncoematologia) e il decreto n. 14 dell'Assessore regionale alle politiche per la salute del 11/7/2006 relativo al Dipartimento Medicina di Laboratorio (allora denominato Dipartimento Patologia clinica);

Preso atto che i suddetti Dipartimenti sono stati autorizzati al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Reggio Emilia, prot. n. 5217 del 28/2/2005 e prot.n. 20091 del 15/7/2010;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Viste le relazioni motivate su base documentale in ordine alla accreditabilità delle strutture realizzate dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo NP/2011/5495 e NP/2011/5502 del 5/5/2011, conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Oncologico

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Oncologia (cod. 64)
- Ematologia (cod.18)
- Anatomia Patologica
- Laboratorio di Genetica
- Medicina TrASFusionale
- Laboratorio biologia molecolare
- Screening prevenzione tumori del collo dell'utero

Dipartimento Medicina di Laboratorio

- Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e di Endocrinologia
- Laboratorio di Microbiologia
- Autoimmunità, Allergologia e Biotecnologie Innovative

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell'accreditamento decorre dalla data di scadenza dei precedenti provvedimenti (decreto assessorile n. 39 del 9/10/2006 e n. 14 del 11/7/2006) e cioè dall'8/10/2010 e 10/11/2010 e, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 1 MARZO 2012, N. 2400

Rinnovo accreditamento Dipartimento Emergenza Azienda Unità Sanitaria locale di Cesena (FC)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per

l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta Regionale;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 19/4/2010 (prot. n. 0019953 della Azienda USL di Cesena), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Emergenza (ubicato presso l'Ospedale M. Bufalini, Viale G. Ghirotti n. 286, Cesena, l'Ospedale G. Marconi, Viale C. Abba n. 102, Cesenatico, l'Ospedale P. Angioloni Via G. Marconi n.36 San Piero in Bagno), della Azienda USL di Cesena, con sede legale in Cesena, Piazza L. Sciascia n.111, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento Emergenza così articolato:

- Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Emergenza

- Chirurgia generale (Chirurgia d'urgenza) (cod. 09)
- Medicina Generale (Medicina d'urgenza) (cod. 26)
- Ortopedia e Traumatologia (cod. 36)
- Grandi Ustionati (cod. 47)
- Anestesia e Rianimazione (cod. 82)
- Servizio Emergenza- Urgenza 118

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Cesena, autorizzazione n. 228 del 26/7/2005, autorizzazione n. 9 del 16/4/2008, autorizzazione n. 17 del 26/11/2009, autorizzazione n. 1 del 27/1/2010, (Presa d'atto prot. 8488/2009 del 27/1/2010), del Sindaco del Comune di Cesenatico Prot n. 18802 del 27/07/2005 e del Sindaco del Comune di Bagno di Romagna n. 2 del 29/3/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 29 e 30 giugno 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/14138/2010 del 11/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Emergenza

- Chirurgia generale (Chirurgia d'urgenza) (cod. 09)
- Medicina Generale (Medicina d'urgenza) (cod. 26)
- Ortopedia e Traumatologia (cod. 36)
- Grandi Ustionati (cod. 47)
- Anestesia e Rianimazione (cod. 82)
- Servizio Emergenza- Urgenza 118

- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell'accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 7 del 14/6/2006) e cioè dal 14/6/2010 e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 15 FEBBRAIO 2012, N. 1524

Rinnovo accreditamento della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Centro Diurno" (Rimini), gestita dall'Ente "Cooperativa Sociale Cento Fiori Onlus" (Rimini)

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai pro-

fessionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l'art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all'applicazione della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso;

Richiamata la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultime L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

Visto il decreto dell'Assessore alle Politiche per la salute n. 11 del 4 marzo 2008 con il quale è stato concesso l'Accreditamento della struttura semiresidenziale a tipologia terapeutico-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Centro diurno", ubicata in via Portogallo n. 10, Rimini (RN), gestita dall'ente "Cooperativa sociale Cento Fiori onlus", con sede legale in Rimini (RN), via Portogallo n. 10, per una ricettività complessiva di 15 posti semiresidenziali;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 26 agosto 2011, e protocollata con n. PG/2011/0209249 del 30 agosto 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante della "Cooperativa sociale Cento Fiori onlus", chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale concesso con il citato decreto 11/08 della struttura "Centro diurno";

Preso atto che la struttura "Centro diurno" risulta in possesso dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune competente;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all'assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d'abuso;

Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine al rinnovo dell'accreditamento della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2011/14117 del 2 dicembre 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato il D.P.R. n.252/1998;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato;

determina:

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro della struttura semiresidenziale a tipologia terapeutico-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Centro diurno", ubicata in via Portogallo n. 10, Rimini (RN), gestita dall'ente "Cooperativa sociale Cento Fiori onlus", con sede legale in Rimini (RN), Via Portogallo n.10, per una ricettività complessiva di 15 posti semiresidenziali;

2. di dare mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi 24 mesi una visita di verifica della struttura, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modifiche, al fine di verificare la permanenza dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l'attività di cui sopra;

3. di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 5 art. 10 della L.R. 34/98 e successive modifiche, l'eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la revoca, previa diffida, dell'accreditamento;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. l'accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento, ovvero 4 marzo 2012, e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3);

6. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 15 FEBBRAIO 2012, N. 1525

Accreditamento UOC Dipendenze patologiche del Dipartimento di Salute mentale - Dipendenze patologiche dell'Azienda USL di Imola

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l'art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Richiamata la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultime L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 2011 del 20 dicembre 2007 che definisce gli indirizzi per l'organizzazione dei dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche, prevedendo che a tali dipartimenti afferiscano le UUOO di Psichiatria adulti, Dipendenze patologiche, Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza;

Visto il decreto dell'Assessore alle Politiche per la salute n. 30 del 29 settembre 2006 con il quale è stato concesso l'Accreditamento del DSM (Dipartimento salute mentale) dell'Azienda USL di Imola;

Vista la propria determinazione n. 11693 del 27 settembre 2011 che:

- ha concesso il rinnovo dell'accreditamento delle Unità Operative del Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze patologiche dell'Azienda USL di Imola precedentemente accreditate con il citato decreto 30/06;
- ha concesso l'accreditamento provvisorio della UOC Dipendenze patologiche dell'Azienda USL di Imola;
- ha conferito il mandato all'Agenzia Sanitaria e Sociale di effettuare entro un tempo massimo di 10 mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per queste attività;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 7 e 8 giugno 2011, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, con protocollo NP/2011/0013737 del 25 novembre 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Preso atto che l'Azienda USL di Imola risulta in possesso dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dai Sindaci dei Comuni competenti per le Unità Operative del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;

Considerato che le strutture di cui trattasi rientrano nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all'assistenza sanitaria per la salute mentale;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

determina:

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l'accreditamento alla UOC Dipendenze patologiche del Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Imola, già accreditata provvisoriamente con la citata determinazione 11693/11;

2. di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di dare atto che l'accreditamento della UOC Dipendenze patologiche decorre dalla data di adozione del presente provvedimento ed ha validità quadriennale;

4. di mantenere inalterate le altre disposizioni contenute nella citata determinazione 11693/11;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2012, N. 2136

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Centro Accoglienza Durazzanino Forlì gestita dall'ente Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus, Rimini

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l'art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all'applicazione della citata deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso;

Richiamata la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultime L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta Regionale;

Visto il decreto dell'Assessore alle Politiche per la Salute n. 12 del 4 marzo 2008 con il quale è stato concesso l'accreditamento della struttura a tipologia terapeutico-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Centro Accoglienza Durazzanino", ubicata in Via Ravegnana n. 499 - località Durazzanino, Forlì (FC), gestita dall'ente "Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus", con sede legale in Rimini (RN), Via Valverde n.10 B, per una ricettività complessiva di 13 posti residenziali;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 11 agosto 2011, e protocollata con n. PG/2011/0209007 del 30 agosto 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di "Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus" chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale concesso con il citato decreto n. 12/2008 della struttura "Centro Accoglienza Durazzanino";

Preso atto che la struttura citata risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all'assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d'abuso;

Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine al rinnovo dell'accreditamento della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2012/1145 del 2 febbraio 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato il D.P.R. n.252/1998;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato

determina:

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro della struttura a tipologia terapeutico - riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Centro Accoglienza Durazzanino", ubicata in Via Ravegnana n. 499 - località Durazzanino, Forlì (FC), gestita dall'ente "Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus", con sede legale in Rimini (RN), Via Valverde n.10 B, per una ricettività complessiva di 13 posti residenziali;

2. di dare mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi 24 mesi una visita di verifica della struttura, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modifiche, al fine di verificare la permanenza dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l'attività di cui sopra;

3. di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 5 art. 10 della L.R. 34/98 e successive modifiche, l'eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la revoca, previa diffida, dell'accreditamento;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. l'accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza dell'accreditamento già concesso con precedente provvedimento, ovvero 4 marzo 2012, e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3);

6. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2012, N. 2137

Accreditamento provvisorio della struttura per trattamento delle dipendenze patologiche Centro Residenziale Accoglienza, ubicata a Maiolo (RN)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale

e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Richiamati:

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l'art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;

- il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall'articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

- il comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall'articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l'accreditamento con propria determinazione;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all'applicazione della sopracitata propria deliberazione n. 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso;

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 19 luglio 2011, protocollata con n. PG.2011.0174802, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante di Comunità Papa Giovanni XXIII cooperativa sociale Arl", con sede legale a Rimini, Via Valverde n.10/B, chiede l'accreditamento di "Centro residenziale accoglienza" struttura per il trattamento delle dipendenze patologiche a tipologia pedagogico-riabilitativa per una ricettività complessiva di 11 posti residenziali, ubicata in Via Cavallara 344, Maiolo (RN);

Preso atto che la struttura "Centro residenziale accoglienza" risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Ente Comune competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010, che definisce il fabbisogno di assistenza residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale per la psichiatria adulti, dipendenze patologiche, neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, da soddisfare con nuovi accreditamenti di strutture, ovvero attraverso l'ampliamento e la riconversione di posti in strutture private già accreditate;

Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno

regionale per l'area salute mentale, così come attestato dalla sopra citata deliberazione 1891/10;

Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione in ordine all'accreditamento provvisorio della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2011/11662 del 12 ottobre 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto che ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, dott.ssa Mila Ferri;

Dato atto del parere allegato;

determina:

1. di concedere l'accreditamento provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo i fabbisogni e le priorità attestati dalla deliberazione 1891/10, nei confronti di "Centro residenziale accoglienza" struttura per il trattamento delle dipendenze patologiche a tipologia pedagogico-riabilitativa per una ricettività complessiva di 11 posti residenziali, ubicata in Via Cavallara n.344, Maiolo (RN), e gestita da Comunità Papa Giovanni XXIII cooperativa sociale a.r.l.", con sede legale a Rimini, Via Valverde n.10/B;

2. di dare mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l'attività di cui sopra, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 34/98 e successive modifiche, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3. di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l'eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R.

34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3);

6. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 18 GENNAIO 2012, N. 20

O.P.C.M. 3933/11 Emergenza Migranti - Atto di affidamento del servizio di assistenza e approvazione schema di convenzione da sottoscrivere tra il soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna e il Comune di San Lazzaro di Savena (BO)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per le ragioni riportate nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione, dando atto che la Dott.ssa Mara Ghini, dirigente Area Servizi alla persona del Comune di San Lazzaro di Savena e lo scrivente, in qualità di Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011, provvederanno alla relativa sottoscrizione;
2. di dare atto che la convenzione, di cui al precedente punto 1, ha efficacia sino al 30/6/2012 e che si applicano le condizioni economiche previste dal decreto n. 1 del Commissario

Delegato ai sensi dell'O.P.C.M. del 13 aprile n. 3933, (repertorio n. 2090 del 2/5/2011);

3. di evidenziare che agli oneri finanziari connessi all'attuazione della convenzione di cui al punto 1 si farà fronte con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale n. 5615, appositamente accesa a favore dello scrivente "Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011", presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna;
4. di trasmettere la seguente determinazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della lett. c-bis dell'art.3, comma 1, della L. 20/1994;
5. di pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE

Demetrio Egidi

Trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di cui alla lett.c - bis art. 3, comma 1, della legge 20/1994 con nota prot. PC/2012/732 del 26/1/2012. Registrazione dell'atto da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 6 febbraio 2012, al registro n. 1 foglio n. 4 come da comunicazione acquisita agli atti con prot. n. PC/2012/1331 del 6/2/2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO, TURISMO E QUALITÀ AREE TURISTICHE 21 FEBBRAIO 2012, N. 1796

L.R. 7/03 - Art 16 modifiche "condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici" per abrogazione DLgs 206/05 e sostituzione con DLgs 79/11 "Codice del Turismo"

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 31 marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)";

Richiamati, in particolare:

l'art. 16, comma 1, il quale prevede che le agenzie di viaggio e turismo operanti in Emilia-Romagna che adottano un disciplinare che garantisca un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e di rispetto del "turismo etico", possono richiedere l'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" tenuto dall'Assessorato regionale competente e pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione;

l'art. 16, comma 2, il quale prevede che le modalità d'accesso e di gestione dell'elenco di cui al precedente comma, sono stabilite con atto della Giunta regionale previa consultazione degli organismi a tutela del turista o delle rappresentanze regionali delle associazioni dei consumatori ammesse dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito con Legge n. 281 del 1998;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003 e successive modificazioni ed in particolare l'allegato A) Modalità attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" che al punto 3) lett. e) stabilisce tra gli altri che:

«Possono accedere all'elenco di cui al punto 1) le agenzie di viaggio operanti in Emilia-Romagna, di cui all'art. 2 della L.R. 7/03, che soddisfano, tra le altre, le seguenti condizioni: "utilizzo di un contratto di vendita conforme a quanto previsto dalla normativa vigente»;

Visto il DLgs n. 79 approvato il 23 maggio 2011 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;

Visto che il predetto DLgs 79/2011 (Codice del Turismo) sostituisce il DLgs. 206/05 "codice di consumo»;

Considerato che le "condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici" utilizzate dalle Agenzie di Viaggio, iscritte all'elenco "Agenzie sicure" devono essere modificate, negli artt. che richiamano il DLgs. 206/05, con quelli riportati nel DLgs 79/11;

Vista la L.R. 26/11/2001, N. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti nella Regione Emilia-Romagna, nonché le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale: n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1173 del 27/7/2009 e n. 10 del 10/1/2011;

Richiamata la deliberazione n. 2416 del 29/12/2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali - Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008 Adeguamento e agg.to delibera 450/2007." e succ.mod.

Sentite le Associazioni di categoria: Assoviaggi e Fiavet;

Attestata la regolarità amministrativa

determina:

A) di prendere atto della sostituzione del DLgs 206/05 (Codice di consumo) con il DLgs 79/11 (Codice del Turismo);

B) di modificare, per le ragioni espresse in premessa, le "condizioni generali del contratto di vendita", sostituendo i punti riferentisi ai DLgs 206/05, con gli artt. di cui al DLgs 79/11, come riportato nell'allegato A) parte integrante della presente determina;

C) di pubblicare il presente atto nel BURERT.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paola Castellini

ALLEGATO A Parte integrante

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Fonti legislative

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del DLgs n. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23/4/1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. Regime amministrativo

L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.

Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura simile, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. Definizioni

Ai fini del presente contratto s'intende per:

a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. Nozione di pacchetto turistico

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36 che costituiscono per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. Tur.).

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. Informazioni al turista - scheda tecnica

L'organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

L'organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.

Al momento della conclusione del contratto l'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. "black list" prevista dal medesimo Regolamento.

6. Prenotazioni

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.

L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l'agenzia di viaggi intermediaria.

L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del DLgs 206/2005), l'organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l'inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del DLgs 206/05.

7. Pagamenti

La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo,

risultano dal catalogo, dall'opuscolo o da quanto altro.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza

Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10.

Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. Recesso del turista

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini

della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. Modifiche dopo la partenza

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. Sostituzioni

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
- b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
- d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiun-

tive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. Obblighi dei turisti

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiasesicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.

I consumatori dovranno informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.

I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

Il turista è sempre tenuto ad informare l'Intermediario e l'organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. Classificazione alberghiera

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. Regime di responsabilità

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l'esonero di cui all'art. 46 Cod. Tur.

16. Limiti del risarcimento

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V. dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. Obbligo di assistenza

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. Reclami e denunce

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento,

all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. Strumenti alternativi di risoluzione delle contestazioni

Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. Fondo di garanzia (art. 51 Cod. Tur.)

Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell'intermediario o dell'organizzatore:

- a) rimborso del prezzo versato;
- b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.

L'organizzatore e l'intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale vie-

ne versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99.

Addendum: condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A) disposizioni normative

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) condizioni di contratto

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.

L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

La presente pubblicazione è redatta conformemente alle disposizioni previste dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n. 7 del 31 marzo 2003.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della Legge 3 agosto 1998, n. 269 - "La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero."

Redatto dalla Regione Emilia-Romagna, alla luce delle disposizioni previste in attuazione della L.R. 7/03, dalla delibera di Giunta 2238/03 e succ. modificazioni sul testo approvato da Assoviaggi e Fiavet.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 17 FEBBRAIO 2012, N. 1643

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/1980 relativamente alla realizzazione di impianto tecnologico a servizio della rete di telefonia cellulare UMTS H3G, Stazione denominata "MO2687A Stazione" c/o Stazione esistente Vodafone, previsto in comune di Formigine (MO) Via De Amicis (fg 30 mapp. 518) lungo la linea ferroviaria Modena-Sassuolo

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. Di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l'intervento di realizzazione di impianto

tecnologico a servizio della rete di telefonia cellulare UMTS H3G, Stazione denominata "MO2687A Stazione", c/o Stazione esistente VODAFONE, previsto in Comune di Formigine (MO) Via de Amicis (fg. 30 mapp. n. 518), nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

2. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione "liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di sorta;

c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

3. di stabilire inoltre quanto segue;

- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Denuncia d'Inizio Attività, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
- qualora l'opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;

“E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall'autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell'opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art. 49 e 60 del DPR 753/80”;

- qualora l'opera in questione sia soggetta a Denuncia d'Inizio Attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
- il richiedente dovrà dare comunicazione all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;

- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell'Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge e l'obbligo della rimozione delle opere arbitrarie a cura e spese della proprietà o aventi causa della costruzione in opera;
- all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

4. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

5. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maurizio Tubertini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 15 FEBBRAIO 2012, N. 1498

Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004 n. 3 e dal DLgs 19/8/2005 n. 214

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 14 aprile 1997 recante “Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto”, e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 14 aprile 1997, recante “Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi”, e successive modifiche e integrazioni;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni;

- il DLgs 19 maggio 2000, n. 151, recante “Attuazione della direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali”;

- il D.M. 9 agosto 2000 recante “Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 151” e successive modifiche e integrazioni;

- il DLgs 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il DLgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.M. 27 settembre 2007 recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;

- il D.M. 12 novembre 2009 recante “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, ai

sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), del DLgs 214/05;

- il DLgs. 25 giugno 2010, n. 124, recante "Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti";

- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione";

Viste le richieste di autorizzazione fitosanitaria presentate, ai sensi della citata L.R. 3/04 e del DLgs 214/05, dalle seguenti ditte:

- Porto Frutta Srl,
- AB Fresh Srl,
- Rosetti Srl,
- A.Z.C. Commerciale Srl.,

conservate agli atti del Servizio Fitosanitario;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 12 novembre 2009, le ditte sono in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;

Preso atto altresì del verbale di accertamento predisposti dai tecnici incaricati, relativi ai controlli e alle verifiche tecniche eseguite, attestanti l'esistenza delle strutture e attrezzature necessarie, nonché l'idoneità allo svolgimento dell'attività richiesta, conservati agli atti del Servizio Fitosanitario;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010, recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

- n. 1222 del 04 agosto 2011, concernente l'approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di autorizzare le sotto elencate ditte per l'esercizio delle attività a fianco indicate:

- Ditta: Porto Frutta Srl, Via Carlo Eppi n.10, Portomaggiore (FE)

Tipologia di autorizzazione: Commercio all'ingrosso di frutta (agrumi)- Importazione di frutta - Centro di spedizione di frutta (agrumi);

- Ditta: A.B FRESH S.R.L., Via delle Viti n.5 - 40127 Bologna (BO)

Tipologia di autorizzazione: Importazione di altri vegetali - Frutta;

- Ditta: ROSETTI S.R.L., Via Monda n.40/C, San Martino in strada, Forlì (FC)

Tipologia di autorizzazione: Legname - Materiale vivaistico - Patate da seme - Piante finite;

- Ditta: A.Z.C. Commerciale S.R.L., Via Gonzaga n.35/B, Reggio Emilia (RE)

Tipologia di autorizzazione: Importazione di altri vegetali (escluso piante e relativi materiali da riproduzione) - Frutta;

3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alberto Contessi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 27 FEBBRAIO 2012, N. 2111

Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004 n. 3, e dal D.Lgs 19/8/2005, n. 214

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi", e successive modifiche e integrazioni;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- il D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";

- il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151" e successive modifiche e integrazioni;

- il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.M. 27 settembre 2007 recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;

- il D.M. 12 novembre 2009 recante “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 214/2005;

- il D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124, recante “Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;

- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;

Viste altresì le proprie determinazioni:

- n. 8091 del 15/6/2004, recante “L.R. n. 3/2004 ‘Norme di tutela fitosanitaria – Abrogazione LL.RR. n. 3/1998 e n. 31/2001’ Istituzione della commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sementiera”;

Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta Le Meraviglie Società Agricola S.S., ai sensi della citata L.R. 3/04 e del D.Lgs. 214/05, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. 12 novembre 2009, la Ditta dimostra, tramite il responsabile fitosanitario, figura tecnica professionale operante in modo continuativo per l’azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità riguardanti le categorie dei vegetali per le quali viene richiesta l’autorizzazione a produrre;

Preso atto altresì del verbale di accertamento predisposti dai tecnici incaricati, relativi ai controlli e alle verifiche tecniche eseguite, attestanti l’esistenza delle strutture e attrezzature necessarie, nonché l’idoneità allo svolgimento dell’attività richiesta, conservati agli atti del Servizio Fitosanitario;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010, recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

- n. 1222 del 4 agosto 2011, concernente l’approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di autorizzare la sotto elencata ditta per l’esercizio delle attività a fianco indicate:

Ditta: Le Meraviglie Società Agricola S.S. con sede in Strada Lagosanto SNC, 44022 Comacchio (FE)

Tipologia di autorizzazione: Produzione vivaistica di Fruttiferi (Fragola); ornamentali da esterno; ornamentali da interno; Piante Officinali e Aromatiche; Piantine Ortive.

3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 1 MARZO 2012, N. 2346

Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004 n.3, e dal D.Lgs 19/8/2005, n. 214

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 14 aprile 1997 recante “Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto” e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 14 aprile 1997, recante “Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi” e successive modifiche e integrazioni;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151, recante “Attuazione della direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali”;

- il D.M. 9 agosto 2000 recante “Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151” e successive modifiche;

- il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione

dei materiali forestali di moltiplicazione”;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 27 settembre 2007 recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;

- il D.M. 12 novembre 2009 recante “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 214/2005;

- il D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124, recante “Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;

- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;

Viste altresì le proprie determinazioni:

- n. 8091 del 15/6/2004, recante “L.R. n. 3/2004 ‘Norme di tutela fitosanitaria - Abrogazione LL.RR. n. 3/1998 e n. 31/2001’ Istituzione della commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sementiera”;

- n. 5573 del 13/5/2011 recante “Commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità previsti per l’esercizio dell’attività florovivaistica”;

Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta La Serra sul Fiume Soc. Agr. S.S., ai sensi della citata L.R. 3/04 e del D. Lgs. 214/05, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario:

Preso atto dei verbali relativi ai colloqui sostenuti dalla richiedente interessata, ai sensi del D.M. 12 novembre 2009, conservati agli atti del Servizio Fitosanitario;

Preso atto altresì del verbale di accertamento predisposti dai tecnici incaricati, relativi ai controlli e alle verifiche tecniche eseguite, attestanti l’esistenza delle strutture e attrezzature necessarie, nonché l’idoneità allo svolgimento dell’attività richiesta, conservati agli atti del Servizio Fitosanitario;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla

delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010, recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

- n. 1222 del 4 agosto 2011 con la quale è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilità di struttura “*professional*”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la sotto elencata ditta per l’esercizio delle attività a fianco indicate:

- Ditta: La Serra sul Fiume Soc. Agr. S.S., Via Destra Guerro n.56 - 41014 Castelvetro di Modena (MO)

Tipologia di autorizzazione: Produzione vivaistica di ornamentali da esterno - ornamentali da interno - piantine ortive;

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alberto Contessi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 1 MARZO 2012, N. 2347

Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004 n.3, e dal D.Lgs 19/8/2005, n. 214

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 14 aprile 1997 recante “Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto”, e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 14 aprile 1997, recante “Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi”, e successive modifiche e integrazioni;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni;

- il D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151, recante “Attuazione della direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali”;

- il D.M. 9 agosto 2000 recante “Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE

e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151” e successive modifiche e integrazioni;

- il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.M. 27 settembre 2007 recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;

- il D.M. 12 novembre 2009 recante “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 214/2005;

- il D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124, recante “Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;

- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;

Viste altresì le proprie determinazioni:

- n. 8091 del 15/6/2004, recante “L.R. n. 3/2004 ‘Norme di tutela fitosanitaria - Abrogazione LL.RR. n. 3/1998 e n. 31/2001’ Istituzione della commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sementiera”;

Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta Società Agricola Occhi Nicoletta S.S., ai sensi della citata L.R. 3/04 e del D.Lgs. 214/05, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. 12 novembre 2009, la Ditta dimostra, tramite il responsabile fitosanitario, figura tecnica professionale operante in modo continuativo per l’azienda stessa, di possedere adeguate cono-

scenze sulle normative fitosanitarie e di qualità riguardanti le categorie dei vegetali per le quali viene richiesta l’autorizzazione a produrre;

Preso atto altresì del verbale di accertamento predisposti dai tecnici incaricati, relativi ai controlli e alle verifiche tecniche eseguite, attestanti l’esistenza delle strutture e attrezzature necessarie, nonché l’idoneità allo svolgimento dell’attività richiesta, conservati agli atti del Servizio Fitosanitario;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010, recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

- n. 1222 del 4 agosto 2011, concernente l’approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di autorizzare la sotto elencata ditta per l’esercizio delle attività a fianco indicate:

- Ditta: Società Agricola Occhi Nicoletta S.S., Via Nevatica n.20 - 44035 Formignana (FE)

Tipologia di autorizzazione: Produzione vivaistica di ornamentali da esterno - ornamentali da interno - piante officinali e aromatiche - piantine ortive.

3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alberto Contessi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 22 FEBBRAIO 2012, N. 1840

Delimitazione dell’area di insediamento e prescrizioni fitosanitarie relative a *Dryocosmus Kuriphilus* ai sensi del D.M. 30/10/2007. Anno 2012

IL RESPONSABILE

Visti:

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella

Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modificazioni e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;

- la decisione della Commissione 2006/464/CE del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

- il D.M. 30 ottobre 2007, recante "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE", il quale dispone che debbano essere adottate misure d'emergenza per impedire la diffusione del cinipide del castagno sul territorio nazionale;

- la propria determinazione n. 1735 del 23/2/2010;

Preso atto che con la citata determinazione 1735/10 è stata individuata una zona di "insediamento" dell'insetto *Dryocosmus kuriphilus* (cinipide galligeno del castagno) comprendente parte dei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Preso atto che l'insetto *Dryocosmus kuriphilus* si è ulteriormente diffuso nei castagneti della regione Emilia-Romagna;

Dato atto della pericolosità dell'insetto per la coltivazione del castagno;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010, recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

- n. 1222 del 04 agosto 2011, concernente l'approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di individuare, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 30 ottobre 2007, una zona di "insediamento" comprendente parte dei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione e consultabile sul sito internet: www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario, link "Cartografia", link "Cinipide del castagno";

3) di vietare lo spostamento dei vegetali di castagno destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all'interno della zona di insediamento, fatto salvo quanto disposto dai successivi punti 3) e 4);

4) di autorizzare, previa specifica richiesta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, del citato decreto ministeriale e a seguito dei risultati della valutazione del rischio fitosanitario, gli spostamenti dei vegetali di castagno destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto ministeriale, lo spostamento dei vegetali di castagno destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, introdotti nella zona di insediamento dopo il 1° novembre, a condizione che siano accompagnati dal relativo passaporto delle piante e che siano commercializzati entro il 30 aprile dell'anno successivo;

6) di revocare la propria determinazione n. 1735 del 23/2/2010;


7) di disporre l'invio della presente determinazione ai Servizi Fitosanitari delle Regioni limitrofe coinvolte dalla determinazione stessa, per gli adempimenti di loro competenza, e al Servizio Fitosanitario Centrale;

8) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del DLgs. 19 agosto 2005, n. 214, e dell'art. 11, comma 9, L.R. 3/04.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alberto Contessi



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 27 FEBBRAIO 2012, N. 2119

Definizione dei limiti per l'esonero dalla dichiarazione di produzione di piante per autoconsumo e relativi adempimenti. L.R. n. 3/04

IL RESPONSABILE

Viste:

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19/1/1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", in particolare:

- l'art. 2, comma 5, il quale stabilisce che "Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno della propria azienda, deve preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria una dichiarazione attestante le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa collocazione";

- l'art. 2, comma 6, che demanda alla struttura fitosanitaria la definizione dei quantitativi massimi di piante per i quali è consentito l'esonero dalla dichiarazione di autoproduzione;

- l'art. 8, comma 1, lett. 1), il quale prevede, fra l'altro, che in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia la struttura fitosanitaria possa prescrivere tutte le misure ritenute necessarie;

- la propria determinazione n. 2765 dell'8/3/2005, relativa agli adempimenti fitosanitari per i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione destinati all'autoconsumo, e alla definizione dei limiti di produzione ai fini dell'autoconsumo;

Ravvisata la necessità di aggiornare il modello di dichiarazione di autoproduzione di piante e relativi materiali di propagazione, da presentare alla struttura fitosanitaria secondo le procedure da questa definite, nonché di stabilire il limite massimo per il quale è consentito l'esonero dalla dichiarazione di autoproduzione di piante per autoconsumo;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative;

n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010, recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

- n. 1222 del 04 agosto 2011, concernente l'approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di definire i limiti massimi di produzione di piante per autoconsumo entro i quali è previsto l'esonero dalla dichiarazione di produzione, come stabilito dall'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di approvare gli schemi di dichiarazione di autoproduzione, secondo quanto stabilito dall'allegato 2 (Parti A, B, C e D), parte integrante e sostanziale della presente determinazione e consultabile sul medesimo sito internet del Servizio Fitosanitario e consultabile sul sito internet del Servizio Fitosanitario al seguente indirizzo web: <http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario>, link "Modulistica", link "Autoproduzione";

4) di stabilire che alla dichiarazione di autoproduzione deve essere allegata copia della documentazione relativa all'eventuale materiale vegetale utilizzato di provenienza extra aziendale;

5) di revocare la determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario n. 2765 del 8/3/2005;

6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La mancata o mendace presentazione della dichiarazione di autoproduzione sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alberto Contessi

ALLEGATO 1

L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 - Art. 2, comma 6**ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DI AUTOPRODUZIONE****Limite massimo di produzione di piante per autoconsumo:**

SETTORE	N. PIANTE
FRUTTICOLO (in totale, inclusa l'actinidia ma esclusa la fragola)	100
ORTICOLO (in totale, compresa la fragola)	1.000
OLIVICOLO	100
VITICOLO	100
ORNAMENTALE DA INTERNO (in totale)	100
ORNAMENTALE DA ESTERNO (in totale)	100

ALLEGATO 2 - Parte A

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
 Sede di: Bologna Ferrara Forlì-Cesena Ravenna
 Presso il Consorzio Fitosanitario Provinciale di:
 Piacenza Parma Reggio Emilia Modena

Spazio riservato all'Ufficio

DICHIARAZIONE DI AUTOPRODUZIONE DI POMACEE/ALTRO

Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2, comma 5, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, dall'art. 10, comma 3, del D.M. 28 luglio 2009 e dalla determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario n. 2765 del 08/03/2005, il sottoscritto _____ legale rappresentante dell'azienda agricola ubicata nel Comune di _____ Località _____ Provincia _____
 C.A.P. _____ Via _____ n. _____
 Tel. n. _____ Tel. cellulare n. _____ Fax n. _____

DICHIARA DI AUTOPRODURRE

in appezzamenti situati in Via _____ n. _____ Località _____
 Comune _____ Prov. _____, le piante da frutto sottoindicate destinate all'esclusivo impiego, a fini produttivi, all'interno della propria azienda, utilizzando il seguente materiale (barrare le caselle in corrispondenza della coltura prodotta, specificandone la quantità e la varietà):

POMACEE

- N° _____ portinnesti di pomacee forniti da vivaisti autorizzati e accompagnati dalla relativa documentazione (documento di commercializzazione a norma del D.M. 14/04/1997 e relativo passaporto) di cui allego copia;
 N° _____ portinnesti di pomacee autoprodotti e prelevati da proprie piante, autocontrollate dal punto di vista fitosanitario;
 N° _____ portinnesti di pomacee autoprodotti con sementi di provenienza aziendale;
 N° _____ portinnesti di pomacee autoprodotti con sementi fornite da ditte all'uso autorizzate accompagnate dalla relativa documentazione (documento di commercializzazione a norma del D.M. 14/04/1997 e relativo passaporto) di cui allego copia;
 N° _____ gemme di pomacee autoprodotte e prelevate da proprie piante, autocontrollate dal punto di vista fitosanitario, come di seguito specificato
 pero N° _____ Varietà _____
 melo N° _____ Varietà _____
 N° _____ gemme di pomacee fornite da vivaisti autorizzati e accompagnate dalla relativa documentazione (documento di commercializzazione a norma del D.M. 14/04/1997 e relativo passaporto) di cui allego copia

VITE

- gemme di vite N° _____ Varietà _____
 portinnesti o talee di vite N° _____ Varietà _____

ACTINIDIA

- N° _____ piante Varietà _____ fornite da vivaisti autorizzati, accompagnate dalla relativa documentazione di cui allego copia;
 N° _____ piante Varietà _____ autoprodotte e prelevate da proprie piante, autocontrollate dal punto di vista fitosanitario;

FRAGOLE

- N° _____ piante Varietà _____

ALTRO (specificare)

- N° _____ piante Specie e Varietà _____

DICHIARA INOLTRE

- che le gemme sono state innestate nei portinnesti sopra riportati, ovvero
 in quelli elencati nella dichiarazione effettuata in data _____
 che intende mettere a dimora la totalità delle piante autoprodotte sopraelencate, nel mese di _____ dell'anno _____ in appezzamenti situati in:

Via _____ n. _____ Località _____ Comune _____ Prov. _____ Mapp. _____
 Via _____ n. _____ Località _____ Comune _____ Prov. _____ Mapp. _____
 Via _____ n. _____ Località _____ Comune _____ Prov. _____ Mapp. _____
 Via _____ n. _____ Località _____ Comune _____ Prov. _____ Mapp. _____

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

Data _____

Firma _____

N.B.: compilare il modulo in ogni sua parte, barrando solo le caselle che interessano, specificando mese e anno solare di impianto delle piante. Nel caso lo spazio disponibile non sia sufficiente, compilare più moduli, numerandoli. Nel caso in cui l'utilizzo di gemme venga dichiarato successivamente a quello dei portinnesti, occorre fare specifico riferimento alla dichiarazione dei portinnesti precedentemente inviata.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della dichiarazione di autoproduzione di piante da frutto.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

- Accertamenti relativi alla dichiarazione di autoproduzione di piante da frutto.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

La comunicazione ad altri soggetti pubblici è ammessa, in base all'art. 19 del Codice, quando è prevista una norma di legge o di regolamento; in mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La comunicazione a privati o a enti pubblici e la diffusione sono ammessi unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

7. Diritti dell'Interessato

Le informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del Codice, che qui si riporta:

"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.A.P. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice, comma 1 e comma 2, possono essere formulate anche oralmente.

ALLEGATO 2 - Parte B

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Sede di: Bologna Ferrara Forlì-Cesena Ravenna

Presso il Consorzio Fitosanitario Provinciale di:

 Piacenza Parma Reggio Emilia Modena

Spazio riservato all'Ufficio

DICHIARAZIONE DI AUTOPRODUZIONE DI DRUPACEE

Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2, comma 5, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, dall'art. 10, comma 3, dal D.M. 29 luglio 2009 e dalla determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario n. 2765 del 09/03/2005, il sottoscritto _____
 _____ legale rappresentante dell'azienda agricola ubicata nel Comune di _____
 Località _____ Provincia _____
 C.A.P. _____ Via _____ n. _____
 Tel. n. _____ Tel. cellulare n. _____ Fax n. _____

DICHIARA DI AUTOPRODURRE

in appezzamenti situati in Via _____ n. _____ Località _____
 Comune _____ Prov. _____, le piante da frutto sottoindicate destinate all'esclusivo
 impiego, a fini produttivi, all'interno della propria azienda, utilizzando il seguente materiale
 (barrare le caselle in corrispondenza della coltura prodotta, specificandone la quantità e la varietà):

DRUPACEE

- N°..... portinnesti di drupacee forniti da vivaisti autorizzati e accompagnati dalla relativa documentazione che attesti essere materiale di moltiplicazione certificato ai sensi del D.M. 20 novembre 2006 (cartellino azzurro) di cui allego copia;
- N°..... portinnesti di drupacee ottenuti da seme forniti da vivaisti autorizzati e accompagnati dalla relativa documentazione (documento di commercializzazione a norma del D.M. 14/04/1997 e relativo passaporto) di cui allego copia;
- N°..... gemme di drupacee fornite da vivaisti autorizzati e accompagnate dalla relativa documentazione che attesti essere materiale di moltiplicazione certificato ai sensi del D.M. 20 novembre 2006 e accompagnate dalla relativa documentazione (cartellino azzurro) di cui allego copia, come di seguito specificato:
- | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Albicocchi | N°..... | Varietà _____ |
| <input type="checkbox"/> Ciliegi | N°..... | Varietà _____ |
| <input type="checkbox"/> Peschi | N°..... | Varietà _____ |
| <input type="checkbox"/> Susini | N°..... | Varietà _____ |

DICHIARA INOLTRE

- che le gemme sono state innestate nei portinnesti sopra riportati, ovvero
- in quelli elencati nella dichiarazione effettuata in data _____
- che intende mettere a dimora la totalità delle piante autoprodotte sopraelencate, nel mese di _____ dell'anno _____ in appezzamenti situati in:

Via _____ n. _____ Località _____ Comune _____ Prov. _____ Mapp. _____
 Via _____ n. _____ Località _____ Comune _____ Prov. _____ Mapp. _____
 Via _____ n. _____ Località _____ Comune _____ Prov. _____ Mapp. _____
 Via _____ n. _____ Località _____ Comune _____ Prov. _____ Mapp. _____

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

Data _____

Firma _____

N.B.: compilare il modulo in ogni sua parte, barrando solo le caselle che interessano, specificando mese e anno solare di impianto delle piante. Nel caso lo spazio disponibile non sia sufficiente, compilare più moduli, numerandoli. Nel caso in cui l'utilizzo di gemme venga dichiarato successivamente a quello dei portinnesti, occorre fare specifico riferimento alla dichiarazione dei portinnesti precedentemente inviata.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della dichiarazione di autoproduzione di piante da frutto.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

- Accertamenti relativi alla dichiarazione di autoproduzione di piante da frutto.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

La comunicazione ad altri soggetti pubblici è ammessa, in base all'art. 19 del Codice, quando è prevista una norma di legge o di regolamento; in mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La comunicazione a privati o a enti pubblici e la diffusione sono ammessi unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del Codice, che qui si riporta:

"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.A.P. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice, comma 1, e comma 2, possono essere formulate anche oralmente.

ALLEGATO 2 - Parte C

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
 Sede di: Bologna Ferrara Forlì-Cesena Ravenna
 Presso Consorzio Fitosanitario Provinciale di: Piacenza Parma Reggio Emilia Modena

DICHIARAZIONE DI AUTOPRODUZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI

Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2, comma 5, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 e dalla Det. del Responsabile del Servizio fitosanitario n. 2765 del 09/03/2005, il sottoscritto _____ titolare dell'azienda agricola ubicata nel Comune di _____
 Località _____ Provincia _____
 C.A.P. _____ Via _____ n. _____
 Tel. n. _____ Tel. cellulare n. _____ FAX n. _____

D I C H I A R A

di AUTOPRODURRE le piante ornamentali sottoindicate ed i relativi materiali di propagazione destinati all'esclusivo impiego, a fini produttivi, all'interno della propria azienda, utilizzando il seguente materiale (barrare le caselle in corrispondenza della coltura prodotta specificandone la quantità):

N. PIANTE ORNAMENTALI DA ESTERNO N. PIANTE ORNAMENTALI DA INTERNO

Specie: _____	n. _____
Specie: _____	n. _____
Specie: _____	n. _____
Specie: _____	n. _____
Specie: _____	n. _____
Specie: _____	n. _____
Specie: _____	n. _____
Specie: _____	n. _____
Specie: _____	n. _____
Specie: _____	n. _____
Specie: _____	n. _____
Specie: _____	n. _____

D I C H I A R A

inoltre che nel mese di _____ dell'anno (solare) _____ intende mettere a dimora la totalità delle piante autoprodotte sopraelencate, in appezzamenti situati in:

via _____	n. _____	Località _____	Comune _____	Prov. _____
via _____	n. _____	Località _____	Comune _____	Prov. _____
via _____	n. _____	Località _____	Comune _____	Prov. _____
via _____	n. _____	Località _____	Comune _____	Prov. _____
via _____	n. _____	Località _____	Comune _____	Prov. _____
via _____	n. _____	Località _____	Comune _____	Prov. _____
via _____	n. _____	Località _____	Comune _____	Prov. _____

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 D. Lgs. N. 196/2003.

Data _____ Firma _____

N.B.: compilare il modulo in ogni sua parte barrando solo le caselle che interessano specificando mese e anno solare di impianto delle colture. Nel caso lo spazio disponibile non sia sufficiente, compilare più moduli, numerandoli.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della dichiarazione di autoproduzione di piante ornamentali.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

- Accertamenti relativi alla dichiarazione di autoproduzione di piante ornamentali.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento")

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

La comunicazione ad altri soggetti pubblici è ammessa, in base all'art. 19 del Codice, quando è prevista una norma di legge o di regolamento; in mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La comunicazione a privati o a enti pubblici e la diffusione sono ammessi unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del Codice, che qui si riporta:

"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.A.P. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia); telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice, comma 1 e comma 2, possono essere formulate anche oralmente.

ALLEGATO 2 - Parte D

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
 Sede di: Bologna Ferrara Forlì-Cesena Ravenna
 Presso Consorzio Fitosanitario Provinciale di: Piacenza Parma Reggio Emilia Modena

DICHIARAZIONE DI AUTOPRODUZIONE DI PIANTE ORTIVE

Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2, comma 5, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 e dalla Det. del Responsabile del Servizio fitosanitario n. 2765 del 08/03/2005, il sottoscritto

..... titolare dell'azienda agricola ubicata nel Comune di

Località Provincia

C.A.P. via n.

Tel. n. Tel. cellulare n. Fax n.

D I C H I A R A

di AUTOPRODURRE le piante ortive sotto indicate ed i relativi materiali di propagazione destinati all'esclusivo impiego, a fini produttivi, all'interno della propria azienda, utilizzando il seguente materiale (barrare le caselle in corrispondenza della coltura prodotta specificandone la quantità):

N° piante di ottenute da semi autoprodotti, ovvero acquistati dalla ditta, lotto n.

N° piante di ottenute da semi autoprodotti, ovvero acquistati dalla ditta, lotto n.

N° piante di ottenute da semi autoprodotti, ovvero acquistati dalla ditta, lotto n.

N° piante di ottenute da semi autoprodotti, ovvero acquistati dalla ditta, lotto n.

N° piante di ottenute da semi autoprodotti, ovvero acquistati dalla ditta, lotto n.

N° piante di ottenute da semi autoprodotti, ovvero acquistati dalla ditta, lotto n.

N° totale delle piante autoprodotte

D I C H I A R A

inoltre che nel mese di dell'anno (solare)..... intende mettere a dimora la totalità delle piante autoprodotte sopraelencate, in appezzamenti situati in:

via n. Località Comune Prov.....

via n. Località Comune Prov.....

via n. Località Comune Prov.....

via n. Località Comune Prov.....

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 D. Lgs. N. 196/2003.

Data

Firma

N.B.: compilare il modulo in ogni sua parte barrando solo le caselle che interessano specificando mese e anno solare di impianto delle colture. Nel caso lo spazio disponibile non sia sufficiente, compilare più moduli, numerandoli.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della dichiarazione di autoproduzione di piante ortive.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

- Accertamenti relativi alla dichiarazione di autoproduzione di piante ortive.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

La comunicazione ad altri soggetti pubblici è ammessa, in base all'art. 19 del Codice, quando è prevista una norma di legge o di regolamento; in mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La comunicazione a privati o a enti pubblici e la diffusione sono ammessi unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del Codice, che qui si riporta:

"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.A.P. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltrare i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia); telefono 800.662.200, fax 051.6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice, comma 1 e comma 2, possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRASPORTO LOCALE 24 FEBBRAIO 2012, N. 2033

Accordo Qualità dell'Aria 2006-2007. Liquidazione a favore del Comune di Traversetolo dei contributi relativi al II periodo dell'iniziativa delle trasformazioni dei veicoli da benzina a metano o GPL

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di liquidare a favore del Comune di Traversetolo, per le motivazioni indicate in premessa e sulla base dei criteri e delle modalità indicati dalla sopracitata deliberazione di Giunta regionale 218/08 e s.m.i., quale risorsa prevista per il secondo periodo dell'iniziativa anno 2006-2007, da destinare esclusivamente per la trasformazione a gas metano o a GPL dei veicoli privati, il finanziamento di Euro 17.000,00;

b) di dare atto che la suddetta spesa di Euro 17.000,00 è registrata all'impegno n. 741 sul capitolo 43354 "Interventi per l'attuazione del piano di azione ambientale per un futuro so-

stenibile: trasferimento agli enti locali per la trasformazione di veicoli a gas metano e gpl e ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria (artt. 70,74,81 e 84 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99 e 100 L.R. 21 aprile 1999, n. 3) - Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.3.16011 del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che è dotato della necessaria disponibilità;

c) di ribadire gli impegni per i Comuni assegnatari in ordine ai criteri e alle modalità definiti nel dispositivo della delibera di Giunta regionale 218/08 e s.m.i.;

d) di dare atto che si provvederà, sulla base del presente atto a norma dell'art. 51 della Legge regionale 15 novembre 2001 n. 40, alla emissione della richiesta dei relativi titoli di pagamento;

e) di restituire alla Regione Emilia-Romagna gli importi concessi, impegnati e liquidati ai singoli Comuni assegnatari, nel caso in cui i Comuni stessi non documentino di avere liquidato tali risorse entro il 31-12-2012;

f) di stabilire che gli eventuali importi di cui al precedente punto e) siano incassati sul capitolo di bilancio regionale parte entrate che verrà opportunamente individuato;

g) di pubblicare la presente determina per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fabio Formentin

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERCORSI DI QUALITÀ, RELAZIONI DI MERCATO E INTEGRAZIONE DI FILIERA 28 FEBBRAIO 2012, N. 2185

L.R. 24/00 - Estensione dell'iscrizione all'Elenco regionale dell'O.P. "Agri Piacenza Latte Società Agricola Consortile a r.l." quale O.P. con soci in più Regioni - O.P. interregionale operante anche nella Regione Lombardia

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di estendere l'iscrizione al n. 16 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di produttori di "Agri Piacenza Latte Società Agricola Consortile a r.l." quale O.P. operante anche nella Regione Lombardia, per il prodotto "Latte vaccino da trasformare", appartenente al settore "Lattiero Caseario", a far data dall'adozione del presente atto;

2. di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberta Chiarini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 28 OTTOBRE 2011, N. 13457

Pratica n. MO76A0001/98RN01 - Calcestruzzi SpA - Rinnovo e variante di concessione di derivazione con procedura ordinaria di acque pubbliche superficiali dal fiume Secchia in comune di Prignano s.S.

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) fatti salvi i diritti dei terzi, di rilasciare alla ditta Calcestruzzi SpA, c.f./p.IVA 01038320162, il rinnovo con variante della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal subalveo del Fiume Secchia, in comune di Prignano s.S., loc. Volta di Saltino, per una quantità pari a max 3,00 l/sec. per un massimo di 10.000 mc/anno, ad uso industriale;

b) (omissis)

c) di stabilire che, ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001, la concessione scadrà il 31/12/2015;

Estratto disciplinare

(omissis)

Art. 2 - Localizzazione del prelievo e descrizione delle opere di derivazione

L'opera di presa si trova all'interno dell'area del frantoio, su terreno di proprietà, e consiste in un pozzo di subalveo largo 50 cm. e profondo 18 ml., fornito di contatore collegato all'uscita della tubazione di mandata dell'elettropompa sommersa.

L'acqua così prelevata viene convogliata in una cisterna di stoccaggio e, attraverso condotte di distribuzione, immessa nel circuito produttivo.

Il tutto come risulta dalla relazione e dagli elaborati tecnici, a firma del geom. Antonio Tonini, allegati al presente atto come parte integrante.

Il punto di presa è così identificato:

- foglio 65, mapp. 90 del catasto terreni, comune di Marano s.P.;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X= 632.127; Y= 921.537.

Art. 3 - Osservanza del DMV, sospensioni del prelievo

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza della derivazione sul fiume Secchia, è fissato nella misura di 1,317 mc/sec., pari a 1,317 l/sec. in rispetto alla normativa vigente.

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA 27 FEBBRAIO 2012, N. 2170

Ditta Massarenti Gabriele: rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali, con procedura ordinaria, dal canale Po Morto di Primaro, per uso irrigazione, in località Traghetto del comune di Argenta (FE) - Pratica n. FE11A0004

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Massarenti Gabriele P.I. 00739580389 con sede in Via Monti Vincenzo n. 10 del Comune di Argenta (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, con procedura ordinaria, dal Canale Po Morto di Primaro in località Traghetto del Comune di Argenta su terreno di proprietà del medesimo e censito nel NCT di tale Comune al foglio n. 50, mappale n. 77, coordinate geografiche UTM*32:X= 713.791 - Y= 948.382, per uso irrigazione agricola, pratica n. FE11A0004;

(omissis)

h) di approvare il disciplinare di concessione - che è parte integrante del presente atto - contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 27/2/2012 n. 2170

(omissis)

Art. 5 - Durata della concessione

La concessione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4, è rilasciata fino al 31/12/2015, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/01, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Andrea Peretti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 25 GENNAIO 2012, N. 704

Consorzio acquedotto rurale Gazzano di Villa Minozzo - Concessione derivazione acque pubbliche dalle sorgenti "Fontana Fredda" in loc. Cervarolo e "Fontana Sterlina" in loc. Sommaterra in comune di Villa Minozzo, con procedura ordinaria, ad uso consumo umano tramite l'acquedotto consorziale di Gazzano (Pratica n. 227)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di rilasciare al Consorzio Acquedotto Rurale Gazzano di Villa Minozzo C.F.01259610358 la concessione per derivare acqua pubblica dalle sorgenti "Fontana Fredda" in località Cervarolo e "Fontana Sterlina" in località Sommaterra di Cervarolo, del comune di Villa Minozzo (RE), mediante manufatti addossati alla sorgente, ad uso consumo umano, per mezzo dell'acquedotto consorziale di Gazzano, fatto salvi i diritti dei terzi, per la portata massima di l/s 0,97 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 23.130;

b) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;

(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 25 GENNAIO 2012, N. 705

Consorzio Acquedotto Rurale Acquafredda in Cervarolo di Villa Minozzo - Concessione derivazione acque pubbliche dalla sorgente "Fontana Fredda" in loc. Cervarolo del comune di Villa Minozzo, con procedura ordinaria, ad uso consumo umano tramite l'acquedotto consorziale di Cervarolo (Pratica n. 228)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di rilasciare al Consorzio Acquedotto Rurale Acquafredda in Cervarolo di Villa Minozzo, CF/PI 91020400353, la concessione per derivare acqua pubblica dalla sorgente "Fontana Fredda" in località Cervarolo del comune di Villa Minozzo (RE), mediante manufatto addossato alla sorgente, ad uso consumo umano per mezzo dell'acquedotto consorziale di Cervarolo, fatti salvi i diritti dei terzi, per la portata massima di l/s 0,58 e media di l/s 0,09, per un prelievo annuo non superiore a mc 2.970;

b) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;

(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE

Richiesta di modifica del disciplinare della denominazione “Amarene Brusche di Modena”

Il Direttore generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie comunica che è pervenuta alla Regione Emilia-Romagna la domanda presentata dal Consorzio Produttori Amarene Brusche di Modena per la richiesta di modifica del disciplinare della denominazione “Amarene Brusche di Modena”, descritta nella scheda allegata, ai sensi del Reg. (CE) n. 510/06.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1273 del 15 luglio 1997, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, l’intera documentazione presentata dai promotori resta a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera.

In tale periodo chiunque può presentare, alla Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie, opposizione motivata alla proposta di modifica del disciplinare.

Per eventuali informazioni, si consiglia di rivolgersi a Alberto Ventura, del Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera, Viale della Fiera n. 8 - Bologna - tel. 051/5274466, e-mail: alventura@regione.emilia-romagna.it.

Il Direttore generale
Valtiero Mazzotti

RICHIESTA DI MODIFICA DI DISCIPLINARE
D.O.P. () - I.G.P. (X)

Comunicata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006

1. Autorità nazionale

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187 - Roma

2. Richiedente

Consorzio Produttori Amarene Brusche di Modena
c/o Camera di Commercio
via Ganaceto, 134
41124 - Modena

3. Denominazione del prodotto

«Amarene Brusche di Modena».
Indicazione geografica protetta registrata con Reg. (CE) n. 1028/09 del 29 ottobre 2009.

4. Tipo di prodotto

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

5. Sintesi del disciplinare

a. Nome del prodotto

Amarene Brusche di Modena

b. Descrizione del prodotto

Al momento dell'immissione al consumo la confettura «Amarene Brusche di Modena» IGP presenta una consistenza morbida e un caratteristico colore rosso bruno intenso con riflessi scuri; l'indice rifratto metrico a 20° è tra 60 e 68 gradi Brix; il tenore di aspro caratteristico (acidità), determinato attraverso la misura dell'indice pH, è compreso tra 2,5 e 3,5. Il sapore caratteristico della confettura «Amarene Brusche di Modena» IGP presenta un buon equilibrio fra il dolce e l'asprigno con sensazione di acidità. Al momento dell'immissione al consumo la confettura «Amarene Brusche di Modena» ha una percentuale minima di zucchero del 60 %.

c. Zona geografica di produzione

La zona di coltivazione dei frutti e di produzione della confettura «Amarene Brusche di Modena» IGP è rappresentata dal territorio amministrativo dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Pavullo nel Frignano, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera,

Spilamberto, Vignola, Zocca, in provincia di Modena e dal territorio limitrofo della Provincia di Bologna, limitatamente ai seguenti comuni: Anzola nell'Emilia, Bazzano, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Monte S.Pietro, Monteveglio, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Savigno, Vergato.

d. Storia ed origine del prodotto

Il primo esperimento di coltivazione intensiva delle piante di ciliegio viene attuato nel 1882 da un avvocato, Luigi Mancini, nel suo podere «La Colombarina» presso Vignola ma, in realtà, già nel 1820 è riportata la testimonianza del grande botanico Giorgio Gallesio che sottolinea l'usanza «di contornare i casolari di campagna di piante di ciliegio allo scopo di fare sciroppi, conserve, confetture, budini e torte», considerata l'esistenza di una consolidata tradizione di attività di preparazione del prodotto a livello familiare nella provincia agricola modenese.

Le antiche e numerose ricette testimoniano nel tempo l'utilizzo del prodotto nella preparazione di dolci tipici del territorio, sia a livello familiare che artigianale, dalle più fino alle più recenti, nelle quali si suggerisce l'impiego della confettura specialmente per fare crostate casalinghe. Ne sono la prova due manoscritti modenesi dell'800 — il primo costituito da quattro quaderni compilati da quattro generazioni di padroni di casa di estrazione borghese e pubblicato nel 1970 e il secondo redatto da Ferdinando Cavazzoni, credenziere di Casa Molza, e pubblicato nel 2001 che riportano modalità di preparazione della confettura.

e. Metodo di ottenimento del prodotto

La materia prima utilizzata per la produzione della confettura di «Amarene Brusche di Modena» IGP è costituita dai frutti di ciliegio acido provenienti da piantagioni composte dalle seguenti «varietà»: Amarena di Castelvetro, Amarena di Vignola dal peduncolo corto, Amarena di Vignola dal peduncolo lungo, Amarena di Montagna, Amarena di Salvaterra, Marasca di Vigo, Meteor, Mountmorency, Pandy.

Le condizioni ambientali e di coltura dei frutteti destinati alla produzione della confettura a indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche.

I sestri di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli di norma usati nella zona di produzione, e cioè tali da garantire un'illuminazione e arieggiamento dell'intera chioma dell'albero. In particolare, la distanza lungo la fila e quella tra le file non deve essere inferiore ai quattro metri, mentre le forme di allevamento devono essere riconducibili a vaso o a fusetto e loro varianti.

La coltivazione non richiede interventi particolari sotto il profilo della concimazione e della difesa fitosanitaria. E' praticato l'inerbimento naturale nell'interfilare mentre sulla fila si opera con il diserbo chimico o pacciamatura per evitare danneggiamenti alle piante che hanno spiccata attitudine ai polloni. È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata, comunque, ogni pratica di forzatura. La raccolta viene effettuata nel periodo compreso dal 20 maggio al 31 luglio, tenuto conto dell'epoca di maturazione delle singole varietà presenti nel frutteto.

Al momento della raccolta il frutto deve essere maturo, deve cioè presentare una colorazione uniforme su almeno il 90% dei frutti e presentare le seguenti caratteristiche:

- colore epidermide: da rosso chiaro a rosso cupo;
- colore polpa: giallo o aranciato;
- colore succo: da incolore a giallastro;
- contenuto in zuccheri: > 16° brix;
- contenuto in acidi: da medio a medio elevato > 18 g/l acido malico;
- resa in succo: > 75%.

Si aggiungono le parole

«In caso di annate con piovosità cumulata superiore a mm 80 nel mese di giugno, rilevata nelle stazioni meteorologiche più vicine agli impianti frutticoli, è consentita una riduzione del tenore zuccherino minimo dei frutti alla raccolta pari a 2° Brix.»

La consegna all'azienda di produzione deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla raccolta. Al fine di mantenere le caratteristiche qualitative dei frutti ed evitare l'insorgere di fermentazioni è necessario tenere sotto controllo la temperatura mediante processo di raffreddamento esterno da avviarsi entro due ore dalla raccolta.

Il raffreddamento può avvenire attraverso la semplice immersione nei "bins" di acqua e blocchi di ghiaccio ovvero di sola acqua avente una temperatura non superiore ai 15°C, come pure attraverso l'utilizzo di stazioni mobili di raffreddamento o di celle frigorifere presso i centri di raccolta che assicurino una temperatura esterna variabile tra i 5° e i 15°C.

Si aggiungono le parole

«Nel caso di raffreddamento in acqua (hydrocooling), che può ridurre il tenore zuccherino, nella fase di trasformazione è ammessa una riduzione del tenore zuccherino riscontrato sulla frutta destinata alla trasformazione fino a 2° Brix rispetto al contenuto minimo al momento della raccolta.»

Nella preparazione della confettura a indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena», al fine di conferire al prodotto le sue peculiari caratteristiche, sono ammesse soltanto le pratiche di produzione tradizionali, riconducibili alla metodologia della concentrazione per evaporazione termica del frutto. La percentuale di frutti utilizzati per la produzione della confettura deve corrispondere alla proporzione minima di gr.150 per 100 gr. di prodotto finito.

La lavorazione inizia con l'inserimento dei frutti in una passatrice o denocciolatrice, dove questi vengono denocciolati e privati dei piccioli.

Le parole

«Succo e frutta vengono quindi avviati al concentratore, dove si aggiunge zucchero saccarosio in percentuale non superiore al 35% in peso del prodotto e dove si predispone e si mantiene per almeno 30 minuti una temperatura compresa fra 60°C e 80°C allo scopo di sciogliere lo zucchero.»

Sono sostituite dalle parole

«Succo e frutta vengono quindi avviati al concentratore, dove si aggiunge zucchero saccarosio in percentuale non superiore al 35% in peso del prodotto prima della concentrazione e dove si predispone e si mantiene per almeno 30 minuti una temperatura compresa fra 60°C e 80°C allo scopo di sciogliere lo zucchero.»

Non è ammessa l'aggiunta di zuccheri diversi dal saccarosio. Non sono ammessi né coloranti, né conservanti, né addensanti.

La concentrazione per evaporazione può avvenire, oltre che con il metodo classico del fuoco diretto a vaso aperto, anche sottovuoto. Questo secondo metodo è basato su di una depressione interna al concentratore e quindi su di una bollitura a temperatura inferiore compresa tra i 60°C e i 70°C, cosa che permette una riduzione dei tempi di lavorazione.

Per preservare le caratteristiche della confettura, il confezionamento deve avvenire in linea al termine della lavorazione, in modo da evitare una successiva pastorizzazione che potrebbe variare il sapore tipico della confettura «Amarene Brusche di Modena» IGP, dato dal buon equilibrio tra il gusto acido e quello dolce.

Il confezionamento della confettura di «Amarene Brusche di Modena» deve avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui al punto 4, per garantire l'origine ed il controllo del prodotto e per

impedire la perdita delle sue peculiari caratteristiche definite al precedente punto 3.2 ed evitare una successiva pastorizzazione che potrebbe variare il sapore tipico della confettura «Amarene Brusche di Modena» IGP, dato dal buon equilibrio tra il gusto acido e quello dolce.

La confettura di «Amarene Brusche di Modena» IGP è confezionata in contenitori di vetro o di banda stagnata aventi le capacità di 15 ml, 212 ml, 228 ml, 236 ml, 314 ml, 370 ml, 2650 ml e 5000 ml.

Si aggiungono le parole

«ed altri formati e materiali idonei al contatto alimentare.»

I contenitori di capacità 2650 ml e 5000 ml sono destinati ad uso professionale.

6. Legame con l'ambiente geografico

La zona produzione della confettura «Amarene Brusche di Modena» IGP è caratterizzata dalla presenza di suoli molto profondi, generalmente fertili, ben strutturati con discreta porosità e permeabilità, con una sostanziale conformazione del suolo di tipo franco-limoso con scarse presenze di argilla, e quindi la sua grande attitudine alla coltivazione di una pianta come il ciliegio acido che richiede terreni permeabili, ben drenati, freschi. Questa particolare struttura del suolo e la sua tessitura ne determinano una buona porosità, un buon potere drenante ed una conseguente elevata capacità di aria del terreno.

L'area considerata è percorsa da una fitta rete idrografica naturale ed artificiale. Il tipo di clima è tendenzialmente subumido ed in corrispondenza delle zone morfologicamente depresse della bassa pianura modenese tende a sub-arido; condizioni queste particolarmente favorevoli allo sviluppo del ciliegio acido.

A dimostrazione della reputazione di cui gode il prodotto in argomento non può non considerarsi l'esistenza di un distretto produttivo, nel territorio di cui al punto 5.c), dove già a partire dagli inizi del secolo scorso, si potevano contare numerose aziende agricole cerasicole oltre a centri di raccolta e frigoconservazione della frutta, nonché diversi laboratori artigianali e piccole e medie aziende di produzione della confettura. Le aziende agricole interessate alla produzione hanno una base complessiva di oltre 350 addetti e determinano un valore della produzione non indifferente.

7. Struttura di Controllo

CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74
36016 – Thiene (VI)
tel. 0445.313011 - fax 0445.313070
E-mail: csqa@csqa.it
sito web: <http://www.csqa.it>

8. Elementi Specifici dell'Etichettatura

Il logo della denominazione «Amarene Brusche di Modena» IGP, consiste di una figura formata dalla lettera A nella quale la lineetta mediana è sostituita da una amarena con gambo e foglia. La figura è inscritta in un quadrato di 74 × 74 mm. Nello spazio sottostante, su tre righe, è riprodotta la scritta «AMARENE BRUSCHE DI MODENA I.G.P.». Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.



AMARENE BRUSCHE
DI MODENA
I.G.P.

9. Condizioni nazionali (eventuali)

===

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria in comune di Agazzano (PC) - Codice procedimento PC10A0049

Richiedente: Società agricola Chiapponi A.C.L. società semplice, P. IVA 01320480336

Domanda presentata in data: 21/7/2010

Tipo di derivazione: acqua superficiali dal torrente Luretta con galleria drenantedella lunghezza di mt. 12,00 così suddivisa: mt. 9,00 su terreno di proprietà Fg. 80 - Mapp. 21; mt. 3,00 su terreno demaniale di fronte al Fg. 80 - Mapp. 21

Ubicazione pozzo: loc. Tavasca in comune di Agazzano (PC)

Portata massima richiesta: l/sec. 15

Volume di prelievo: mc/annui 56.000

Uso: irrigazione agricola

Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio dott. Gianfranco Larini.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po - Sede di Piacenza - Via S. Franca n. 38 - 29121 Piacenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione di variante sostanziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria in comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) - Codice Procedimento PC11A0032

Richiedente: G.P.L. S.n.c. P. IVA n. 02242800163

Domanda di concessione presentata in data: 16/9/2011

Tipo di derivazione: acqua sotterranea

Ubicazione pozzo: loc. Malpodata in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) - Fg. n. 44 - Mapp. n. 37 Portata massima richiesta: l/sec. 12

Volume di prelievo: mc/annui 3.500

Uso: industriale (lavaggio inerti)

Responsabile del procedimento: il Dirigente d'Area Risorse idriche Dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER. Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po - Sede di

Piacenza - Via S. Franca n. 38 - 29121 Piacenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria in comune di Carpaneto P.no (PC) - Codice Procedimento PC12A0005

Richiedente: Impresa Individuale Mutti Fausto P. IVA n. 01341940334

Domanda presentata in data: 14/2/2012

Tipo di derivazione: acqua sotterranea

Ubicazione pozzo: loc. Mulino Asse in Comune di Carpaneto P.no (PC) - Fg. n. 18 - Mapp. n. 43

Portata massima richiesta: l/sec. 30

Volume di prelievo: mc/annui 20.000

Uso: irrigazione agricola

Responsabile del procedimento: il Dirigente d'Area Risorse idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER. Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po - Sede di Piacenza - Via S. Franca n. 38 - 29121 Piacenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria in comune di Piacenza - Codice Procedimento PCPPA0881

Richiedente: Agricola del Trebbia s.s. P. IVA n. 01148030339

Domanda di concessione presentata in data: 30/9/2009

Tipo di derivazione: acqua sotterranea

Ubicazione pozzo: loc. Casa Nuova Lodigiani in Comune di Piacenza (PC) - Fg. n. 44 - Mapp. n. 8

Portata massima richiesta: l/sec. 5,28

Volume di prelievo: mc/annui 31.174

Uso: promiscuo (lavorazione e trasformazione prodotti agricoli e igienico-assimilato)

Responsabile del procedimento: il Dirigente d'Area Risorse idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po - Sede di Piacenza - Via S. Franca n. 38 - 29121 Piacenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua sotterranea in Loc. I Filagni del comune di Fontevivo (PR) - Procedura ordinaria

- Pratica n. 2011.550.200.30.10.739
- codice procedimento: PR11A0048
- richiedente: Passera Damiano
- derivazione da: pozzo
- ubicazione: comune Fontevivo - località I Filagni - fg. 15 - mapp. 92
- portata massima richiesta: l/s 1
- portata media richiesta: l/s 1
- volume di prelievo: mc. annui: 19407
- uso: pompa di calore
- responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Bagni Giuseppe

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Parma, Via Garibaldi n.75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua sotterranea in Loc. Via Marchetta del Comune di Noceto (PR) - procedura ordinaria

- Pratica n. 2012.550.200.30.10.174
- Codice procedimento: PR12A0007
- Richiedente: Azienda agricola Sani Bruno, Michele e Pasini l.
- Derivazione da: pozzo
- Ubicazione: comune Noceto - località Via Marchetta - fg. 62 - mapp. 73
- Portata massima richiesta: l/s 8
- Portata media richiesta: l/s 8
- Volume di prelievo mc. annui: 12.800
- Uso: zootecnico

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma, Via Garibaldi n.75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua sotterranea in Loc. Casalbaroncolo del Comune di Parma (PR) - Procedura ordinaria

- Pratica n. 2012.550.200.30.10.8
- codice procedimento: PR12A0002
- richiedente: Rosi Orazio
- derivazione da: pozzo
- ubicazione: comune Parma - località Casalbaroncolo - Fg. 15 - Mapp. 4
- portata massima richiesta: l/s 20
- portata media richiesta: l/s 20
- volume di prelievo: mc. annui: 43.100
- uso: irriguo
- responsabile del procedimento: il dirigente area risorse idriche dott. Bagni Giuseppe

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Parma, Via Garibaldi n.75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Rettifica avviso pubblicato nel BUR n. 74 del 705/2008 - relativo alla presentazione domanda di concessione derivazione di acque superficiali dal Torrente Crostolo in comune di Casina - procedura ordinaria - pratica n. 425

Richiedente: Incerti Elvio, Incerti Roberto e Valcavi Argentina

Derivazione da: Torrente Crostolo

Luogo di presa: comune Casina - località Rio Torbido

Portata massima richiesta: l/s 10

Portata media: l/s 0,8

Volume di prelievo: mc. annui 25.229

Uso: molitorio a scopo didattico

Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio dott. Gianfranco Larini

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano, 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione domanda di concessione con procedura ordinaria di derivazione di acque superficiali dal T. Lonza in comune di Ramiseto (RE) con occupazione di aree del demanio idrico - pratica n. 515 - RE11A0023

Richiedente: Ramiseto Energia Srl

Codice Fiscale/P.IVA 02500990359

Derivazione da: Torrente Lonza

Luogo di presa: comune Ramiseto - località Gazzolo - fg. 13 - mapp. - 120 122

Luogo di restituzione: comune Ramiseto - località Gazzo - fg. 14 - mapp. 1

Portata massima richiesta: l/s 540,00

Portata media richiesta: l/s 229,00

Volume di prelievo: mc. annui: 7'221'744

Potenza massima installata: 98 Kw

Uso: idroelettrico: produzione di energia elettrica

Area demaniale interessata dalla realizzazione delle opere, accantieramenti e posa condotte: fg. 13 mapp. 122 ed alveo antistante - fg. 6 mapp. 496 ed alveo antistante - fg. 14 mapp. 1, 57 ed alveo antistante - NCT del Comune di Ramiseto (RE).

Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio dott. Gianfranco Larini.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità di concessione di derivazione di acqua sotterranea in comune di Gualtieri (RE) - procedura ordinaria - pratica n. 1173 - REPPA0348

- Richiedente: Artoni Lorenzo

- Derivazione da: 1 pozzo

- Ubicazione: comune Gualtieri (RE) - località Pieve Saliceto - fg. 17 - mapp. 44

- Portata massima richiesta: l/s 20,00

- Volume di prelievo: mc. Anni: 2'000,00

- Uso: irriguo agricolo

- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n.25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Casalgrande (RE) - procedura ordinaria - pratica n. 2671 - REPPA5430

Richiedente: POLCART SPA di Fiorano Modenese (MO) - P.IVA 01951820362

Derivazione da: 1 pozzo

Ubicazione: comune Casalgrande (RE) - località Villalunga - fg. 25 - mapp. 193

Portata massima richiesta: l/s 3,00

Volume di prelievo: mc. annui: 1'800,00

Uso: irriguo area verde ed antincendio

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia

S. Stefano n. 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO
EMILIA

**Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
con variante sostanziale e cambio di titolarità di concessione
di derivazione di acqua sotterranea in comune di Scandiano
(RE) - procedura ordinaria - pratica n. 3456 – REPPA4783**

Richiedente: MAJORCA Spa con sede a Pratissole di Scandiano (RE)

Codice Fiscale/P.IVA 02228910358

Derivazione da: 1 pozzo

Ubicazione: comune Scandiano (RE) - località Pratissole -
fg. 12 - mapp. 95 - NCT

Portata massima richiesta: l/s 2,00

Volume di prelievo: mc. annui: 7'000,00

Uso: industriale

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse
Idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Spilamberto (MO) mediante due pozzi già perforati - Codice procedimento MO04A0077

- Richiedente: Az. Agr. Ligma ss
- Data domanda della concessione: 28/10/2004
- Tipo di derivazione: acque sotterranee
- Ubicazione dei pozzi: comune di Spilamberto (Mo), Via San Vito 2121 loc. S. Vito - Foglio n. 5 - mapp. n. 51
- Usi richiesti: irrigazione agricola e zootecnico
- Portata complessiva richiesta: massima 24 litri/sec.; media 24 litri/sec.

- Volume massimo del prelievo: 75.000 mc/anno

Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - sede di Modena, Via Fonteraso 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Opposizioni ed osservazione possono essere presentate entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione delle concessioni di derivazione di acqua pubblica

Proc. n.ro BO08A0191

- Dati identificativi concessionario: Daniele Branchini
- Tipo risorsa: superficiale
- Corpo idrico: Fiume Samoggia
- Opera di presa: pompa mobile
- Ubicazione risorse concesse: Comune di Sala Bolognese, loc. Barabana
- Coordinate catastali risorse concesse: Foglio 4, mapp. 13
- Portata max. concessa (l/s): 3 l/s
- Portata media concessa (l/s)
- Volume annuo concesso (mc): 3200 mc/anno
- Uso: irriguo
- Scadenza: 31/12/2015
- Eventuali condizioni di concessione

Proc. n.ro BO11A0011

- Dati identificativi concessionario: Società Agricola Agriconsult sas
- Tipo risorsa: superficiale
- Corpo idrico: Canale Navile
- Opera di presa: canaletta e tubo di derivazione
- Ubicazione risorse concesse: Comune di Malalbergo, loc. Pegola
- Coordinate catastali risorse concesse: Foglio 18, mapp. 76 e 77
- Portata max. concessa (l/s): 5 l/s
- Portata media concessa (l/s): 0,032 l/s
- Volume annuo concesso (mc): 900 mc/anno
- Uso: irriguo e pesca sportiva
- Scadenza: 31/12/2015
- Eventuali condizioni di concessione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA**Pubblicazione istanze di derivazione di acqua pubblica**

Proc. n.ro BO11A0031

Tipo di procedimento: concessione ordinaria

Prot. domanda 0104478

Data 27/04/2011

Richiedente: Centrale Adriatica Soc. Cooperativa

Tipo risorsa: acque sotterranee

Corpo idrico

Opera di presa: 1 pozzo

Ubicazione risorse richieste: Anzola dell'Emilia

Coordinate catastali risorse richieste: foglio 27 mappale 69

Portata max. richiesta (l/s): 25 l/s

Portata media richiesta (l/s)

Volume annuo richiesto (mc): 16500

Uso: industriale ed antincendio

Responsabile procedimento Ferdinando Petri

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla segreteria di Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA**Pubblicazione determine di concessione di derivazione di acqua pubblica**

Determinazione di concessione n. e data: n.1922 del 23/2/2012

Proc. n.: BO11A0062

Dati identificativi concessionario: Marble Uk Estate Limited

Tipo risorsa: acque sotterranee

Corpo idrico

Opera di presa: drenaggi sotterranei

Ubicazione risorse concesse: Castel San Pietro Terme

Coordinate catastali risorse concesse: foglio 88; mappali 132 e 134

Portata max. concessa (l/s): 6,67 l/s

Portata media concessa (l/s)

Volume annuo concesso (mc): 9732

Uso: "irrigazione agricola" "servizi igienici e assimilati" "pescicoltura, irrigazione attrezzature sportive etc.

Scadenza: 31/12/2015

Eventuali condizioni di concessione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA**Istanze di derivazione di acqua pubblica**

- Proc. n.ro BO12A0004

- Tipo di procedimento: concessione ordinaria

- Prot. domanda PG.2012/18908

- Data 24/1/2012

- Richiedente: Gecosistema Srl

- Tipo risorsa: superficiale

- Corpo idrico Torrente Setta

- Opera di presa: fissa con bocca di presa

- Ubicazione risorse richieste comune di San Benedetto Val di Sambro, Via Rampa

- Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 12, fronte mapp. 165

- portata max. richiesta (l/s) 3700 l/s

- portata media richiesta (l/s) 1630 l/s

- volume annuo richiesto (mc) 51.400.000 mc

- uso: idroelettrico

- responsabile procedimento Ferdinando Petri

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla segreteria di Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA**Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria in comune di Cesena (FC).
Richiedente: Montemare Srl, Pratica FC11A0029 sede Cesena**

Il richiedente Montemare Srl, ha presentato in data 20/10/2011, domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo per attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico. Il pozzo è ubicato in comune di Gambettola (FC), su terreno di proprietà e censito al NCT foglio n. 3, mappale 3140.

Portata di prelievo richiesta: 5,83 lt/sec. max, 5,83 lt/sec. media per un volume annuo di mc. 400.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell'art. 24 c. 5 R.R. 41/01.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Burer.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, è depositata copia della domanda

e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI

Concessione ordinaria di derivazione acqua pubblica superficiale dal torrente Ventena in comune di Cattolica (RN). Richiedente: Soc. Pavimental Spa. RN10A0003

Con determinazione del Dirigente Professional - Specialista Assetto idraulico, Gestione delle aree del demanio idrico e delle risorse idriche- n. 578 del 23/1/2012 è stato concesso:

a) di rilasciare alla Soc. Pavimental Spa legale rappresentante Cullaciatì Alfredo, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal torrente Ventena ad uso igienico ed assimilati, nel comune di Cattolica (RN);

b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 20 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 1750 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;

c) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI

Concessione ordinaria di derivazione acqua pubblica superficiale dal Rio Melo in comune di Riccione (RN). Richiedente: Soc. Pavimental Spa. RN10A0005

Con determinazione del Dirigente Professional - Specialista Assetto idraulico, Gestione delle aree del demanio idrico e delle risorse idriche- n.579 del 23/1/2012 è stato concesso:

a) di rilasciare alla Soc. Pavimental Spa legale rappresentante Cullaciatì Alfredo, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Rio Melo ad uso igienico ed assimilati, nel comune di Riccione (RN);

b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 20 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 1750 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;

c) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI

Concessione ordinaria di derivazione acqua pubblica superficiale dal torrente Marano in comune di Riccione (RN). Richiedente: Soc. Pavimental Spa. RN10A0006

Con determinazione del Dirigente Professional - Specialista assetto idraulico, gestione delle aree del demanio idrico e delle risorse idriche - n. 577 del 23/1/2012 è stato concesso:

a) di rilasciare alla Soc. Pavimental Spa legale rappresentante Cullaciatì Alfredo, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal torrente Marano ad uso igienico ed assimilati, nel comune di Riccione (RN);

b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 20 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 1750 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;

c) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI

Domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea ope legis a norma dell'art. 50 della L.R. 7/04 in comune di Misano Adriatico (RN). Richiedente: Casali Marcello legale rappresentante della Soc. Steli s.a.s. Pratica: RNPPA0676

Casali Marcello legale rappresentante della Soc. Steli s.a.s., ha presentato in data 29/10/2006, domanda di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati da un pozzo profondo 6 mt. dal piano di campagna e di diametro 110 mm., ubicato in comune di Misano Adriatico (RN), su terreno distinto al NCT foglio n. 11, mappale 130.

Portata di prelievo richiesta: 1,0 lt/sec. massima per un volume annuo stimato di mc. 1233.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell'art. 24 R.R. 41/01.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Rimini - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Rimini, Via Rosaspina n.7 - Posizione organizzativa Gestione tecnico amministrativa delle aree del demanio idrico e delle risorse idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI

Domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea ope legis a norma dell'art. 50 della L.R. 7/04 in comune di Rimini (RN). Richiedente: Vernocchi Bruno legale rappresentante della Soc. Vernocchi Spa. Pratica: RNPPA1572

Vernocchi Bruno legale rappresentante della Soc. Vernocchi Spa, ha presentato in data 17/10/2006, domanda di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati da un pozzo profondo 30 mt. dal piano di campagna e di diametro 114 mm., ubicato in comune di Rimini (RN), su terreno distinto al NCT foglio n. 64, mappale 694.

Portata di prelievo richiesta: 0,5 lt/sec. media per un volume annuo stimato di mc. 2160.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell'art. 24 R.R. 41/01.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Rimini - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Rimini, Via Rosaspina n.7 - Posizione organizzativa gestione tecnico amministrativa delle aree del demanio idrico e delle risorse idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Domanda di concessione di area del demanio idrico, e infrastrutture pubbliche (L.R. 14 aprile 2004, n. 7) in comune di Castellarano (RE) - pert. iddr. Rio Santa Maria - Procedimento n. RE10T0024

- Richiedente: Immobiliare La Piramide Snc, Immobiliare DE. FER Srl, Immobiliare A.M. srl, Domus Patrizia Srl
- data di protocollo 22/1/2010,
- corso d'acqua: Rio Santa Maria,
- comune: Castellarano (RE),
- foglio: 57, fronte mappale 129,
- uso: realizzazione di uno scarico acque bianche.

Le domande concorrenti, opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 2, L.R. 7/04.

Copie della domanda e dei documenti ad essa allegati sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia Santo Stefano n. 25 - 42121 Reggio Emilia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Domanda di concessione di area del demanio idrico, e infrastrutture pubbliche (L.R. 14 aprile 2004, n.7) in comune di

Scandiano (RE) - pert. iddr. Torrente Tresinaro - Procedimento n. RE11T0005

- Richiedente: Marzi Anna Maria, Cattani Alfeo, Ruozi Amos e Optima SpA,
- data di protocollo 15/2/2011,
- corso d'acqua: Torrente Tresinaro,
- comune: Scandiano (RE),
- foglio: 21, fronte mappale 46,
- uso: realizzazione di uno scarico acque reflue bianche.

Le domande concorrenti, opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 2, L.R. 7/04.

Copie della domanda e dei documenti ad essa allegati sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia Santo Stefano n. 25 - 42121 Reggio Emilia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Elenco aree del demanio idrico disponibili per il rilascio delle concessioni in comune di Vezzano sul Crostolo (RE), ai sensi dell'art. 16 e art. 22 comma 4 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7

1. Corso d'acqua: Torrente Crostolo,
2. comune: Vezzano sul Crostolo (RE), località: Vezzano sul Crostolo,
3. area demaniale identificata al NCT al foglio: 7 mappale: 319,
4. uso:consentito: collocazione apiario.

Entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione,

possono essere presentate le domande di concessione dell'area interessata, presso la sede del Servizio di Reggio Emilia, Via Emilia Santo Stefano n. 25.

Le opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 2, L.R. 7/04.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal quindicesimo giorno al trentesimo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Si precisa che chiunque abbia già presentato domanda per le aree sopra elencate non sarà tenuto a ripresentarla.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Elenco aree del demanio idrico disponibili per il rilascio delle concessioni in comune di Albinea (RE), ai sensi dell'art. 16 e art 22 comma 4 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7

1. Corso d'acqua: Torrente Crostolo,
2. comune: Albinea (RE), località: Botteghe,
3. area demaniale identificata al NCT al foglio: 6 mappale: 5,
4. uso consentito: agricolo.

Entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione, possono essere presentate le domande di concessione dell'area interessata, presso la sede del Servizio di Reggio Emilia, Via Emilia Santo Stefano n. 25.

Le opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 2, L.R. 7/04.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal quindicesimo giorno al trentesimo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Si precisa che chiunque abbia già presentato domanda per le aree sopra elencate non sarà tenuto a ripresentarla.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Domanda di concessione di area del demanio idrico e infrastrutture pubbliche (L.R. 14 aprile 2004 n.7) in comune di

Castelfranco Emilia (MO) - pert. idr. canale San Giovanni - Procedimento n. MO10T0032

- Richiedente: Bergamini Maria Rosa
- Data di protocollo: 16/08/2010
- Corso d'acqua: canale San Giovanni
- Comune: Castelfranco Emilia (MO)
- Foglio: 53 fronte mappale: 459
- Uso: gasdotto.

Le opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Modena, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 7/04.

Copie della domanda e dei documenti ad essa allegati sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Modena, Via Fonteraso n. 15 - 41100 Modena.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Domanda di concessione di area del demanio idrico e infrastrutture pubbliche (L.R. 14 aprile 2004 n.7) in comune di Riolunato (MO) e Pievepelago (MO) - pert. idr. torrente Scoltenna - Procedimento n. MO10T0054

- Richiedente: Hera SpA
- Data di protocollo: 22/11/2010
- Corso d'acqua: torrente Scoltenna
- Comune: Riolunato (MO) e Pievepelago (MO)
- Riolunato foglio: 34 mappale: 9
- Pievepelago foglio: 15 mappale: 21
- Uso: attraversamento superiore con elettrodotto.

Le opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Modena, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 7/04.

Copie della domanda e dei documenti ad essa allegati sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Modena, Via Fonteraso n.15 - 41100 Modena.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Domanda di concessione di area del demanio idrico e infrastrutture pubbliche (L.R. 14 aprile 2004 n.7) in comune

di Serramazzone (MO) - pert. idr. rio Valle - Procedimento n.: MO11T0031

- Richiedente: Pelliccia Pasquale
- data di protocollo: 21/6/2011
- corso d'acqua: rio Valle
- comune: Serramazzone (MO)
- foglio: 15 fronte mappale: 204
- uso: guado sormontabile.

Le opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Modena, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 7/04.

Copie della domanda e dei documenti ad essa allegati sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Modena, Via Fonteraso n. 15 - 41100 Modena.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Elenco aree del demanio idrico disponibili per il rilascio delle concessioni in comune di Modena, ai sensi dell'art. 16 e art 22 comma 4 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7

- Corso d'acqua: canale Archirola
- Comune: Modena
- Area demaniale identificata al NCT al foglio: 144 fronte mappale: 217
- Uso: consentito: parcheggio.

Entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione possono essere presentate le domande di concessione dell'area interessata, presso la sede del Servizio di Modena, Via Fonteraso, 15.

Le opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 7/04.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal quindicesimo giorno al trentesimo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Si precisa che chiunque abbia già presentato domanda per le aree sopra elencate non sarà tenuto a ripresentarla.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Elenco aree del demanio idrico disponibili per il rilascio delle concessioni in comune di Vignola (MO), ai sensi dell'art. 16 e art 22 comma 4 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7

- Corso d'acqua: fiume Panaro
- Comune: vignola (MO)
- Località: Basse di Brodano
- Area demaniale identificata al NCT al foglio: 15 fronte mappale: 268
- Uso:consentito: agricolo.

Entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione possono essere presentate le domande di concessione dell'area interessata, presso la sede del Servizio di Modena, Via Fonteraso, 15.

Le opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 7/04.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal quindicesimo giorno al trentesimo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Si precisa che chiunque abbia già presentato domanda per le aree sopra elencate non sarà tenuto a ripresentarla.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA - FERRARA

Domande di concessione per occupazione di aree del demanio idrico, in ottemperanza all'art. 16 della L.R. 7/04

FE09T0005 Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine destro del fiume Po in loc. "Capodargine" - Comune di Bondeno (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente su parte di mappali 6 e 10 del fg. 63 del Comune di Bondeno (FE).

Il Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara, con sede in Comune di Ferrara (FE), ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FE09T0063 Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico per scalcio di prodotti vegetali nascenti sull'argine destro del fiume Po di Goro - Comune di Goro (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente su mappali 11 e 126 del fg. 6 del Comune di Goro (FE).

Il Sig. Fonso Luigino, con residenza in Comune di Goro (FE), ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idri-

co, come suindicato.

FE05T0133 Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine destro del fiume Po in loc. Pescara - Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente su parte di mappali 1, 40 e 44 del fg. 47 del Comune di Ferrara (FE).

La Sig.ra Dal Soglio Lorenza, con residenza in Comune di Padova, ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FE09T0064 Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico per scalcio di prodotti vegetali nascenti sull'argine destro del fiume Po di Goro - Comune di Mesola (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente su parte del mappale 143 del fg. 17 del Comune di Mesola (FE).

Il Sig. Mantovani Raffaele, con residenza in Comune di Mesola (FE), ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FE09T0065 Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico per scalcio di prodotti vegetali nascenti sull'argine destro del fiume Po di Goro - Comune di Mesola (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente su mappali 74, 84, 83, 20 (parte a campagna) del fg. 25 e su mappali 161, 162, 147, 148, 20 (parte a campagna) del fg. 41 del Comune di Mesola (FE).

Il Sig. Crivellari Claudio, con residenza in Comune di Mesola (FE), ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

FE09T0066 Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico per scalcio di prodotti vegetali nascenti

sull'argine destro del fiume Po di Goro - Comune di Goro (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente su mappali 165, 191, 193, 195, 199, 201, 203, 205, 167, 207, 209 e 10 (parte) del fg. 2 del Comune di Goro (FE).

L'Az. Agr. San Benedetto di Capuzzo Achille e Silvano, con sede in Comune di Padova (PD), ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

Le eventuali opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Regionale dell'Emilia-Romagna.

Responsabile del procedimento: Andrea Peretti.

Ulteriori informazioni presso il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, sede a Ferrara, Viale Cavour n. 77 - 44121 Ferrara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Andrea Peretti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione delle istanze di concessione per l'utilizzo del demanio idrico suoli

Si pubblicano le istanze di concessione per l'utilizzo del demanio idrico suoli.

Il Responsabile del Servizio
Ferdinando Petri

Elenco delle aree del Demanio Idrico disponibili per il rilascio delle concessioni e/o di aree strumentali al godimento del diritto di proprietà o altro diritto reale, articolo 16 della L.R. del 15 aprile 2004, n. 7.

TIPO DI PROCEDIMENTO	CORSO DIACQUA	UBICAZIONE RISORSE RICHIESTE	COORDINATE CATASTALI RISORSE RICHIESTE	USI RICHIESTI	PROCEDIMENTO N.RO
Concessione di beni del demanio idrico terreni	FIUME RENO	CENTO	Foglio: 59, Particella: 1/P;Foglio: 59, Particella: 11/P;Foglio: 59, Particella: 12/P;Foglio: 60, Particella: 1/P;Foglio: 60, Particella: 13/P	SFALCIO	BO12T0014
Concessione di beni del demanio idrico terreni	RIO SASSO	VIA FOSSO DI SOTTO N. 45 LIZZANO IN BELVEDERE	Foglio: 41, Particella: 41	AGRICOLO	BO12T0011
Concessione di beni del demanio idrico terreni	TORRENTE SAVENA	VIA BENASSI N. 28 ,località PONTICELLA SAN LAZZARO DI SAVENA	Foglio: 24, Particella: 953	AREA CORTILIVA	BO12T0010
Concessione di beni del demanio idrico terreni	CANALE NAVILE	VIA DELL' ARCOVEGGIO N. 100 BOLOGNA	Foglio: 57, Particella: 35	EX CASA DI GUARDIA	BO12T0008
Concessione di beni del demanio idrico terreni	TORRENTE SAVENA	CÀ DI SAVENA ,località MOLINO DEL PERO MONZUNO	Foglio: 41, Particella: 379;Foglio: 41, Particella: 972;Foglio: 42, Particella: 27;Foglio: 42, Particella: 603	PASSERELLE PEDONALI	BO12T0004
Concessione di beni del demanio idrico terreni	TORRENTE SAVENA	CÀ DI SAVENA ,località MOLINO DEL PERO MONZUNO	Foglio: 41, Particella: 107;Foglio: 41, Particella: 108;Foglio: 41, Particella: 63;Foglio: 41, Particella: 59;Foglio: 41, Particella: 383;Foglio: 41, Particella: 363;Foglio: 41, Particella: 198;Foglio: 41, Particella: 112;Foglio: 41, Particella: 111;Foglio: 42, Particella: 51;Foglio: 42, Particella: 50;Foglio: 42, Particella: 47;Foglio: 42, Particella: 46;Foglio: 42, Particella: 45;Foglio: 42, Particella: 426;Foglio: 42, Particella: 425;Foglio: 42, Particella: 54	CAMPO DA GOLF	BO12T0005
Rinnovo concessione demanio idrico terreni	TORRENTE SENO	VIA ,località LOC. ALFONSINE	Foglio: 55, Particella: 24/P;Foglio: 77, Particella: 81/P;Foglio: 78, Particella: 4/P;Foglio: 91, Particella: 11/P	SFALCIO	BO05T0166/12RN01

Rinnovo concessione demanio idrico terreni	Fiume Reno	VIA GIUNIO BRUTO N. 7, località BORGO PANIGALE BOLOGNA	Foglio: 12, Particella: 419/P;Foglio: 12, Particella: EX 380/P;Foglio: 12, Particella: 65	AREA CORTILIVA;PARCHEGGIO	BOPP0667/12RN01
Rinnovo concessione demanio idrico terreni	TORRENTE LAVINO	VICOLO MARCHI, località LAVINO ZOLA PREDOSA	Foglio: 26, Particella: 163P	AREA CORTILIVA; PARCHEGGIO	BOPP0670/12RN01
Variante e cambio titolarità di concessioni di demanio idrico terreni	Fiume Reno	VIA FORNACE, località FORNACE GRIZZANA MORANDI	Foglio: 5, Particella: 32-36	AREA CORTILIVA	BO05T0082/12VR01
Variante e cambio titolarità di concessioni di demanio idrico terreni	Fiume Reno	VIA GIUNIO BRUTO N. 1 BOLOGNA	Foglio: 12, Particella: 420P;Foglio: 12, Particella: 416P	AREA CORTILIVA; ALTRO USO	BO09T0166/12VR01

Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate le domande di concessione. Dal quindicesimo giorno dopo la scadenza del termine della presentazione, le domande di cui sopra e i documenti ad esse allegati, sono depositate presso questo Servizio - Settore Gestione del Demanio - V.le della Fiera n. 8 - 40127 Bologna - a disposizione di chi volesse prenderne visione durante l'orario di accesso al pubblico, nelle giornate di martedì e venerdì dalle 9 alle 13. Si precisa che chiunque abbia già presentato domanda per le aree sopra elencate non sarà tenuto a ripresentarla.

Elenco delle istanze di concessione per la realizzazione e/o il mantenimento di opere sulle aree del Demanio Idrico terreni, per gli usi prioritari individuati dall'art.15 della L.R. 7/2004 e di occupazione di aree del Demanio strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

PROCEDIMENTO N.RO	DATA PROTOCOLLO DOM.	TITOLARI/RICHIEDENTI	USI RICHIESTI	UBICAZIONE RISORSE RICHIESTE	COORDINATE CATASTALI RISORSE RICHIESTE	CORSO D'ACQUA
BO06T0220/12VR01	25/01/2012	CONDOMINIO INTERCOMPLESSO MONTESSORI	ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO	VIA LAVINO, località COLOMBARA MONTE SAN PIETRO	Foglio: 37, Particella: 112;Foglio: 37, Particella: 117;Foglio: 37, Particella: 113	TORRENTE LAVINO
BO12SC0001	02/01/2012	QUADRIGLI DANTE; QUADRIGLI STEFANO	SCONFINAMENTO	PIANORO	Foglio: 1, Particella: 1220	TORRENTE SAVENA
BO12T0001	02/01/2012	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	EX CASA DI GUARDIA	VIA DELLA GUARDIA N. 28/2 BOLOGNA	Foglio: 100, Particella: 1337;Foglio: 100, Particella: 1336	FIUME RENO
BO12T0002	10/01/2012	CAMERA RODA CLAUDIO	SCARICO ACQUE REFLUE	VIA PADERNO N. 16/2/3/4 BOLOGNA	Foglio: 309, Particella: 99	RIO TORRIANE
BO12T0003	12/01/2012	COMUNE DI CASTEL DALIANO	PONTE CARRABILE	STRADA DELLA FINOCCHIA, località CASIGNO - CASE DI SOTTO CASTEL DALIANO	Foglio: 24, Particella: 67;Foglio: 25, Particella: 68;Foglio: 25, Particella: 71;Foglio: 25, Particella: 339	TORRENTE VERGATELLO
BO12T0006	13/01/2012	AUTOSTRADE PER LITALIA S.P.A.	PONTE STRADALE	località RONCOBILLACCIO CASTIGLIONE DEI PEPOLI;località BADIA NUOVA SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Foglio: 25, Particella: --;Foglio: 31, Particella: --;Foglio: 47, Particella: --;Foglio: 55, Particella: --	TORRENTE SETTA
BO12T0007	17/01/2012	HERA S.P.A.	CONDOTTA ACQUA E GAS	località VEGGIO-TUDIANO GRIZZANA MORANDI	Foglio: 19, Particella: --;Foglio: 20, Particella: --	RIO MOLINELLO
BO12T0009	18/01/2012	HERA S.P.A.	RETE FOGNARIA	VIA MONGIORGIO, località BADIA MONTE SAN PIETRO	Foglio: 46, Particella: 436	RIO DELLA BADIA
BO12T0012	17/01/2012	HERA S.P.A.	RETE FOGNARIA	STADA PROVINCIALE N. 324 " PASSO DELLE RADICI", località LE FONTANE LIZZANO IN BELVEDERE	Foglio: 50, Particella: 97;Foglio: 50, Particella: 703	FOSSO DELLA TIOLA
BO12T0013	24/01/2012	CHAPERETRE SRL	AREA CORTILIVA; ALTRO USO	VIA RONCRIO N. 4 BOLOGNA	Foglio: 257, Particella: ----	TORRENTE APOSA

BO12T0015	25/01/2012	VALENTINA;NEPOTI GIACOMO	SCARICO ACQUE REFLUE	VIA DELLA SELVA N. 14 LOIANO	Foglio: 25, Particella: 689	TORRENTE SAVENA
BO12T0016	30/01/2012	SNAM RETE GAS SPA	CONDOTTA GAS	CASTENASO	Foglio: --, Particella: --	TORRENTE IDICE

Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione, ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 7/2004, chiunque può presentare istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni al Servizio Tecnico Bacino Reno - Settore gestione del Demanio - V.le della Fiera n. 8 - 40127 Bologna -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di concessione per occupazione di aree demaniali ad uso strumentale del fiume Bidente in comune di Meldola (FC) - Richiedente Comune di Meldola -Prat. n. FC07T0010/12VR01 (L.R. 14 aprile 2004 n. 7, art. 16)

- Richiedente: Comune di Meldola
- Piazza Orsini n. 29
- 47014 Meldola (Fc)
- C.F. 80007150404
- Data domanda di concessione: 23/02/2012
- Pratica numero FC07T0010/12VR01
- Corso d'acqua: fiume Bidente
- Comune: Meldola
- Foglio: 11 – fronte mappali: 2418
- Uso: scarico in alveo

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di concessione per occupazione di aree demaniali ad uso strumentale dello scolo Torricchia tra i comuni di Forlì e Forlimpopoli (FC) in loc.tà Caserma – Richiedente: Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena – Prat. n. FC11T0015 (L.R. 14 aprile 2004 n. 7, art. 16)

Richiedente: Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena - Piazza Morgani n. 9 - 47121 Forlì (Fc)

C.F. 80001550401

Data domanda di concessione: 18/1/2011

Pratica numero FC11T0015

Corso d'acqua: scolo Torricchia

Comune: Forlì

Foglio: 161 - fronte mappali: 95

Comune: Forlimpopoli

Foglio: 5 – fronte mappali: 51

Loc.tà Caserma

Uso: occupazione d'area con attraversamento.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di concessione per occupazione di aree demaniali ad uso strumentale del fiume Montone in comune di Forlì (FC) - Richiedente: S.G.S. S.r.l. - Prat. n. FC12T0006 (L.R. 14 aprile 2004 n. 7, art. 16)

Richiedente: S.G.S. Srl

Via Maglianella 23/B - 47121 Forlì (Fc) C.F. 00171300395

Data domanda di concessione: 28/2/2012

Pratica numero FC12T0006

Corso d'acqua: fiume Montone

Comune: Forlì - Loc.tà Villa Rovere

Foglio: 212 - fronte mappali: 199 - 152 - 153 - 62 - 61 - 60

Uso: occupazione area demanio idrico per esecuzione area laminazione, attività estrattiva e rimodellazione scarpata fluviale e sistemazione dissesti presenti in sx orografica.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di concessione aree demaniali del Fiume Ronco nel comune di Ravenna (L.R. 14 aprile 2004 n. 7) - Pratica RA12T0005

- Richiedente: Lodola Vittorio residente in Ghibullo (RA).
- Data d'arrivo della domanda: 24/2/2012.
- Procedimento numero RA12T0005.
- Corso d'acqua: Fiume Ronco.
- Ubicazione: Comune di Ravenna, località Ghibullo.
- Identificazione catastale:
- Comune RA/RA Foglio 223 mappale 41;
- Antistante le particelle: Comune RA/RA Foglio 223 mappali 30 e 183.
- Uso richiesto: rampa a V per accesso alla proprietà.
- Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Gestione del demanio - Piazza Caduti per la Libertà n. 9 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/04.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di concessione aree demaniali Fiume Montone nel comune di Russi (L.R. 14 aprile 2004 n. 7) - Pratica RA12T0006

- Richiedente: Ronconi Giuseppa con sede in Chiesuola-Russi (RA) - C.F. 03477530400.
- Data d'arrivo della domanda: 27/2/2012.
- Procedimento numero RA12T0006.
- Corso d'acqua: Fiume Montone.
- Ubicazione: Comune di Russi, località Chiesuola.
- Identificazione catastale: Comune Russi Foglio 45 mappali 28 - 72 - 128.
- Uso richiesto: n. 2 rampe per accesso all'abitazione ed al podere.
- Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Gestione del Demanio - Piazza Caduti per la Libertà n. 9 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/04.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni - Procedura di Autorizzazione Unica D.Lgs 387/03 - Procedura di variazione agli strumenti urbanistici L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35 - Procedura espropriativa L.R. 19 dicembre 2002, n. 37, e successive modifiche e integrazioni; L.R. 22 febbraio 1993, n. 10, e successive modifiche e integrazioni - Titolo III - progetto di impianto idroelettrico "Lucola" sul Torrente Lucola in comune di Villa Minozzo (RE), categoria piccole derivazioni, dichiarazione di concorrenza di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico TU 1775/33 e successive modifiche ed integrazioni

L'Autorità competente per la Valutazione di Impatto Ambientale: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del R.R. 20 novembre 2001 n. 41, del RD 1775 dell'11 dicembre 1933, del DPR 327 dell'8 giugno 2001 e della L.R. 37/2002 sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, elaborati progettuali l'effettuazione della procedura di

VIA, relativa al progetto:

- progetto: impianto idroelettrico ad acqua fluente, categoria piccole derivazioni;
- localizzato: comune di Villa Minozzo (RE)
- presentato da: Power Blue S.p.A., Galleria del Borromeo, 35173 Padova (PD)

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.1.8 - Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Villa Minozzo (RE)

e delle seguenti province: Reggio Emilia (RE).

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente (categoria piccole derivazioni) con opera di presa ubicata sul Torrente Lucola in comune di Villa Minozzo a una quota altimetrica intorno ai 821 m s.l.m. La centrale di produzione è ubicata a SE dell'abitato di Villa ad una altitudine di 626 m s.l.m., con restituzione delle portate derivate nel medesimo Torrente Lucola a una quota altimetrica di circa 623 m s.l.m.

Lo schema funzionale dell'impianto in progetto non prevede la realizzazione di un bacino di invaso e dunque viene dimensionato opportunamente per captare le acque solo quando queste ultime sono disponibili nel rispetto del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) in conformità con la legislazione vigente in materia. Il proponente ha attivato, mediante deposito di apposita istanza e

della documentazione tecnica necessaria presso la Provincia di Reggio Emilia, un procedimento di Autorizzazione Unica (A.U.) ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03 e s.m.i. e delle Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. Sviluppo Economico del 10/9/2010 e D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28.

- Portata Massima Derivata = 500 l/s;
- Portata Media Annuale Derivata = 130 l/s;
- Portata Minima Derivata = 50 l/s;
- Portata Annuale Mediamente Turbinata = 130 l/s;
- Potenza Nominale di Concessione = 308 kW.

Il SIA, il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO);
- Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59 - 42121 Reggio Emilia (RE);
- Comune di Villa Minozzo, Piazza della Pace n. 1 - 42030 Villa Minozzo (RE);

Tali elaborati sono inoltre disponibili al seguente indirizzo web:

http://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/Ricerche/servlet/AdapterHTTP?ACTION_NAME=LOGIN_ACTION

Avvisa inoltre che ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) positiva per le opere in argomento, potrà costituire variante allo strumento urbanistico del Comune di Villa Minozzo con apposizione del vincolo espropriativo sulle aree interessate dai progetti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37, e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37.

La Conferenza di Servizi relativa ai progetti in oggetto sarà convocata dalla Regione Emilia-Romagna in qualità di autorità competente in materia di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, previa informale intesa con la Provincia di Reggio Emilia in qualità di Autorità competente per l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90, anche ai sensi del DLgs 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni e della LR 26/2004 e del DM 10 settembre 2010.

Si dà atto che il provvedimento regionale di Valutazione positiva di Impatto Ambientale confluirà, a termini della Direttiva della Giunta Emilia-Romagna n. 987 del 12/7/2010, nel procedimento unico di cui al D.Lgs. n. 387/2003.

La domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico presentata dalla ditta Power Blue S.p.A., contestualmente all'attivazione della procedura di VIA di cui al presente avviso è dichiarata in concorrenza con la domanda pre-

sentata dal sig. Bizzotto Roberto contestualmente all'attivazione della procedura di concessione di derivazione di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 158 del 26/10/2011 come da nota del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po prot. NP/2011/12172 del 24/10/2011.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di Impatto Ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni - Titolo III - progetto denominato "Impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani da raccolta differenziata e rifiuti speciali non pericolosi" - ditta Akron SPA - Granarolo dell'Emilia (BO)"

L'Autorità competente per la valutazione di impatto ambientale: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, elaborati progettuali l'effettuazione della procedura di VIA, relativa al progetto:

- progetto: impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani da raccolta differenziata e rifiuti speciali non pericolosi;
- localizzato: Via del Frullo, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO);
- presentato da: Akron SpA;

Il progetto appartiene alla seguente categoria: punto 7 z.b) dell'allegato IV del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08.

Il progetto interessa il territorio del comune di Granarolo dell'Emilia (BO) e della provincia di Bologna.

Il progetto, presentato da Akron SpA prevede la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani da raccolta differenziata e rifiuti speciali non pericolosi sito in Via del Frullo a Granarolo dell'Emilia (BO), di potenzialità pari a 100.000 t/a per il recupero delle frazioni merceologiche valorizzabili quali carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli e altri materiali recuperabili.

L'impianto è progettato per trattare i rifiuti da recuperare tramite due linee ad alta automatizzazione per la separazione delle frazioni recuperabili dalle raccolte differenziate di tipo monomateriale (plastica e cartacei) e dalle eventuali raccolte di tipo multimateriale ancora presenti. Le due linee di selezione automatica sono completate da due linee di riduzione volumetrica.

E' inoltre presente un'area di gestione a terra dei rifiuti che per motivi di tipo dimensionale (rifiuti ingombranti, pneumatici, legno, per esempio) o di tipo qualitativo (vetro, per esempio) non possono essere gestiti sulle linee automatiche.

Il SIA, il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elabo-

rati depositati presso:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO);
- Provincia di Bologna - Assessorato Ambiente, Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna (BO)
- Comune di Granarolo dell'Emilia, Via San Donato n. 199 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO);

Tali elaborati sono inoltre disponibili al seguente indirizzo web:

http://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/Ricerche/servlet/AdapterHTTP?ACTION_NAME=LOGIN_ACTION

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni - Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa all'impianto "Ampliamento e passaggio in ordinaria per attività di recupero R4-R13 di rifiuti non pericolosi, impianto sito in Largo Boschetti n. 52, Gambettola", proposto dalla Ditta ECOMA Srl

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto: Ampliamento e passaggio in ordinaria per attività di recupero R4-R13 di rifiuti non pericolosi;
- localizzato: Largo Boschetti n. 52, Gambettola (FC);
- presentato da: ECOMA Srl;

Il progetto appartiene alla seguente categoria: punto 7 z.b) dell'allegato IV del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Il progetto interessa il territorio del comune di Gambettola e della provincia di Forlì-Cesena.

La ditta ECOMA Srl. intende estendere la propria attività incrementando i volumi di rifiuti ed integrando alle attuali pratiche in R13 alcune pratiche in R4 per determinate categorie di rifiuti. I rifiuti provengono principalmente dalla Regione Emilia-Romagna o da altre regioni dell'Italia Centrale e Settentrionale (in prevalenza Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte), da aziende che si occupano di demolizioni industriali, magazzini di recupero... Il settore di conferimento rifiuti è suddiviso in 2 sottosectori: un settore di conferimento rifiuti sottoposti o meno alle normative del DLgs 151/05 (RAEE) e un settore di conferimento degli altri rifiuti. I materiali acquistati, oggetto di lavorazione, sono esclusivamente rappresentati da rottami: per il primo settore da parti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per il secondo da rottami ferrosi e rottami non ferrosi quali ad esempio: ferro, ghisa, rame, alluminio, zinco, acciaio INOX, etc, provenienti da attività industriali, commerciali ed artigianali.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità

Ambientale, Viale della Fiera, 8, Bologna e presso la sede dei seguenti comuni interessati: Comune di Gambettola, Via Garibaldi n.6.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per quarantacinque giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale al seguente indirizzo: Viale della Fiera, 8, Bologna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni - Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa all'attività inerente le operazioni di recupero (R5) con impianto mobile e di deposito per la messa in riserva (R13) proposta dalla Ditta Nanni Giorgio, ubicata nel Comune di Bagno di Romagna, Frazione di San Piero in Bagno (FC), loc. Cà di Pasquetta

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto: operazioni di recupero (R5) con impianto mobile e di deposito per la messa in riserva (R13);
- localizzato: Via Casentinese in frazione di San Piero in Bagno (FC), loc. Cà di Pasquetta nel Comune di Bagno di Romagna;
- presentato da: Ditta Nanni Giorgio Via Cavour n. 5, Comune di Bagno di Romagna.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: punto 7 z.b) dell'allegato IV del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Comune di Bagno di Romagna

e delle seguenti province: Forlì-Cesena.

La ditta "Nanni Giorgio" intende svolgere attività di recupero R13 e R5 di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi previste dall'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5 febbraio del 1998 e s.m.

L'attività di recupero R5 che la Ditta intende svolgere è descritta al lettera 7.6.3c del D.M. 5/02/98 e consiste nella produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione sul rifiuto.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera n. 8 - Bologna (BO) e presso la sede dei seguenti comuni interessati: Comune di Bagno di Romagna

Via Piazza Martiri 25 Luglio 1944 n. 1, San Piero in Bagno (FC).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Viale della Fiera n. 8 - Bologna (BO).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni - Titolo III - Procedura di VIA relativa a: Concessione di coltivazione Acque minerali e termali derivante dal permesso di ricerca per acque minerali e termali denominato "Dante" (rilasciato dalla Provincia di Ravenna Det. n. 105 del 14/3/2008, Det. n. 184 del 14/05/2009 e Det. n. 2694 del 2/8/2011)

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il SIA ed il progetto definitivo prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, relativi a:

- Progetto: Concessione per la coltivazione di acque minerali e termali denominata "Dante".
- Localizzato: in Comune di Cervia (RA).
- Presentato da: So.f.in.im s.r.l con sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 87 - 48015 Cervia (RA) C.F.P.IVA 00893830406.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: A.1. 5) "Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443".

L'intervento interessa il territorio dei seguenti comuni: Cervia e delle seguenti province: Ravenna.

Il progetto prevede la coltivazione delle risorse idrotermali captate dai Pozzi denominati "Dante 1" e "Dante 2" e l'eventuale effettuazione di ulteriori indagini idrogeologiche profonde nell'area richiesta in concessione tramite realizzazione di un secondo pozzo per acque minerali di uso termale.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via della Fiera n.8 - 40127 Bologna;
- Provincia di Ravenna - Settore Ambiente e Suolo - Piazza Caduti per la Libertà n. 2/4 - 48100 Ravenna (RA);
- Comune di Cervia - Piazza G. Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia (RA).

Il SIA, il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO).

PROVINCIA DI FERRARA

COMUNICATO

Procedura screening per impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 10 MWp in Poggio Renatico Via Padusa ed allaccio a rete Enel in Ferrara, Cabina Fe sud. Enel Green Power Padova. Avviso di deposito

L'autorità competente Provincia di Ferrara - P.O. Sviluppo sostenibile avvisa che, ai sensi del titolo II della L.R. 9/99 come integrata dal DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, sono stati presentati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di screening relativi al

- progetto: realizzazione di impianto fotovoltaico con potenza pari a 10 MW ed elettrodotto
- localizzato: campo FV: Comune di Poggio Renatico - via Padusa; allaccio rete Enel: cabina Fe Sud
- presentato da: Enel Green Power, Padova
- categoria: B.2.5

Il progetto interessa il territorio del Comune di Poggio Renatico, del Comune di Ferrara e della Provincia di Ferrara; prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico con moduli fissi a terra ripartito in campo nord e campo sud con potenza nominale pari a 5 MW cadauno. L'estensione dell'area è di circa 26.7 Ha. Gli impianti fotovoltaici saranno allacciati alla rete Enel distribuzione tramite la realizzazione di n. 2 linee dedicate in cavo sotterraneo uscenti dalla Cabina Primaria denominata Ferrara Sud in Comune di Ferrara. La lunghezza totale della linea di connessione MT è pari a 16.2 Km.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di screening presso:

- la sede dell'Autorità Competente: Provincia di Ferrara - P.O. Sviluppo sostenibile, UOS VIA AIA, Corso Isonzo n.105/a - Ferrara
- la sede del Comune di Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1 - 44028 Poggio Renatico (FE)
- la sede del Comune di Ferrara - Servizio Ambiente - Via Marconi 39 - 44124 Ferrara

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di screening sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della LR 9/99 come integrata dal DLgs 152/06 e smi, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Provincia di Ferrara - UOS VIA AIA al seguente indirizzo: Corso Isonzo n.105/a - 44121 Ferrara

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - DLgs 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale, Ditta Ceramiche Ascot SpA – stabilimento n. 1 “Ascot Bico”. Avviso di avvenuto rilascio

La Provincia di Modena, in qualità di Autorità competente per il procedimento di autorizzazione integrata ambientale, rende noto che, con determinazione n. 479 del 28/11/2011 il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale a seguito di rinnovo alla Ditta Ceramiche Ascot SpA, avente sede legale in Via Croce n. 80 a Castelvetro di Modena (MO), in qualità di gestore dell'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del DLgs 152/06 e smi) localizzato presso la sede legale del gestore.

Lo stabilimento produce biscotto ceramico e piastrelle ceramiche di bicottura in pasta bianca.

Copie dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e successivamente dei relativi aggiornamenti sono rese disponibili al pubblico presso la sede della Provincia di Modena, sita in Viale J. Barozzi n. 340 - 41124 Modena e sul sito dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>).

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - DLgs 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale, ditta Marazzi Group SpA (ex Mix). Avviso di avvenuto rilascio

La Provincia di Modena, in qualità di Autorità competente per il procedimento di autorizzazione integrata ambientale, rende noto che, con determinazione n. 466 del 18/11/2011 il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale a seguito di rinnovo alla Ditta Marazzi Group SpA, avente sede legale in Viale Virgilio n. 30 a Modena in qualità di gestore dell'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del DLgs 152/06 e smi) localizzato in Via Viazza I Tronco n. 37 nel comune di Fiorano Modenese (MO).

Lo stabilimento produce piastrelle ceramiche di gres porcellanato, monocottura e monoporosa.

Copie dell'autorizzazione integrata ambientale e successivamente dei relativi aggiornamenti sono rese disponibili al pubblico presso la sede della Provincia di Modena, sita in Viale J. Barozzi n. 340 - 41124 Modena e sul sito dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>).

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - DLgs 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale,

Ditta Ceramiche Caesar SpA - Stabilimento FAP. Avviso di avvenuto rilascio

La Provincia di Modena, in qualità di Autorità competente per il procedimento di autorizzazione integrata ambientale, rende noto che, con determinazione n. 9 del 16/1/2012 il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale a seguito di rinnovo alla Ditta Ceramiche Caesar SpA, avente sede legale in Via Canaletto n. 49 a Fiorano Modenese (MO), in qualità di gestore dell'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del DLgs 152/06 e smi) sito in Via Ghiarola Nuova n. 44 in comune di Fiorano Modenese.

Lo stabilimento produce piastrelle ceramiche di monoporosa in pasta bianca e di grès porcellanato.

Copie dell'autorizzazione integrata ambientale e successivamente dei relativi aggiornamenti sono rese disponibili al pubblico presso la sede della Provincia di Modena, sita in Viale J. Barozzi n. 340 - 41124 Modena e sul sito dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>).

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Procedura in materia di valutazione di impatto ambientale, L.R. 9/99, DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni - Procedimento di Autorizzazione unica DLgs 387/03, D.M. 10/9/10, L.R. 26/04, L. 241/90 - Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 3,2 MW e localizzato in Via Isonzo, in Comune di Castelfranco Emilia (MO) - Proponente: Giuliano Bettelli. Avviso di deposito

L'Autorità competente Provincia di Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, avvisa che ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, come integrata e modificata dal vigente DLgs 152/06, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) ed il relativo progetto definitivo, per l'effettuazione della procedura di VIA e di Autorizzazione Unica del progetto:

- denominato: impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 3,2 MW;
- localizzato: in Via Isonzo, in Comune di Castelfranco Emilia (MO);
- presentato da: Giuliano Bettelli, residente in Via della Pace n. 64, in Comune di Vignola (MO).

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in un'area agricola, con una superficie di circa 6 ettari, con annessa cabina di trasformazione e consegna dell'energia prodotta.

Il progetto, ai sensi della suddetta normativa nazionale e regionale, riguarda un'attività appartenente alla categoria B.2.5 "Impianti industriali non termici per la produzione di energia vapore ed acqua calda, con potenza complessiva superiore a 1 MW" ed è sottoposto a VIA su base volontaria, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. 9/99.

Avvisa inoltre che:

L'eventuale conclusione positiva del procedimento di Au-

torizzazione Unica comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari a costruire ed esercire l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso, in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del vigente testo del DLgs 387/2003.

Nel dettaglio, il proponente ha richiesto che con l'autorizzazione unica siano rilasciate:

- la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- il Permesso di Costruire.

Infine, ai sensi della DGR 1191/07 e dell'art. 10 del DLgs 152/06, si comunica che la valutazione di impatto ambientale si estenderà alle finalità di conservazione proprie del SIC-ZPS IT4040009 "Manzolino", con effettuazione di pre-valutazione di incidenza e, se necessario, valutazione di incidenza.

L'autorità competente sia per la VIA sia per l'Autorizzazione Unica è la Provincia di Modena.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Pedrazzi, Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati della Provincia di Modena.

Si rende noto che ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 987/10, il procedimento di VIA avviene all'interno del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del DLgs. 387/03.

L'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica coincide con la presentazione dell'istanza, avvenuta il giorno 25/1/2012.

L'avvio del procedimento di VIA coincide con la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER), che avverrà il giorno 14/3/2012.

La Conferenza di Servizi relativa al progetto in oggetto sarà convocata dalla Provincia di Modena in qualità di autorità competente, sia in materia di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sia per l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90, del D.Lgs. 387/03, della L.R. 26/04 e del D.M. 10 settembre 2010.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06, la procedura di VIA deve concludersi entro 150 giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza, avvenuta il 25/1/2012, fatta salva eventuale proroga, ai sensi del medesimo art. 26.

Inoltre, ai sensi dell'art.12, comma 4 del vigente DLgs 387/03, che cita "il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale", si comunica che i termini del procedimento di Autorizzazione Unica di cui sopra sono sospesi fino alla conclusione della Valutazione di Impatto Ambientale.

Ai sensi del comma 6 dell'art.15 della L.R. 9/99, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione previste per la procedura di VIA, sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per le procedure autorizzative di cui all'art.17.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione delle procedure di VIA e di Autorizzazione Unica sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA e di Autorizzazione Unica presso:

- l'Autorità competente, Provincia di Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, Viale Barozzi n. 340 - 41124 Modena;
- la Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via della Fiera n.8 - 40127 Bologna;
- il Comune di Castelfranco Emilia, Piazza Aldo Moro n. 1 - 41013 Castelfranco Emilia (MO).

ovvero sul sito web della Provincia di Modena ([www.provincia.modena.it / Ambiente / Valutazione Impatto Ambientale / Procedimenti in corso](http://www.provincia.modena.it/Ambiente/Valutazione_Impatto_Ambientale/Procedimenti_in_corso)).

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque può presentare osservazioni all'Autorità competente, Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, ai seguenti riferimenti:

- Indirizzo: Provincia di Modena, Via Barozzi n. 340 - 41124 Modena;
- Fax: 059/209492;
- Posta elettronica Certificata: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it;

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNICATO

Procedura di verifica (screening) relativa alla modifica finalizzata al contenimento delle emissioni odorigene dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali in Comune di Caorso, loc. Fossadello.

Si avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, e della Parte Seconda del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come successivamente modificati e aggiornati, sono stati depositati presso l'Autorità competente, Provincia di Piacenza, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto: modifica dell'impianto recupero e smaltimento rifiuti per contenimento emissioni odorigene;
- localizzato: nel comune di Caorso - località Fossadello - Via S. Allende;
- presentato da: Furia Srl.

Il progetto appartiene alla categoria: punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006: "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)".

Il progetto interessa il territorio del comune di Caorso e della provincia di Piacenza.

Il progetto prevede la realizzazione di idonei impianti di captazione delle emissioni odorigene e il loro trattamento; in particolare si prevede la copertura della zona destinata allo scarico ed al carico così da poter confinare il capannone che ospita lo stoccaggio provvisorio e il trattamento di stabilizzazione e solidificazione dei rifiuti. L'abbattimento delle emissioni è previsto

mediante n. 2 scrubber con l'installazione di motori elettrici e la conseguente realizzazione di una nuova cabina elettrica.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Provincia di Piacenza (Servizio Ambiente ed Energia) sita in corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza e presso la sede del Comune di Caorso Piazza della Rocca n. 1 - 29012 Caorso.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per quarantacinque giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'Albo Pretorio del Comune di Caorso.

Entro lo stesso termine di 45 giorni naturali consecutivi, chiunque, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/99 e dell'art. 20 del DLgs 152/06, può presentare osservazioni all'Autorità competente, Provincia di Piacenza - Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza.

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Società: HERAmbiente SpA - DLgs 152/06 e s.m.i. - L.R. 21/04 - DGR 1113/11

- Società/ditta: HERAmbiente SpA con sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4
- Comune interessato: Ravenna
- Provincia interessata: Ravenna
- Autorità competente: Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà, 2/4, Ravenna

Vista la domanda di rinnovo dell'AIA n. 572 del 17/10/2008 e s.m.i. presentata da HERAmbiente S.p.A. per il Centro Ecologico Romea (punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/06 e s.m.i.) sito in Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 e km 3,8;

effettuata con esito positivo la verifica di completezza, come previsto nell'allegato 2 alla DGR 1113/2011 e ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4 del DLgs 152/06 e s.m.i.;

si comunica che è stata formalmente avviata la procedura, ai sensi della DGR 1113/11, di rinnovo con modifica sostanziale dell'AIA sopra richiamata.

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (AIA) Società GIGAcet SpA

- Rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Società/ditta: GIGAcet SpA
- Comune interessato: Faenza
- Provincia interessata: Ravenna
- Autorità competente: Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà, 2/4, Ravenna;

vista la domanda di rinnovo dell'AIA n. 518/07, rilasciata a GIGAcet SpA; effettuata la verifica di completezza, come previsto nell'allegato 2 alla DGR 1113/11 ed ai sensi dell'articolo

29-ter, comma 4, del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, il cui esito positivo non ha comportato l'esigenza di interrompere i termini del procedimento con contestuale richiesta di integrazioni; si comunica che è stata formalmente avviata la procedura, ai sensi della DGR 1113/11 e del DLgs 152/06 e s.m.i, di rinnovo dell'autorizzazione AIA sopra richiamata.

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) concernente il progetto di impianto recupero fanghi di depurazione

L'Autorità competente Provincia di Rimini comunica la decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) concernente il seguente progetto: impianto di recupero fanghi di depurazione.

Il progetto è stato presentato da HERAmbiente SpA.

Il progetto è localizzato nel comune di Rimini.

Ai sensi del DLgs 152/06 e della L.R. 9/99, l'Autorità competente Provincia di Rimini, con Delibera di G.P. 23/12 del 8 febbraio 2012, ha assunto la seguente decisione:

1. di escludere con le prescrizioni riportate al punto successivo, ai sensi dell'art.10 comma 1 della Legge Regionale n. 9 del 18 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, dalla ulteriore procedura di VIA il progetto di HERAmbiente SpA "Impianto recupero fanghi di depurazione";
2. di prescrivere i seguenti obblighi ad HERAmbiente SpA:
 - a) dovrà essere progettata e realizzata la copertura dell'intera area sulla quale insiste l'impianto in oggetto, al fine di evitare il dilavamento, seppur parziale e limitato, dei fanghi in ingresso, delle materie prime utilizzate e del "gesso di defecazione" prodotto, tutti stoccati nell'area di cui al progetto;
 - b) entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere presentato all'Ufficio VIA della Provincia di Rimini ed al Servizio Territoriale dell'ARPA un Rapporto inerente la disposizione e la potenzialità dei nebulizzatori installati all'interno dell'impianto, aventi quale obiettivo l'abbattimento delle emissioni odorigene;
 - c) dovrà essere verificato, ad impianto funzionante a pieno regime, l'effettivo utilizzo del "gesso di defecazione" in agricoltura e la rispondenza delle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione presentata, per cui dovrà essere redatto un accurato Rapporto, a cadenza annuale (il primo entro il 31 dicembre 2012), in cui vengano resi noti i dati di effettivo utilizzo del "gesso di defecazione", comprensivi dei quantitativi e delle aree di utilizzo. Tale Rapporto dovrà essere inviato all'Ufficio VIA della Provincia di Rimini ed al Servizio Territoriale dell'ARPA;
 - d) entro il 30 giugno 2013 dovrà essere presentato all'Ufficio VIA della Provincia di Rimini ed al Servizio Territoriale dell'ARPA uno specifico Studio agronomico dei terreni sottoposti a "correzione" con il gesso di defecazione prodotto nella provincia di Rimini. Tale Studio dovrà contenere ed evidenziare anche i miglioramenti/modifiche introdotti nei suddetti terreni;
 - e) le caratteristiche del "gesso di defecazione" dovranno essere conformi alle specifiche di cui all'allegato 3 del DLgs 75/10, riguardante i correttivi del suolo.

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) concernente il progetto di impianto fotovoltaico della potenzialità di circa 5 MW sull'area di sedime dell'aeroporto Federico Fellini di Rimini

L'Autorità competente Provincia di Rimini comunica la decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) concernente il seguente progetto: Impianto fotovoltaico della potenzialità di circa 5 MW sull'area di sedime dell'aeroporto Federico Fellini di Rimini.

Il progetto è stato presentato da Aeradria SpA.

Il progetto è localizzato nei comuni di Rimini e Riccione.

Ai sensi del DLgs 152/06 e della L.R. 9/99, l'Autorità competente Provincia di Rimini, con Delibera di G.P. 22/2012 del 8 febbraio 2012, ha assunto la seguente decisione:

1. di escludere con le prescrizioni riportate al punto successivo, ai sensi dell'art.10 comma 1 della Legge Regionale n. 9 del 18 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, dalla ulteriore procedura di VIA il progetto di Aeradria SpA "Impianto fotovoltaico della potenzialità di circa 5 MW sull'area di sedime dell'aeroporto Federico Fellini di Rimini";

2. di prescrivere i seguenti obblighi ad Aeradria SpA:

- a) la mascheratura a verde prevista in sede di integrazioni presentate (tavola FV SC) dovrà avere un'altezza massima della struttura reggente i pannelli e dovrà essere estesa, con le stesse caratteristiche, anche alla zona oggetto dell'intervento in Comune di Riccione, precisamente lungo i due lati al confine di pertinenza dell'area di sedime aeroportuale;
- b) alla fine dell'utilizzo dell'impianto dovrà essere garantita la completa rimozione di tutte le strutture, comprensive delle opere accessorie, fuori e sotto il piano campagna.

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

COMUNICATO

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di variante al piano di coltivazione e sistemazione ambientale della sottozona A del polo di PIAE n. 15 denominato "Belgrado - Fogarino" per l'estrazione di argilla e sabbia - Rettifica del comunicato pubblicato nel BUR n. 35 del 29/2/2012

Si avvisa che nel comunicato ad oggetto "Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di variante al piano di coltivazione e sistemazione ambientale della sottozona A del polo di PIAE n. 15 denominato Belgrado - Fogarino per l'estrazione di argilla e sabbia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 29/2/2012 Parte Seconda, per errore, è stato indicato che il deposito degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) è per 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione anziché per 45 (quarantacinque) giorni.

Pertanto, a rettifica del comunicato in oggetto, si avvisa che il deposito è di 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi

dal 29/2/2012 ed entro lo stesso termine di 45 (quarantacinque) giorni chiunque può presentare osservazioni al Comune di Luzzara - Servizio Uso ed Assetto del Territorio.

COMUNE DI BOLOGNA

COMUNICATO

Procedure in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della Legge regionale n. 9 del 18 maggio 1999 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", modificata dalla Legge regionale n. 35 del 16 novembre 2000, integrata con le modifiche di cui al decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. - Procedura di verifica (screening) relativa alla variante del piano di sistemazione finale della cava Traghetto - Ditta Pederzoli Srl

L'Autorità competente: Comune di Bologna - Settore Ambiente ed Energia - U.I. Valutazioni e Controllo Ambientale - Ufficio VIA - avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, integrata con le modifiche di cui al decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), relativi a:

- Progetto: variante del piano di sistemazione finale della cava Traghetto;
- localizzato: nel comune di Bologna - provincia di Bologna;
- presentato da: Ditta Pederzoli Srl - Via del Traghetto n. 50 - Bologna;
- il progetto appartiene alla seguente categoria B.3. 4) "cave e torbiere".

L'area interessata dall'intervento è ubicata nel settore nord-occidentale del territorio comunale, in Via del Traghetto. L'intervento consiste in un progetto di sistemazione di una porzione dell'area di cava denominata "Traghetto" ricompresa dal PAE vigente nelle "zone Drs per attività estrattiva esaurita e/o non completata" (art. 9 delle NtA del "Piano delle attività estrattive 2007).

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/99 e s.m.i., gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati, per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, per la libera consultazione presso l'Autorità competente Comune di Bologna - Settore Ambiente ed Energia - U.I. Valutazioni e Controllo Ambientale - Ufficio VIA al seguente indirizzo: Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A - 40129 Bologna.

Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9 c. 4 della L.R. 9/99 e s.m.i., può presentare osservazioni all'Autorità competente: Comune di Bologna - Settore Ambiente ed Energia - U.I. Valutazioni e Controllo Ambientale - Ufficio VIA - Piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna.

I principali elaborati del progetto preliminare e delle relazioni predisposti per la procedura di verifica sono inoltre pubblicati sul sito web dell'Autorità competente: <http://www.comune.bologna.it/ambiente/servizi/6:6513/6542/>

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Procedura di VIA volontaria con modifica sostanziale di AIA ai sensi della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m. e i., come integrata ai sensi del DLgs 152/06 e s.m. e i., relativa al progetto di ampliamento di impianto di allevamento galline ovaiole

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Imola avvisa che, ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 152/06, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) volontaria e la documentazione per modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla L.R. 21/04 e s.m. e i. relativi al

- progetto: ampliamento impianto di allevamento galline ovaiole;
- localizzato nel comune di Imola (BO) in Via Rondanina n. 12;
- presentato da: SA.BU. s.r.l. con sede in Via Rondanina n. 12 - 40026 Imola (BO).

Il progetto appartiene alla categoria B.3.2 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti (che ai sensi dell'art 4 c. 3 della L.R. 9/99 s.m.i. su richiesta del proponente viene sottoposto a VIA volontaria).

Il proponente, contestualmente all'attivazione della procedura di VIA volontaria, chiede la modifica sostanziale all'AIA conseguita con atto dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 485261 del 21/11/2008 (e s. m. non sostanziale). Ai sensi della normativa vigente in materia di AIA, l'impianto ricade nella categoria IPPC 6.6 a) "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame" (Allegato VIII alla Parte seconda del DLgs. 152/06 s.m.i.).

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Comune di Imola (BO) e della seguente provincia: Provincia di Bologna.

Il progetto prevede l'ampliamento dell'impianto di allevamento di galline ovaiole esistente in via Rondanina 12 con la costruzione di n. 2 capannoni avicoli e l'ampliamento della sala uova esistente.

L'Autorità competente è il Comune di Imola (BO).

I soggetti interessati possono prendere visione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e del relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di Verifica di Impatto Ambientale, nonché degli elaborati per la modifica sostanziale di AIA presso la sede dell'Autorità competente: Comune di Imola - Servizio Edilizia Privata e Ambiente - Via Cognen. 2 - 40026 Imola (BO); presso la sede della Provincia di Bologna - Unità Operativa Valutazioni Ambientali - Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna (BO), e presso la sede della Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO).

Il Sia ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m., come integrata

ai sensi del DLgs. 152/06 e s. m. e i., come modificato dal DLgs 4/08, può presentare osservazioni all'autorità competente: Comune di Imola - Servizio Edilizia privata e Ambiente al seguente indirizzo: Via Cogne n. 2 - 40026 Imola.

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MODENA)

COMUNICATO

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni - Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa al progetto preliminare della cava di argilla denominata "Morano", Polo estrattivo n. 21 - Prot. n. 827

L'Autorità competente Comune di Prignano sulla Secchia - Settore Edilizia - Urbanistica ed Ambiente, avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati depositati per la libera consultazione, da parte dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), relativi al:

- progetto preliminare della cava di argilla denominata "Morano", Polo estrattivo n. 21;
- localizzato in questo comune, frazione Morano, località "La Caselletta";
- presentato da Industrie Cotto Possagno SpA, con sede legale in Possagno (TV) Via Molinetto n. 46;

il progetto appartiene alla seguente categoria: B3.4 "Cave e torbiere";

il progetto interessa il territorio del comune di Prignano sulla Secchia in provincia di Modena;

il progetto prevede la coltivazione della cava di argilla denominata "Morano", Polo estrattivo n. 21;

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Comune di Prignano sulla Secchia - Settore Edilizia - Urbanistica ed Ambiente, Via Mario Allegretti n. 216 - 41048 Prignano sulla Secchia (MO);

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per quarantacinque giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro lo stesso termine di 45 giorni, chiunque, ai sensi dell'articolo 9, comma 4) della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Comune di Prignano sulla Secchia - Settore Edilizia - Urbanistica ed Ambiente al seguente indirizzo: Via Mario Allegretti n. 216 - 41048 Prignano sulla Secchia (MO).

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MODENA)

COMUNICATO

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni - Titolo II - Proce-

dura di verifica (screening) relativa al progetto preliminare della cava di argilla denominata "Caselletta 3", Polo estrattivo n. 21 - Prot. n. 831

L'Autorità competente Comune di Prignano sulla Secchia - Settore Edilizia - Urbanistica ed Ambiente, avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati depositati per la libera consultazione, da parte dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), relativi al:

- Progetto preliminare della cava di argilla denominata "La Caselletta 3", Polo estrattivo n. 21;
- Localizzato in questo Comune, frazione Morano, località "La Caselletta";
- Presentato da Vignudini & Pinelli srl, con sede legale in Pavullo n/F (MO) Vvia Giardini Sud n. 183;

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B3.4 "Cave e torbiere";

Il progetto interessa il territorio del comune di Prignano sulla Secchia in provincia di Modena;

Il progetto prevede la coltivazione della cava di argilla denominata "Caselletta 3", Polo estrattivo 21;

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Comune di Prignano sulla Secchia - Settore Edilizia - Urbanistica ed Ambiente, Via Mario Allegretti n. 216 - 41048 Prignano sulla Secchia (MO);

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per quarantacinque giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro lo stesso termine di 45 giorni, chiunque, ai sensi dell'articolo 9, comma 4) della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Comune di Prignano sulla Secchia - Settore Edilizia-Urbanistica ed Ambiente al seguente indirizzo: Via Mario Allegretti n. 216 - 41048 Prignano sulla Secchia (MO).

COMUNE DI CESENA (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Avviso di deposito ai sensi dell'art. 14 del DLgs 152/06 e s.m.i. inerente l'assoggettamento a VAS della previsione urbanistica relativa all'intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Case Finali dalle esondazioni del Rio Marano in località Case Finali di Cesena - cassa di espansione - in adempimento alla delibera di C.C. 133 del 21/12/2011 di approvazione della variante al PRG 2000 denominata 1/2010

Il Responsabile del Settore Programmazione Urbanistica, in adempimento a quanto disposto con delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 21/12/2011 ad oggetto "Variante al PRG cartografica e normativa n. 1/2010 - Controdeduzione alle osservazioni, alle riserve degli enti ed approvazione, ai sensi dell'art. 15 e con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. 47/78 e s.m.i. pubblicazione-adozione di alcune aree" comunica l'avvio della procedura di VAS della previsione in oggetto.

La succitata deliberazione comunale, in esito alle controdeduzioni alle osservazioni formulate ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.i. nonché al provvedimento di verifica ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del DLgs 152/06 e s.m.i., di cui alla delibera di G.P. prot. n. 90897/409 del 13/9/2011, ha disposto la sospensione dell'approvazione della previsione inerente la realizzazione della cosiddetta cassa di espansione sul Rio Marano in subordine alla positiva Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del DLgs 152/06.

Il Soggetto proponente la presente previsione è il Consorzio di Bonifica della Romagna.

L'Autorità procedente è il Comune di Cesena.

L'Autorità competente è la Provincia di Forlì-Cesena.

Gli elaborati di VAS sono depositati per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT, presso il Comune di Cesena - Settore Programmazione Urbanistica - Piazza Guidazzi 9 - 47521 Cesena e presso la Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Pianificazione Territoriale - Corso A. Diaz n. 49 - 47121 Forlì.

I sopra richiamati elaborati di VAS sono inoltre pubblicati, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del DLgs 152/06 e s.m.i., sui siti web del Comune di Cesena e della Provincia di Forlì-Cesena ai seguenti indirizzi:

<http://www.provincia.fc.it/pianificazione>, accedendo al collegamento "Pubblicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica";

<http://www.comune.cesena.fc.it/urbanistica>, nella sezione "Notizie dal Settore"

Chiunque sia interessato può prendere visione della proposta di variante al PRG, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica e presentare eventuali osservazioni, anche fornendo ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, all'autorità procedente (Comune di Cesena) ed all'autorità competente (Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena), entro il termine previsto del deposito ovvero fino al 14/5/2012.

Le osservazioni dovranno pervenire in duplice copia, in carta semplice ad entrambi i seguenti indirizzi:

- sede Autorità procedente - Comune di Cesena - Settore Programmazione Urbanistica - Piazza Guidazzi n.9 - 47521 Cesena (FC);
- sede Autorità competente Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Pianificazione Territoriale Corso Armando Diaz n. 49 - 47121 - Forlì (FC).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Anna Maria Biscaglia

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Avviso di emessa autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto denominato: "Spostamento della condotta gas in località Livergnano" in comune di Pianoro

La Provincia di Bologna rende noto che, con deliberazione della Giunta provinciale n.38 del 7/2/2012, Fascicolo 11.15.1 /3/2008, è stata rilasciata alla società HERA SpA - con sede in Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, Bologna - Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio della condotta gas denominata: "Spostamento della condotta gas in località Livergnano" in comune di Pianoro, ai sensi del DPR 327/01 e ss.mm.ii

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 52quater del DPR 327/01 e ss.mm.ii., comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché apposizione del vincolo preordinato all'asservimento coattivo e/o occupazione temporanea delle aree individuate nel Piano Particolare acquisito agli atti del fascicolo e nel seguito elencate: Foglio 92 Mappali 138 e 143 - Foglio 100 Mappali 1 - 2 - 20 - 73 - 76 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 117 - 118 - 119 - 120 - 122 - 154 - 175 - 205 - 206 - 207 - 302 - 304 - 398 e 400 - Foglio 106 Mappali 12 e 68 del registro catastale del Comune di Pianoro.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luca Piana

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Avviso di emessa autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto denominato: "Spostamento della condotta gas IV specie in Loiano Capoluogo" in comune di Loiano

La Provincia di Bologna rende noto che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 39 del 7/2/2012 - Fascicolo 11.15.1 /10/2008, è stata rilasciata alla società HERA SpA - con sede in Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, Bologna - Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio della condotta gas denominata: "Spostamento della condotta gas IV specie in Loiano capoluogo" in comune di Loiano, ai sensi del DPR 327/01 e ss.mm.ii.

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 52quater del DPR 327/01 e ss.mm.ii., comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché apposizione del vincolo preordinato all'asservimento coattivo e/o occupazione temporanea delle aree individuate nel Piano Particolare acquisito agli atti del fascicolo e nel seguito elencate: Foglio 31 Mappali 32, 104, 105, 1104, 1115 del registro catastale del Comune di Loiano.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luca Piana

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Relitto stradale a margine della S.P. 21 in comune di Prignano sulla Secchia - Declassificazione da demaniale a patrimoniale e successiva vendita alla ditta Orsa Minore

Si dichiara il passaggio da demaniale a patrimoniale del relitto stradale di proprietà provinciale posto a margine della S.P. n. 21 in comune di Prignano sulla Secchia identificato al Catasto Terreni del Comune di Prignano sulla Secchia al Foglio 58 mapp. 567 di mq 270.

Si pubblica all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Modena, sul sito www.provincia.modena.it, la presente determinazione per 15 giorni consecutivi precisando che gli interessati possono presentare opposizione entro i 30 giorni successivi alla scadenza di detto termine ai sensi della Legge regionale 35/94 sopraccitata.

Si pubblica un estratto della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna on-line (BURERT-online), sul sito <https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/bur>, dando atto che i provvedimenti in essa contenuti avranno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione suddetta ai sensi della Legge Regionale 35/94 di cui sopra.

IL DIRIGENTE

Renzo Medici

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Avviso di deposito domanda di autorizzazione per la costruzione ed esercizio di elettrodotto a 15 kV in comune di Correggio

Con istanza in data 16/2/2012 pratica n. 3578/1848, l'Enel Distribuzione- Direzione Rete-Unità Territoriale Rete Emilia-Romagna e Marche - Zona di Reggio Emilia, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto elettrico denominato "Elettrodotto a 15 kV, in cavo sotterraneo, per il collegamento della cabina tipo Box in progetto n° 84159 "Lott.ne Braglia", nelle Vie Falegname, Barozzi e Bistolfi nel comune di Correggio, provincia di Reggio Emilia".

Gli originali della domanda e del progetto, con tutti i documenti allegati, sono depositati presso la Provincia di Reggio Emilia, Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche culturali, Via Guido da Castello, 13 - Reggio Emilia e sono a disposizione nelle ore d'ufficio di chiunque intenda prenderne visione per venti giorni a decorrere dal 14 marzo 2012, giorno della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e su un quotidiano a diffusione locale.

Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito possono presentare osservazioni i titolari di interessi pubblici o privati, i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati.

Il responsabile del procedimento è l'arch. Anna Campeol in qualità di Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali.

LA DIRIGENTE

Anna Campeol

COMUNE DI AGAZZANO (PIACENZA)

COMUNICATO

Accettazione donazione aree sigg. Rossi Jacopo e Sforza Fogliani Corrado e Paolo (delibera di Consiglio comunale n. 32 del 29/11/2011)

Il Consiglio comunale di Agazzano con delibera n. 32 del 29/11/2011 dispone l'accorpamento a titolo gratuito al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico di proprietà privata poste in Agazzano e censite al Foglio catastale n. 28 mappali 45, 280, 375, 187,163, 295, 296, 303, 304, 288, 290, 300, 301 e 302 dando atto che tali terreni sono adibiti a strade e loro pertinenze, e quindi utilizzati ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, come previsto dall'art. 31 comma 21 della legge 448/98.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Mirella Delli

COMUNE DI ALBARETO (PARMA)

COMUNICATO

Adozione PAE adeguamento al PIAE 2008

Il Responsabile del Servizio Tecnico rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 7 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano delle Attività Estrattive (PAE) in adeguamento alla variante generale dicembre 2008 del Piano infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE).

Gli atti costituenti il PAE, unitamente alla sopra richiamata deliberazione consiliare, sono depositati per 60 giorni dalla data della presente pubblicazione presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Albareto.

Entro lo stesso termine di 60 giorni previsto per il deposito chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Restani

COMUNE DI CORIANO (RIMINI)

COMUNICATO

Approvazioni di varianti specifiche al PRG - ex art. 15 L.R. 47/78 e art. 41 L.R. 20/00 - denominate "Riclassificazione e ripermetrazione frana quiescente da verificare in località Capoluogo" e "Frana San Patrignano"

Si avvisa che con decreto del Commissario straordinario n. 8 del 2/2/2012, nell'esercizio delle competenze e dei poteri di Consiglio Comunale, sono state approvate le varianti specifiche al PRG denominate "Riclassificazione e ripermetrazione frana quiescente da verificare in località Capoluogo" e "Frana San Patrignano" redatte ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 47/78, modificata ed integrata dall'art. 41 della Legge regionale 20/00.

L'approvazione determina anche effetti di variante al Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Coriano approvato con del. G.P. n. 154 del 27/9/03 e ss. mm. ed ii.

Le varianti sono in vigore dal 14 marzo 2012 data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Parte Seconda, ed sono depositate per la libera consultazione presso l'Ufficio comunale Urbanistica, Piazza Mazzini n. 15, Coriano (RN).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paolo Bascucci

COMUNE DI CORIANO (RIMINI)

COMUNICATO

Approvazione di variante specifica al P.R.G. ex art. 15, L.R. 47/78 e art. 41, L.R. 20/2000 denominata "Valorizzazione aree di proprietà comunali"

Si avvisa che con decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 2/2/2012 nell'esercizio delle competenze e dei poteri di Consiglio comunale è stata approvata la Variante specifica al P.R.G. denominata "Valorizzazione aree di proprietà comunali" redatta ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 47/78, modificata ed integrata dall'art. 41 della Legge regionale 20/00.

L'approvazione determina anche effetti di variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Coriano approvato con del. G.P. n. 154 del 27/9/2003 e ss. mm. ed ii.

La variante è in vigore dal 14 marzo 2012 data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R. parte seconda, ed è depositata per la libera consultazione presso l'Ufficio Comunale Urbanistica, Piazza Mazzini n. 15, Coriano (RN).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paolo Bascucci

COMUNE DI CREPELLANO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Adozione di Variante al PRG vigente per l'inserimento di area agricola speciale per trattamento e stoccaggio biomasse

Il Responsabile dell'Area rende noto che con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 8 febbraio 2012 è stata adottata la "Variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 41 comma 4 della L.R. 20/00, in attuazione di accordo con i privati ai sensi dell'art. 18 della medesima, con l'inserimento di area agricola speciale per trattamento e stoccaggio biomasse".

Con la medesima delibera è stato assunto ai sensi del D.Lgs 152/06, il rapporto ambientale di VAS per l'inserimento in argomento.

Si avvisa che la delibera consiliare, i relativi elaborati di variante al P.R.G. vigente e il rapporto ambientale di VAS, ai sensi del D.lgs 152/06 ss.mm.ii., resteranno depositati per la libera visione presso la sede del Comune di Crespellano - Piazza Berozzi, 3 - alla Segreteria Amministrativa dell'Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale, a decorrere dal 14 marzo 2012 al 12 maggio 2012.

I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione e presentare osservazioni/opposizioni entro il 12 maggio 2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Andrea Diolaiti

COMUNE DI CREPELLANO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Adozione di Variante al PRG vigente per l'inserimento di un'area ad uso residenziale

Il Responsabile dell'Area rende noto che con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 8 febbraio 2012 è stata adottata la "Variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera b) della L.R. 20/00, in attuazione dell'accordo territoriale tra la Provincia di Bologna, Comune di Crespellano e Comune di Savigno, per l'inserimento di un'area ad uso residenziale". Con la medesima delibera è stato assunto ai sensi del D.Lgs 152/06, il rapporto ambientale di VAS per l'inserimento in argomento.

Si avvisa che la delibera consigliare, i relativi elaborati di variante al PRG vigente e il rapporto ambientale di VAS ai sensi del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., resteranno depositati per la libera visione presso la sede del Comune di Crespellano - Piazza Berzozzi 3 - nella Segreteria Amministrativa dell'Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale, a decorrere dal 14 marzo 2012 al 12 maggio 2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Andrea Diolaiti

COMUNE DI FERRIERE (PIACENZA)

COMUNICATO

Approvazione variante specifica al PRG vigente per modifica tav. 08 scala 1:500 - Disciplina particolareggiata dei centri storici - in loc. Salsominore. Rettifica errori materiali alla cartografia di base ai sensi art. 15 L.R. 47/78

Si rende noto che con deliberazione Consiglio comunale n. 4 in data 3/2/2012 è stata approvata variante specifica (ex art. 15 L.R. 47/78) per modifica tavola 08 scala 1:500 del PRG vigente (Approvato con DGR 2125/99 e s.m. ed integrazioni) in loc. Salsominore - Disciplina particolareggiata centri storici - per rettifica errori materiali alla cartografia di base con le procedure di cui all'art. 21 L.R. 47/78 citata, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29/10/2011.

L'adozione di Variante ha conseguito le procedure di pubblicazione dal giorno 16/12/2011 al 14/1/2012 senza rilievi/opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlobruno Labati

COMUNE DI FERRIERE (PIACENZA)

COMUNICATO

Approvazione di variante specifica al PRG vigente per modifica tav. 01 scala 1:2000 Ferriere Capoluogo - Rettifica errori materiali alla cartografia di base ai sensi art. 15, L.R. 47/78

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 3/2/2012 è stata approvata variante specifica (ex art. 15, L.R. 47/78) per modifica tavola 01 scala 1:2000 del PRG vigente (approvato con DGR n. 2125/99 e s.m. ed integrazioni) per rettifica errori materiali alla cartografia di base con le procedu-

re di cui all'art. 21 L.R. 47/78 citata, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29/10/2011. L'adozione di variante ha conseguito le procedure di pubblicazione dal giorno 16/12/2011 al 14/1/2012 senza rilievi/opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlobruno Labati

COMUNE DI FERRIERE (PIACENZA)

COMUNICATO

Approvazione relazione di controdeduzioni alle osservazioni provinciali formulate con atto G.P. n. 232 dell'11/11/2011 relative a variante specifica allo strumento urbanistico vigente ai sensi art. 41 comma 2) Legge regionale 20/00 (ex art. 15 comma 4) Legge regionale 47/78 per modifica tavola nr. 05 scala 1:2000 in loc. Ciregna adottata con atto del Consiglio comunale n. 24 del 24/9/2010

Si comunica che con deliberazione Consiglio comunale n. 6 del 3/2/2012 è stata approvata la relazione di controdeduzioni alle osservazioni provinciali formulate con Atto G.P. n. 232 dell'11/11/2011 relative a variante specifica allo strumento urbanistico vigente ai sensi art. 41 comma 2) Legge regionale 20/00 (ex art. 15 comma 4) Legge regionale 47/78 per modifica tavola nr. 05 scala 1:2000 in loc. Ciregna adottata con atto del Consiglio comunale n. 24 del 24/9/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlobruno Labati

COMUNE DI FONTANELLATO (PARMA)

COMUNICATO

Approvazione di modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE). (Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20)

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28/2/2012, è stata approvata una modifica del Regolamento urbanistico ed edilizio (R.U.E.) del Comune di Fontanellato.

La modifica al R.U.E. è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il R.U.E. aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso il III Settore Area Tecnica del Comune di Fontanellato, Rocca Sanvitale, Piazza Matteotti n. 1, Fontanellato.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Alessandra Storchi

COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Avviso adozione di variante specifica al Piano operativo comunale (POC) e Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000

Si rende noto, ai sensi della Legge n. 241/90, della Legge regionale n. 20/2000, della Legge regionale n. 37/2002:

- che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 165 del 19 dicembre 2011, ha valutato positivamente il progetto definitivo, trasmesso da Hera Forlì-Cesena Srl, denominato "Risanamento scarichi n. 92 - 93 - 131 - 132 - 133 - 140 - 144 - II stralcio - località Barisano, Poggio, Durazzanino, comune di Forlì", ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. 37/2002;

- che la determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto definitivo comporta adozione di specifica variante al Piano operativo comunale (POC) e Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, preordinata all'apposizione del vincolo espropriativo ed altresì alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

- che in data 14 marzo 2012 la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati sono depositati presso l'Ufficio per le Espropriazioni dell'Area Servizi al territorio del Comune di Forlì, dove è possibile prendere visione degli atti;

- che alla stessa data l'avviso dell'avvenuta adozione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, all'Albo Pretorio del Comune e sulla stampa locale;

- che la suddetta variante resterà depositata in visione al pubblico per sessanta giorni consecutivi e quindi dal 14 marzo 2012 al 14 maggio 2012;

- che la suddetta variante contiene un allegato che indica le aree interessate dal vincolo espropriativo ed i nominativi di coloro che risultano proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali;

- che la successiva approvazione della variante comporterà apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

- che gli interessati possono presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente avviso e, quindi, fino al 14 maggio 2012;

- che il responsabile del procedimento di approvazione della variante è il dott. Ercole Canestrini, Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione del territorio;

- che le osservazioni, da redigersi in triplice copia, vanno inviate al Servizio Pianificazione e Programmazione del territorio dell'Area Pianificazione e Sviluppo del territorio, Corso A. Diaz n. 21, presso il quale si possono ricevere informazioni di carattere tecnico.

IL DIRIGENTE
Elisabetta Pirotti

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI (BOLOGNA)

COMUNICATO

Approvazione variante specifica al PRG vigente

Si rende noto che, con delibera del Consiglio comunale n. 61/2011, è stata approvata Variante specifica al P.R.G., ai sensi dell'art. 15, c. 4, lett. c della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.i., relativa a un'area posta in loc. Forlino, frazione Stanco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Carboni

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Variante 1 al Piano particolareggiato di iniziativa privata "n 64: Via Montanara - Pedagna Sud"

Si informa che presso il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Imola - Via Cogne 2, è depositata per 60 giorni, a decorrere dal 14/3/2012, la Variante 1 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato "n 64: Via Montanara - Pedagna Sud" sito tra il Canale dei Molini e la Via Selice Montanara.

Gli elaborati della Variante 1 al Piano particolareggiato, unitamente alla documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione ambientale strategica) ai sensi della Parte Seconda del DLgs 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, possono essere liberamente visionati nei giorni di pubblico (martedì dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 - giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13).

Entro il 14/5/2012, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della Variante 1 al Piano, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Roberta Querze'

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Approvazione Variante parziale "U" al PRG

- Visto l'art. 15 della L.R. 47/78 e successive modifiche;

- visto l'art. 12 del D.Lgs. 4/08; si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 206 del 16/11/2011, è stata approvata la Variante al PRG denominata "Variante U", riguardante modifiche di ambiti ed alla cartografia di PRG.

La verifica di assoggettabilità ai fini ambientali ha escluso la VAS come da delibera G.P. n. 355 del 1/8/2011.

La Variante "U" al P.R.G. è in vigore dal 14/3/2012 ed è depositata per la libera consultazione presso il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Imola sito in Via Cogne 2, unitamente al risultato della verifica di assoggettabilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fulvio Bartoli

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Approvazione Variante parziale "V" al PRG

Visto l'art. 15 della L.R. 47/78 e successive modifiche; visto l'art. 12 del D.Lgs. 4/08 si avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 21/12/2011, è stata approvata la Variante al P.R.G. denominata "Variante V", riguardante modifiche cartografiche e normative al P.R.G. vigente.

La verifica di assoggettabilità ai fini ambientali ha escluso la VAS come da delibera G.P. n. 387 del 13/09/2011.

La Variante "V" al P.R.G. è in vigore dal 14/03/2012

ed è depositata per la libera consultazione presso il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Imola sito in Via Cogne n.2, unitamente al risultato della verifica di assoggettabilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Fulvio Bartoli

COMUNE DI MERCATO SARACENO (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Gestione Associata di funzioni di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale - Istituzione dell'ufficio di Piano e della Commissione Unica per la Qualità architettonica ed il paesaggio presso la Comunità Montana - Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione della variante integrativa del Regolamento edilizio comunale finalizzata all'istituzione della Commissione Unica per la Qualità architettonica ed il paesaggio

Si informa che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 95 del 30/11/2011, si è proceduto a controdedurre alle osservazioni presentate e all'approvazione della variante integrativa del Regolamento edilizio comunale, finalizzata all'istituzione della Commissione Unica per la Qualità architettonica ed il paesaggio presso la Comunità Montana - Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate.

Il Regolamento edilizio comunale nella parte modificata/integrata entra in vigore dalla data della presente pubblicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della L.R. 20/00, ed è depositato per la libera consultazione presso il Settore Edilizia - Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno, Piazza Mazzini n. 50.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Ercolani

COMUNE DI MINERBIO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Mappe di vincolo di cui all'art.707 del Codice della navigazione

In seguito a trasmissione da parte di ENAC Ente Nazionale per l'aviazione civile delle mappe di vincolo dell'aeroporto di Bologna si provvede al deposito degli elaborati come previsto dall'art. 707 del Codice della Navigazione.

Copia su supporto informatico è disponibile presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Minerbio per tutta la durata del deposito e precisamente per sessanta giorni a decorrere dal 23/02/2012.

È possibile presentare eventuali osservazioni, entro le ore 12 del 23/4/2012 inoltrandole direttamente ad ENAC al seguente indirizzo: ENAC - Direzione Operatività - Viale del Castro Pretorio 118 - 00185 Roma.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Mario Colombo

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Adozione del Piano del rischio aeroportuale - art. 707 del Codice della Navigazione

Si avvisa che con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Parma n. 143 del 28/2/2012 è stato adottato il Piano di Rischio aeroportuale del Comune di Parma.

Il Piano è depositato, per la libera consultazione, presso il Servizio Archivi - Ufficio Archivio di deposito e Archivio storico (c/o Direzionale Uffici comunali, Largo Torello del Strada n. 11/A - Parma - tel. 0521/218245, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 - dalle 14.30 alle 17.30).

Il responsabile del procedimento è l'arch. Tiziano Di Bernardo - Direttore del Settore Pianificazione territoriale del Comune di Parma.

IL DIRETTORE

Tiziano Di Bernardo

COMUNE DI ROCCABIANCA (PARMA)

COMUNICATO

Avviso di deposito di progetto di nuova stazione radio base per la telefonia mobile nel comune di Roccabianca (Codice sito PR5847C "Roccabianca" - Strada San Rocco) da parte di Ericsson Telecomunicazioni SpA

Vista la L.R. Emilia-Romagna 30/00 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" s.m.i. che stabilisce (art. 8, comma 3) che il Comune dia notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione di richieste di installazioni fisse di impianti di telefonia mobile;

Visto il DLgs 259/03 "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Vista la deliberazione G.R. Emilia-Romagna 197/01, sue successive modificazioni ed integrazioni (DGR 21/7/2008, n. 1138) che stabilisce direttive per l'applicazione della L.R. 30/00;

vista la normativa vigente in materia si informano i cittadini e tutti gli altri soggetti interessati che è stato presentato da parte di Ericsson Telecomunicazioni SpA allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia, il progetto per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile (Codice sito PR5847C "Roccabianca" - Strada San Rocco) in Roccabianca;

Tale istanza e progetto sono depositati presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia di Roccabianca, Viale Rimembranze, n. 3, per l'esercizio del diritto di accesso (consultazione e/o acquisizione di fotocopie a pagamento) da parte dei soggetti interessati dal 14/03/2012 al 13/04/2012;

Tutti i soggetti interessati potranno presentare memorie ed osservazioni allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia entro il 13/4/2012;

Il responsabile del procedimento nonché dell'istruttoria è il Dott. Arch. Maurizio Serventi, tel 0521/374721, fax 0521/876790, E-mail m.serventi@comune.roccabianca.pr.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Maurizio Serventi

COMUNE DI ROCCABIANCA (PARMA)

COMUNICATO

Adozione del piano operativo comunale (POC) art. 34 della L.R. 24/3/2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 29/12/2011 è stato adottato il Piano operativo comunale (POC) del Comune di Roccabianca.

Lo strumento urbanistico adottato è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Entro tale termine di deposito chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del POC adottato, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

Il POC è depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio Tecnico - Settore Gestione territorio e Servizi Tecnici in Viale Rimembranze, n. 3 in Roccabianca (PR) e può essere consultato liberamente nei seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30, nei giorni da lunedì a venerdì (previo appuntamento).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Maurizio Serventi

COMUNE DI ROCCABIANCA (PARMA)

COMUNICATO

Adozione del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) - Art. 33 della L.R. 24/3/2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 29/12/2011 è stato adottato il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Roccabianca.

Il RUE adottato è depositato per 60 giorni, a decorrere dal 14/3/2012 presso l'Ufficio Tecnico - Settore Gestione Territorio e Servizi Tecnici in Viale Rimembranze n. 3 in Roccabianca (PR) e può essere consultato liberamente nei seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30, nei giorni da lunedì a venerdì (previo appuntamento).

Entro il 13/5/2012, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del Regolamento adottato, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Maurizio Serventi

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)

COMUNICATO

Approvazione variante al piano urbanistico attuativo (PUA) denominato "Scipione Due" - Art. 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i

Si avvisa che con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 28/2/2012 è stata approvata variante al Piano urbanistico attuativo (PUA) denominato "Scipione Due".

La variante al PUA è in vigore dalla data della presente pub-

blicazione ed è depositata per la libera consultazione presso il Settore 3 - Territorio ed Infrastrutture, Via Romagnosi n.7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Grazia Chiusa

COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI (PARMA)

COMUNICATO

Deposito del SIA riferito alla procedura di VIA dell'ambito estrattivo "Ca' Piano"

Si rende noto che Il dr. Franco Casella residente in comune di Varano de' Melegari, l'impresa Gabelli Srl con sede in comune di Varano de' Melegari, L'Impresa SOVE Costruzioni SpA con sede in comune di Viarolo e l'impresa Numanti P.Lugi e Rossi Enzo Snc con sede in comune di Varano de' Melegari, hanno presentato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del PAE comunale e da quanto disciplinato dalla L.R. 9/1999 e 30/2000., hanno presentato lo "Studio di impatto ambientale per la procedura di V.I.A. avente ad oggetto l'attività estrattiva prevista dal PAE comunale nell'ambito A.E.2 Cava "Ca' Piano".

Tale area si trova a circa 2 Km. dal centro abitato di Varano de' Melegari alla sinistra della strada provinciale 28 in direzione Varsi.

Il progetto prevede l'estrazione di ghiaie in aree golenali ed in parte lavori di ripristino consistenti in ritombamenti con terreni vegetali certificati da destinare ad attività agricola ed in parte da recuperare a zona umida.

Gli elaborati di cui al presente avviso sono depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Varano de' Melegari, presso gli uffici regionali e gli uffici della Provincia di Parma fino alla data del 14/04/2012.

Nei 45 giorni. successivi alla data della presente pubblicazione potranno essere presentate osservazioni in merito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Busani

COMUNE DI VERNASCA (PIACENZA)

COMUNICATO

Variante speciale al PRG ai sensi dell'art. 15 comma 4 - Varianti specifiche minori L.R. 47/78 e s.m.i.

Si avvisa che presso il Servizio Tecnico comunale trovasi depositata per 30 giorni naturali consecutivi la variante speciale al PRG ai sensi dell'art. 15 - comma 4 della L.R. 47/78 e s.m.i. adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 21/9/2011.

Chiunque può prendere visione della suddetta documentazione e presentare eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Filippo Franzini

COMUNE DI GATTATICO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Comunicato sulle modifiche apportate allo Statuto del Comune di Gattatico al Capo IV “Servizi pubblici locali”, con l’inserimento dell’art. 43 bis - (Atto di Consiglio comunale n. 50/2011)

Art. 43 bis: - *Servizio Idrico Integrato*

1. Il Comune di Gattatico riconosce il Diritto Umano all’acqua, ossia l’accesso dell’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile, e lo status dell’acqua come bene

comune pubblico;

2. Il Comune di Gattatico conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;

3. Il Comune di Gattatico riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti a pari dignità umana, a tutti i cittadini.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Maria Carlotta Pecorari

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Avviso al pubblico di avvio della procedura ablativa ai sensi dell’art.11, comma 2, D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e dell’art. 11, comma 2, L.R. 37/2002 per la realizzazione del parco eolico, opere e infrastrutture connesse, in località Fontanavidola, Comune di Camugnano e Comune di Castiglione dei Pepoli, assoggettato ad Autorizzazione Unica Provinciale ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere ed effetti di variante ex L.R. 20/2000 agli strumenti urbanistici del Comune di Camugnano e Castiglione dei Pepoli. Avviso di deposito degli elaborati progettuali relativi all’elettrodotta da autorizzare ai sensi della L.R.10/1993 e s.m.i. nell’ambito del provvedimento di A.U.

Il Responsabile del procedimento unico rende noto l’elenco delle ditte espropriande per la realizzazione del parco eolico in corso di approvazione.

Il Responsabile

Luca Piana

IMPIANTO EOLICO MONTE FONTANAVIDOLA - COMUNE DI CAMUGNANO										
PIANO PARTICELLARE										
COMUNE	FOGLIO CATASTALE	PARTICELLA	PORZ	SUPERFICIE TOTALE ha	SUPERFICIE ESPROPRIO mq	SUPERFICIE OCCUPAZIONE TEMPORANEA mq	QUALITA' CLASSE	ELENCO DITTE	QUOTA PROPRIETA'	
PARTICELLE INDIVIDUATE DAI PLINTI DEGLI AEROGENERATORI										
WTG 1	CAMUGNANO	38	41		27 06	8 35		PRATO U	Elmi Giuseppina	usufrutto per 1/1
									Tradii Renata	nuda proprietà per 1/1
	CAMUGNANO	38	40		1 12 12	16 73		SEMINATIVO 4	Bartoletti Gina	4/12
									Collina Luciana	3/12
									Nannini Pierluigi	5/12
	CAMUGNANO	38	43		33 76	18 65		PRATO U	Baldi Albertina	1/72
									Baldi Daniele	1/72
									Baldi Diamantina	1/72
									Baldi Federico	1/72
									Baldi Guido	1/72
Baldi Maria									1/72	
Ruggeri Enrico									usufruttuario di 1/4 della quota di Ruggeri Iole	
Ruggeri Iole									6/72	
Tradii Amabile	6/72									
Tradii Brunetta	6/72									
Tradii Giovanni	42/72									
Tradii Vittoria	6/72									
CAMUGNANO	38	44		72 68	2 30		SEMINATIVO 4	Barbi Siria	1/1	
CAMUGNANO	38	45	AA AB	53 77	19		PRATO U BOSCO CEDUO 3	Barbi Siria	1/1	
				6 97						
WTG 2	CAMUGNANO	38	80		1 00 42	23 97		PRATO U	Barbi Angelo	1/1
WTG 3	CAMUGNANO	39	7		56 80	26 38		SEMINATIVO 4	Lazzarini Mirena	1/1
									Venturi massimo	1/6
									Venturi paola	5/6
CAMUGNANO	39	6		55 90	4 00		SEMINATIVO 4	Venturi paola	5/6	
								Venturi massimo	1/6	
								Lazzarini Mirena	1/1	
WTG 4	CAMUGNANO	37	92	AA AB	2 36 00	32 82		PRATO U SEMINATIVO 4	Nannini Pier Luigi	5/12
					63 66				Collina Luciana	3/12
									Bartoletti Gina	4/12
WTG 5	CAMUGNANO	38	138		64 58	22 01		SEMINATIVO 3	Nannini Pier Luigi	5/12
										Collina Luciana
	CAMUGNANO	38	99		64 52	4 89		SEMINATIVO 4	Bartoletti Gina	4/12
										Nannini Pier Luigi
WTG 6	CAMUGNANO	38	114	AA AB	55 00	9 41		PRATO U PASCOLO U	BARBI Bruno	1/3
					3 22				BARBI Daniela	1/3
									BARBI Danilo	1/3
WTG 7	CAMUGNANO	38	129		18 88	10 75		PRATO U	Barbi Angelo	1/1
					42 80				Lazzarini Mauro	1/1
					9 86				Barbi Angelo	1/1

IMPIANTO EOLICO MONTE FONTANAVIDOLA - COMUNE DI CAMUGNANO										
PIANO PARTICELLARE										
COMUNE	FOGLIO CATASTALE	PARTICELLA	PORZ	SUPERFICIE TOTALE ha	SUPERFICIE ESPROPRIO mq	SUPERFICIE OCCUPAZIONE TEMPORANEA mq	QUALITA' CLASSE	ELENCO DITTE	QUOTA PROPRIETA'	
PARTICELLE INDIVIDUATE SOLO DA VIABILITA' - PIAZZOLE										
CAMUGNANO	29	48	AA	50 00		7 30	BOSCO CEDUO 2	LAZZARINI Enrico	1/1	
			AB	45 80			PASCOLO ARB U			
CAMUGNANO	29	49		34 16		3	BOSCO CEDUO 2	LAZZARINI Enrico	1/1	
CAMUGNANO	30	172		29 68	5 58		SEMINATIVO 4	BARBI Bruno	1/3	
			BARBI Daniela					1/3		
			BARBI Danilo					1/3		
			PAZZAGLIA Stefano					usufruttuario parziale		
CAMUGNANO	30	173	AA	6 00	15		PRATO U	BARBI Bruno	1/3	
			AB	1 08				SEMINATIVO 4	BARBI Daniela	1/3
									BARBI Danilo	1/3
									PAZZAGLIA Stefano	usufruttuario parziale
CAMUGNANO	30	265		47 92	3		SEMINATIVO 4	SALVI Adriana	1/4	
			SALVI Leopolda					1/4		
			SALVI Siriana					1/4		
			SALVI Valeria					1/4		
CAMUGNANO	30	267		1 38 09	11		BOSCO CEDUO 2	LAZZARINI Leana	1/3 e proprietaria in comunione legale per 2/3	
			NEGRI Gino					comunione legale per 2/3		
CAMUGNANO	30	268		1 57 10	20 25		SEMINATIVO 4	LAZZARINI Mauro	comunione dei beni 4/12	
			LAZZARINI Mauro					8/12		
			PAZZAGLIA Angela					comunione dei beni 4/12		
CAMUGNANO	37	6		3 28	69		SEMINATIVO 3	COMUNE DI CAMUGNANO	1	
CAMUGNANO	37	8	AA	41 00	1 59		PRATO U	LAZZARINI Sebastiano	1	
			AB	5 34						SEMINATIVO 3
CAMUGNANO	37	10	AA	58 00	8 88		PRATO U	LAZZARINI Sebastiano	1	
			AB	4 01						SEMINATIVO 3
CAMUGNANO	37	12		46 86	3 34		SEMINATIVO 3	BACCHETTI Alessandro	1/2	
									BACCHETTI Edera	1/2
CAMUGNANO	37	13		32 07	2 08		SEMINATIVO 3	ELMI Nicoletta	1/1	
CAMUGNANO	37	14	AA	38 00	25 66		PRATO U	DEGLI ESPOSTI Claudia	3/48	
			AB	3 64				SEMINATIVO 3	DEGLI ESPOSTI Leonardo	3/48
									SCANDELLARI Sergio	2/48
									VITALI Dina	10/48
CAMUGNANO	37	16		76 56	2 25		SEMINATIVO 3	VITALI Ugo	30/48	
									PROSPERI Alfonsina	1000/1000
CAMUGNANO	37	17		27 88	6 06		SEMINATIVO 3	BERTI Lidia	comproprietario	
									BERTI Stefano	comproprietario
									GHINOZZI Livia	Usufr. Parziale
									PROSPERI Alfonsina	comproprietario
CAMUGNANO	37	18	AA	16 00	2 47		PRATO U	VITALI Ugo	1	
			AB	8 22						SEMINATIVO 3
CAMUGNANO	37	45		3 18 94	1 56		SEMINATIVO 3	LAZZARINI Sebastiano	1	
CAMUGNANO	38	46		55 02	7 24		PRATO U	Puccetti Elena	1/1	
CAMUGNANO	38	47		1 06 28	10 78		SEMINATIVO 3	Fogacci Paolo	1000/1000	
CAMUGNANO	38	75	AA	3 65 00	11 20		SEMINATIVO 4	Bartoletti Gina	4/12	
			AB	52 90				PRATO U	COLLINA Luciana	3/12
									NANNINI Pierluigi	5/12
CAMUGNANO	38	78		38 92	10 19		SEMINATIVO 3	PAZZAGLIA Auro	1000/1000	
CAMUGNANO	38	79		18 05	3 29		SEMINATIVO 3	PAZZAGLIA Auro	1000/1000	
CAMUGNANO	38	90	AA	98 00	9 10		PRATO U	COLLINA Luciana	1/3	
			AB	1 07 24				PASCOLO U	NANNINI Pierluigi	2/3
CAMUGNANO	38	91		76 50	7 54		SEMINATIVO 3	LAZZARINI Mirena, PAOLA	1	
CAMUGNANO	38	92	AA	28 31	10 34		PRATO U	GIACOMELLI Dulio	1	
			AB	10 11						BOSCO CEDUO 3
CAMUGNANO	38	93	AA	46 00	6 12		PRATO U	BARBI Paola	¼	
			AB	7 70				SEMINATIVO 3	BARBI Albina	¼
									BARBI Paolo	¼
									BARBI Remo	¼
CAMUGNANO	38	94		66 40	5 16		SEMINATIVO 3	PAZZAGLIA Angela	1	
CAMUGNANO	38	96		19 62	5		SEMINATIVO 4	BARBI Albina	1/4	
									BARBI Paola	1/4
									BARBI Paolo	1/4
									BARBI Remo	1/4
CAMUGNANO	38	98		18 44	3 37		SEMINATIVO 4	BARBI Bruno	1/3	
									BARBI Daniela	1/3
									BARBI Danilo	1/3

IMPIANTO EOLICO MONTE FONTANAVIDOLA - COMUNE DI CAMUGNANO									
PIANO PARTICELLARE									
COMUNE	FOGLIO CATASTALE	PARTICELLA	PORZ	SUPERFICIE TOTALE ha	SUPERFICIE ESPROPRIO mq	SUPERFICIE OCCUPAZIONE TEMPORANEA mq	QUALITA' CLASSE	ELENCO DITTE	QUOTA PROPRIETA'
CAMUGNANO	38	100		37 58	7		SEMINATIVO 3	Ruggeri Franca	1/3
								Ruggeri Maria	1/3
								Ruggeri Ubaldo	1/3
CAMUGNANO	38	102	AA	54 00	5 09		PRATO U SEMINATIVO 3	BARBI Bruno	1/3
			AB	5 06				BARBI Daniela	1/3
								BARBI Danilo	1/3
CAMUGNANO	38	105	AA	32 11	2 49		PRATO U BOSCO CEDUO 3	BARBI Graziano	1/2
			AB	13 04				BARBI Sergio	1/2
CAMUGNANO	38	110		50 34	4 12		SEMINATIVO 3	GIACOMELLI Dullio	1
CAMUGNANO	38	111	AA	11 64	5 58		PRATO U SEMINATIVO 4	GIACOMELLI Dullio	1
			AB	53 00					
CAMUGNANO	38	113	AA	51 00	17 25		PRATO U PASCOLO U	BARBI Anselmo	1000/1000
			AB	08 10					
CAMUGNANO	38	120		44 30	1 39		BOSCO CEDUO 3	GIACOMELLI Dullio	1
CAMUGNANO	38	121	AA	74 71	78		PRATO U BOSCO CEDUO 3	GIACOMELLI Dullio	1
			AB	11 95					
CAMUGNANO	38	124		74 69	9 75		SEMINATIVO 3	GIACOMELLI Silvano	1
CAMUGNANO	38	126		21 20	2 31		SEMINATIVO 3	GIACOMELLI Silvano	1
CAMUGNANO	39	2		64 60	4 83		SEMINATIVO 4	LAZZARINI Leana	1/3 e proprietaria in comunione legale per 2/3
								NEGRI Gino	comunione legale per 2/3
CAMUGNANO	39	3		25 04	1 78		BOSCO CEDUO 2	LAZZARINI Leana	1/3 e proprietaria in comunione legale per 2/3
								NEGRI Gino	comunione legale per 2/3
CAMUGNANO	39	4		53 20	4 40		SEMINATIVO 4	LAZZARINI Leana	1/3 e proprietaria in comunione legale per 2/3
								NEGRI Gino	comunione legale per 2/3
CAMUGNANO	39	14		9 98	24		BOSCO CEDUO 2	GIACOMELLI Silvano	1 bene personale
CAMUGNANO	39	15	AA	1 10 14	8 80		PRATO U BOSCO CEDUO 2		
		AB	13 02	GIACOMELLI Silvano				1 bene personale	
PARTICELLE INDIVIDUATE DA TORRE ANEMOMETRICA									
CAMUGNANO	38	125		84 05	4 80		PASCOLO U	GIACOMELLI Silvano	1 bene personale
CAMUGNANO	38	158		79 93	1 40		PRATO U	BARBI Anselmo	1 bene personale
PARTICELLE INDIVIDUATE DALLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA									
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	26	30		43 00	12 80		SEMINATIVO 2	Elmi Giancarlo	1000/1000
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	26	31		31 30	2 70		SEMIN ARBOR 2	Elmi Giancarlo	1000/1000
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	26	12		14 06	3 30		PASCOLO CESPUG U	Elmi Giancarlo	1000/1000
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	26	14		1 30			PASCOLO CESPUG U	ENEL - SOCIETA' PER AZIONE con sede in Roma	1
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	26	15		43 28			ENTE URBANO	ENEL - SOCIETA' PER AZIONE con sede in Roma	1
CAMUGNANO	47	73		2 22 59			FU D ACCERT	ENEL - SOCIETA' PER AZIONE con sede in Roma	1

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Avviso di avvenuta determinazione delle indennità di espropriazione definitive relative alle aree permanentemente occupate (od asservite) per la riqualificazione della Strada Provinciale n 513R Val d'Enza Primo lotto - Tangenziale di Traversetolo

Si comunica che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 80 del 23 febbraio 2012, immediatamente eseguibile, è stato approvato il quadro definitivo dei terreni (censiti presso il comune censuario di Traversetolo) permanentemente occupati (od asserviti) per riqualificazione della Strada Provinciale n. 513R "Val d'Enza" primo lotto, comportante la realizzazione della tangenziale di Traversetolo, nonché le correlate indennità definitive di espropriazione per gli importi (comprensivi di occupazione od asservimento permanente, indennità per cessione volontaria, eventuale indennità per occupazione temporanea con connessi danni a frutti pendenti, eventuali indennità per scompaginazione fondi o per altri danni prodotti ecc.) di seguito indicati:

- Ditta catastale Boschi Milla Euro 9.636,30
- Ditta catastale Carbognani Sergio - Zanettini Franca Euro 408,95
- Ditta catastale Catellani Armando - Catellani Cecilia - Catellani Manuela - Zambrelli Oprendina Euro 451,50
- Ditta catastale Galvani Marco - Stocchi Renata Euro 115.709,56
- Ditta catastale Gorreri Francesca Euro 7.607,25
- Ditta catastale Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Parma Euro 47.853,90
- Conduttrice Grossi Carolina Euro 2.012,50
- Ditta catastale Manzani Mariella Euro 5.237,40
- Ditta catastale Manzani Soave Euro 5.650,20
- Conduttore Fontanesi Claudio Euro 2.932,60
- Ditta catastale Morini Franco Euro 62.554,25
- Ditta catastale Perotti Maura - Ronchei Veronica Euro 47.180,71
- Ditta catastale Sassi Paolo Euro 106.297,90.

Avendo le sopra citate ditte catastali interessate a suo tempo condiviso (ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 come successivamente modificato) le indennità provvisorie quantificate, ed essendo stati erogati i dovuti acconti a norma di legge, l'Amministrazione Provinciale di Parma, in quanto promotore dell'espropriazione, provvederà (ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 stesso) a corrispondere agli aventi diritto il saldo della spettante indennità nella seguente misura:

- Ditta catastale Boschi Milla Euro 3.330,78
- Ditta catastale Carbognani Sergio - Zanettini Franca Euro 19,43
- Ditta catastale Catellani Armando - Catellani Cecilia - Catellani Manuela - Zambrelli Oprendina Euro 121,26
- Ditta catastale Galvani Marco - Stocchi Renata Euro 36.062,55
- Ditta catastale Gorreri Francesca Euro 2.515,05
- Ditta catastale Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Parma Euro 17.803,10

- Conduttrice Grossi Carolina Euro 2.012,50
- Ditta catastale Manzani Mariella Euro 1.909,20
- Ditta catastale Manzani Soave Euro 2.105,28
- Conduttore Fontanesi Claudio Euro 569,32
- Ditta catastale Morini Franco Euro 41.711,29
- Ditta catastale Perotti Maura - Ronchei Veronica Euro 18.071,49
- Ditta catastale Sassi Paolo Euro 36.001,41.

Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso chi vi abbia interesse può (ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del DPR 08 giugno 2001 n. 327 come successivamente modificato ed integrato) proporre opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia indirizzandola all'Ufficio Espropri della Provincia di Parma - Viale Martiri della Libertà n. 15 - 43123 Parma.

IL RESPONSABILE U.O.

Carlo Perrotta

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Avviso di avvenuto aggiornamento della indennità di espropriazione relativa alle aree permanentemente occupate di proprietà della ditta catastale Bilello Giuseppe - Mariani Veronica per i lavori di adeguamento planimetrico della strada provinciale n 523r del Passo di Cento Croci dal km. 32+420 al km. 36+240 fra Ponte Scodellino ed il Bivio Bertorella - 1° stralcio, 2° lotto

Si comunica che, con determinazione n. 524 del 2 marzo 2012, è stata aggiornata l'indennità di espropriazione relativa ai terreni permanentemente occupati per la realizzazione dei lavori per l'adeguamento planimetrico della Strada Provinciale n. 523R "del Passo di Cento Croci" dal Km. 32+420 al Km. 36+240 fra Ponte Scodellino ed il Bivio Bertorella, 1° stralcio Ponte Scodellino - Bivio per Albareto - 2° lotto spettante alla ditta catastale Bilello Giuseppe - Mariani Veronica per un importo pari ad € 4.580,00 (comprensiva di occupazione permanente e indennità per cessione volontaria).

Avendo la sopra citata ditta catastale a suo tempo condiviso (ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come successivamente modificato) l'indennità provvisoria come inizialmente quantificata ed essendo stato erogato il dovuto acconto a norma di legge, l'Amministrazione provinciale di Parma, in quanto promotore dell'espropriazione, provvederà (ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del DPR 8 giugno 2001, n. 327 stesso) a corrispondere agli aventi diritto il saldo della spettante indennità nella misura di € 3.700,00.

Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso chi vi abbia interesse può (ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del DPR 8 giugno 2001, n. 327, come successivamente modificato ed integrato) proporre opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia indirizzandola all'Ufficio Espropri della Provincia di Parma - Viale Martiri della Libertà n. 15 - 43123 Parma.

IL RESPONSABILE U.O.

Carlo Perrotta

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNICATO

Interventi sulla viabilità ordinaria principale di adduzione alla A21 in Piacenza: adeguamenti di tratte funzionali della tangenziale urbana e della S.P. n. 6 di Carpaneto- Pubblicazione estratto ordine di pagamento a saldo dell'indennità d'esproprio ai sensi dell'art. 26 comma 7 del DPR 8/6/2001 N. 327

Con Determinazione n. 323 del 22/2/2012 il Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia e Infrastrutture ha disposto il pagamento a saldo della indennità di espropriazione relativa a beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori relativo al progetto: "Interventi sulla viabilità ordinaria principale di adduzione alla a21 in Piacenza: adeguamenti di tratte funzionali della tangenziale urbana e della S.P. n. 6 di Carpaneto" ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 8, 22-bis ed art. 26 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 8/6/2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni) a favore delle Ditte sottoindicate.

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del DPR 327/01 il provvedimento suindicato concernente l'ordine di pagamento della indennità di espropriazione diverrà esecutivo con il decorso di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BUR se non è proposta opposizione da parte dei terzi per l'ammontare della indennità.

Il Responsabile del Settore
Stefano Pozzoli

Foglio1

n. ditta	quota proprietà	INTESTATA RI DITTA	comune NCT/NCEU	Foglio	mappate	sub.	Superficie da espropriare(mq)	SALDO	AFFITTUARI	IMPORTO
01	2/6	Barbuti John	Podenzano	22	1024	0	300	€ 37.196,77		
	2/6	Barbuti Sandra Anna Maria	Podenzano	22	1026	0	3000	€ 37.196,77		
	1/6	Campanini Lisa	Podenzano	22	1027	0	2895	€ 18.598,39		
	1/6	Campanini Rino	Podenzano	22	1028	0	15	€ 18.598,39		
			Podenzano	22	1036	0	150			
			Podenzano	22	1029	0	235			
			Podenzano	22	1031	0	1925			
			Podenzano	22	1032	0	125			
			Podenzano	22	1042	0	2890			
			Podenzano	22	1046	0	3370			
			Podenzano	22	1049	0	255			
			Podenzano	22	1034	0	135			
			Podenzano	22	1033	0	125			
05	1/1	Cerati Lidia	Podenzano	12	398	0	5185	€ 32.679,34		
06	1/1	Cerati Guia	Podenzano	22	1038	0	3415	€ 45.039,04		
			Podenzano	22	1037	0	1600			
07	1/4	Cristalli Giancarla	Podenzano	12	403	0	9475	€ 15.733,41		
	1/4	Girometta Maria	Podenzano	12	406	0	1075	€ 15.733,41		
	1/4	Saccardi Francesco						€ 36.305,91		
	1/4	Saccardi Franco						€ 15.733,41		

TOTALE € 272.814,81

COMUNE DI FERRARA

COMUNICATO

Autorizzazione allo svincolo dell'indennità di Euro. 80,00 a favore di Schiavi Sergio

Con provvedimento di Giunta municipale n. 21035 del 3/6/2003, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di percorsi pedonali protetti in Via Masi e Via Cervella a San Bartolomeo in Bosco, dell'importo complessivo di €. 81.600,00 (IVA compresa), di cui €. 62.322,43 (oltre IVA) a base d'appalto (dei quali €. 1.239,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), ai sensi dell'art. 1 della L. 1/78 è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, nonché l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori e delle espropriazioni e si è provveduto a dare comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo, ai sensi della Legge 241/90, a tutte le ditte interessate alla procedura di esproprio.

Con determina 401/08 del 2 settembre 2008, P.G. n. 75103, è stata fissata l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione d'urgenza da corrispondere alle Ditte proprietarie e il signor Schiavi Sergio non ha accettato l'indennità proposta entro i 30 gg. previsti dalla L. 865/71 per l'accettazione bonaria.

A seguito della mancata accettazione, con determina 191/09 del 7/5/2009, P.G. 38772/09, l'indennità spettante a Schiavi Sergio è stata depositata alla Cassa Depositi e Prestiti e in data 18 novembre 2009, P.G. n. 97301, è stata richiesta alla Commissione Provinciale Determinazione Valori Agricoli Medi, di determinare e comunicare al Servizio Amm.vo Opere Pubbliche ed Espropri, l'indennità definitiva di esproprio, per Schiavi Sergio.

In data 15 gennaio 2010, PG 7562/10, la Commissione Provinciale ha trasmesso l'indennità definitiva di esproprio, maggiorandola rispetto a quella stabilita dall'Amministrazione Comunale ed è stata depositata alla Cassa Depositi e Prestiti, spettante alla ditta richiedente risulta essere: Mandato n. 0011664 del 27/5/2009 di complessivi €. 282,67 di cui, spettanti alla ditta Schiavi Sergio €. 80,00.

Con nota del 22/12/2010, PG 114306 il signor Schiavi Sergio ha richiesto il rilascio del nulla-osta allo svincolo delle indennità depositate alla Cassa Depositi e Prestiti e sono stati depositati, presso il Servizio Amministrativo OO.PP ed Espropri, i certificati dei registri immobiliari da cui risulta la titolarità dei richiedenti, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi, e che non sono state notificate opposizioni di terzi in quanto la sentenza è passata in giudicato.

Come da riferimento del Servizio AA.LL. del 9/2/2011 non risultano opposizioni di terzi o altri procedimenti ostativi alla richiesta di svincolo e con atto PG. 11220 del 15/2/2012 è stata liquidata l'integrazione dell'indennità spettante alla ditta in oggetto, si determina di autorizzare lo svincolo dell'indennità di €. 80,00 depositata alla Cassa DD.PP. con mandato n. 0011664 del 27/5/2009 al Signor Schiavi Sergio e si da atto che le indennità in questione non sono soggette a ritenuta fiscale del 20%, a titolo di imposta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Patrizia Blasi

COMUNE DI MALALBERGO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Procedura espropriativa ai fini dell'acquisizione dell'area per i lavori di "realizzazione collettore fognario Pegola - Altedo 1° stralcio ed estensione rete gas a servizio Comparto C 1.13

Il Responsabile del 3° Settore

- Visto il progetto definitivo redatto da HERA SpA e depositato presso l'Ufficio Tecnico comunale in data 5/5/2010, prot. 5804;

- Visto il Piano Particellare di esproprio redatto da HERA SpA per l'ottenimento di servitù coattiva ai sensi del DPR 327/01 e della L.R. 37/02 e succ. mod.; rende noto che sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale, per 20 giorni decorrenti dalla data del 14.03.2012 di pubblicazione nel B.U.R.E.R. Parte Seconda e sul quotidiano Il Resto del Carlino ed. Bologna, i seguenti atti:

1. Piano Particellare d'esproprio contenente l'individuazione delle Ditte ed aree sottoposte a procedimento espropriativo;
2. Estratto PRG;
3. Planimetria catastale;
4. Elaborati progettuali.

Le aree interessate al procedimento espropriativo sono le seguenti:

N.C.E.U. del Comune di Malalbergo - Aree da asservire e/o occupare temporaneamente per metanodotto:

Ø F. 37, mapp. 105: area da asservire assoggettata a vincolo espropriativo mq 62,50 (centrale) e mq 250,00 (laterale), area occupazione temporanea mq. 110,20, indennità provvisoria di servitù €. 300,00, indennità provvisoria di occupazione €/mese 1,22;

Ø F. 37, mapp. 119: area da asservire assoggettata a vincolo espropriativo mq 38,50 (centrale) e mq 115,50 (laterale), area occupazione temporanea mq. 74,00, indennità provvisoria di servitù €. 154,00, indennità provvisoria di occupazione €/mese 0,82;

Ø F. 37, mapp. 107: area da asservire assoggettata a vincolo espropriativo mq 1,50 (centrale) e mq 4,50 (laterale), indennità provvisoria di servitù €. 6,00;

Ø F. 37, mapp. 106: area da asservire assoggettata a vincolo espropriativo mq 22,50 (centrale) e mq 90,00 (laterale), area occupazione temporanea mq. 266,59, indennità provvisoria di servitù €. 189,00, indennità provvisoria di occupazione €/mese 5,18;

Ø F. 37, mapp. 11: area da asservire assoggettata a vincolo espropriativo mq 102,00 (centrale) e mq 408,00 (laterale), area occupazione temporanea mq. 169,95, indennità provvisoria di servitù €. 489,60, indennità provvisoria di occupazione €/mese 1,89;

Ø F. 37, mapp. 6: area da asservire assoggettata a vincolo espropriativo mq 136,00 (centrale) e mq 544,00 (laterale), area occupazione temporanea mq. 352,26, indennità provvisoria di servitù €. 652,80, indennità provvisoria di occupazione €/mese 3,91;

Ø F. 37, mapp. 7: area occupazione temporanea mq. 373,71, indennità provvisoria di occupazione €/mese 7,27;

Ø F. 37, mapp. 8: area occupazione temporanea mq. 176,54, indennità provvisoria di occupazione €/mese 3,43;

Aree da asservire e/o occupare temporaneamente per condotta fognaria:

Ø F. 37, mapp. 105: area da asservire assoggettata a vincolo espropriativo mq 125,00 (centrale) e mq 125,00 (laterale), indennità provvisoria di servitù € 300,00, area occupazione temporanea e relativa indennità provvisoria (vedi metanodotto);

Ø F. 37, mapp. 119: area da asservire assoggettata a vincolo espropriativo mq 77,00 (laterale), indennità provvisoria di servitù € 61,60, area occupazione temporanea e relativa indennità provvisoria (vedi metanodotto);

Ø F. 37, mapp. 107: area da asservire assoggettata a vincolo espropriativo mq 3,00 (laterale), indennità provvisoria di servitù € 2,40, area occupazione temporanea e relativa indennità provvisoria (vedi metanodotto);

Ø F. 37, mapp. 106: area da asservire assoggettata a vincolo espropriativo mq 45,00 (laterale), indennità provvisoria di servitù € 63,00, area occupazione temporanea e relativa indennità provvisoria (vedi metanodotto);

Ø F. 37, mapp. 11: area da asservire assoggettata a vincolo espropriativo mq 102,00 (centrale) e mq 204,00 (laterale), indennità provvisoria di servitù € 326,40, area occupazione temporanea e relativa indennità provvisoria (vedi metanodotto);

Ø F. 37, mapp. 6: area da asservire assoggettata a vincolo espropriativo mq 136,00 (centrale) e mq 272,00 (laterale), indennità provvisoria di servitù € 435,20, area occupazione temporanea e relativa indennità provvisoria (vedi metanodotto).

L'avviso di deposito degli atti relativi al procedimento espropriativo verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune in data 14/3/2012.

Entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 37/02, nel B.U.R.E.R., i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune ed, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, i soggetti terzi possono presentare osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Federico Ferrarato

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Pronuncia esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della rotatoria di Strada Elevata - Provvedimento dirigenziale n. 25893/2012

Con Provvedimento prot. n. 25893 del 14/2/2012 è stato pronunciato l'esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione degli interventi per il miglioramento della viabilità nel nodo di strada Elevata - riqualificazione di Via Zarotto e Via Mantova - rotatoria di Strada Elevata come sotto specificato:

ditta proprietaria: "Condominio Erika" Parma

dati catastali C.T. Comune di Parma, Sez. Parma, F. 11, mappale 366 ente urbano mq. 5

dati corrispondenti al C.F. Comune di Parma, Sez. Urb. 1, F. 11, mappale 366 bene comune censibile mq. 5.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Pronuncia esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della rotatoria di Strada Elevata - Provvedimento dirigenziale n. 25936/2012

Con Provvedimento prot. n. 25936 del 14/2/2012 è stato pronunciato l'esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione degli interventi per il miglioramento della viabilità nel nodo di strada Elevata - riqualificazione di Via Zarotto e Via Mantova - rotatoria di Strada Elevata come sotto specificato:

ditta proprietaria "R. Boni Gomme di Pataconi Roberto & C. snc" con sede in Parma - Proprietà per 1000/1000

dati catastali Catasto Terreni Comune di Parma, Sez. Parma, Foglio 11, Mappale 365 ente urbano mq. 20

dati corrispondenti al Catasto Fabbricati Comune di Parma, Sez. Urb. 1, Foglio 11, Mappale 365 area urbana mq. 20.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Pronuncia esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della rotatoria di Strada Elevata - Provvedimento dirigenziale n. 25944/2012

Con Provvedimento prot. n. 25944 del 14/2/2012 è stato pronunciato l'esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione degli interventi per il miglioramento della viabilità nel nodo di strada Elevata - riqualificazione di Via Zarotto e Via Mantova - rotatoria di Strada Elevata come sotto specificato:

ditta proprietaria: "API REAL ESTATE srl" con sede a Roma proprietà per 1/1

dati catastali Catasto Terreni Comune di Parma, Sezione Parma, Foglio 11, mappale 369 ente urbano mq. 170

dati corrispondenti al Catasto Fabbricati Comune di Parma, Sez. Urb. 1, Foglio 11, Mappale 369 area urbana mq. 170.

IL RESPONSABILE
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Pronuncia esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione della rotatoria di Strada Elevata - Provvedimento dirigenziale n. 28686/2012

Con Provvedimento prot. n. 28686 del 17/2/2012 è stato pronunciato l'esproprio definitivo a favore del Comune di Parma degli immobili occorrenti per la realizzazione degli interventi per il miglioramento della viabilità nel nodo di strada Elevata - riqualificazione di Via Zarotto e Via Mantova - rotatoria di Strada Elevata come sotto specificato:

ditta proprietaria:

“CEPAL sas di Borghi Paolo & C.” con sede a Parma proprietà per 50%
 Zucchi Gilberto proprietà per 17%
 Bonati Carla proprietà per 33%
 dati catastali C.T. Comune di Parma, Sez. Parma, F. 11,

mappale 364 mq. 2
 dati corrispondenti al C.F. Comune di Parma, Sez. Urb. 1, F. 11, mappale 364 mq. 2.

IL RESPONSABILE
 Alessandro Puglisi

UNIONE TERRE D'ARGINE (MODENA)

COMUNICATO

Pubblicazione graduatorie per l'assegnazione di alloggi erp bando 2011 dell'Unione delle Terre d'Argine: territori di Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di Modena. Periodo di pubblicazione all'Albo pretorio dall'1/3/2012 al 30/3/2012

Si comunica che, a seguito del bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di erp, anno 2011, sono state pubblicate le graduatorie definitive all'Albo pretorio dell'Unio-

ne Terre d'Argine (territori di Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di Modena) dall' 1/3/2012 al 30/3/2012.

Gli interessati possono chiedere informazioni presso l'Area Casa di ciascun territorio delle Terre d'Argine:

- territorio di Carpi, Via Trento e Trieste n. 2 - tel. 059649636 - 627;
- territorio di Campogalliano: Piazza della Pace n. 2 - tel. 059899453
- territorio di Soliera: Via 24 aprile n. 30 - tel. 059568571
- territorio di Novi di Modena: P.zza 1° maggio n. 19/a - tel. 0596789142.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Avviso di emessa autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici in comune di Bazzano

L'Amministrazione provinciale di Bologna rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 334/2012 P.G. n. 24890/2012 del 21/2/2012 - fascicolo 8.4.2/116/2011, ai sensi della L.R. 22/2/1993 n. 10 e s.m.i. è stata autorizzata la società ENEL Distribuzione s.p.a. - Via Carlo Darwin n. 4 Bologna per la costruzione e l'esercizio delle seguenti opere elettriche:

Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per interramento dorsale MECTRA ed inserimento cabina elettrica denominata POZZO ROSSI 2, in comune di Bazzano - Rif. 3572/1880.

L'autorizzazione comporta variante urbanistica al PRG del Comune di Bazzano, con apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/93 e s.m.i., e dichiarazione di inamovibilità ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/01 e s.m.i.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Antonella Pizziconi

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Avviso al pubblico di deposito degli elaborati progettuali relativi all'elettrodotto a servizio dell'impianto fotovoltaico proposto dall'Azienda Agricola Valverde in località Gaiano, comune di Castel San Pietro Terme (BO), assoggettato ad Autorizzazione Unica Provinciale ex art.12 del DLgs 387/03, con effetti di variante ai sensi della L.R. 20/00 al PRG del Comune di Castel San Pietro Terme (BO)

Si rende noto che in data 19/1/2012 alla competente U.O. Energia della Provincia di Bologna è pervenuta dall'Azienda

Agricola Valverde (sede legale: Corso Peticari n. 114, Savignano sul Rubicone (FC) l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico (potenza elettrica 0,999 MW) ed infrastrutture connesse.

L'impianto per la connessione necessita di autorizzazione ai sensi della L.R. 10/93 in quanto trattasi di linee MT per una lunghezza di Km. 0,990. Pertanto, l'Autorizzazione Unica Provinciale terrà luogo anche dell'autorizzazione settoriale per la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto a servizio dell'impianto.

Le opere afferenti l'elettrodotto interessano esclusivamente la provincia di Bologna e, in particolare, il territorio del comune di Castel San Pietro e verranno realizzate dal proponente secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia, come meglio indicato nel progetto definitivo di elettrodotto (come da preventivo Enel T0227792) che resterà in deposito, unitamente al Piano particellare, presso l'U.O. Energia della Provincia di Bologna, Via San Felice n. 25, Bologna e l'Ufficio Tecnico del Comune di Castel San Pietro Terme, per un periodo di 20 giorni consecutivi a partire dal 14/3/2012.

Eventuali osservazioni scritte nel merito del tracciato di elettrodotto dovranno essere trasmesse dai soggetti interessati in carta semplice, al responsabile del procedimento unico, Luca Piana - U.O. Energia del Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, Via San Felice n. 25, 40122, Bologna - entro 40 giorni dalla data predetta, ossia entro il 23/4/2012, fermo restando che le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi indetta dall'Autorità provinciale saranno tenute all'esame puntuale di esse, ai fini dell'assunzione della decisione finale di A.U.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Bologna e del Comune di Castel San Pietro Terme, nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e su un quotidiano a diffusione locale a spese del proponente anche ai fini della variante urbanistica di cui alla Legge Regione Emilia-Romagna 20/2000, i cui effetti si produrranno con l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Luca Piana

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

COMUNICATO

Programma interventi anno 2012 - N.1 integrazione Provincia di Modena

L'Enel Distribuzione SpA - Sviluppo Rete Emilia-Romagna e Marche - Distaccamento di Parma, con sede a Modena Via Danimarca n.140 avvisa che,

in ottemperanza dell'art. 2, comma 6, della L.R. 10/93 e successive modificazioni, con pratica n. ERM-ZOMO-3575/1770, redatta ai sensi e per gli effetti della predetta normativa, ha richiesto all'Amministrazione Provinciale di Modena l'autorizzazione per il seguente impianto elettrico:

- elettrodotto a 15 kV in cavo sotterraneo con collegamento del nuovo posto di trasformazione su palo n. 269306 "La Pioppa" nel comune di Prignano sulla Secchia in Provincia di Modena.
- caratteristiche tecniche impianto: tensione 15 kV; frequenza 50 Hz; corrente di normale esercizio 190 A; conduttori n. 3x1 All ad elica visibile, sezione cadauno mm² 35; lunghezza totale impianto km. 0,815.
- estremi Impianto: nei pressi della Località Saltino nel comune di Prignano sulla Secchia in Provincia di Modena per allacciamento nuova cabina elettrica.

Precisa che il presente avviso costituisce integrazione al programma degli interventi del corrente anno pubblicato nel BUR n. 21 del 1/2/2012 (Parte Seconda).

Inoltre rende noto che:

1) per l'impianto in parola è stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, come previsto dal comma 6 dell'art. 4 bis della L.R. 10/93;

2) l'Amministrazione provinciale, a seguito della predetta istanza, provvederà ad effettuare le pubblicazioni di legge nonchè il previsto deposito, presso i propri Uffici, dell'originale della domanda con i relativi elaborati tecnici, a disposizione di chiunque ne abbia interesse per le eventuali osservazioni od opposizioni da presentare all'Amministrazione medesima entro il termine di quaranta giorni dalla data dell'avviso dell'avvenuto deposito.

Di ogni ulteriore variazione ed integrazione al succitato programma verrà dato specifico avviso, con le medesime modalità del presente atto, in concomitanza della presentazione delle specifiche istanze autorizzative alla competente Amministrazione provinciale.

IL PROCURATORE
Simone Lombardi

HERA S.P.A.

COMUNICATO

Autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di linea elettrica e relativa cabina elettrica di trasformazione agli Enti competenti. La linea è denominata "Allacciamento lottizzazione Il Pontino" nel comune di Fiumalbo

HERA SpA - Holding Energia Risorse Ambiente - Viale C. Berti Pichat n. 2/4 - Bologna - rende noto che ha richiesto, ai sensi dell'art. 111 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici (R.D. 11/12/1933, n. 1775), le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica a 15kV e relativa cabina elettrica di trasformazione agli Enti competenti. La linea è denominata "Allacciamento lottizzazione Il Pontino" nel comune di Fiumalbo.

Caratteristiche tecniche dell'impianto:

- tensione di esercizio: 15 kV; - frequenza: 50 Hz;
- lunghezza della linea in cavo sotterraneo: 10 m.;
- materiale del cavo sotterraneo: alluminio;
- sezione del cavo sotterraneo: 3x1x50+50Y mm²;
- Lunghezza della linea in cavo aereo: 55 m.;
- materiale del cavo aereo: alluminio;
- sezione del cavo aereo: 3x1x50+50Y mm².

IL DIRETTORE HERA SPA BUSINESS UNIT SOT MO
Roberto Gasparetto

HERA S.P.A. - STRUTTURA OPERATIVA TERRITORIALE DI IMOLA/FAENZA

COMUNICATO

Programma degli interventi Anno 2012 - Integrazione. Linea elettrica Cabina Ladello 8 - Cabina Ladello 5

HERA S.p.A. - Holding Energia Risorse Ambiente - Viale C. Berti Pichat n. 2/4 - Bologna rende noto che con domanda prot. 0028964 inoltrata alla Provincia di Bologna in data 20/2/2012, chiede l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 10 del 22/2/1993, e successive integrazioni, alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica aerea e in cavo di II Classe (15 kV) in Comune di Imola (Ladello 8 - Ladello 5).

Caratteristiche tecniche dell'impianto:

- Tensione di esercizio: II Classe (15 kV) Frequenza: 50 Hz
- Materiale dei conduttori: Alluminio
- Lunghezza totale: km 1,147.

Del presente impianto non è stato dato avviso nel Programma Annuale degli Interventi inviato alla pubblicazione nel BUR.

IL RESPONSABILE RETI
Federico Bronzini